

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 22 gennaio 2002

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 13

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 21 dicembre 2001.

Approvazione del modello 770/2002 Semplificato, relativo all'anno 2001, con le istruzioni per la compilazione, concernente le comunicazioni da parte dei sostituti d'imposta dei dati delle certificazioni rilasciate, dell'assistenza fiscale prestata, dei versamenti e compensazioni effettuati; approvazione del modello 770/2002 Ordinario, relativo all'anno 2001, con le istruzioni per la compilazione, concernente la dichiarazione di altri sostituti d'imposta nonché degli intermediari ed altri soggetti tenuti alla comunicazione dei dati ai sensi di specifiche disposizioni normative.

S O M M A R I O

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 21 dicembre 2001. — <i>Approvazione del modello 770/2002 Semplificato, relativo all'anno 2001, con le istruzioni per la compilazione, concernente le comunicazioni da parte dei sostituti d'imposta dei dati delle certificazioni rilasciate, dell'assistenza fiscale prestata, dei versamenti e compensazioni effettuati; approvazione del modello 770/2002 Ordinario, relativo all'anno 2001, con le istruzioni per la compilazione, concernente la dichiarazione di altri sostituti d'imposta nonché degli intermediari ed altri soggetti tenuti alla comunicazione dei dati ai sensi di specifiche disposizioni normative</i>	Pag.	5
Allegato 1	»	13
Modello 770/2002 Semplificato	»	15
Istruzioni per la compilazione	»	35
Modello 770/2002 Ordinario	»	97
Istruzioni per la compilazione	»	145

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 21 dicembre 2001.

Approvazione del modello 770/2002 Semplificato, relativo all'anno 2001, con le istruzioni per la compilazione, concernente le comunicazioni da parte dei sostituti d'imposta dei dati delle certificazioni rilasciate, dell'assistenza fiscale prestata, dei versamenti e compensazioni effettuati; approvazione del modello 770/2002 Ordinario, relativo all'anno 2001, con le istruzioni per la compilazione, concernente la dichiarazione di altri sostituti d'imposta nonché degli intermediari ed altri soggetti tenuti alla comunicazione dei dati ai sensi di specifiche disposizioni normative.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento:

Dispone:

1. Approvazione dei modelli 770/2002 Semplificato e 770/2002 Ordinario.

1.1 E' approvato il modello 770/2002 Semplificato, con le istruzioni per la compilazione, concernente le comunicazioni dei sostituti d'imposta che hanno corrisposto nell'anno 2001 somme o valori soggetti alla ritenuta alla fonte e/o a contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS, all'INPDAP, all'INPDAI e/o premi assicurativi dovuti all'INAIL nonché i dati relativi all'assistenza fiscale prestata. Il modello é composto dal frontespizio, dalle comunicazioni dei dati relativi alle certificazioni dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati, di lavoro autonomo e provvigioni nonché dai prospetti ST ed SX.

1.2. E' approvato il modello 770/2002 Ordinario, con le istruzioni per la compilazione, da utilizzare ai fini della dichiarazione per l'anno 2001 delle imposte sostitutive e delle ritenute operate

da parte dei sostituti d'imposta diversi da quelli di cui al punto 1, nonché delle comunicazioni di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative da parte degli intermediari e degli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti. Il modello é composto dal frontespizio e dai quadri SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SR, ST e SX.

2. Caratteristiche grafiche e modalità di indicazione degli importi.

2.1. I modelli di cui al punto 1 sono predisposti in due versioni grafiche, in euro e in lire, ciascuna corrispondente alla valuta scelta per la compilazione della dichiarazione. Le istruzioni per la compilazione sono uniche per i modelli sia in euro che in lire.

2.2. Nel frontespizio ed in tutti i quadri delle versioni in euro e in lire dei modelli sono previste le scritte, rispettivamente, "EURO" e "LIRE". Nel frontespizio della versione in euro dei modelli è inserito, altresì, il logo grafico di tale valuta.

2.3. Nella versione in euro dei modelli tutti gli importi da indicare nella parte "Dati fiscali" devono essere espressi in unità di euro mediante troncamento delle cifre decimali; quelli da indicare ai fini contributivi degli enti previdenziali devono essere espressi in unità di euro mediante arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiori a detto limite. Nella versione in lire dei modelli tutti gli importi da indicare nella parte "Dati fiscali" devono essere espressi in migliaia di lire mediante troncamento delle ultime tre cifre; quelli da indicare ai fini contributivi degli enti previdenziali devono essere espressi in migliaia di lire mediante arrotondamento alle mille lire superiori se le ultime tre cifre sono superiori a 500 lire ovvero per difetto in caso contrario. Nelle versioni in euro e in lire non sono comunque indicati i caratteri ",00" e "000".

2.4. Nei modelli meccanografici ed in tutti i casi di compilazione della dichiarazione con programmi informatici gli elementi di cui al punto 2.2 sono stampati direttamente con sistemi elettronici, garantendo la chiarezza e la permanenza degli stessi nel tempo, ad eccezione del logo grafico rappresentante la valuta euro che può essere omissa.

3. Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa.

3.1. I modelli di cui al punto 1 sono resi disponibili gratuitamente in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dai siti internet www.finanze.it e www.agenziaentrate.it, nel rispetto in fase di stampa delle caratteristiche tecniche contenute nell'allegato 1 al presente provvedimento.

3.2. È altresì autorizzato l'utilizzo dei predetti modelli prelevati da altri siti internet a condizione che gli stessi rispettino le caratteristiche tecniche previste dall'allegato 1 e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente provvedimento.

3.3. E' autorizzata la stampa dei modelli di cui al punto 1, nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato 1. A tal fine i predetti modelli sono resi disponibili nei siti internet di cui al punto 3.1 in uno specifico formato elettronico, riservato ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici, idoneo a consentirne la riproduzione.

3.4. E' consentita la stampa monocromatica dei modelli di cui al punto 1 realizzata con il colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità dei modelli nel tempo.

4. Modalità per la presentazione telematica delle dichiarazioni.

4.1. I soggetti tenuti alla dichiarazione dei sostituti d'imposta e gli intermediari abilitati devono trasmettere in via telematica i dati delle dichiarazioni redatte su modelli conformi a quelli di cui al punto 1 secondo le specifiche tecniche che saranno stabilite con successivo provvedimento.

4.2. E' fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, di rilasciare al sostituto la dichiarazione redatta su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente provvedimento.

4.3. La dichiarazione modello 770/2002 Semplificato non può essere compresa nella dichiarazione unificata ed i relativi prospetti ST e SX possono essere trasmessi disgiuntamente entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione modello 770/2002 Ordinario.

Motivazione.

Il presente provvedimento è emanato in base all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, il quale prevede, tra l'altro, che la dichiarazione dei sostituti d'imposta, di cui all'articolo 4 dello stesso decreto, è redatta su modelli conformi a quelli approvati entro il 15 gennaio dell'anno in cui devono essere utilizzati, tenendo conto, in particolare, delle modifiche introdotte al predetto decreto n. 322 del 1998 ad opera del regolamento sulle semplificazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.

Il comma 1 dell'articolo 4 citato, stabilisce l'obbligo di presentazione della predetta dichiarazione da parte di coloro che sono tenuti ad operare ritenute alla fonte, ai sensi delle disposizioni del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sui

compensi corrisposti sotto qualsiasi forma, nonché degli intermediari e degli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative.

In particolare, il successivo comma 3-*bis* del medesimo articolo 4, introdotto dal citato D.P.R. n. 435 del 2001, dispone che coloro che effettuano ritenute sui redditi a norma degli articoli 23, 24, 25, 25-*bis* e 29 del predetto decreto n. 600 del 1973, tenuti al rilascio della certificazione di cui all'art. 7-*bis* dello stesso decreto, devono trasmettere in via telematica i relativi dati fiscali e contributivi entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di erogazione dei compensi. I medesimi soggetti sono tenuti, altresì, a trasmettere entro lo stesso termine i dati relativi alle operazioni di conguaglio a seguito dell'assistenza fiscale prestata nell'anno precedente.

Inoltre, i sostituti d'imposta, che hanno operato ritenute a norma di disposizioni diverse da quelle sopra menzionate, gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative, quali, tra le altre, i decreti legislativi 1° aprile 1996, n. 239 e 21 novembre 1997, n. 461, nonché l'articolo 81 del TUIR, e successive modificazioni, devono presentare in via telematica la dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa all'anno solare precedente, entro il 31 ottobre di ciascun anno.

Il presente provvedimento si rende, pertanto, necessario al fine di modificare la struttura e il contenuto della dichiarazione dei sostituti d'imposta, allo scopo di adeguarla alla normativa vigente e di semplificarne la compilazione, nonché dettare disposizioni per l'indicazione degli importi nelle dichiarazioni, per le caratteristiche grafiche, la reperibilità e l'autorizzazione alla stampa dei modelli.

In particolare, i modelli di dichiarazione 770/2002 Semplificato e 770/2002 Ordinario possono essere compilati indifferentemente in euro o in lire. A tal fine, i modelli sono predisposti in due versioni grafiche, ciascuna corrispondente alla valuta, euro o lire, utilizzata per la compilazione: il modello in euro è di colore azzurro e quello in lire è di colore verde. Le istruzioni, comuni per i modelli sia in euro che in lire, sono predisposte in colore azzurro.

Nei modelli 770/2002, in euro o in lire, tutti gli importi relativi ai "Dati fiscali" devono essere troncati all'unità di euro o alle migliaia di lire.

Nei medesimi modelli tutti gli importi relativi ai dati contributivi degli enti previdenziali devono invece essere espressi, in quelli in euro con arrotondamento all'unità di euro (secondo le regole matematiche stabilite in materia dalla disciplina comunitaria e dal D.Lgs. n. 213/1998) ed in quelli in lire con arrotondamento alle migliaia di lire.

Per quanto concerne la reperibilità, i suddetti modelli sono resi disponibili gratuitamente in formato elettronico nei siti internet *www.finanze.it* e *www.agenziaentrate.it*. Gli stessi modelli possono, inoltre, essere prelevati anche da altri siti internet, purché siano rispettate le condizioni previste nel punto 2 del presente provvedimento.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a*); art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, concernente disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, recante norme in materia di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro;

Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445, e successive modificazioni, recante, tra l'altro, norme sullo scomputo dei versamenti delle ritenute alla fonte e sulla semplificazione degli adempimenti dei sostituti d'imposta;

Decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, che stabilisce, tra l'altro, l'obbligo per gli intermediari ed altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti di effettuare le comunicazioni previste dallo stesso decreto con la dichiarazione dei sostituti d'imposta;

Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, recante, tra l'altro, la revisione degli scaglioni delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e l'istituzione di una addizionale regionale a tale imposta;

Regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro;

Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernente disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 443;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Decreto dirigenziale 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto 24 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto 29 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2000;

Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, concernente l'istituzione di una addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Decreto 31 maggio 1999, n. 164, e successive modificazioni, recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti;

Decreto dirigenziale 25 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 3 settembre 1999, concernente l'estensione all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDIAI) della certificazione unica (CUD) e della dichiarazione unica dei sostituti d'imposta anche ai fini dei contributi dovuti ad altri enti e casse;

Decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 2 settembre 1997, n. 314, 21 novembre 1997, n. 461 e 18 dicembre 1997, n. 466 e n. 467, in materia di redditi di capitale, di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di redditi di lavoro dipendente;

Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, recante, tra l'altro, disposizioni modificative delle modalità di prelievo dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;

Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, concernente la riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'articolo 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Legge 21 novembre 2000, n. 342, concernente misure in materia fiscale;

Legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato;

Decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 168, recante disposizioni correttive del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in materia di riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare;

Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro;

Legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, recante primi interventi per il rilancio dell'economia;

Provvedimento 30 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 263 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2001, di approvazione dello schema di certificazione unica CUD 2002, con le relative istruzioni, nonché di definizione delle modalità di certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria;

Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, concernente il regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2001

Il direttore dell'agenzia: ROMANO

ALLEGATO 1

CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI***Struttura e formato dei modelli***

I modelli devono essere predisposti su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4:

larghezza: cm. 21,0;

altezza: cm. 29,7.

E' consentita la riproduzione dei modelli su fogli singoli, di formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità dei modelli nel tempo.

E' anche consentita la predisposizione dei modelli su moduli meccanografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento.

I modelli devono avere conformità di struttura e sequenza con quelli approvati con il presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

Caratteristiche della carta dei modelli

La carta deve essere di colore bianco con opacità compresa tra l'86 e l'88 per cento e deve avere un peso compreso tra gli 80 e i 90 gr./mq.

Caratteristiche grafiche dei modelli

I modelli devono contenere nel frontespizio, quelli in euro, la scritta "Euro" con il logo grafico di tale valuta e, quelli in lire, la scritta "Lire".

I contenuti grafici dei modelli devono risultare conformi ai fac-simili annessi al presente provvedimento e devono essere ricompresi all'interno di un'area grafica che ha le seguenti dimensioni:

altezza: 65 sestimi di pollice

larghezza: 75 decimi di pollice.

Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, laterale sinistro e destro).

Colori

Per la stampa tipografica dei modelli deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore verde (pantone 347 U) nei modelli in lire ed il colore azzurro (pantone 311 U) nei modelli in euro.

Per la stampa delle istruzioni deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore azzurro (pantone 311 U).

E' altresì consentita, per la riproduzione dei modelli mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero.

Sul bordo laterale sinistro della prima pagina del modello base e dei quadri devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la predisposizione delle immagini grafiche e gli estremi del presente provvedimento.



COGNOME ovvero DENOMINAZIONE NOME

CODICE FISCALE

LIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | |

La legge n. 675 del 1996 ha introdotto un nuovo sistema di tutela nei confronti dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali; qui di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati tali dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i nuovi diritti che il cittadino ha in questo ambito.

Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675 del 1996 sul trattamento dei dati personali

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Agenzia delle Entrate nonché dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, sostituti di imposta, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte; a tal fine, alcuni dati possono essere pubblicati ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 600 del 1973.

I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere forniti ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni, l'I.N.P.S.) per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Dati personali

I dati richiesti nella dichiarazione devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.

Modalità del trattamento

Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante:

- verifiche dei dati esposti nelle dichiarazioni con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate;
- verifiche dei dati esposti nelle dichiarazioni con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.).

Titolari del trattamento

La dichiarazione può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate.

Gli intermediari, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dalla legge n. 675 del 1996, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".

In particolare sono titolari:

- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta, l'elenco dei responsabili;
- gli intermediari, i quali qualora si avvalgono della facoltà di nominare dei responsabili, devono comunicarlo agli interessati, rendendo noti i dati identificativi dei responsabili stessi.

Diritti dell'interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato potrà accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Consenso

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Il menzionato consenso non è necessario agli intermediari per il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

Codice fiscale

TIPO DI DICHIARAZIONE	Correttiva nei termini <input type="checkbox"/>	Dichiarazione integrativa <input type="checkbox"/>	Eventi eccezionali <input type="checkbox"/>
	DATI RELATIVI AL SOSTITUTO		
PERSONE FISICHE Imprese individuali e soggetti esercenti arti e professioni	Codice attività <input type="text"/>	Telefono prefisso <input type="text"/> numero <input type="text"/>	Fax prefisso <input type="text"/> numero <input type="text"/>
	Indirizzo di posta elettronica <input type="text"/>		
ALTRI SOGGETTI Artt. 5, 87 e 88 del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)	Comune (o Stato estero) di nascita <input type="text"/>	Provincia (sigla) <input type="text"/>	Data di nascita giorno <input type="text"/> mese <input type="text"/> anno <input type="text"/>
	Residenza anagrafica o (se diverso) Domicilio fiscale	Comune <input type="text"/>	Sesso (barrare la relativa casella) M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>
		Frazione, via e numero civico <input type="text"/>	Provincia (sigla) <input type="text"/>
		Data della variazione giorno <input type="text"/> mese <input type="text"/> anno <input type="text"/>	C.a.p. <input type="text"/>
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE	Sede legale mese <input type="text"/> anno <input type="text"/>	Comune <input type="text"/>	Provincia (sigla) <input type="text"/>
		Frazione, via e numero civico <input type="text"/>	C.a.p. <input type="text"/>
	Domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale) mese <input type="text"/> anno <input type="text"/>	Comune <input type="text"/>	Provincia (sigla) <input type="text"/>
		Frazione, via e numero civico <input type="text"/>	C.a.p. <input type="text"/>
	Stato (tab. SA) <input type="text"/>	Natura giuridica (tab. SB) <input type="text"/>	Situazione (tab. SC) <input type="text"/>
	Codice fiscale del dicastero di appartenenza (riservato alle Amministrazioni dello Stato) <input type="text"/>		
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	Codice fiscale <input type="text"/>	Codice carica <input type="text"/>	Sesso (barrare la relativa casella) M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>
	Cognome <input type="text"/>	Nome <input type="text"/>	Provincia (sigla) <input type="text"/>
	Data di nascita giorno <input type="text"/> mese <input type="text"/> anno <input type="text"/>	Comune (o Stato estero) di nascita <input type="text"/>	C.a.p. <input type="text"/>
	Residenza anagrafica o (se diverso) Domicilio Fiscale	Comune <input type="text"/>	Provincia (sigla) <input type="text"/>
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	La presente dichiarazione è composta da:		(barrare la casella) ST <input type="checkbox"/> SX <input type="checkbox"/>
	Numero comunicazioni relative a certificazioni lavoro dipendente ed assimilati <input type="text"/>	Numero comunicazioni relative a certificazioni lavoro autonomo e provvigioni <input type="text"/>	
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Riservato all'intermediario	IL PRESIDENTE O I COMPONENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO <input type="text"/>		IL DICHIARANTE <input type="text"/>
	Codice fiscale dell'intermediario <input type="text"/>	N. iscrizione all'albo dei C.A.F. <input type="text"/>	
	Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione predisposta dal contribuente <input type="checkbox"/>		
Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione del contribuente predisposta dal soggetto che la trasmette <input type="checkbox"/>			
	Data dell'impegno giorno <input type="text"/> mese <input type="text"/> anno <input type="text"/>	FIRMA DELL'INTERMEDIARIO <input type="text"/>	
VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista	Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o professionista <input type="text"/>		FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA <input type="text"/>
	Si appone il visto ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni <input type="checkbox"/>		


**COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE,
ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE**
LIRE

Progressivo Comunicazione

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA
 (da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni)

PARTE A
DATI RELATIVI
AL DIPENDENTE,
PENSIONATO O
ALTRO PERCETTORE
DELLE SOMME

Codice fiscale 1		Cognome 2		Nome 3	
Sesso (M o F) 4	Data di nascita 5 giorno mese anno	Comune (o Stato estero) di nascita 6		Prov. nasc. (sigla) 7	Categorie particolari 8
DOMICILIO FISCALE AL 31/12/2001 O ALLA DATA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SE PRECEDENTE					
Comune 9			Provincia (sigla) 10	Codice comune 11	

PARTE B
DATI FISCALI
DATI PER LA EVENTUALE
COMPILAZIONE DELLA
DICHIARAZIONE DEI
REDDITI

Redditi di lavoro dipendente o assimilati per i quali è possibile fruire delle detrazioni 1	Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali non è possibile fruire delle detrazioni 2	Redditi derivanti dall'emersione del lavoro sommerso 3	Periodo di lavoro in giorni (per il quale spettano le detrazioni per lavoro dipendente) 4
Ritenute Irpef 5	Applicazione maggiore ritenuta 6	Addizionale regionale all'Irpef 7	Addizionale comunale all'Irpef 8
Ritenute Irpef sospese 9	Addizionale regionale all'Irpef sospesa 10	Addizionale comunale all'Irpef sospesa 11	
Primo acconto Irpef trattenuto nell'anno 12	Secondo o unico acconto Irpef trattenuto nell'anno 13	Acconti sospesi 14	
Credito Irpef non rimborsato 15	Credito di addizionale regionale all'Irpef non rimborsato 16	Credito di addizionale comunale all'Irpef non rimborsato 17	

ALTRI DATI

Detrazioni per lavoro dipendente 18	Detrazioni per coniuge e familiari a carico 19	Totale detrazioni per oneri 20	Totale oneri per i quali è prevista la detrazione d'imposta 21	Totale detrazioni 22
Totale oneri esclusi dall'imponibile indicato nei punti 1 e 2 23	Contributi previdenza complementare esclusi dall'imponibile di cui ai punti 1 e 2 24	Contributi previdenza complementare non esclusi dall'imponibile di cui ai punti 1 e 2 25	T.F.R. destinato al fondo 26	Contributo straordinario per l'Europa restituito 27
Assistenza medica di base 1993 restituita 28	Contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali 29	Presenza di assicurazioni sanitarie stipulate dal datore di lavoro 30	Num. GG marittimi 31	Redditi per lavori socialmente utili (regime agevolato) 32

DATI RELATIVI
AI CONGUAGLI

INCAPIENZA IN SEDE DI CONGUAGLIO		REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI			
Irpef da trattenere dal sostituto successivamente al 28 febbraio 33	Irpef da versare all'erario da parte del dipendente 34	Totale imponibile conguagliato già compreso nel punto 1 35	Totale imponibile conguagliato già compreso nel punto 2 36		
Codice fiscale 37	Causa 38	Imponibile conguagliato 39	40	Ritenute 41	Ritenute sospese 42
Addizionale regionale 43	Addizionale regionale sospesa 44	Addizionale comunale 45	Addizionale comunale sospesa 46		

COMPENSI RELATIVI
AGLI ANNI PRECEDENTI
SOGGETTI A
TASSAZIONE SEPARATA

Totale compensi arretrati per i quali è possibile fruire delle detrazioni 47	Totale compensi arretrati per i quali non è possibile fruire delle detrazioni 48	Totale ritenute operate 49	Totale ritenute sospese 50
Compensi arretrati per i quali è possibile fruire delle detrazioni 51	Compensi arretrati per i quali non è possibile fruire delle detrazioni 52	Ritenute operate 53	Ritenute sospese 54
Detrazioni (Art. 18, comma 4, del T.U.I.R.) 55	Periodo d'imposta 56		

Codice fiscale del percipiente _____ Progressivo Certificazione _____

**INDENNITÀ DI FINE
RAPPORTO DI LAVORO
DIPENDENTE
ED EQUIPOLLENTI,
ALTRE INDENNITÀ
E PRESTAZIONI
IN FORMA DI CAPITALE**
INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO, ALTRE INDENNITÀ E SOMME SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA

Indennità, acconti, anticipazioni e somme erogate nell'anno 57	Acconti ed anticipazioni erogati in anni precedenti 58	Ritenute operate nell'anno 59	Ritenute operate in anni precedenti 60	Quota spettante per le indennità erogate ai sensi dell'art. 2122 c.c. 61
---	---	----------------------------------	---	---

DATI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO

Data di inizio rapporto di lavoro 62 giorno mese anno	Data di cessazione rapporto di lavoro 63 giorno mese anno	Periodo di commisuraz. 64 anni mesi	Periodo convenzionale 65 anni mesi
Tempo parziale 66 anni mesi 67 %	Quota eccedente 68	Giorni di sospensione di lavoro 69	Tempo deter. 70 <input type="checkbox"/>

INDENNITÀ EQUIPOLLENTI ED ALTRE INDENNITÀ CORRISPOSTE NEL 2001

Indennità equipollenti		Altre indennità	
Ammontare netto 71	Titolo 72	Ammontare netto 73	Titolo 74

TFR ED ALTRE INDENNITÀ MATURATE AL 31/12/2000

TFR		Altre indennità	
TFR maturato 75	Ammontare erogato 76	Ammontare netto 78	Titolo 79
TFR destinato al fondo pensione 80	Percentuale 81 %		

TFR ED ALTRE INDENNITÀ MATURATE DAL 1/1/2001

TFR		Altre indennità	
TFR maturato 82	Ammontare erogato 83	Ammontare netto 85	Titolo 86
TFR destinato al fondo pensione 87	Importo 88		
	Incentivo all'esodo 89		

PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE MATURATE AL 31/12/2000 EROGATE DA FORME PENSIONISTICHE

Ammontare maturato 90	Ammontare erogato 91	Titolo 92	Ammontare netto 93
TFR destinato al fondo pensione 94	Percentuale 95 %	Ritenuta a titolo d'imposta 96	

PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE MATURATE DAL 1/1/2001 EROGATE DA FORME PENSIONISTICHE

Ammontare maturato 97	Ammontare erogato 98	Titolo 99	Somme non dedotte 100	Redditi già assoggettati ad imposta 101
--------------------------	-------------------------	--------------	--------------------------	--

ACCONTI E ANTICIPAZIONI EROGATI DAL 1974 AL 2000

T.F.R. o indennità equipollente 102	Altre indennità 103	Titolo 104	ART. 4, 3° COMMA, LEGGE N. 482/1985 Retribuzione media biennio precedente 105	Aliquota 106
--	------------------------	---------------	---	-----------------

DATI RIEPILOGATIVI

Totale riduzioni 107	Imponibile per equipollenti 108	Imponibile al 31/12/2000 109	Imponibile dal 1/1/2001 110
Totale imponibile 111	Reddito di riferimento 112	Aliquota 113	Aliquota 114
Imposta afferente al 2001 116	Detrazioni d'imposta 117	Ritenute operate su acc./ant. erogati dal 1974 al 2000 118	Imposta complessiva 115
Ritenute sospese 120	Rivalutazioni sul TFR già assoggettate ad imposta 121	Ritenute totali 119	

ART. 2122 CODICE CIVILE

Codice fiscale del dipendente deceduto 122	Codice fiscale dell'avente diritto 123	Quota spettante per le indennità erogate 124
---	---	---

Codice fiscale del percipiente _____ Progressivo Certificazione _____

PARTE C
DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INPS E INPDAI

SEZIONE 1

SEZIONE 2
RETRIBUZIONI PARTICOLARI

SEZIONE 3
CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

SEZIONE 4
COLLAB. COORDINATE E CONTINUATIVE

DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INPDAP

DATI ASSICURATIVI INAIL

Qualifica 1 2 3			Ente 4		Matricola azienda 5			Prov. Lav. 6		IVS DS ALTRE FG 7 8 9 10				Competenze correnti 11			
Altre competenze 12			Settimane retrib. 13		Giorni retrib. 14		Tutti 15		MESI RETRIBUITI NELL'ANNO Tutti con esclusione di 16				CONTRATTO Codice Tipo 17 18				
Livello inquadramento 19		Data cessazione 20 giorno mese			Tipo rapporto 21		Trasf. rapporto 22		Settimane utili 23		Accantonamento T.F.R. spettante 24		COORD. ASSEGNI FAMILIARI Tabella Num. Fam. Classe 25 26 27				
1) 28		29 giorno mese anno		30 giorno mese anno		31		32		33		34		35		36	
2) 28		29 giorno mese anno		30 giorno mese anno		31		32		33		34		35		36	
3) 28		29 giorno mese anno		30 giorno mese anno		31		32		33		34		35		36	
4) 28		29 giorno mese anno		30 giorno mese anno		31		32		33		34		35		36	
Tot. annuo settim. a retr. ridotta 37		Retribuzioni ridotte 38			Differenza retribuzioni da accreditare per CIG 39			MALATTIA E/O INFORTUNI Sett. 1 Sett. 2 40 41		MAT. e CONG. D. Lgs. 151/01 Accredito retrib. eff. Sett. 1 Sett. 2 42 43		CONG. D. Lgs. 151/01 Accredito retrib. convenzionale Sett. 1 Sett. 2 44 45					
L.88/87 Sett. 1 Sett. 2 46 47		CIG Sett. 1 Sett. 2 48 49		Congedi art. 42 c. 5 D.Lgs. 151/01 Sett. 1 Sett. 2 50 51		Donat. sangue L107/90 52											
Contributi dovuti all'INPS o all'INPDAI								Contributi a carico del lavoratore trattenuti 53		Sono stati interamente versati 54		Sono stati parzialmente versati 55		Non sono stati versati 56			
Data inizio 57 giorno mese anno			Data fine 58 giorno mese anno			Compensi corrisposti 59		Contributi dovuti 60		Contributi trattenuti 61		Contributi versati 62					
Codice fiscale Amm.ne 63				Decorrenza giuridica 64 giorno mese anno			Data inizio 65 giorno mese anno		Data fine 66 giorno mese anno			N. giorni utili ai fini del TFR 67		Causa cessazione 68			
Gestioni assicurative 69 70 71 72		Tipo impiego 73	Tipo servizio 74	Cassa/Comp 75	Giorni utili 76		Maggiorazioni 77 78 79 80		Retribuzioni fisse e continuative 81		Retribuzioni accessorie 82						
Retribuzioni di base per il 18% 83			Retribuzioni ai fini TFS 84		Retribuzioni ai fini TFR 85		Premio di produzione 86		Indennità non annualizzabili 87		D.Lgs. 165/97, art. 4 88						
CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE TRATTENUTI: Ai fini pensionistici 89				Ai fini T.F.S. 90				Contributi ai fini del TFR 91		L. 388/2000, art. 78, comma 6 92							
Qualifica 93		Posizione assicurativa territoriale 94					C. C. 95		Data inizio 95 giorno mese		Data fine 96 giorno mese		Codice comune 97		Personale viaggiante 98		

Codice fiscale del percipiente _____ Progressivo Certificazione _____

PARTE D
ASSISTENZA 2001

SALDO IRPEF 2000				
Mese	Importo rimborsato	Imposta trattenuta	Interessi	
1	2	3	4	
PRIMA RATA ACCONTO IRPEF PER IL 2001				
Imposta trattenuta		Interessi	Importo rimborsato a seguito di rettifica	
5		6	7	
ADDIZIONALE REGIONALE 2000 DICHIARANTE				
Importo rimborsato	Importo trattenuto	Interessi	Codice regione	
8	9	10	11	
ADDIZIONALE REGIONALE 2000 CONIUGE DICHIARANTE				
Importo rimborsato	Importo trattenuto	Interessi	Codice regione	
12	13	14	15	
ADDIZIONALE COMUNALE 2000 DICHIARANTE				
Importo rimborsato	Importo trattenuto	Interessi	Codice comune	
16	17	18	19	
ADDIZIONALE COMUNALE 2000 CONIUGE DICHIARANTE				
Importo rimborsato	Importo trattenuto	Interessi	Codice comune	
20	21	22	23	
ACCONTO TASSAZIONE SEPARATA				
Imposta trattenuta	Interessi	Importo rimborsato a seguito di rettifica o integrazione		
24	25	26		
Tipo ²⁷	Rettificativo ²⁸	Integrativo ²⁹	Mod. 730/2001 ³⁰	
conguaglio <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
,SECONDA RATA ACCONTO IRPEF PER IL 2001				
Mese	Imposta trattenuta	Interessi per incapacienza e rettifica	Importo rimborsato a seguito di rettifica	Esito
31	32	33	34	35

RETTIFICHE

Mese	Imposta trattenuta saldo irpef 2000	Imposta trattenuta 1 ^a rata acconto irpef 2001	Importo trattenuto addizionale regionale 2000 dichiarante	Importo trattenuto addizionale regionale 2000 coniuge
36	37	38	39	40
	Importo trattenuto addizionale comunale 2000 dichiarante	Importo trattenuto addizionale comunale 2000 coniuge	Imposta trattenuta acconto tassazione separata	
	41	42	43	
SECONDA RATA ACCONTO IRPEF PER IL 2001				
Mese	Imposta trattenuta			
44	45			

CONGUAGLI NON EFFETTUATI O NON COMPLETATI

Esito	SALDO IRPEF 2000		PRIMA RATA ACCONTO IRPEF PER IL 2001	
	Importo non rimborsato	Importo non trattenuto	Importo non rimborsato	Importo non trattenuto
46	47	48	49	50
ADDIZIONALE REGIONALE 2000 DICHIARANTE				
Importo non rimborsato	Importo non trattenuto		Importo non rimborsato	Importo non trattenuto
51	52		53	54
ADDIZIONALE COMUNALE 2000 DICHIARANTE				
Importo non rimborsato	Importo non trattenuto		Importo non rimborsato	Importo non trattenuto
55	56		57	58
ACCONTO TASSAZIONE SEPARATA				
Importo non rimborsato	Importo non trattenuto		Importo non rimborsato	Importo non trattenuto
59	60		61	62
SECONDA RATA ACCONTO IRPEF PER IL 2001				
Importo non rimborsato	Importo non trattenuto		Importo non rimborsato	Importo non trattenuto

DATI DEL C.A.F.

Codice fiscale del C.A.F.	63	Numero di iscrizione all'albo	64	Data ricezione Mod. 730-4	65	Data ricezione Mod. 730-4 rettificativo	66
				2001			2001



COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

LIRE

Progressivo Comunicazione

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA
(da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DATI RELATIVI AL PERCIPIENTE DELLE SOMME

Codice fiscale 1			Cognome o Denominazione 2						Nome 3					
Sesso (M o F) 4		Data di nascita 5 giorno mese anno			Comune (o Stato estero) di nascita 6						Prov. nasc. (sigla) 7			
Comune 8								Provincia (sigla) 9		Codice regione 10				
Via e numero civico 11														

RISERVATO AI PERCIPIENTI ESTERI

Codice di identificazione fiscale estero 12					Località di residenza estera 13						
Via e numero civico 14									Codice Stato estero 15		

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE

Causale 16		Anno 17		Anticipazione 18		Ammontare lordo corrisposto 19			Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale 20			Altre somme non soggette a ritenuta 21	
Imponibile 22				Ritenute 23			Ritenute sospese 24						
Addizionale Regionale 25			Addizionale Regionale sospesa 26			Imponibile anni precedenti 27			Ritenute operate anni precedenti 28				



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PROSPETTO ST

Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale e imposte sostitutive

Mod. N.

--	--

LIRE

Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale e imposte sostitutive

ST1		CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni)																									
Periodo di riferimento	Ritenute operate																										
	mese	anno	Ritenute operate						Ritenute versate in eccesso e restituzioni				Ritenute compensate con crediti di imposta				Differenza										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
ST2		Note																									
Interessi		Eventi eccezionali						Diversa valuta				Codice tributo o capitolo				Articolo				Tesoreria				Codice regione			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26							
ST3																											
ST4																											
ST5																											
ST6																											
ST7																											
ST8																											
ST9																											
ST10																											
ST11																											
ST12																											
ST13																											



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PROSPETTO SX

Riepilogo delle compensazioni

LIRE**Riepilogo delle compensazioni**

	SX1 Importo restituito dal sostituto senza utilizzare ritenute di lavoro dipendente relative al 2001					
	Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2000	Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2000 utilizzato nel Mod. F24	Versamenti 2001 in eccesso e restituzioni effettuate dal sostituto	Ammontare utilizzato a scomputo dei versamenti 2001	Credito da utilizzare in compensazione	Importo di cui si chiede il rimborso
Importo complessivo SX4	1	2	3	4	5	6
Erario SX5						
Abruzzo SX6						
Basilicata SX7						
Prov.aut.Bolzano Add.reg. SX8						
Calabria SX9						
Campania SX10						
Emilia Romagna SX11						
Friuli Venezia Giulia SX12						
Lazio SX13						
Liguria SX14						
Lombardia SX15						
Marche SX16						
Molise SX17						
Piemonte SX18						
Puglia SX19						
Sardegna SX20						
Sicilia SX21						
Toscana SX22						
Prov.aut.Trento Add.reg. SX23						
Umbria SX24						
Valle D'Aosta SX25						
Veneto SX26						
Sardegna R.S.S. SX27						
Sicilia R.S.S. SX28						
Valle D'Aosta R.S.S. SX29						
Addizionale comunale SX30						
Prov.aut.Bolzano Add.com. SX31						
Friuli Venezia Giulia Add.com. SX32						
Prov.aut.Trento Add.com. SX33						
Valle D'Aosta Add.com. SX34						
Regioni a statuto speciale SX35	VA ¹	SA ²	SI ³			



COGNOME ovvero DENOMINAZIONE	NOME
<input type="text"/>	
CODICE FISCALE	
<input type="text"/>	

EURO



La legge n. 675 del 1996 ha introdotto un nuovo sistema di tutela nei confronti dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali; qui di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati tali dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i nuovi diritti che il cittadino ha in questo ambito.

Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675 del 1996 sul trattamento dei dati personali

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarla, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Agenzia delle Entrate nonché dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, sostituti di imposta, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte; a tal fine, alcuni dati possono essere pubblicati ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 600 del 1973. I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere forniti ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni, l'I.N.P.S.) per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Dati personali

I dati richiesti nella dichiarazione devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.

Modalità del trattamento

Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante:

- verifiche dei dati esposti nelle dichiarazioni con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate;
- verifiche dei dati esposti nelle dichiarazioni con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.).

Titolari del trattamento

La dichiarazione può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate.

Gli intermediari, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dalla legge n. 675 del 1996, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".

In particolare sono titolari:

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta, l'elenco dei responsabili;
- gli intermediari, i quali qualora si avvalgono della facoltà di nominare dei responsabili, devono comunicarlo agli interessati, rendendo noti i dati identificativi dei responsabili stessi.

Diritti dell'interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato potrà accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Consenso

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Il menzionato consenso non è necessario agli intermediari per il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

Codice fiscale

TIPO DI DICHIARAZIONE	Correttiva nei termini <input type="checkbox"/>	Dichiarazione integrativa <input type="checkbox"/>	Eventi eccezionali <input type="checkbox"/>
	DATI RELATIVI AL SOSTITUTO		
PERSONE FISICHE Imprese individuali e soggetti esercenti arti e professioni	Codice attività <input type="text"/>	Telefono prefisso <input type="text"/> numero <input type="text"/>	Fax prefisso <input type="text"/> numero <input type="text"/>
	Indirizzo di posta elettronica <input type="text"/>		
ALTRI SOGGETTI Artt. 5, 87 e 88 del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)	Comune (o Stato estero) di nascita <input type="text"/>	Provincia (sigla) <input type="text"/>	Data di nascita giorno <input type="text"/> mese <input type="text"/> anno <input type="text"/>
	Residenza anagrafica o (se diverso) Domicilio fiscale	Comune <input type="text"/>	Sesso (barrare la relativa casella) M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>
		Frazione, via e numero civico <input type="text"/>	Provincia (sigla) <input type="text"/>
		Data della variazione giorno <input type="text"/> mese <input type="text"/> anno <input type="text"/>	C.a.p. <input type="text"/>
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE	Sede legale mese <input type="text"/> anno <input type="text"/>	Comune <input type="text"/>	Provincia (sigla) <input type="text"/>
		Frazione, via e numero civico <input type="text"/>	C.a.p. <input type="text"/>
	Domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale) mese <input type="text"/> anno <input type="text"/>	Comune <input type="text"/>	Provincia (sigla) <input type="text"/>
		Frazione, via e numero civico <input type="text"/>	C.a.p. <input type="text"/>
	Stato (tab. SA) <input type="text"/>	Natura giuridica (tab. SB) <input type="text"/>	Situazione (tab. SC) <input type="text"/>
	Codice fiscale del dicastero di appartenenza (riservato alle Amministrazioni dello Stato) <input type="text"/>		
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	Codice fiscale <input type="text"/>	Codice carica <input type="text"/>	Sesso (barrare la relativa casella) M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>
	Cognome <input type="text"/>	Nome <input type="text"/>	Provincia (sigla) <input type="text"/>
	Data di nascita giorno <input type="text"/> mese <input type="text"/> anno <input type="text"/>	Comune (o Stato estero) di nascita <input type="text"/>	C.a.p. <input type="text"/>
	Residenza anagrafica o (se diverso) Domicilio Fiscale	Comune <input type="text"/>	Provincia (sigla) <input type="text"/>
	Frazione, via e numero civico <input type="text"/>	Telefono prefisso <input type="text"/> numero <input type="text"/>	
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Riservato all'intermediario	La presente dichiarazione è composta da:		(barrare la casella) ST <input type="checkbox"/> SX <input type="checkbox"/>
	Numero comunicazioni relative a certificazioni lavoro dipendente ed assimilati <input type="text"/>	Numero comunicazioni relative a certificazioni lavoro autonomo e provvigioni <input type="text"/>	
	IL PRESIDENTE O I COMPONENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO <input type="text"/>		IL DICHIARANTE <input type="text"/>
VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista	Codice fiscale dell'intermediario <input type="text"/>	N. iscrizione all'albo dei C.A.F. <input type="text"/>	
	Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione predisposta dal contribuente <input type="checkbox"/>		
	Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione del contribuente predisposta dal soggetto che la trasmette <input type="checkbox"/>		
	Data dell'impegno giorno <input type="text"/> mese <input type="text"/> anno <input type="text"/>	FIRMA DELL'INTERMEDIARIO <input type="text"/>	
	Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o professionista <input type="text"/>	FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA <input type="text"/>	
	Si appone il visto ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni <input type="checkbox"/>		


**COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE,
ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE**
EURO

Progressivo Comunicazione

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA
(da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni)

PARTE A
DATI RELATIVI
AL DIPENDENTE,
PENSIONATO O
ALTRO PERCETTORE
DELLE SOMME

Codice fiscale 1		Cognome 2				Nome 3				
Sesso (M o F) 4	Data di nascita 5 giorno mese anno		Comune (o Stato estero) di nascita 6			Prov. nasc. (sigla) 7	Categorie particolari 8			
DOMICILIO FISCALE AL 31/12/2001 O ALLA DATA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SE PRECEDENTE										
Comune 9							Provincia (sigla) 10	Codice comune 11		

PARTE B
DATI FISCALI

 DATI PER LA EVENTUALE
COMPILAZIONE DELLA
DICHIARAZIONE DEI
REDDITI

Redditi di lavoro dipendente o assimilati per i quali è possibile fruire delle detrazioni 1		Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali non è possibile fruire delle detrazioni 2		Redditi derivanti dall'emersione del lavoro sommerso 3		Periodo di lavoro in giorni (per il quale spettano le detrazioni per lavoro dipendente) 4		
Ritenute Irpef 5		Applicazione maggiore ritenuta 6	Addizionale regionale all'Irpef 7		Addizionale comunale all'Irpef 8			
Ritenute Irpef sospese 9		Addizionale regionale all'Irpef sospesa 10			Addizionale comunale all'Irpef sospesa 11			
Primo acconto Irpef trattenuto nell'anno 12		Secondo o unico acconto Irpef trattenuto nell'anno 13		Acconti sospesi 14				
Credito Irpef non rimborsato 15		Credito di addizionale regionale all'Irpef non rimborsato 16		Credito di addizionale comunale all'Irpef non rimborsato 17				

ALTRI DATI

Detrazioni per lavoro dipendente 18		Detrazioni per coniuge e familiari a carico 19		Totale detrazioni per oneri 20		Totale oneri per i quali è prevista la detrazione d'imposta 21		Totale detrazioni 22	
Totale oneri esclusi dall'imponibile indicato nei punti 1 e 2 23		Contributi previdenza complementare esclusi dall'imponibile di cui ai punti 1 e 2 24		Contributi previdenza complementare non esclusi dall'imponibile di cui ai punti 1 e 2 25		T.F.R. destinato al fondo 26		Contributo straordinario per l'Europa restituito 27	
Assistenza medica di base 1993 restituita 28		Contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali 29		Presenza di assicurazioni sanitarie stipulate dal datore di lavoro 30		Num. GG marittimi 31		Redditi per lavori socialmente utili (regime agevolato) 32	

**DATI RELATIVI
AI CONGUAGLI**

INCAPIENZA IN SEDE DI CONGUAGLIO					REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI				
Irpef da trattenere dal sostituto successivamente al 28 febbraio 33		Irpef da versare all'erario da parte del dipendente 34			Totale imponibile conguagliato già compreso nel punto 1 35		Totale imponibile conguagliato già compreso nel punto 2 36		
Codice fiscale 37		Causa 38	39	Imponibile conguagliato 40		Ritenute 41		Ritenute sospese 42	
Addizionale regionale 43		Addizionale regionale sospesa 44		Addizionale comunale 45		Addizionale comunale sospesa 46			

**COMPENSI RELATIVI
AGLI ANNI PRECEDENTI
SOGGETTI A
TASSAZIONE SEPARATA**

Totale compensi arretrati per i quali è possibile fruire delle detrazioni 47		Totale compensi arretrati per i quali non è possibile fruire delle detrazioni 48		Totale ritenute operate 49		Totale ritenute sospese 50	
Compensi arretrati per i quali è possibile fruire delle detrazioni 51		Compensi arretrati per i quali non è possibile fruire delle detrazioni 52		Ritenute operate 53		Ritenute sospese 54	
Detrazioni (Art. 18, comma 4, del T.U.I.R.) 55		Periodo d'imposta 56					

Codice fiscale del percipiente _____ Progressivo Certificazione _____

INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE ED EQUIPOLLENTI, ALTRE INDENNITÀ E PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE

INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO, ALTRE INDENNITÀ E SOMME SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA				
Indennità, acconti, anticipazioni e somme erogate nell'anno	Acconti ed anticipazioni erogati in anni precedenti	Ritenute operate nell'anno	Ritenute operate in anni precedenti	Quota spettante per le indennità erogate ai sensi dell'art. 2122 c.c.
57	58	59	60	61

DATI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO				
Data di inizio rapporto di lavoro		Data di cessazione rapporto di lavoro		Periodo di commisuraz.
62	giorno mese anno	63	giorno mese anno	64
Tempo parziale		Quota eccedente	Giorni di sospensione di lavoro	Periodo convenzionale
66	anni mesi 67 %	68	69	65
Tempo deter. 70 <input type="checkbox"/>				

INDENNITÀ EQUIPOLLENTI ED ALTRE INDENNITÀ CORRISPOSTE NEL 2001			
Indennità equipollenti		Altre indennità	
Ammontare netto	Titolo	Ammontare netto	Titolo
71	72	73	74

TFR ED ALTRE INDENNITÀ MATURATE AL 31/12/2000				
TFR maturato	TFR		Altre indennità	
75	Ammontare erogato	Titolo	Ammontare netto	Titolo
	76	77	78	79
TFR destinato al fondo pensione	Percentuale			
80	81 %			

TFR ED ALTRE INDENNITÀ MATURATE DAL 1/1/2001				
TFR maturato	TFR		Altre indennità	
82	Ammontare erogato	Titolo	Ammontare netto	Titolo
	83	84	85	86
TFR destinato al fondo pensione	Incentivo all'esodo			
87	Importo	Titolo		
	88	89		

PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE MATURATE AL 31/12/2000 EROGATE DA FORME PENSIONISTICHE			
Ammontare maturato	Ammontare erogato	Titolo	Ammontare netto
90	91	92	93
TFR destinato al fondo pensione	Percentuale		Ritenuta a titolo d'imposta
94	95 %		96

PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE MATURATE DAL 1/1/2001 EROGATE DA FORME PENSIONISTICHE				
Ammontare maturato	Ammontare erogato	Titolo	Somme non dedotte	Redditi già assoggettati ad imposta
97	98	99	100	101

ACCONTI E ANTICIPAZIONI EROGATI DAL 1974 AL 2000			ART. 4, 3° COMMA, LEGGE N. 482/1985	
T.F.R. o indennità equipollente	Altre indennità	Titolo	Retribuzione media biennio precedente	Aliquota
102	103	104	105	106

DATI RIEPILOGATIVI				
Totale riduzioni	Imponibile per equipollenti	Imponibile al 31/12/2000	Imponibile dal 1/1/2001	
107	108	109	110	
Totale imponibile	Reddito di riferimento	Aliquota	Aliquota	Imposta complessiva
111	112	113	114	115
Imposta afferente al 2001	Detrazioni d'imposta	Ritenute operate su acc./ant. erogati dal 1974 al 2000		Ritenute totali
116	117	118		119
Ritenute sospese	Rivalutazioni sul TFR già assoggettate ad imposta			
120	121			

ART. 2122 CODICE CIVILE		
Codice fiscale del dipendente deceduto	Codice fiscale dell'avente diritto	Quota spettante per le indennità erogate
122	123	124
		%

Codice fiscale del percipiente _____ Progressivo Certificazione _____

PARTE C
DATI
PREVIDENZIALI
ED ASSISTENZIALI
INPS E INPDAI

SEZIONE 1

SEZIONE 2
RETRIBUZIONI
PARTICOLARI

SEZIONE 3
CONTRIBUZIONE
FIGURATIVA

SEZIONE 4
COLLAB. COORDINATE
E CONTINUATIVE

DATI
PREVIDENZIALI
ED ASSISTENZIALI
INPDAP

DATI
ASSICURATIVI
INAIL

Qualifica 1 2 3	Ente 4	Matricola azienda 5	Prov. Lav. 6	IVS 7	DS 8	ALTRE 9	FG 10	Competenze correnti 11
Altre competenze 12		Settimane retrib. 13	Giorni retrib. 14	MESI RETRIBUITI NELL'ANNO Tutti con esclusione di 15 16 T G F M A M G L A S O N D				CONTRATTO Codice 17
Livello inquadramento 19		Data cessazione 20 giorno mese	Tipo rapporto 21	Trasf. rapporto 22	Settimane utili 23	Accantonamento T.F.R. spettante 24		COORD. ASSEGNI FAMILIARI Tabella 25
Tot. annuo settim. a retr. ridotta 37		Retribuzioni ridotte 38		Differenza retribuzioni da accreditare per CIG 39		MALATTIA E/O INFORTUNI Sett. 1 40		MAT e CONG. D. Lgs. 151/01 Accredito retrib. eff. Sett. 1 42
L.88/87 Sett. 1 46		CIG Sett. 1 48		Congedi art. 42 c. 5 D.Lgs. 151/01 Sett. 1 50		Donat. sangue L107/90 Sett. 2 52		CONG. D. Lgs. 151/01 Accredito retrib. convenzionale Sett. 1 44
Contributi dovuti all'INPS o all'INPDAP				Contributi a carico del lavoratore trattenuti 53		Sono stati interamente versati 54		Sono stati parzialmente versati 55
Data inizio 57 giorno mese anno		Data fine 58 giorno mese anno		Compensi corrisposti 59		Contributi dovuti 60		Contributi versati 62
Codice fiscale Amm.ne 63		Decorrenza giuridica 64 giorno mese anno		Data inizio 65 giorno mese anno		Data fine 66 giorno mese anno		N. giorni utili ai fini del TFR 67
Gestioni assicurative 69 70 71 72		Tipo impiego 73	Tipo servizio 74	Cassa/Comp 75	Giorni utili 76	Maggiorazioni 77 78 79 80		Retribuzioni fisse e continuative 81
Retribuzioni di base per il 18% 83		Retribuzioni ai fini TFS 84		Retribuzioni ai fini TFR 85		Premio di produzione 86		Indennità non annualizzabili 87
CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE TRATTENUTI:				Contributi ai fini del TFR 91		L. 388/2000, art. 78, comma 6 92		
Ai fini pensionistici 89		Ai fini T.F.S. 90		Data inizio 95 giorno mese		Data fine 96 giorno mese		Personale viaggiante 98

Codice fiscale del percipiente _____ Progressivo Certificazione _____

PARTE D
ASSISTENZA 2001

SALDO IRPEF 2000				
Mese 1	Importo rimborsato 2	Imposta trattenuta 3	Interessi 4	
PRIMA RATA ACCONTO IRPEF PER IL 2001				
Imposta trattenuta 5		Interessi 6	Importo rimborsato a seguito di rettifica 7	
ADDIZIONALE REGIONALE 2000 DICHIARANTE				
Importo rimborsato 8		Importo trattenuto 9	Interessi 10	Codice regione 11
ADDIZIONALE REGIONALE 2000 CONIUGE DICHIARANTE				
Importo rimborsato 12		Importo trattenuto 13	Interessi 14	Codice regione 15
ADDIZIONALE COMUNALE 2000 DICHIARANTE				
Importo rimborsato 16		Importo trattenuto 17	Interessi 18	Codice comune 19
ADDIZIONALE COMUNALE 2000 CONIUGE DICHIARANTE				
Importo rimborsato 20		Importo trattenuto 21	Interessi 22	Codice comune 23
ACCONTO TASSAZIONE SEPARATA				
Imposta trattenuta 24		Interessi 25	Importo rimborsato a seguito di rettifica o integrazione 26	
Tipo conguaglio	27	Rettificativo	28	Integrativo
				29
			Mod. 730/2001	30
,SECONDA RATA ACCONTO IRPEF PER IL 2001				
Mese 31	Imposta trattenuta 32	Interessi per incapienza e rettifica 33	Importo rimborsato a seguito di rettifica 34	Esito 35

RETTIFICHE

Mese 36	Imposta trattenuta saldo irpef 2000 37	Imposta trattenuta 1 ^a rata acconto irpef 2001 38	Importo trattenuto addizionale regionale 2000 dichiarante 39	Importo trattenuto addizionale regionale 2000 coniuge 40
	Importo trattenuto addizionale comunale 2000 dichiarante 41	Importo trattenuto addizionale comunale 2000 coniuge 42	Imposta trattenuta acconto tassazione separata 43	
SECONDA RATA ACCONTO IRPEF PER IL 2001				
Mese 44	Imposta trattenuta 45			

CONGUAGLI NON EFFETTUATI O NON COMPLETATI

Esito 46	SALDO IRPEF 2000				PRIMA RATA ACCONTO IRPEF PER IL 2001	
	Importo non rimborsato 47	Importo non trattenuto 48	Importo non rimborsato 49	Importo non trattenuto 50		
	ADDIZIONALE REGIONALE 2000 DICHIARANTE					
	Importo non rimborsato 51	Importo non trattenuto 52	Importo non rimborsato 53	Importo non trattenuto 54		
	ADDIZIONALE REGIONALE 2000 CONIUGE					
	Importo non rimborsato 55	Importo non trattenuto 56	Importo non rimborsato 57	Importo non trattenuto 58		
	ADDIZIONALE COMUNALE 2000 DICHIARANTE					
	Importo non rimborsato 59	Importo non trattenuto 60	Importo non rimborsato 61	Importo non trattenuto 62		
	ADDIZIONALE COMUNALE 2000 CONIUGE					
	ACCONTO TASSAZIONE SEPARATA					
	SECONDA RATA ACCONTO IRPEF PER IL 2001					

DATI DEL C.A.F.

Codice fiscale del C.A.F. 63	Numero di iscrizione all'albo 64	Data ricezione Mod. 730-4 65	Data ricezione Mod. 730-4 rettificativo 66
		2001	2001


**COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO AUTONOMO,
PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI**
EURO

Progressivo Comunicazione

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DATI RELATIVI AL PERCIPIENTE DELLE SOMME	CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA <small>(da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni)</small>						
	Codice fiscale 1	Cognome o Denominazione 2	Name 3				
Sesso (M o F) 4	Data di nascita 5 giorno mese anno		Comune (o Stato estero) di nascita 6			Prov. nasc. (sigla) 7	
Comune 8					Provincia (sigla) 9	Codice regione 10	
Via e numero civico 11							
RISERVATO AI PERCIPIENTI ESTERI	Codice di identificazione fiscale estero 12		Località di residenza estera 13				
	Via e numero civico 14					Codice Stato estero 15	
DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE	Causale 16	Anno 17	Anticipazione 18 <input type="checkbox"/>	Ammontare lordo corrisposto 19	Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale 20		Altre somme non soggette a ritenuta 21
	Imponibile 22			Ritenute 23	Ritenute sospese 24		
	Addizionale Regionale 25		Addizionale Regionale sospesa 26		Imponibile anni precedenti 27		Ritenute operate anni precedenti 28



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PROSPETTO ST

Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale e imposte sostitutive

Mod. N.

--	--

EURO

Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale e imposte sostitutive	ST1 CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA 1									
	Periodo di riferimento		Ritenute operate	Ritenute versate in eccesso e restituzioni		Ritenute compensate con crediti di imposta			Differenza	
	mese	anno								
ST2	1	2	2	3	4	5				
	6	7	8	9	10	11	12	13		
		Interessi	Note	Eventi eccezionali	Diversa valuta	Codice tributo o capitolo	Articolo	Tesoreria	Codice regione	
					<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
ST3	1	2	2	3	4	5				
	6	7	8	9	10	11	12	13		
					<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
ST4	1	2	2	3	4	5				
	6	7	8	9	10	11	12	13		
					<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
ST5	1	2	2	3	4	5				
	6	7	8	9	10	11	12	13		
					<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
ST6	1	2	2	3	4	5				
	6	7	8	9	10	11	12	13		
					<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
ST7	1	2	2	3	4	5				
	6	7	8	9	10	11	12	13		
					<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
ST8	1	2	2	3	4	5				
	6	7	8	9	10	11	12	13		
					<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
ST9	1	2	2	3	4	5				
	6	7	8	9	10	11	12	13		
					<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
ST10	1	2	2	3	4	5				
	6	7	8	9	10	11	12	13		
					<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
ST11	1	2	2	3	4	5				
	6	7	8	9	10	11	12	13		
					<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
ST12	1	2	2	3	4	5				
	6	7	8	9	10	11	12	13		
					<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
ST13	1	2	2	3	4	5				
	6	7	8	9	10	11	12	13		
					<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PROSPETTO SX


Riepilogo delle compensazioni

EURO**Riepilogo delle compensazioni**

	SX1 Importo restituito dal sostituto senza utilizzare ritenute di lavoro dipendente relative al 2001 1					
	Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2000	Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2000 utilizzato nel Mod. F24	Versamenti 2001 in eccesso e restituzioni effettuate dal sostituto	Ammontare utilizzato a scomputo dei versamenti 2001	Credito da utilizzare in compensazione	Importo di cui si chiede il rimborso
	1	2	3	4	5	6
Importo complessivo SX4						
Erario SX5						
Abruzzo SX6						
Basilicata SX7						
Prov.aut.Bolzano Add.reg. SX8						
Calabria SX9						
Campania SX10						
Emilia Romagna SX11						
Friuli Venezia Giulia SX12						
Lazio SX13						
Liguria SX14						
Lombardia SX15						
Marche SX16						
Molise SX17						
Piemonte SX18						
Puglia SX19						
Sardegna SX20						
Sicilia SX21						
Toscana SX22						
Prov.aut.Trento Add.reg. SX23						
Umbria SX24						
Valle D' Aosta SX25						
Veneto SX26						
Sardegna R.S.S. SX27						
Sicilia R.S.S. SX28						
Valle D' Aosta R.S.S. SX29						
Addizionale comunale SX30						
Prov.aut.Bolzano Add.com. SX31						
Friuli Venezia Giulia Add.com. SX32						
Prov.aut.Trento Add.com. SX33						
Valle D' Aosta Add.com. SX34						
Regioni a statuto speciale SX35	VA ¹	SA ²	SI ³			



AGENZIA DELLE ENTRATE



MODELLO 770/2002 SEMPLIFICATO

Predisposto in due versioni:

LIRE COLORE VERDE

€ COLORE AZZURRO

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE COMUNI AD ENTRAMBE LE VERSIONI

DICHIARAZIONE SOSTITUTI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2001

Dati relativi a:

- **CERTIFICAZIONI COMPENSI**
- **ASSISTENZA FISCALE**
- **VERSAMENTI E COMPENSAZIONI**

INDICE

	pag.		pag.
PREMESSA		7	COMUNICAZIONI DATI CERTIFICAZIONI
LA NUOVA DICHIARAZIONE SEMPLIFICATA			LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI
DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA	3		E REDDITI DIVERSI
1 SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE	4	8	PROSPETTO ST
2 COMPOSIZIONE DEL MODELLO	5		RITENUTE OPERATE, TRATTENUTE
3 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE			PER ASSISTENZA FISCALE
DELLA DICHIARAZIONE	6		ED IMPOSTE SOSTITUTIVE
4 MODALITÀ GENERALI DI COMPILAZIONE	11	9	PROSPETTO SX
5 FRONTESPIZIO	12		RIEPILOGO DELLE COMPENSAZIONI
6 COMUNICAZIONI DATI CERTIFICAZIONI			
LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI			
ED ASSISTENZA FISCALE	15	APPENDICE	34

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2002 – SEMPLIFICATO

PREMESSA**LA NUOVA DICHIARAZIONE SEMPLIFICATA DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA**

Per effetto delle modifiche apportate al D.P.R. 22 luglio 1998 n.322 dal regolamento sulle semplificazioni approvato con D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 ed, in particolare, secondo quanto previsto dal nuovo art. 4, comma 3-bis del predetto D.P.R., la dichiarazione dei sostituti d'imposta è stata sostanzialmente suddivisa in due parti omogenee che costituiscono due distinte dichiarazioni, in relazione ai dati in ciascuna di esse richiesti.

1. Una prima dichiarazione è costituita dal presente **Mod. 770 – SEMPLIFICATO**, che deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta, **comprese le Amministrazioni dello Stato**, per comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati fiscali, relativi alle ritenute operate nell'anno 2001 nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. Detto modello in sostanza contiene, in luogo dei quadri SA, SB, SC, SD ed SE presenti nel Mod. 770 dello scorso anno, i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono stati corrisposti in tale anno redditi di lavoro dipendente ed assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati contributivi, previdenziali ed assicurativi e quelli relativi all'assistenza fiscale prestata nello stesso anno 2001 per il periodo d'imposta precedente. La comunicazione telematica di questi dati deve essere effettuata entro il **1° luglio 2002**, presentando la dichiarazione **Mod. 770/2002 – SEMPLIFICATO**.
2. Una seconda dichiarazione è costituita dal **Mod. 770 – ORDINARIO**, che deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta, dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, tenuti, sulla base di specifiche disposizioni normative, a comunicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell'anno 2001 od operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo, nonché i dati riassuntivi relativi ai versamenti effettuati, alle compensazioni operate ed ai crediti d'imposta utilizzati. La comunicazione di questi dati deve essere effettuata **entro il 31 ottobre 2002**, presentando in via telematica la dichiarazione **Mod. 770/2002 – ORDINARIO**. **Solo quest'ultima dichiarazione può essere compresa nella dichiarazione unificata, attesa la coincidenza del termine di presentazione ed a prescindere dal numero di soggetti cui la medesima si riferisce.**

Sono pertanto tenuti alla presentazione del **Mod. 770/2002 – SEMPLIFICATO** i sostituti d'imposta che effettuano le ritenute ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis e 29 del D.P.R. n. 600 del 1973, comprese anche le Amministrazioni dello Stato.

- Detti sostituti, se non sono tenuti a presentare anche il **Mod. 770 – ORDINARIO** entro il 31 ottobre 2002, sulla base di quanto specificato al punto 2, possono quindi concludere il loro adempimento dichiarativo quali sostituti d'imposta entro il 1° luglio 2002, presentando solo il **Mod. 770 – SEMPLIFICATO**, comprensivo dei dati dei versamenti effettuati e delle compensazioni operate contenuti nei prospetti **ST** ed **SX**. Questi ultimi prospetti possono tuttavia, in alternativa, essere presentati autonomamente in via telematica entro il termine del 31 ottobre 2002, unitamente al frontespizio del **Mod. 770/2002 – SEMPLIFICATO**, qualora il sostituto intenda fruire di tale più ampio termine, **fermo restando, in ogni caso, il rispetto del termine del 1° luglio 2002 per l'invio delle comunicazioni dei dati relativi alle certificazioni rilasciate per il 2001 e richiesti con detta dichiarazione semplificata.**
- Se, invece, i sostituti d'imposta, in relazione alle ritenute operate e alle operazioni effettuate nell'anno 2001, sono tenuti a presentare anche il **Mod. 770 – ORDINARIO**, devono produrre il **Mod. 770 – SEMPLIFICATO** entro il 1° luglio 2002 **senza compilare i prospetti ST ed SX**, in quanto tali prospetti dovranno tener conto dei versamenti e compensazioni complessivamente operati, comprendendo quindi anche i dati richiesti nel **Mod. 770 – ORDINARIO**.

A seguito della suddivisione della dichiarazione dei sostituti d'imposta nelle due dichiarazioni sopra indicate, non è consentito separare in più parti il Mod. 770 – SEMPLIFICATO. Solo nell'ipotesi in cui l'invio del Mod. 770 – SEMPLIFICATO, sia disgiunto da quello dei prospetti ST ed SX o nell'eventualità che sussista l'obbligo di presentare entrambi i tipi di dichiarazione (Mod. 770 – SEMPLIFICATO e Mod. 770 – ORDINARIO) la presentazione telematica potrà essere effettuata da due soggetti diversi.

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2002 – SEMPLIFICATO

1. SOGGETTI OBBLIGATI A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE MODELLO 770/2002 SEMPLIFICATO

Sono tenuti a presentare la dichiarazione Mod. **770/2002 SEMPLIFICATO** coloro che nel **2001** hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, come previsto dagli articoli 23, 24, 25, 25 bis e 29 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e/o contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS, all'INPDAP, all'INPDAL e/o premi assicurativi dovuti all'INAIL. Tali soggetti sono:

- le società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione) residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti non commerciali (enti pubblici, tra i quali sono compresi anche regioni, province, comuni, e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
- le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali istituite ai sensi degli artt. 22 e 23 della L. 8 giugno 1990, n. 142, e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti;
- le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
- i condomini;
- le società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) residenti nel territorio dello Stato;
- le società di armamento residenti nel territorio dello Stato;
- le società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato;
- le società o le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato;
- le aziende coniugali, se l'attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato;
- i gruppi europei d'interesse economico (GEIE);
- le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
- le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
- le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, le quali operano le ritenute ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. 600/73.

Sono, inoltre, tenuti alla presentazione del Mod. 770/2002 SEMPLIFICATO i curatori fallimentari, gli eredi che non proseguono l'attività del sostituto d'imposta deceduto, nonché i soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l'applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all'INPS (precedentemente obbligati alla presentazione del Mod. O1/M), ad esempio: le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia. A tal fine, i soggetti in questione comunicano, mediante il Mod. 770/2002 SEMPLIFICATO, i dati relativi al personale interessato, compilando l'apposito riquadro previsto per l'INPS nella parte C relativa alle "Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale".

Anche i titolari di posizione assicurativa INAIL comunicano, mediante la presentazione del Mod. 770/2002 SEMPLIFICATO, i dati relativi al personale assicurato, compilando l'apposito riquadro previsto per l'Istituto nella parte C relativa alla citata comunicazione. In particolare, devono presentare il Mod. 770/2002 SEMPLIFICATO tutti i soggetti tenuti ad assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali i lavoratori per i quali ricorre la tutela obbligatoria ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, nonché l'obbligo della denuncia nominativa ai sensi della L. n. 63 del 1993.

Sono tenuti alla presentazione del Mod. 770/2002 SEMPLIFICATO tutti coloro che hanno corrisposto redditi di lavoro dipendente ed assimilati a soggetti obbligatoriamente iscritti all'INPDAL (e che nella previgente normativa erano tenuti alla presentazione del modello DAP/12). Fra i soggetti obbligati rientrano anche i curatori fallimentari e i soggetti che, pur non avendo applicato ritenute alla fonte erano tenuti alla presentazione del modello DAP/12 (Aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia ai sensi della L. n. 398 del 1987 – Organismi internazionali).

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2002 – SEMPLIFICATO

Sono, inoltre, tenute alla compilazione del Mod. 770/2002 SEMPLIFICATO tutte le Amministrazioni sostituiti d'imposta comunque iscritte alle gestioni confluite nell'INPDAP, nonché gli enti con personale iscritto per opzione all'INPDAP. La dichiarazione va compilata anche da parte dei soggetti non sostituiti d'imposta iscritti alla gestione assicurativa ENPDEDP.

I dati contenuti nella presente dichiarazione riguardano l'imponibile contributivo INPDAP, ai fini previdenziali ed assicurativi, e gli elementi utili all'aggiornamento della posizione assicurativa degli iscritti.

La dichiarazione, pertanto, ha per oggetto tutti i redditi corrisposti nel 2001 ai dipendenti iscritti alle seguenti gestioni amministrate dall'INPDAP:

- Cassa Pensioni Statali;
- Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali;
- Cassa Pensioni Insegnanti;
- Cassa Pensioni Sanitari;
- Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari;
- INADEL;
- ENPAS;
- ENPDEDP;
- Cassa Unica del credito.

Si fa presente che sono confermate le istruzioni fornite al titolo V, punto 1, della circolare n. 79 del 6 dicembre 1996 del Ministero del Tesoro (pubblicata nel S.O. n. 224 alla G.U. n. 297 del 19 dicembre 1996), nonché quelle di cui alla circolare n. 10 del 18 febbraio 2000.

Con riguardo agli iscritti alla Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari, ivi compresi i coadiutori degli Uffici UNEP, sono tenuti alla compilazione gli Uffici UNEP in qualità di sostituto d'imposta e di amministrazione sede di servizio.

Sono tenuti, altresì, alla presentazione del Mod. 770/2002 SEMPLIFICATO i rappresentanti fiscali per l'adempimento degli obblighi concernenti la comunicazione di dati fiscali e previdenziali per conto di società di assicurazione estere relativamente alle prestazioni per previdenza complementare corrisposte da quest'ultime a percipienti italiani.

2. COMPOSIZIONE DEL MODELLO

La dichiarazione Mod. 770/2002 SEMPLIFICATO contiene i dati identificativi del dichiarante, i dati delle comunicazioni relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale, i dati delle comunicazioni relativi alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e quelli relativi ai versamenti ed all'utilizzo dei crediti.

Il modello 770/2002 SEMPLIFICATO e le relative istruzioni sono prelevabili gratuitamente dal sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze, www.finanze.it, oppure dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it.

Il modello si compone di:

- **FRONTESPIZIO** contenente:

- nella prima facciata, i dati identificativi del dichiarante e l'informativa ai sensi della L. 31 dicembre 1996, n. 675;
- nella seconda facciata, i riquadri relativi: al tipo di dichiarazione, ai dati del sostituto d'imposta, ai dati del rappresentante o di altro soggetto che sottoscrive la dichiarazione, alla sottoscrizione della dichiarazione, all'impegno alla presentazione telematica da parte dell'intermediario e all'apposizione del visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

- **COMUNICAZIONI DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE**

Le comunicazioni contengono i dati fiscali contributivi ed assicurativi relativi ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati, le indennità di fine rapporto ed equipollenti, le altre indennità e l'assistenza fiscale e sono così suddivise:

PARTE A – Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme;

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2002 – SEMPLIFICATO

PARTE B – Dati fiscali;
 PARTE C – Dati previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
 PARTE D – Dati relativi all'assistenza fiscale prestata nel 2001.

• **COMUNICAZIONI DATI CERTIFICAZIONI LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI**

Le comunicazioni contengono i dati relativi ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio, di procacciamento di affari, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio e redditi diversi.

• **PROSPETTO ST**

Il prospetto contiene le ritenute alla fonte operate, le trattenute per assistenza fiscale e le imposte sostitutive.

• **PROSPETTO SX**

Il prospetto deve essere redatto per indicare il riepilogo delle compensazioni effettuate.

3. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

ATTENZIONE La dichiarazione Mod. 770/2002 SEMPLIFICATO non può essere presentata all'interno della dichiarazione unificata annuale Mod. UNICO 2002.

■ **Modalità di presentazione**

La dichiarazione Mod. 770/2002 SEMPLIFICATO deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato. Pertanto, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate. Si ricorda che per effetto delle ultime modifiche apportate al D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322, dal regolamento sulle semplificazioni approvato con D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 sono obbligati alla presentazione in via telematica delle dichiarazioni, direttamente ovvero tramite gli intermediari abilitati, i seguenti soggetti:

- i contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto, con esclusione delle persone fisiche che hanno realizzato nel periodo d'imposta 2001 un volume di affari inferiore o uguale a lire 50 milioni (euro 25.822,84);
- i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'art. 4 dello stesso D.P.R. n. 322 del 1998;
- le società di cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e b) del TUIR;
- i soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all'applicazione degli studi di settore.

Come già stabilito per la dichiarazione dello scorso anno, **non è quindi possibile presentare la dichiarazione Mod. 770/2002 SEMPLIFICATO tramite banche convenzionate od uffici postali**, né i soggetti momentaneamente all'estero possono utilizzare il mezzo della raccomandata (o altro mezzo equivalente).

■ **Presentazione telematica della dichiarazione**

La dichiarazione da presentare in via telematica può essere trasmessa :

- a) direttamente;
- b) tramite intermediari (e altri soggetti) abilitati.

a) Presentazione telematica diretta

I soggetti che predispongono la propria dichiarazione possono scegliere di trasmetterla direttamente, senza avvalersi di un intermediario abilitato. La dichiarazione si considera in ogni caso presentata nel giorno in cui è trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate.

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2002 – SEMPLIFICATO

La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento.

I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la dichiarazione devono obbligatoriamente avvalersi:

- del servizio telematico Entratel, qualora la dichiarazione sia presentata per un numero di soggetti superiore a venti;
- del servizio telematico Internet, qualora la dichiarazione sia presentata per un numero di soggetti non superiore a venti.

Per il computo dei soggetti al fine dell'utilizzo dei due diversi servizi per la trasmissione telematica occorre fare riferimento al numero di comunicazioni indicate nel frontespizio.

Con analogo ed autonomo criterio dovranno procedere nella scelta del servizio telematico per la presentazione del Mod. 770/2002 ORDINARIO, anche i soggetti tenuti alla presentazione di tale dichiarazione, avendo riguardo esclusivamente al numero dei soggetti indicati nei quadri di quest'ultima dichiarazione.

Qualora il sostituto, tenuto a presentare il Mod. 770/2002 SEMPLIFICATO per un numero di soggetti inferiore a venti, ritenga di dover presentare anche il Mod. 770/2002 ORDINARIO con riferimento ad un numero di soggetti superiore a venti, utilizzerà per la trasmissione telematica di entrambi i modelli il servizio telematico Entratel.

Si ricorda infine quanto precisato con circolare n. 21 del 5 marzo 2001 ove viene stabilito che i soggetti i quali già risultano abilitati al servizio telematico Entratel, continueranno ad avvalersi in ogni caso di tale servizio.

b) Presentazione telematica tramite intermediari e altri soggetti abilitati all'invio telematico**■ Intermediari abilitati**

Gli intermediari indicati nell'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998 come modificato dal D.P.R. n. 435 del 2001, sono obbligati a trasmettere all'Agenzia delle Entrate in via telematica, avvalendosi del servizio telematico Entratel, sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia le dichiarazioni predisposte dal contribuente per le quali hanno assunto l'impegno della presentazione in via telematica.

Sono obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte gli intermediari abilitati appartenenti alle seguenti categorie:

- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- gli iscritti negli albi degli avvocati;
- gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 21 gennaio 1992, n. 88;
- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
- i Caf – dipendenti;
- i Caf – imprese;
- coloro che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale;
- gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari.

Sono altresì obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999.

Tali soggetti possono assolvere l'obbligo di presentazione telematica delle dichiarazioni avvalendosi, altresì, di società partecipate dai consigli nazionali, dagli ordini, collegi e ruoli individuati nel predetto decreto, dai rispettivi iscritti, dalle associazioni rappresentative di questi ultimi; dalle relative casse nazionali di previdenza; dai singoli associati alle predette associazioni. Queste società trasmettono le dichiarazioni utilizzando un proprio codice di autenticazione, ma l'impegno a presentarle è assunto dai singoli aderenti nei confronti dei loro clienti.

Il dichiarante può verificare se l'intermediario al quale si è rivolto ha ottenuto la prescritta abilitazione, consultando il sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.it, sezione "Servizi on-line", nel quale è riportato l'elenco aggiornato degli utenti abilitati.

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2002 – SEMPLIFICATO

Nel caso in cui la dichiarazione sia stata predisposta da un intermediario non abilitato alla trasmissione telematica, il dichiarante ne curerà l'inoltro all'Agenzia delle Entrate, mediante invio diretto ovvero tramite un intermediario abilitato che assumerà l'impegno a trasmettere la dichiarazione consegnatagli esclusivamente nei confronti del singolo dichiarante.

L'accettazione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente è facoltativa e l'intermediario del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per l'attività prestata.

■ Dichiarazione predisposta dalle Amministrazioni dello Stato

Anche le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo sono tenute a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta esclusivamente in via telematica, mediante il servizio Entratel e secondo i termini stabiliti dall'art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.

A tal fine, altri incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni sono:

- il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, (ora Ministero dell'Economia e delle Finanze) anche tramite il proprio sistema informativo, per le dichiarazioni delle amministrazioni dello Stato per le quali, nel periodo d'imposta cui le stesse si riferiscono, ha disposto l'erogazione sotto qualsiasi forma di compensi od altri valori soggetti a ritenuta alla fonte;
- le amministrazioni di cui all'art. 29 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per le dichiarazioni degli uffici o strutture ad esse funzionalmente riconducibili. Ciascuna amministrazione nel proprio ambito può demandare la trasmissione delle dichiarazioni in base all'ordinamento o modello organizzativo interno (si veda il decreto 21 dicembre 2000, pubblicato nella G.U. n. 3 del 4 gennaio 2001).

La presentazione telematica delle dichiarazioni da parte dei soggetti pubblici deve essere effettuata secondo le modalità stabilite dall'art. 3 del citato D.P.R. n. 322 del 1998 e può riguardare, oltre alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, anche la dichiarazione IRAP e la dichiarazione annuale IVA.

Si ricorda che l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 24/E del 13 marzo 2001 (pubblicata nella G.U. n. 79 del 4 aprile 2001), ha illustrato le modalità con le quali le amministrazioni dello Stato possono avvalersi di un intermediario abilitato per la presentazione telematica delle proprie dichiarazioni.

In particolare, tramite il sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato possono essere trasmesse le dichiarazioni dei sostituti d'imposta relative al personale appartenente alle amministrazioni dello Stato di cui il medesimo Dipartimento abbia gestito i dati anche se non in qualità di soggetto obbligato alla ritenuta. Ovviamente, il fatto che tale Dipartimento abbia la qualificazione di soggetto incaricato alla presentazione telematica per conto di altri soggetti pubblici non comporta di per sé alcun obbligo di trasmissione, per cui le amministrazioni interessate dovranno espressamente richiedere di avvalersi del servizio.

Inoltre, è attribuita ad ogni amministrazione dello Stato la facoltà di presentare in via telematica le dichiarazioni di soggetti ad essa funzionalmente riconducibili in base al proprio modello organizzativo, al fine di semplificare e razionalizzare l'adempimento dichiarativo e permettendo di modularli secondo il rispettivo assetto strutturale.

Quindi, ad esempio, in presenza di più sostituti, un'amministrazione potrà demandare la trasmissione telematica ad un proprio centro di elaborazione dati anche se operante in un altro settore operativo o ubicato in un diverso ambito territoriale.

Le amministrazioni interessate che intendano avvalersi di tale opportunità possono limitarsi ad adottare, secondo le modalità ritenute più consone alla loro gestione ed organizzazione, provvedimenti idonei ad individuare sia le strutture e/o gli uffici incaricati della trasmissione telematica, che i soggetti, obbligati fiscali, che potranno avvalersene. L'adempimento si rende necessario per consentire di individuare l'ufficio che, assumendo la veste di incaricato alla trasmissione, deve richiedere l'abilitazione al servizio telematico.

Si ricorda, infine, che l'Agenzia delle Entrate rende disponibile gratuitamente uno specifico pacchetto applicativo per la predisposizione della dichiarazione dei sostituti d'imposta in via telematica da parte delle amministrazioni dello Stato.

■ Dichiarazione predisposta da soggetti di grandi dimensioni e gruppi

Nell'ambito di gruppi societari, come previsto dall'art. 3, comma 2-bis del D.P.R. n. 322 del 1998, in cui almeno una società o ente sia obbligato alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica, la trasmissione delle stesse può essere effettuata da uno o più soggetti dello

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2002 – SEMPLIFICATO

stesso gruppo esclusivamente attraverso il servizio telematico Entratel. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente (anche non commerciale) o la società (anche di persone) controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente. Tale disposizione si applica, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 e del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 e alle imprese soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche indicate nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 38 del predetto D.Lgs. n. 127 e nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 40 del predetto D.Lgs. n. 87.

La società del gruppo può effettuare la presentazione in via telematica delle dichiarazioni delle altre società che appartengono al medesimo gruppo dal momento in cui viene assunto l'impegno alla presentazione della dichiarazione. Possono altresì avvalersi delle stesse modalità di presentazione telematica le società appartenenti al medesimo gruppo che operano come rappresentanti fiscali di società estere, ancorché queste ultime non appartengano al medesimo gruppo.

È possibile presentare, contemporaneamente o in momenti diversi, alcune dichiarazioni direttamente ed altre tramite le società del gruppo o un intermediario.

Le società e gli enti che assolvono all'obbligo di presentazione in via telematica rivolgendosi ad un intermediario abilitato o ad una società del gruppo non sono tenuti a richiedere l'abilitazione alla trasmissione telematica.

Per incaricare un'altra società del gruppo della presentazione telematica della propria dichiarazione, la società deve consegnare la sua dichiarazione, debitamente sottoscritta, alla società incaricata; quest'ultima società dovrà osservare tutti gli adempimenti previsti per la presentazione telematica da parte degli intermediari abilitati e descritti nel paragrafo seguente.

■ Documentazione che l'intermediario deve rilasciare al dichiarante e prova della presentazione della dichiarazione

Sulla base delle nuove disposizioni contenute nel D.P.R. n. 322 del 1998, modificato dal D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 in vigore dal 1° gennaio 2002, l'intermediario abilitato, comprese la società del gruppo e l'Amministrazione dello Stato incaricata della presentazione telematica, deve:

- rilasciare al sostituto d'imposta, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall'intermediario o dalla società del gruppo, seppure rilasciato in forma libera. La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all'indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica" posto nel frontespizio della dichiarazione per essere acquisita in via telematica dal sistema informativo centrale.
- rilasciare altresì al sostituto d'imposta, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione in via telematica, l'originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi in via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle Entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento.

Detta attestazione di ricezione telematica costituisce per il dichiarante prova di presentazione della dichiarazione e dovrà essere conservata dal medesimo dichiarante, unitamente all'originale della dichiarazione ed alla restante documentazione per il periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 in cui possono essere effettuati i controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

- conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, ai fini dell'eventuale esibizione all'Amministrazione Finanziaria in sede di controllo.

Il contribuente dovrà pertanto verificare il puntuale rispetto dei suddetti adempimenti da parte dell'intermediario, segnalando eventuali inadempienze all'Ufficio delle Entrate competente, e rivolgersi eventualmente ad altro intermediario per la trasmissione telematica della dichiarazione per non incorrere nella violazione di omissione della dichiarazione.

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2002 – SEMPLIFICATO

■ **Attestazione di ricevimento della dichiarazione**

La comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione inviata mediante il servizio telematico, è trasmessa telematicamente all'utente che ha effettuato l'invio, entro un periodo che può andare da uno a cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione della dichiarazione da parte dell'Agenzia delle Entrate. Tale attestazione, consultabile attraverso il servizio telematico (Entratel o Internet) resta disponibile per trenta giorni. Trascorso tale periodo l'attestazione di ricezione può essere richiesta (sia dal contribuente che dall'intermediario) ai competenti Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate senza limiti di tempo. In relazione poi alla verifica della tempestività delle dichiarazioni presentate in via telematica, si ricorda che si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i termini previsti dal D.P.R. n. 322 del 1998, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data di comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto (cfr. circolare n. 195 del 24.09.1999).

■ **Responsabilità degli intermediari abilitati**

In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni in via telematica da parte dei soggetti intermediari abilitati, è applicata a questi ultimi una sanzione da euro 516 (lire 1.000.000) a euro 5.164 (lire 10.000.000).

■ **Modalità di abilitazione****a) Dichiarazione presentata attraverso il servizio telematico Entratel**

Per ottenere l'abilitazione, è necessario presentare una domanda:

- ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate, individuati da ciascuna Direzione Regionale competente, in base al domicilio fiscale del soggetto che la presenta;
- alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate competente.

I modelli di domanda, le relative istruzioni, nonché l'elenco degli uffici dell'Agenzia delle Entrate cui rivolgersi sono disponibili nel sito www.agenziaentrate.it, sezione "Servizi on-line", oltre che presso gli uffici stessi. Per la soluzione dei problemi legati all'uso del servizio telematico Entratel è prevista l'assistenza diretta mediante operatore al numero 848.836.256 ed è possibile altresì consultare il sito "<http://assistenza.finanze.it>" che contiene le soluzioni ai quesiti più frequenti, nonché il sito www.agenziaentrate.it alla voce "Servizi on-line", per informazione di carattere normativo e tecnico.

b) Dichiarazione presentata via Internet

Requisito essenziale per l'invio è il possesso del codice PIN (Personal Identification Number). Le persone fisiche possono richiedere direttamente il codice PIN utilizzando l'apposita funzione disponibile sul sito internet "<http://uniconline.finanze.it>". Per i soggetti diversi dalle persone fisiche la domanda di abilitazione deve essere presentata dal rappresentante che dovrà già essere in possesso di un proprio codice PIN personale. Ovviamente per l'invio della dichiarazione 770 deve essere utilizzato il codice PIN ottenuto per conto della società.

La domanda di abilitazione non viene accettata nei casi seguenti:

- la persona che richiede il PIN non coincide con la persona che l'Agenzia delle Entrate conosce come "rappresentante";
- il soggetto per conto del quale si sta presentando la domanda risulta già abilitato al servizio Entratel; in tal caso, infatti, per l'invio telematico della dichiarazione, occorrerà utilizzare tale servizio.

Il rilascio del codice PIN non vincola il dichiarante all'utilizzo del servizio telematico Internet, in quanto è sempre possibile presentare la dichiarazione tramite un intermediario abilitato.

L'Agenzia delle Entrate attesta la ricezione della dichiarazione inviata tramite Internet mediante apposita ricevuta nella quale sono indicati:

- la data di ricezione della dichiarazione;
- i dati identificativi del dichiarante;
- il numero di protocollo attribuito alla dichiarazione dal servizio telematico;
- i principali dati fiscali contenuti nella dichiarazione.

Tale ricevuta potrà essere consultata direttamente tramite Internet oppure richiesta ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate.

Per ogni altra informazione è possibile consultare il sito www.agenziaentrate.it alla voce "Servizi on-line".

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2002 - SEMPLIFICATO

Termini di presentazione

La dichiarazione Mod. 770/2002 SEMPLIFICATO deve essere presentata entro il **1° luglio 2002** (atteso che la scadenza del 30 giugno 2002 coincide con un giorno festivo), comprensiva o meno dei prospetti ST e SX in relazione alla scelta operata dal sostituto d'imposta così come indicato in premessa alle presenti istruzioni.

Il sostituto d'imposta che nell'anno 2002 ha prestatato assistenza fiscale deve trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 20 ottobre le dichiarazioni Mod. 730/2002, i corrispondenti prospetti di liquidazione (Mod. 730-3). Con separato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità per la consegna, entro lo stesso termine, delle buste contenenti le schede per scelta della destinazione dell'8 per mille all'IRPEF (Mod. 730-1).

4. MODALITÀ GENERALI DI COMPILAZIONE**4.1****Dichiarazione in lire e in euro**

La dichiarazione è stata predisposta in due versioni grafiche, in lire di colore verde e in euro di colore azzurro. Le istruzioni sono invece uniche indipendentemente dal modello utilizzato. La scelta del tipo di dichiarazione (in lire o in euro), comporta che tutti gli importi indicati devono essere espressi con la stessa valuta del modello scelto (in lire per il modello verde, in euro per il modello azzurro). Non è possibile indicare alcuni dati in lire ed altri in euro.

Dichiarazione in lire (modello di colore verde)

Tutti gli importi da riportare nella parte riservata all'indicazione dei **dati fiscali** del Mod. 770/2002 SEMPLIFICATO, vanno esposti in migliaia di lire mediante troncamento delle ultime tre cifre. Trattandosi di sola operazione di troncamento da effettuarsi autonomamente per ogni importo desunto dalle scritture contabili del sostituto e da esporre nel modello, vanno tolte le ultime tre cifre dell'importo stesso senza dover procedere preventivamente al relativo arrotondamento. Ad esempio, se gli importi desunti dalle scritture sono $1.155.840 + 640.800 + 700.590 = 2.497.230$ le corrispondenti cifre da indicare nella dichiarazione sono: 1.155; 640; 700 e 2.497.

Tutti gli importi da riportare nella parte riservata all'indicazione dei dati contributivi dell'INPS, dell'INPDAL e dell'INPDAP vanno indicati, invece, mediante arrotondamento alle mille lire (fino a 499, alle mille lire inferiori e da 500, alle mille lire superiori) non riportando i tre zeri finali.

Dichiarazione in euro (modello di colore azzurro)

Tutti gli importi da riportare nella parte riservata all'indicazione dei **dati fiscali** del Mod. 770/2002 SEMPLIFICATO, vanno esposti in unità di euro mediante troncamento delle cifre decimali. Trattandosi di sola operazione di troncamento da effettuarsi autonomamente per ogni importo desunto dalle scritture contabili del sostituto e da esporre nel modello, vanno tolte le cifre decimali dell'importo stesso senza dover procedere preventivamente al relativo arrotondamento.

Ad esempio, se gli importi desunti dalle scritture contabili sono $755,50 + 865,62 + 965,49 = 2.586,61$ le corrispondenti cifre da indicare nella dichiarazione sono: 755; 865; 965; 2.586.

Gli importi dei dati contributivi dell'INPS, dell'INPDAL e dell'INPDAP vanno, invece, indicati arrotondati all'unità di euro non riportando i decimali. L'arrotondamento va effettuato all'unità inferiore fino a 49 centesimi di euro, all'unità superiore da 50 centesimi di euro in poi. Ad esempio, 55,50 diventa 56; 65,62 diventa 66; 65,49 diventa 65.

4.2**Operazioni societarie straordinarie e successioni**

Nelle ipotesi in cui siano state effettuate operazioni societarie straordinarie determinanti l'estinzione dei soggetti preesistenti e la prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto, quali, ad esempio le fusioni, anche mediante incorporazione, le scissioni totali, come pure nel caso di scioglimento di una società personale e prosecuzione dell'attività sotto la ditta individuale di uno soltanto dei soci, ovvero in caso di trasferimento di competenze tra amministrazioni pubbliche, o in caso di successione "mortis causa", colui che succede nei precedenti rapporti è tenuto a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta. La dichiarazione deve essere comprensiva anche del periodo dell'anno nel quale il soggetto estinto ha effettivamente operato.

Nei casi delle citate operazioni societarie straordinarie o successioni avvenute nel corso del 2001 o nel 2002 prima della presentazione della dichiarazione Mod. 770/2002 SEMPLI-

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2002 – SEMPLIFICATO

FICATO, il dichiarante deve procedere alla compilazione ed all'invio dei dati delle comunicazioni relative alle certificazioni di lavoro dipendente ed assimilati, ed a quelle di lavoro autonomo e provvigioni per esporre distintamente le situazioni riferibili allo stesso dichiarante ovvero a ciascuno dei soggetti estinti. Relativamente a questi ultimi il dichiarante deve indicare, per l'anno d'imposta relativo alla presente dichiarazione, tutti i dati riguardanti il periodo compreso fra il 1° gennaio 2001 e la data di effettiva cessazione dell'attività o in cui si è verificato l'evento a prescindere dagli eventuali differenti effetti giuridici delle operazioni, avendo cura di compilare distintamente anche il prospetto ST.

Per la compilazione del prospetto ST relativo ad ogni soggetto estinto, nonché delle comunicazioni relative alle certificazioni riferite ai medesimi soggetti, il dichiarante deve indicare nello spazio di ciascun prospetto ST e di ciascuna comunicazione, contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale", il proprio codice fiscale e, nel rigo "Codice fiscale del sostituto d'imposta", quello del soggetto estinto.

Le suesposte modalità di compilazione del Mod. 770/2002 SEMPLIFICATO devono essere seguite anche quando, trattandosi di redditi di lavoro dipendente o assimilati, per effetto degli eventi sopra indicati, non si è provveduto ad effettuare il conguaglio con i redditi erogati da ciascuno dei soggetti estinti.

In caso di trasformazione (ad esempio, di società di capitali in società di persone o viceversa) la dichiarazione Mod. 770/2002 SEMPLIFICATO deve invece essere compilata secondo le regole generali poiché tale operazione, pur potendo determinare la nascita di nuovi soggetti d'imposta, non incide sull'esistenza del soggetto e sui suoi adempimenti in qualità di sostituto d'imposta. Qualora l'attività delle persone fisiche decedute non sia proseguita da altri, la dichiarazione deve essere presentata da uno degli eredi per quel che concerne il corrispondente obbligo previsto dalla legge nei confronti del deceduto, relativamente al periodo dell'anno in cui esso ha effettivamente operato. In tal caso, nel frontespizio del modello, nel riquadro "Persone fisiche" devono essere indicati i dati del sostituto d'imposta deceduto, mentre l'erede che sottoscrive la dichiarazione, deve indicare i propri dati nel riquadro "Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione".

5. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio viene sinteticamente illustrato l'utilizzo dei dati contenuti nella presente dichiarazione ed i diritti che la L. n. 675 del 1996 ha riconosciuto al cittadino nell'ambito del sistema di tutela del trattamento dei dati personali.

Prima di procedere alla compilazione del modello 770/2002 SEMPLIFICATO, il dichiarante deve indicare, nella prima facciata del frontespizio, il codice fiscale ed il cognome e nome ovvero la denominazione o ragione sociale risultante dall'atto costitutivo o, in mancanza di quest'ultimo (ad esempio, in caso di società di fatto), quella effettivamente utilizzata, indicandola senza abbreviazioni.

Le pubbliche Amministrazioni devono indicare la denominazione con la quale sono contraddistinte dalle disposizioni che le regolano. I condomini, se privi di denominazione, devono indicare in questo spazio soltanto la dicitura "Condominio".

Se qualche dato indicato nel certificato di attribuzione del codice fiscale è errato, il sostituto deve recarsi presso un qualsiasi ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, per ottenere la variazione dello stesso. Fino a che questa variazione non è stata effettuata, il contribuente deve utilizzare il codice fiscale attribuitogli.

5.1

Tipo di dichiarazione

■ Dichiarazione correttiva nei termini.

Nell'ipotesi in cui il sostituto d'imposta intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare un mod. 770/2002 SEMPLIFICATO già presentato, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando nella seconda facciata del frontespizio la casella "**Correttiva nei termini**".

■ Dichiarazione integrativa

Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il sostituto d'imposta può rettificare o integrare la stessa presentando nei termini previsti dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, barrando, sempre nella seconda facciata del frontespizio, la casella "**Dichiarazione integrativa**" (vedere Appendice alla voce "Sanzioni e ravvedimento").

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2002 – SEMPLIFICATO

Si evidenzia altresì, che la stessa casella "Dichiarazione integrativa" deve essere barrata in tutte le ipotesi previste dal nuovo testo dell'art. 2, commi 8 e 8-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998, introdotto dal D.P.R. n. 435 del 2001.

In particolare, il sostituto d'imposta, può integrare la dichiarazione:

- salva l'applicazione delle sanzioni, per correggere errori od omissioni presentando, una successiva dichiarazione entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (comma 8);
- per correggere errori od omissioni che abbiano determinato un maggior debito d'imposta o un minor credito, producendo una successiva dichiarazione, non oltre il termine previsto per la presentazione relativa al periodo d'imposta successivo. In tal caso l'eventuale credito risultante da tale dichiarazione può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 (comma 8-bis).

ATTENZIONE Da quest'anno i sostituti d'imposta che presentano il Mod. 770 – SEMPLIFICATO possono produrre la dichiarazione "correttiva nei termini" o quella "integrativa" mediante l'invio anche delle singole comunicazioni che si intendono integrare o rettificare. In particolare tale dichiarazione dovrà essere costituita dal frontespizio, previa barratura della relativa casella, e dalle sole comunicazioni oggetto di integrazione o rettifica, complete di ogni loro parte, indicando gli stessi numeri progressivi delle comunicazioni originarie. Nell'ipotesi in cui la dichiarazione "correttiva nei termini" od "integrativa" sia utilizzata per trasmettere ulteriori comunicazioni si dovrà rispettare la progressione numerica riportando nello spazio "progressivo comunicazione" il numero successivo a quello utilizzato per l'invio dell'ultima comunicazione contenuta nel Mod. 770 – SEMPLIFICATO oggetto di rettifica. Analoghe modalità possono essere utilizzate per correggere o integrare i prospetti ST e/o SX avendo cura di ricompilare integralmente detti prospetti.

■ Eventi eccezionali

Se il sostituto d'imposta si avvale della sospensione del termine di presentazione della dichiarazione prevista al verificarsi di eventi eccezionali dovrà barrare la casella "**Eventi eccezionali**", posta in alto a destra della seconda facciata del frontespizio del presente modello.

5.2 Dati relativi al sostituto

In questo riquadro devono essere indicati i dati del sostituto d'imposta distintamente evidenziati nelle due diverse sezioni, l'una alternativa all'altra: persone fisiche ed altri soggetti.

■ Codice attività

Il codice relativo deve essere rilevato dalla classificazione delle attività economiche, di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992, consultabile presso i competenti uffici finanziari e nel sito internet dell'Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.it. Si precisa che la tabella dei codici attività per il 2001 non è stata modificata rispetto a quella utilizzata per il 1993. Tale codice deve riferirsi all'attività prevalente sotto il profilo dei proventi.

■ Indirizzo di posta elettronica

In tale campo deve essere indicato l'indirizzo di posta elettronica a cui si desidera siano inviate tutte le comunicazioni relative alla liquidazione della presente dichiarazione. La compilazione di detto campo riveste carattere di estrema importanza per il contribuente atteso che attraverso tale mezzo avverranno le future comunicazioni tra lo stesso e l'Agenzia delle Entrate.

■ Persone fisiche**– Comune di nascita**

Indicare il comune di nascita. Il sostituto nato all'estero deve indicare, invece del comune, lo Stato di nascita e lasciare in bianco lo spazio relativo alla provincia.

– Residenza anagrafica o domicilio fiscale

I dati relativi alla residenza anagrafica, al domicilio fiscale devono essere riportati con riferimento al momento della presentazione della dichiarazione. Se il domicilio fiscale è cambiato rispetto alla dichiarazione dello scorso anno, deve essere indicata la data di variazione.

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2002 – SEMPLIFICATO

■ Altri soggetti

– Sede legale - Domicilio fiscale

I dati relativi al domicilio fiscale ed alla sede legale devono essere riportati con riferimento al momento di presentazione della dichiarazione. Se tali dati sono modificati rispetto alla dichiarazione dello scorso anno devono essere indicati negli appositi campi, il mese e l'anno di variazione. La sede legale va indicata precisando il comune (senza alcuna abbreviazione), la provincia mediante la sigla (per Roma RM), la frazione, la via, il numero civico e il codice di avviamento postale. Se la sede legale non coincide con il domicilio fiscale, vanno compilati anche gli spazi riferiti a quest'ultimo.

Le pubbliche Amministrazioni devono indicare i suddetti dati con riferimento alla struttura amministrativa che redige la dichiarazione. I condomini devono indicare i suddetti dati con riferimento al luogo in cui lo stabile è ubicato.

La sede amministrativa va indicata nel rigo relativo al domicilio fiscale ove manchi la sede legale.

La stabile organizzazione in Italia, se esistente, deve essere indicata dalle società o enti non residenti, in luogo della sede legale; in caso di esistenza di più stabili organizzazioni in Italia, va indicata quella in funzione della quale è determinato il domicilio fiscale.

– Codici statistici (stato, natura e situazione)

Stato: il relativo codice deve essere rilevato dalla **tabella SA**.

Natura giuridica: il relativo codice deve essere rilevato dalla **tabella SB**.

Situazione: il relativo codice deve essere rilevato dalla **tabella SC**.

– Codice fiscale del dicastero di appartenenza

Le sole Amministrazioni dello Stato devono riportare il codice fiscale del dicastero di appartenenza.

5.3

Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione

Devono essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale e la carica rivestita dal soggetto che sottoscrive la dichiarazione.

Ai fini della individuazione della carica rivestita all'atto della dichiarazione si deve riportare nell'apposita casella uno dei seguenti codici:

- 1 – se rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore (società semplici, irregolari o di fatto);
- 2 – se curatore dell'eredità giacente, amministratore dell'eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito;
- 3 – se curatore fallimentare;
- 4 – se commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria);
- 5 – se commissario giudiziale (amministrazione controllata ovvero custodia giudiziaria);
- 6 – se rappresentante fiscale di soggetto non residente;
- 7 – se erede del dichiarante;
- 8 – se liquidatore (liquidazione volontaria);
- 9 – se amministratore di condominio;
- 10 – se condomino;
- 11 – se per conto di una pubblica amministrazione;
- 12 – se commissario liquidatore di una pubblica amministrazione.

Lo spazio riservato alla residenza anagrafica del soggetto firmatario della dichiarazione deve essere compilato tenendo presente che si deve indicare il domicilio fiscale invece della residenza anagrafica, se diversi.

5.4

Firma della dichiarazione

Nel riquadro firma della dichiarazione, il dichiarante deve indicare il numero delle comunicazioni relative alle certificazioni compilate e barrare le caselle relative ai prospetti ST e SX eventualmente compilate ed inviate unitamente al presente modello.

La sottoscrizione deve essere apposta dal dichiarante o da chi ne ha la rappresentanza legale, negoziale o di fatto.

Se presso la società o l'ente esiste il collegio sindacale o altro organo di controllo, la dichiarazione deve essere sottoscritta anche dal presidente del collegio sindacale o dell'organo di controllo (ovvero, se questo non è collegiale, da tutti i componenti).

Nel caso dei condomini, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dall'amministratore in carica, risultante dall'ultimo verbale assembleare al momento della presentazione del modello, o in mancanza del condomino delegato allo scopo.

5.5**Impegno alla presentazione telematica**

Il riquadro deve essere compilato in caso di trasmissione dei dati contenuti nel Mod. 770/2002 SEMPLIFICATO da parte di un intermediario abilitato. Quest'ultimo deve rilasciare entro trenta giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica, l'originale della dichiarazione trasmessa, debitamente sottoscritta dall'intermediario, per quanto concerne l'impegno alla presentazione telematica, con l'indicazione della data di accettazione dell'incarico e dal dichiarante, relativamente al contenuto della dichiarazione. Per le ulteriori istruzioni si rinvia al paragrafo 3 "Modalità e termini di presentazione della dichiarazione".

6. COMUNICAZIONI DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE

ATTENZIONE Considerato che le comunicazioni richiedono tutti i dati già presenti nelle certificazioni rilasciate ai sostituiti, i campi già contenuti nel CUD/2002 sono riportati con la stessa numerazione ed evidenziati con il tratteggio.

Inoltre, per una più facile compilazione del modello, le istruzioni sono state così predisposte:

- le istruzioni relative ai punti del CUD concernenti i dati fiscali, sono riportate integralmente in questo paragrafo (comprese quelle relative al campo "annotazioni" presente solo nel CUD) e debbono pertanto intendersi riferite alle certificazioni già rilasciate dal sostituto d'imposta;
- le istruzioni relative ai dati previdenziali ed assistenziali del CUD sono riportate in Appendice;
- le istruzioni relative agli ulteriori dati richiesti nel presente modello sono evidenziate con il colore azzurro.

Ogni comunicazione relativa al singolo percettore deve essere contraddistinta da un diverso numero progressivo da evidenziarsi nell'apposito riquadro posto nella parte in alto a sinistra della comunicazione e dal codice fiscale del dichiarante, posto in alto a destra.

Il codice fiscale del sostituto d'imposta va invece compilato esclusivamente nel caso di operazioni societarie straordinarie e successioni (al riguardo si rinvia a quanto precisato nel punto 4.2 del paragrafo 4 delle presenti istruzioni).

Parte A**Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme**

Il sostituto d'imposta deve riportare il codice fiscale ed i dati anagrafici del contribuente, comprensivi del domicilio fiscale al 31 dicembre 2001 o, se antecedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Si precisa che gli effetti delle variazioni di domicilio fiscale decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

Al **punto 8** deve essere riportato il codice della categoria particolare di cui alla tabella SD posta nell'Appendice delle presenti istruzioni.

Per l'individuazione dei codici necessari per la compilazione del punto 11 è possibile consultare il sito internet: www.finanze.it, sezione territorio.

Parte B**Dati fiscali**

Nella parte B "Dati fiscali" vanno certificati le somme e i valori assoggettati a tassazione ordinaria, gli emolumenti assoggettati a tassazione separata (arretrati relativi ad emolumenti di anni precedenti ed indennità di fine rapporto di lavoro dipendente o loro anticipazioni o acconti erogati nell'anno a seguito di cessazioni avvenute a partire dal 1974 o non ancora avvenute), gli oneri di cui si è tenuto conto nonché gli altri dati necessari ai fini dell'eventuale presentazione della dichiarazione dei redditi. Per le indennità relative a rapporti cessati anteriormente all'anno 1974 deve essere utilizzato il mod. 102-bis, pubblicato nella G.U. n. 62 del 15 marzo 1986.

Le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici e privati che corrispondono trattamenti pensionistici di reversibilità devono certificare gli importi corrisposti per il coniuge superstite separatamente da quelli corrisposti per gli orfani, anche se minorenni e conviventi.

In caso di decesso del sostituto, il datore di lavoro deve rilasciare agli eredi la certificazione, relativa al dipendente deceduto, attestante i redditi e le altre somme a lui corrisposte ed indicando nella parte A i dati anagrafici relativi al defunto.

La certificazione va consegnata anche per attestare i redditi corrisposti, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi, agli eredi del sostituto. In tal caso:

- nella parte A devono essere indicati i dati anagrafici dell'erede;

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2002 – SEMPLIFICATO

- l'importo dei redditi erogati all'erede deve essere indicato al punto 1 o al punto 2 della parte B, a seconda del tipo di reddito corrisposto come più avanti specificato;
- nelle annotazioni, devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del deceduto e deve essere specificato che trattasi di redditi per i quali l'erede non ha l'obbligo di presentare la dichiarazione.

Nel **punto 1** va indicato il totale imponibile dei redditi di lavoro dipendente e di quelli a questi assimilati per i quali è possibile fruire delle detrazioni per lavoro dipendente (stipendi, pensioni, mensilità aggiuntive, indennità di trasferta, indennità e compensi corrisposti da terzi, borse di studio, compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, trattamenti periodici corrisposti dai fondi pensione complementare, compensi corrisposti ai soci di cooperative di produzione e lavoro, ecc.), al netto degli oneri deducibili e dei contributi previdenziali e assistenziali che non hanno concorso a formare il reddito.

Quanto ai redditi di lavoro dipendente prodotti all'estero e determinati a norma del comma 8-bis, dell'art. 48 del TUIR, indicare la retribuzione convenzionale definita per l'anno 2001 dal Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 23 gennaio 2001. Qualora il reddito di cui al punto 1 comprenda redditi prodotti all'estero, l'ammontare del reddito prodotto in ciascuno Stato estero deve essere distintamente indicato nelle annotazioni.

Si precisa che i compensi per lavori socialmente utili percepiti da soggetti che hanno raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia e che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a lire 18 milioni, al netto della deduzione prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, devono essere indicati nel punto 1 per la parte che eccede complessivamente nel periodo d'imposta lire 6 milioni. In tal caso sull'importo eventualmente indicato nel punto 1 non competono le detrazioni per lavoro dipendente. Nelle annotazioni deve essere, comunque, indicato l'ammontare del predetto reddito escluso dalla tassazione.

Nel **punto 2** va indicato il totale imponibile dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, indennità percepite per l'esercizio di cariche pubbliche elettive, compensi per l'attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, ecc.) per i quali non spettano le detrazioni per lavoro dipendente.

Qualora il sostituto si sia avvalso della facoltà di chiedere al datore di lavoro di tener conto di altri redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti, delle ritenute operate e delle detrazioni effettuate da altri soggetti, la certificazione deve riportare, per i redditi indicati, rispettivamente, nei punti 1 o 2, i dati complessivi relativi al totale imponibile, al totale ritenute, al totale detrazioni (compresi quelli relativi al periodo di lavoro espresso in giorni, alle erogazioni a fronte di spese sanitarie, ecc.) dei diversi rapporti. I redditi complessivamente erogati da altri soggetti sono altresì evidenziati ai successivi punti 35 e 36.

Relativamente ai punti 1 e 2, nelle annotazioni deve essere, inoltre, indicato l'importo delle eventuali erogazioni liberali in occasione delle festività e ricorrenze, nonché il valore di eventuali compensi in natura concessi nel corso del rapporto.

Nel **punto 3** va indicato il reddito di lavoro emerso corrisposto al lavoratore che si è parallelamente impegnato nel programma di emersione.

Nel **punto 4** va indicato il numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali il lavoratore ha diritto alle detrazioni per lavoro dipendente.

Nel **punto 5** va indicato il totale delle ritenute d'acconto che il sostituto dovrà esporre nella dichiarazione dei redditi che eventualmente dovrà presentare, nonché l'eventuale credito d'imposta riconosciuto per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo, considerate in occasione delle operazioni di conguaglio. Le ritenute indicate in questo punto, sono comprensive di quelle eventualmente indicate nel punto 9. Delle imposte pagate all'estero a titolo definitivo deve essere data distinta indicazione nelle annotazioni. La medesima informazione deve essere fornita anche relativamente all'importo del credito d'imposta, di cui all'art. 15 del TUIR, già compreso nel punto 5.

L'importo delle ritenute da indicare nel punto 5 è quello che risulta dalle operazioni di conguaglio effettuate dal sostituto d'imposta. Pertanto, in caso di incapienza dei redditi a subire il prelievo delle ritenute conseguenti a dette operazioni, va comunque indicato nel punto 5 il totale delle ritenute anche se:

- non tutte risultano ancora operate;
- in caso di dipendente statale, questi ha dichiarato di voler effettuare autonomamente il relativo versamento.

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2002 – SEMPLIFICATO

Nei casi precedenti vanno compilati, inoltre, i punti 33 o 34.

Gli enti erogatori di trattamenti pensionistici che hanno applicato le ritenute e riconosciuto le detrazioni sulla base delle comunicazioni fornite dal "Casellario delle pensioni" devono farne menzione nelle annotazioni della certificazione, precisando che il pensionato, se non possiede altri redditi oltre i trattamenti pensionistici, è esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione.

Il **punto 6** deve essere barrato qualora il sostituto abbia applicato al proprio sostituito, a seguito di richiesta di quest'ultimo, una maggior aliquota rispetto a quella prevista per il reddito erogato. Nel **punto 7** va indicato l'ammontare dell'addizionale regionale all'IRPEF dovuta dal sostituito sul totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati, con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata e comprensivo di quello eventualmente indicato nel punto 10.

Nel **punto 8** va indicato l'importo dell'addizionale comunale all'IRPEF dovuta dal sostituito sul totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati, con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata e comprensivo di quello eventualmente indicato nel punto 11. Si precisa che tale campo non deve essere compilato con riferimento ai sostituiti domiciliati in Comuni che non hanno disposto l'applicazione di detta addizionale.

Gli importi eventualmente evidenziati nei punti 7 e 8 comportano l'obbligo per il sostituto d'imposta di effettuare il prelievo o in rate, nel corso del periodo d'imposta successivo, ovvero in un'unica soluzione in caso di cessazione del rapporto di lavoro. In tale ultimo caso, le annotazioni devono contenere l'informazione che i predetti importi sono stati interamente trattenuti.

Nel **punto 9** va indicato l'importo delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nell'importo indicato nel punto 5.

Nel **punto 10** va indicato l'importo dell'addizionale regionale all'IRPEF non trattenuto alla cessazione del rapporto di lavoro per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Tale importo è già compreso in quello indicato nel punto 7.

Nel **punto 11** va indicato l'importo dell'addizionale comunale IRPEF non trattenuto alla cessazione del rapporto di lavoro per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Tale importo è già compreso in quello indicato nel punto 8.

Ai fini dell'eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi da parte del sostituito, nei **punti 12 e 13** vanno indicati gli importi del primo e secondo o unico acconto relativi all'IRPEF trattenuti dal sostituto al sostituito che si è avvalso dell'assistenza fiscale nel periodo d'imposta per il quale è consegnata la certificazione. Tali importi devono essere indicati al netto delle eventuali maggiorazioni per rateazione o ritardato pagamento e sono comprensivi dell'importo eventualmente indicato nel successivo **punto 14**. Qualora il primo e/o il secondo o unico acconto non siano stati trattenuti per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, riportare l'importo sospeso nel punto 14, già compreso nei precedenti punti 12 e 13.

Per i predetti soggetti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale nei **punti 15, 16 e 17** vanno indicati, rispettivamente, gli eventuali crediti di IRPEF, di addizionale regionale all'IRPEF e di addizionale comunale all'IRPEF relativi all'anno precedente non rimborsati per qualsiasi motivo dal sostituto.

Nel **punto 18** va indicato l'importo totale delle detrazioni ai sensi dell'art. 13 del TUIR:

- detrazione per lavoro dipendente;
- ulteriore detrazione per redditi da pensione;
- ulteriore detrazione per redditi derivanti da rapporti di lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato di durata inferiore all'anno;
- ulteriore detrazione per redditi da lavoro dipendente con contratto a tempo determinato di durata inferiore all'anno (ad esempio collaborazioni coordinate e continuative).

Relativamente al **punto 19** va indicato l'importo totale delle detrazioni di cui all'art. 12 del TUIR per coniuge e familiari a carico. In tale punto deve essere ricompresa anche l'ulteriore detrazione spettante per ciascun figlio di età inferiore a tre anni e l'eventuale maggiore detrazione spettante per i figli successivi al primo.

Il **punto 20** è riservato all'indicazione dell'importo complessivo delle detrazioni, derivante dagli oneri detraibili ex art. 13-bis del Tuir, indicati nel successivo punto 21; in tale punto deve essere altresì compresa la detrazione forfetaria relativa al mantenimento del cane guida, di cui va fatta espressa indicazione nelle annotazioni.

Nel **punto 21** va indicato il totale dei predetti oneri detraibili comprensivo degli oneri per i quali spetta la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19% e limitatamente a quelli di cui alle lettere c) ed f) dell'articolo 13-bis, comma 1, del TUIR per le erogazioni in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali.

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2002 – SEMPLIFICATO

Si precisa che gli importi degli oneri detraibili contenuti in tale punto devono essere calcolati tenendo conto degli eventuali limiti e al netto delle franchigie previste dalle norme che li regolano. I medesimi oneri devono essere analiticamente descritti nelle annotazioni riportando per ciascuno di essi il codice corrispondente e la descrizione desunti dalla tabella allegata alle presenti istruzioni ed il relativo importo. Si precisa che per quanto attiene alle spese sanitarie, qualora l'importo delle stesse sia inferiore alle 250.000 lire, pari ad Euro 129,11 l'importo va comunque indicato nelle annotazioni con l'apposita dicitura: "Importo delle spese mediche inferiore alla franchigia". Nel **punto 22** va indicato il totale complessivo degli importi già indicati ai punti 18, 19 e 20. Nel caso in cui per incapienza dell'imposta lorda le detrazioni non siano state attribuite totalmente, dopo aver indicato l'importo teoricamente spettante nei punti 18, 19 e 20 nel punto 22 va indicato l'importo totale delle detrazioni effettivamente attribuite in relazione all'imposta lorda del percipiente.

Nel **punto 23** vanno indicati:

- il totale degli oneri di cui all'articolo 10 del TUIR, alle condizioni ivi previste ad esclusione dei contributi e premi versati alle forme pensionistiche complementari, evidenziati nel successivo punto 24;
- le erogazioni effettuate in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b), che, a norma dell'art. 48, comma 2, lettera h), del TUIR, non hanno concorso a formare il reddito di cui ai punti 1 e 2.

L'importo indicato in questo punto deve essere fornito al percipiente, per fini conoscitivi e di trasparenza. Di conseguenza, il sostituto d'imposta dovrà esplicitare nelle annotazioni le singole voci del punto 23, evidenziando al sostituto che tali importi non devono essere riportati nella eventuale dichiarazione dei redditi presentata da quest'ultimo.

Nei punti 24 e 25 vanno indicati i dati relativi ai contributi e premi (diversi dal TFR) complessivamente versati dal lavoratore e dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari.

In particolare, va indicato:

- nel **punto 24** l'importo dei citati contributi e premi esclusi dall'imponibile;
- nel **punto 25** l'importo dei contributi e premi non esclusi dall'imponibile ad esempio perché eccedenti i limiti previsti dall'art. 10, comma 1, lett. e-bis), del TUIR.

Il **punto 26** deve essere compilato con riferimento agli iscritti alle forme pensionistiche complementari successivamente al 28 aprile 1993 indicando il trattamento di fine rapporto destinato al fondo pensione complementare. Tale punto non deve essere compilato per gli iscritti, anche successivamente alla predetta data ai fondi di previdenza preesistenti che evidenziano un rilevante squilibrio finanziario ed abbiano presentato istanza al Ministero del Lavoro per l'applicazione del periodo transitorio di cui al comma 8-bis) dell'art. 18 del D.Lgs. 124/93.

Nel **punto 27** va indicato l'importo del contributo straordinario per l'Europa restituito nel corso del 2001.

Nel **punto 28** va indicato l'importo relativo alla restituzione dell'80 per cento della quota fissa individuale di lire 85.000, pari ad euro 43,90, a seguito di apposita richiesta del sostituto e versata dal medesimo nel 1993 per l'assistenza medica di base, ai sensi della L. 14 novembre 1992 n. 438.

Nel **punto 29** vanno indicati i contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto e/o dal sostituto ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale. Detti contributi non concorrono a formare il reddito imponibile per un importo non superiore complessivamente a lire 7 milioni, pari a euro 3615,20. Nelle annotazioni va indicato che non può essere presentata la dichiarazione dei redditi per far valere deduzioni o detrazioni d'imposta relative a spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi. Nelle medesime annotazioni va indicata la quota di contributi, che, essendo superiore al predetto limite, ha concorso a formare il reddito e va chiarito che le spese sanitarie eventualmente rimborsate potranno proporzionalmente essere portate in deduzione o che potrà proporzionalmente essere calcolata la detrazione d'imposta.

Nel **punto 30** barrare la casella in presenza di assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d'imposta o semplicemente pagate dallo stesso con o senza trattenuta a carico del sostituto. L'importo dei premi pagati concorre a formare il reddito imponibile di cui al punto 1 e per lo stesso non è riconosciuta alcuna detrazione. Nelle annotazioni va indicato che può essere presentata la dichiarazione dei redditi per far valere deduzioni o detrazioni d'imposta relative a spese sanitarie rimborsate per effetto di dette assicurazioni.

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2002 – SEMPLIFICATO

Nel **punto 31** per il personale di bordo imbarcato, va indicato il numero complessivo di giorni per i quali spetta il credito d'imposta.

Nel **punto 32** vanno indicati i compensi per lavori socialmente utili corrisposti ai soggetti che hanno l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia e che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a diciotto milioni, al netto della deduzione prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze. Si precisa che l'importo da indicare in tale punto è comprensivo dell'ammontare di quelli corrisposti allo stesso titolo non soggetti a ritenuta, già indicati nelle annotazioni del CUD (vedi istruzioni del punto 1).

I punti 33 e 34 devono essere utilizzati in caso di incapacienza a subire il prelievo delle retribuzioni, erogate fino a febbraio a seguito del conguaglio di fine anno. In particolare, nel **punto 33** va indicato l'importo dell'IRPEF che il sostituto ha chiesto di trattenere nei periodi di paga successivi a quello entro il quale devono terminare gli effetti economici delle operazioni di conguaglio (28 febbraio). L'importo da indicare non deve tener conto degli interessi sulle somme ancora dovute, tuttavia, nelle annotazioni della certificazione deve essere specificato che sulle somme indicate nel punto 33 sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,50% mensile. Nel **punto 34**, che può essere compilato soltanto dai sostituti d'imposta che effettuano le ritenute ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. n. 600 del 1973, va indicato l'importo dell'IRPEF che il sostituto si è impegnato a versare autonomamente.

Nei **punti 35 e 36** deve essere indicato l'importo complessivo dei redditi corrisposto da altri soggetti e conguagliato dal sostituto d'imposta (già compreso, rispettivamente, nei punti 1 o 2). Le predette modalità di compilazione devono essere seguite anche qualora:

- si verifichi un passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro, indipendentemente dall'estinzione del precedente sostituto;
- nell'ipotesi di successione *mortis causa*, l'erede prosegua l'attività del sostituto deceduto.

Nei punti da 37 a 46, vanno specificati i dati relativi ai redditi erogati da ciascun sostituto. Qualora vi siano redditi corrisposti da più soggetti devono essere utilizzati più righe, esponendo i dati relativi a ciascun sostituto nei punti da 37 a 46.

In particolare nel **punto 37** va indicato il codice fiscale del soggetto che ha corrisposto il reddito.

Nel **punto 38** va indicata la causa che ha determinato il conguaglio del reddito corrisposto da altri soggetti. A tal fine deve essere utilizzato uno dei codici elencati nella **tabella SE** posta nell'Appendice delle presenti istruzioni.

Nel **punto 39** indicare uno dei seguenti codici:

- 1** per i redditi di lavoro dipendente o assimilati per cui è possibile fruire delle detrazioni;
- 2** per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per cui non è possibile fruire delle detrazioni.

Nei **punti 40 e 41** vanno indicati, rispettivamente, il totale imponibile del reddito corrisposto da altro soggetto e conguagliato dal sostituto d'imposta e le eventuali relative ritenute operate da altro soggetto, comprensive anche di quelle indicate nel punto 42.

Nel **punto 42** vanno indicate le ritenute eventualmente non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già indicate nel punto 41.

Nel **punto 43** va indicato l'importo relativo all'addizionale regionale all'Irpef trattenuta, comprensiva anche di quella eventualmente indicata nel punto 44.

Nel **punto 44** va indicata l'addizionale regionale all'Irpef eventualmente non trattenuta per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già indicata nel punto 43.

Nel **punto 45** va indicato l'importo relativo all'addizionale comunale all'Irpef trattenuta, comprensiva anche di quella eventualmente indicata nel punto 46.

Nel **punto 46** va indicata l'addizionale comunale all'Irpef non trattenuta per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già indicata nel punto 45.

Nei **punti da 47 a 50** vanno indicati i dati relativi agli importi complessivi degli emolumenti arretrati di redditi di lavoro dipendente o di redditi a questi assimilati relativi ad anni precedenti soggetti a tassazione separata, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e le relative ritenute operate e sospese. Si precisa che nel punto 50 va indicato l'importo delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nel **punto 49**.

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2002 – SEMPLIFICATO

Nei successivi **punti da 51 a 56**, ad integrazione dei dati complessivi già evidenziati nei punti da 47 a 50, devono essere indicati per ciascun periodo di imposta i dati dei compensi soggetti a tassazione separata relativi agli anni precedenti e le corrispondenti detrazioni e ritenute.

Qualora i compensi si riferiscano a più anni d'imposta devono essere utilizzati più righe compilando i punti da 51 a 56, avendo cura di specificare al **punto 56** il diverso anno di riferimento.

**INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO
DI LAVORO DIPENDENTE
ED EQUIPOLLENTI,
ALTRE INDENNITÀ
E PRESTAZIONI IN FORMA
DI CAPITALE**

La presente parte deve essere utilizzata per indicare gli importi corrisposti per trattamenti di fine rapporto di lavoro dipendente ed altre indennità di cui all'art. 16, comma 1, lett. a), del Tuir, per i quali si sono rese applicabili le disposizioni recate dal D.P.R. n. 600 del 1973, in materia di ritenute a titolo di acconto.

Devono inoltre essere indicate:

- le somme e i valori erogati, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro.
- le prestazioni in forma di capitale corrisposte agli iscritti alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124.

Le modifiche sono conseguenti alla nuova disciplina tributaria introdotta dai decreti legislativi 18 febbraio 2000 n. 47 e 12 aprile 2001 n. 168 che prevede, con decorrenza dal 1° gennaio 2001, una diversa tassazione secondo il periodo di riferimento sia per le prestazioni in forma di capitale corrisposte da fondi pensione che per le indennità di fine rapporto.

Nei **punti da 57 a 60** va indicato l'ammontare del TFR, le altre indennità e somme e le anticipazioni soggette a tassazione separata erogate nell'anno ed eventualmente in anni pregressi, e le ritenute operate.

Relativamente al TFR ed alle altre indennità e somme, il sostituto deve indicare nelle annotazioni i medesimi importi, distinguendo tra quelli maturati fino al 31 dicembre 2000 e quelli maturati dal 1° gennaio 2001.

Nel caso di erogazione di indennità ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti, ovvero in caso di eredità deve essere consegnata una certificazione per ciascun avente diritto o erede percettore delle indennità, tenendo presente che:

- **nella parte A** devono essere indicati i dati anagrafici dell'avente diritto o erede;
- nel **punto 61** deve essere indicata la percentuale spettante all'avente diritto o erede al quale è consegnata la certificazione, mentre gli altri punti devono essere compilati con riferimento all'indennità così come complessivamente maturata in capo al deceduto;
- nelle annotazioni devono essere indicati il codice fiscale, i dati anagrafici del deceduto e se trattasi di eredità ovvero di erogazioni di indennità ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti.

In particolare nella comunicazione relativa alla certificazione intestata a ciascun erede il sostituto deve indicare al punto 122 il codice fiscale del dipendente deceduto e non deve compilare i punti da 62 a 121 nonché i punti 123 e 124.

Nella comunicazione relativa alla certificazione intestata al dipendente deceduto il sostituto è tenuto a compilare i punti da 62 a 121 e i punti 123 e 124, avendo cura di compilare per ogni avente diritto o erede un rigo contenente i punti 123 e 124.

Nei **punti da 62 a 70** vanno indicati i dati relativi al rapporto di lavoro.

In particolare nel **punto 64** va indicato il periodo compreso tra l'inizio e la cessazione del rapporto di lavoro espresso in anni e mesi, comprendendo l'eventuale periodo di anzianità convenzionale. In caso di anticipazione va indicato il periodo compreso tra la data di inizio del rapporto di lavoro e la data della richiesta dell'erogazione, o in alternativa il 31 dicembre dell'anno precedente la medesima data. In caso di erogazione in forma di capitale nel punto 64 va indicato il periodo di effettiva contribuzione. Qualora il sostituto d'imposta abbia erogato al contempo somme relative al TFR e prestazioni in forma di capitale, atteso il diverso periodo di commisurazione, è tenuto a compilare due diverse comunicazioni.

Nel **punto 65** va indicato l'eventuale periodo di anzianità convenzionale, espresso in anni e mesi, durante il quale non vi è stata corrensponsione di retribuzione relativa al rapporto di lavoro subordinato.

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2002 – SEMPLIFICATO

Al **punto 66** va indicato l'eventuale periodo, espresso in anni e mesi, di lavoro svolto a tempo parziale, specificando nel successivo **punto 67** la relativa percentuale.

Nel **punto 68** va indicata la quota eccedente il TFR se per il lavoro prestato anteriormente il 31 maggio 1982, è stato calcolato in misura superiore ad una mensilità della retribuzione annua per ogni anno preso a base di commisurazione.

Nel **punto 69** vanno indicati i giorni di sospensione dal lavoro ex art. 2110 c.c..

Il **punto 70**, deve essere barrato se trattasi di contratto di lavoro a tempo determinato di durata effettiva non superiore ai due anni, anche nel caso siano intervenute cause di sospensione del rapporto stesso ex art. 2110 (ad esempio infortunio o gravidanza), per cui il periodo di commisurazione può risultare superiore ai due anni.

Nel **punto 71** va indicato l'ammontare dell'indennità equipollente al netto della somma corrispondente al rapporto fra l'aliquota del contributo posto a carico del lavoratore e quella complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza.

Per quanto riguarda il titolo dell'erogazione di cui ai **punti 72, 74, 77, 79, 84, 86 e 89** indicare:

A – se si tratta di anticipazione;

B – se si tratta di saldo;

C – se si tratta di acconto;

D – se si tratta di indennità per cessazioni di rapporti di collaborazioni coordinate e continuative. Se l'erogazione è stata effettuata tra il 1° gennaio 2001 e il 19 marzo 2001 indicare i seguenti codici:

E – se si tratta di anticipazione;

F – se si tratta di saldo;

G – se si tratta di acconto;

Nel **punto 73** va indicato l'ammontare netto complessivo delle altre indennità corrisposte (l'importo deve essere indicato al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, ai sensi dall'art. 17, comma 2, del Tuir).

Nel **punto 75** va indicato l'ammontare del TFR maturato fino al 31 dicembre 2000, inteso come importo accantonato fino a tale data, aumentato delle relative somme destinate alle forme pensionistiche, delle anticipazioni e degli acconti eventualmente già erogati.

Nel **punto 76** va indicato l'ammontare del TFR erogato riferibile al TFR maturato al 31 dicembre 2000. Al fine della determinazione dell'ammontare massimo da indicare nel presente punto, il TFR maturato al 31 dicembre 2000 deve essere considerato al netto di quanto erogato dal 1974 al 2000 a titolo di acconto o di anticipazione di cui al punto 102 e diminuito delle quote destinate al fondo di previdenza di cui al punto 80. L'eventuale eccedenza deve essere indicata nel punto 83.

Nei **punti 78 e 85** va indicato l'ammontare complessivo delle altre indennità e somme corrisposte al netto dei contributi previdenziali obbligatori per legge. Nel punto 78 vanno altresì dedotti i contributi a carico del lavoratore nei limiti preesistenti al 31 dicembre 2000, ovvero nei limiti non eccedenti il 4 per cento dell'importo annuo dell'imponibile fiscale delle somme e dei valori corrisposti in relazione al rapporto di lavoro.

Se si tratta di indennità corrisposte per cessazione di rapporti di collaborazioni coordinate e continuative, tralasciare i successivi punti e proseguire direttamente con la liquidazione dal punto 111.

Nei **punti 80 e 87** vanno indicati gli ammontari complessivi del TFR destinato alle forme pensionistiche di previdenza complementare rispettivamente fino al 31 dicembre 2000 e dal 1° gennaio 2001. Nel **punto 81** va specificata la percentuale media di TFR di cui al punto 80.

Nel **punto 82** va indicato l'ammontare del TFR maturato dal 1° gennaio 2001 calcolato come al punto 75 ed al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva.

Nel **punto 83** va indicato l'ammontare del TFR erogato eccedente il punto 76, ovvero l'intero ammontare erogato qualora non sia maturato il TFR al 31 dicembre 2000.

Nel **punto 88** va indicato l'importo ridotto al 50% delle somme corrisposte a titolo di incentivo all'esodo ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis del TUIR.

Nei **punti da 90 a 96**, va indicato il dettaglio delle prestazioni in forma di capitale erogate nel 2001 dalle forme pensionistiche complementari, riferibili all'ammontare maturato fino al 31 dicembre 2000 e soggette alle disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2001.

In particolare, nel **punto 90**, va indicato l'ammontare della prestazione maturata fino al 31 dicembre 2000; nel **punto 91**, va indicato l'ammontare della prestazione erogata a titolo definitivo o di anticipazione relativo all'importo del punto 90.

Si ricorda che le anticipazioni vanno comunque riferite prioritariamente agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, e che all'atto della liquidazione definitiva della prestazione, l'iscritto potrà scegliere se imputare le somme complessivamente percepite, in tutto o in parte all'importo maturato fino al 31 dicembre 2000 o a quello maturato a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall'imposta determinata verrà scomputata quella applicata in via provvisoria.

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2002 – SEMPLIFICATO

Nel **punto 92**, vanno indicati i seguenti codici:

A – per le somme erogate a titolo di anticipazione.

B – per le somme erogate a saldo.

Nel **punto 93**, va indicato l'ammontare netto risultante dall'importo di punto 90 diminuito dei contributi versati dal lavoratore.

Nei **punti 94 e 95**, va indicato l'ammontare complessivo del TFR destinato alla forma pensionistica complementare e la relativa percentuale media del TFR maturato fino al 31 dicembre 2000.

Nel **punto 96**, va indicato l'importo della ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento di cui all'art. 6 della L. 26 settembre 1985, n. 482, applicata sul rendimento finanziario dei capitali corrisposti a soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari alla data del 28 aprile 1993 in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, ridotto del 2 per cento per ogni anno successivo al decimo, tenendo conto soltanto degli anni fino al 2000.

Nei **punti da 97 a 101**, va indicato il dettaglio delle prestazioni in forma di capitale erogate nel 2001 dalle forme pensionistiche complementari e individuali, riferibili all'ammontare maturato dal 1° gennaio 2001 e soggette alle disposizioni del D.Lgs. n. 47 del 2000.

In particolare:

– nel **punto 97**, va indicato l'ammontare della prestazione maturata dal 1° gennaio 2001;

– nel **punto 98**, va indicato l'ammontare della prestazione erogata a titolo definitivo o di anticipazione o riscatto, anche parziale, riferibile all'importo maturato dal 1° gennaio 2001;

– nel **punto 99**, vanno indicati i seguenti codici:

A – per le somme erogate dalle forme pensionistiche complementari, a titolo di anticipazioni, e individuali, a titolo di riscatto parziale, ai sensi dell'art. 10 comma 1-bis, del D.Lgs. n. 124 del 1993;

B – per le somme erogate a saldo, comprese quelle erogate in caso di riscatto della posizione pensionistica individuale ai sensi dell'art. 10, commi 1, lett. c) – se dipendente da pensionamento o da cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per cause non dipendenti dalla volontà delle parti – 1-bis, 3-ter e 3-quater del D.Lgs. n. 124 del 1993;

– nel **punto 100**, vanno indicate le somme (contributi o premi) non dedotte riferibili all'importo di **punto 98**;

– nel **punto 101**, vanno indicati i redditi già assoggettati ad imposta riferibili all'importo di **punto 98**.

Nei **punti 102 e 103** vanno indicati gli acconti e le anticipazioni del TFR, delle indennità equipollenti e altre indennità e somme erogati dal 1974 al 2000, ivi compreso l'ammontare complessivo ridotto al 50% delle somme erogate dalle imprese di credito per incentivo all'esodo ed a sostegno del reddito. In tal caso indicare nel punto 104 il codice 1. In presenza di indennità relative a rapporti cessati nel 1973 e negli anni precedenti indicare al **punto 102** l'ammontare di tale indennità, ed al **punto 103** il totale imponibile, specificando il codice 2 al **punto 104**.

I **punti 105 e 106** devono essere compilati nell'ipotesi di cessazione di rapporti di lavoro precedenti al 1° ottobre 1985. In tal caso, qualora non siano state liquidate in tutto o in parte le indennità di fine rapporto, si applicano le agevolazioni previste dall'art. 4, comma 3, della L. n. 482 del 1985.

Nel **punto 107** va indicato il totale delle riduzioni applicate ai fini della determinazione degli imponibili. In particolare va indicato:

– per le indennità equipollenti l'importo di euro 309,87 (lire 600.000) per ciascun anno preso a base di commisurazione;

– per il TFR l'importo di cui sopra deve essere considerato fino al 31 dicembre 2000; se la parte del TFR è destinata alle forme di previdenza complementare, per il numero di anni di contribuzione, l'importo deve essere ridotto della percentuale indicata al punto 81;

– per le prestazioni in forma di capitale erogate da forme pensionistiche complementari alle quali è trasferita una quota del TFR, un importo pari alla percentuale di cui al punto 95 di euro 309,87 (lire 600.000) per gli anni di effettiva contribuzione fino al 31 dicembre 2000.

Si ricorda che il periodo preso a base di commisurazione deve essere considerato al netto del periodo convenzionale.

Nel **punto 108**, deve essere riportato l'imponibile relativo alle indennità equipollenti al TFR complessivamente erogate (indicate ai punti 71 e 102) al netto delle riduzioni di cui al punto 107 ed alle eventuali altre indennità e somme erogate (indicate ai punti 73 e 103).

Nel **punto 109**, deve essere riportato l'imponibile riferito all'importo maturato fino al 31 dicembre 2000 al netto delle riduzioni di cui al punto 107.

Si precisa che i punti 102 e 103 non devono essere considerati se riferiti a rapporti cessati prima del 1974.

Nel **punto 110**, deve essere indicato l'imponibile riferito all'importo maturato dal 1° gennaio 2001 ridotto delle rivalutazioni già assoggettate all'imposta sostitutiva.

Per quanto riguarda le prestazioni in forma di capitale erogate dalle forme pensionistiche di cui al D.Lgs. 124 del 1993, negli stessi punti deve essere indicato, rispettivamente, l'imponibile al 31 dicembre 2000 (punto 109), e l'imponibile maturato dal 1° gennaio 2001

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2002 – SEMPLIFICATO

(punto 110), dato dall'importo indicato al punto 98 al netto degli importi di cui ai punti 100 e 101. Se si tratta di anticipazione o di riscatto anche parziale ovvero di prestazione a titolo definitivo superiore a un terzo dell'importo complessivamente maturato, l'importo del punto 98 va ridotto esclusivamente dell'importo di cui al punto 100.

Nel **punto 111**, va indicata la somma degli imponibili e dell'importo relativo all'eventuale incentivo all'esodo erogato nell'anno, esposto al punto 88, quello erogato in anni pregressi e le somme a sostegno del reddito evidenziate al punto 103.

Nel **punto 112** va indicato il reddito di riferimento calcolato ai sensi dell'art. 17e 17-bis del Tuir.

Nel **punto 113** va indicata l'aliquota applicata al TFR, ovvero alla prestazione maturata dall'1/1/2001, determinata sulla base delle aliquote IRPEF degli scaglioni di reddito vigenti nel momento in cui è maturato il diritto alla percezione.

Nel **punto 114** va indicata esclusivamente l'aliquota utilizzata in caso di erogazione di prestazioni in forma di capitale a titolo definitivo a vecchi iscritti a vecchi fondi.

Nel **punto 115** va indicata l'imposta complessiva che si ottiene dall'applicazione delle aliquote di punti 113 e 114 sui rispettivi imponibili.

Nel **punto 116** deve essere indicata l'imposta afferente al TFR relativa al 2001 per l'applicazione delle detrazioni d'imposta di cui al punto 117.

Nel **punto 117** deve essere riportato l'importo complessivo delle detrazioni d'imposta annue di euro 61,98 (lire 120.000) sul TFR singolarmente spettante nei seguenti casi:

– rapporti di lavoro che si risolvono nel periodo tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2005;

– rapporti di lavoro a tempo determinato di durata effettiva non superiore a due anni.

Per i periodi inferiori all'anno, le detrazioni spettanti devono essere rapportate al mese e ridotte in proporzione per i rapporti di lavoro a tempo parziale ("part time").

Si precisa che le detrazioni non spettano in caso di anticipazioni.

Nel **punto 119** vanno indicate le ritenute totali e nel **punto 120** quelle non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già comprese nell'importo indicato nel precedente punto 119.

Nel **punto 121** indicare l'importo complessivo della rivalutazione del TFR ai sensi dell'art.2120 c.c., già assoggettata ad imposta sostitutiva.

PARTE C**Dati previdenziali e assistenziali INPS, INPDAL, INPDAP e dati assicurativi INAIL**

Le istruzioni relative ai dati previdenziali e assistenziali INPS, INPDAL e INPDAP già comprese nelle istruzioni al CUD sono riportate integralmente in Appendice.

Di seguito si riportano le istruzioni relative all'indicazione dei dati assicurativi INAIL.

I **punti da 93 a 98** vanno compilati per esporre i dati assicurativi relativi all'INAIL riferiti a tutti i soggetti per i quali ricorre la tutela obbligatoria ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, già soggetti alla denuncia nominativa di cui alla L. 63 del 1993.

In particolare il **punto 93**, qualifica, dovrà essere compilato solo nell'ipotesi in cui il lavoratore appartenga ad una delle "Ulteriori categorie" della tabella sottostante, utilizzando i relativi codici in essa indicati.

ULTERIORI CATEGORIE (QUALIFICA PUNTO 93)	
CODICE	DESCRIZIONE
A	Percipienti borse lavoro
B	Tirocinanti
C	Ricoverati
D	Detenuti
E	Soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società ad eccezione di quelle artigiane
F	Somme corrisposte in base a piani di inserimento professionale
G	Collaboratori familiari di imprese non artigiane
H	Partecipanti all'impresa familiare non artigiana
L	Partecipanti a stage
M	Iscritti alle compagnie portuali
N	Componenti le carovane di facchini, vetturini o barrocciai
P	Pescatori autonomi e soci di cooperative della piccola pesca marittima e delle acque interne
Z	Altri

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2002 – SEMPLIFICATO

Nel **punto 94** va indicato il numero della posizione assicurativa territoriale INAIL ed il relativo controcodice. Nel caso in cui l'assicurato abbia svolto, nel corso dello stesso anno, attività lavorative riconducibili a due diverse posizioni assicurative territoriali riferite alla stessa azienda, si devono utilizzare ulteriori righe. Sono, infatti, da assimilare ad "inizio" e "fine" di rapporto di lavoro anche i trasferimenti di soggetti da una posizione assicurativa territoriale ad un'altra nell'ambito della stessa azienda.

I **punti 95 e 96** devono essere compilati per indicare il periodo di inclusione del soggetto assicurato nella posizione assicurativa di riferimento.

Tale indicazione è obbligatoria nei seguenti casi:

- periodo non coincidente con l'anno solare;
- modifica in corso d'anno della posizione assicurativa di riferimento.

Nei casi in cui si sia verificata in corso d'anno una variazione della qualifica del soggetto assicurato e/o delle condizioni contrattuali o una trasformazione del tipo di rapporto del soggetto stesso (ad esempio, da contratto di formazione a contratto a tempo indeterminato) sarà necessario utilizzare più righe riportando su ognuno di essi, le informazioni relative al periodo assicurato.

Qualora il soggetto assicurato abbia svolto nell'anno di riferimento e nell'ambito della stessa posizione attività in modo discontinuo, nel **punto 95** deve essere indicato il primo giorno di occupazione e, nel **punto 96** l'ultimo giorno di occupazione del soggetto stesso.

Nel **punto 97** dovrà essere indicato il codice comunale (ad esempio per Roma H501) della località nella quale l'assicurato ha svolto l'attività tutelata nel corso dell'anno oggetto della denuncia e, in caso di lavorazioni effettuate in più unità produttive nel corso dello stesso anno, il codice comunale della località in cui è stata svolta in modo prevalente l'attività assicurata. Per l'individuazione dei codici è possibile consultare il sito internet www.finanze.it, sezione "territorio".

Qualora il soggetto assicurato appartenga alla categoria del personale "viaggiante", in luogo del punto 97 deve essere compilato il punto 98, barrando l'apposita casella.

PARTE D**Assistenza 2001**

La **parte D** va compilata riportando i dati relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata nel corso del 2001, dal sostituto stesso o da un Caf-dipendenti al quale il contribuente si è rivolto.

Si precisa, altresì, che nella presente parte vanno indicate le suddette operazioni anche se effettuate a seguito di:

- comunicazioni rettificative e integrative Mod. 730-4;
- comunicazioni (anche integrative) Mod. 730-4 pervenute tardivamente;
- conguagli operati tardivamente relativi a comunicazioni Mod. 730-4 (anche rettificative) pervenute entro i termini;
- conguagli tardivi relativi all'assistenza fiscale prestata direttamente dal sostituto d'imposta, anche in seguito a rettifica dei Mod. 730-3.

Vanno, infine, esposte le somme che non sono state trattenute o rimborsate dal sostituto nel corso del 2001.

Riportare:

- nei **punti da 1 a 30** i dati delle operazioni di conguaglio complessivamente effettuate nei mesi da luglio a dicembre 2001, relative:
 - al saldo Irpef per il 2000;
 - alla prima rata di acconto Irpef per il 2001;
 - all'addizionale regionale all'Irpef per il 2000 relativamente al dichiarante e al coniuge dichiarante;
 - all'addizionale comunale all'Irpef per il 2000 relativamente al dichiarante e al coniuge dichiarante;
 - all'acconto del 20 per cento su alcuni redditi soggetti a tassazione separata;
- nei **punti da 31 a 35**, i dati delle operazioni di conguaglio complessivamente effettuate nei mesi di novembre e dicembre 2001, relative alla seconda o unica rata di acconto Irpef per il 2001;
- nei **punti da 36 a 45** i dati delle trattenute effettuate a seguito di rettifica;
- nei **punti da 46 a 62** le somme a conguaglio che non sono state trattenute o rimborsate dal sostituto nel corso del 2001;
- nei **punti da 63 a 66** i dati del Caf-dipendenti, che ha effettuato al sostituto la comunicazione Mod. 730-4 e l'eventuale Mod. 730-4 rettificativo.

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2002 – SEMPLIFICATO

Modalità di compilazione

Il sostituto deve esporre i dati relativi agli importi rimborsati e trattenuti senza effettuare tra tali ammontari alcuna compensazione, anche in presenza di dichiarazioni rettificative e/o integrative.

Assistenza 2001

Nei **punti 1 e 31** deve essere indicato il mese (valori da 7 a 12) in cui sono iniziate le operazioni di conguaglio, i cui dati sono esposti, rispettivamente, nei **punti da 2 a 26** e da **32 a 34**.

Nei **punti 2, 7, 8, 12, 16, 20, 26 e 34** vanno indicati i rimborsi complessivamente effettuati nei singoli mesi, anche a seguito di rettifiche o integrazioni.

Nei **punti 3, 5, 9, 13, 17, 21, 24 e 32** vanno indicati gli importi complessivamente trattenuti nei singoli mesi, anche a seguito di rettifiche, al netto degli interessi a qualsiasi titolo trattenuti.

Nei **punti 4, 6, 10, 14, 18, 22, 25 e 33** vanno indicati gli interessi complessivamente trattenuti nei singoli mesi per incapacità della retribuzione e/o per rettifica, sommati agli interessi complessivamente trattenuti per rateizzazione.

Nei **punti 11 e 15** vanno indicati i codici delle regioni relativi all'addizionale regionale all'Irpef dovuta rispettivamente dal dichiarante e dal coniuge dichiarante, rilevabili dai Mod. 730 o 730-4.

Nei **punti 19 e 23** vanno indicati i codici catastali dei comuni relativi all'addizionale comunale all'Irpef dovuta rispettivamente dal dichiarante e dal coniuge dichiarante, rilevabili dai Mod. 730 o 730-4.

Il **punto 27** deve essere compilato utilizzando uno dei seguenti codici:

- A – conguaglio tardivo derivante da Mod. 730-3;
- B – conguaglio tardivo derivante da comunicazione Mod. 730-4 pervenuta entro i termini;
- C – conguaglio conseguente a comunicazione tardiva di Mod. 730-4;
- D – Mod. 730-3 o Mod. 730-4 dal quale non risulta alcun debito o credito;
- E – tutti gli importi da esporre sono inferiori a lire 1.000 (ovvero ad 1 unità di euro se si sia scelta tale divisa per la compilazione della dichiarazione).

Il **punto 28** deve essere compilato in presenza di Mod. 730-3 o 730-4 a rettifica. In tal caso va utilizzato uno dei seguenti codici:

- A – conguaglio derivante da Mod. 730-3 o 730-4 rettificativo;
- B – conguaglio tardivo derivante da Mod. 730-3 rettificativo;
- C – conguaglio tardivo derivante da comunicazione Mod. 730-4 rettificativa;
- D – conguaglio a seguito di rettifica di una precedente comunicazione tardivamente pervenuta al sostituto per la quale non è stato effettuato il conguaglio;
- E – conguaglio a seguito di rettifica di una precedente comunicazione tempestivamente pervenuta al sostituto ma per la quale non è stato effettuato il conguaglio;
- F – rettifica del solo codice regione.
- G – rettifica del solo codice comune.

La casella del **punto 29** deve essere barrata qualora i dati contenuti nei **punti 2, 8, 12, 16, 20 e 26** siano relativi, anche in parte, a conguagli derivanti da Mod. 730-4 integrativi.

La casella del **punto 30** deve essere barrata qualora il Mod. 730/2001 non è risultato liquidabile.

Il **punto 35** deve essere compilato utilizzando uno dei seguenti codici:

- A – richiesta di minore secondo o unico acconto;
- B – tutti gli importi da esporre sono inferiori a lire 1.000 (ovvero ad 1 unità di euro se si sia scelta tale divisa per la compilazione della dichiarazione).

Integrazioni

In presenza di comunicazioni integrative (Mod. 730-4 integrativo) dalle quali siano risultati a favore del contribuente dei rimborsi (a titolo di saldo Irpef, addizionali regionale e comunale all'Irpef e/o di acconto del 20 per cento su taluni redditi soggetti a tassazione separata) rispetto ai conguagli effettuati a seguito di precedenti liquidazioni risultanti da Mod. 730-3 o da Mod. 730-4, il sostituto deve compilare il quadro come segue:

- nei **punti 3, 9, 13, 17, 21 e 24** deve riportare quanto complessivamente trattenuto indipendentemente dai rimborsi effettuati a seguito dell'integrazione;
- nei **punti 2, 8, 12, 16, 20 e 26** deve riportare quanto complessivamente rimborsato.

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2002 – SEMPLIFICATO

Retifiche

I rimborsi (o gli ulteriori rimborsi) derivanti dalla liquidazione a rettifica devono essere complessivamente riportati nei **punti 2, 7, 8, 12, 16, 20, 26 e 34**.

Le trattenute effettuate a seguito di liquidazione a rettifica, comprensive dei recuperi delle somme rimborsate a seguito del conguaglio operato per la prima liquidazione, devono essere esposte nei **punti da 37 a 43** e nel **punto 45**, al netto degli interessi trattenuti. Tali importi devono essere, inoltre, ricompresi nei **punti 3, 5, 9, 13, 17, 21, 24 e 32**.

Nei **punti 36 e 44** deve essere indicato il mese (valori da 8 a 12) in cui sono iniziate le operazioni di conguaglio a rettifica (anche in presenza di soli rimborsi).

Nei casi di rettifica del solo codice regione relativo all'addizionale regionale all'Irpef, il sostituto deve compilare i **punti 11 e 15** riportando il codice corretto e compilando il **punto 28** con il codice F.

Nei casi di rettifica del solo codice comune relativo all'addizionale comunale all'Irpef, il sostituto deve compilare i **punti 19 e 23** riportando il codice corretto e compilando il **punto 28** con il codice G.

Nel caso di conguaglio a seguito di rettifica di una precedente comunicazione pervenuta al sostituto per la quale non è stato effettuato il conguaglio (**punto 28** compilato con il codice "D" o "E") i dati da indicare nel riquadro "Retifiche" devono essere riportati anche nei corrispondenti punti del riquadro "Assistenza 2001".

Conguaglio non effettuato o non completato

Nei casi in cui non sia riuscito ad effettuare oppure a completare le operazioni di conguaglio il sostituto deve compilare i **punti da 46 a 62**.

Il **punto 46** deve essere compilato indicando il motivo per il quale il conguaglio non è stato effettuato ovvero non è stato completato. A tal fine deve essere utilizzato uno dei seguenti codici:

- A – cessazione del rapporto di lavoro;
- B – aspettativa senza retribuzione;
- C – decesso;
- D – retribuzione insufficiente;
- E – rimborso non effettuato in tutto o in parte per incapienza del monte ritenute.

7. COMUNICAZIONI DATI CERTIFICAZIONI LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

ATTENZIONE Ciascuna comunicazione riguarda i dati riferiti ad un singolo percipiente e deve essere contraddistinta da un diverso numero progressivo da evidenziarsi nell'apposito riquadro posto nella parte in alto a sinistra della comunicazione e dal codice fiscale del dichiarante, posto in alto a destra.

Il codice fiscale del sostituto d'imposta va invece compilato esclusivamente nel caso di operazioni societarie straordinarie e successioni (al riguardo si rinvia a quanto precisato nel punto 4.2 del paragrafo 4 delle presenti istruzioni).

In presenza di più compensi erogati allo stesso percipiente, il sostituto ha la facoltà di indicare i dati relativi secondo le seguenti modalità:

- totalizzare i vari importi e compilare un'unica comunicazione qualora i compensi siano riferiti alla stessa causale;
- compilare tante comunicazioni quanti sono i compensi erogati nell'anno avendo cura di numerare progressivamente le singole comunicazioni riguardanti il medesimo percipiente;
- indicare una sola volta i dati anagrafici del percipiente ed il progressivo comunicazione ed utilizzare più righe per esporre i dati relativi a ciascun importo erogato, compilando i punti da 16 a 28.

La presente parte va utilizzato per indicare:

- le corresponsioni di somme erogate nel corso del 2001 riferite a redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 49 del Tuir o redditi diversi di cui all'art. 81, comma 1, dello stesso Tuir, cui si sono rese applicabili le disposizioni degli artt. 25 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 33, comma 4, del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42;
- le provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, corrisposte nel 2001, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio di

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2002 – SEMPLIFICATO

cui all'art. 36 della L. 11 giugno 1971, n. 426, assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta, cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell'art. 25-bis del D.P.R. n. 600 del 1973. Vanno indicate in questo riquadro anche le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell'attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (lettere *d*), *e*), *f*), dell'art. 16, comma 1, del Tuir).

Relativamente ai compensi di cui all'art. 81, comma 1, lettera *m*), del Tuir (indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche) non vanno indicati i rimborsi per spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

Dati relativi al percipiente delle somme

Il sostituto d'imposta deve riportare nei **punti** da **1** a **11** il codice fiscale, i dati anagrafici del percipiente, nonché il domicilio fiscale dello stesso.

In particolare nel **punto 10**, che deve essere compilato solo nel caso in cui nel punto 16 è indicato il codice "N", deve essere riportato il *codice della regione* relativo al domicilio fiscale del percipiente, desumendolo dalla **tabella SF - Elenco Regioni e Province autonome** posta nell'Appendice delle presenti istruzioni.

Se il percipiente è un "non residente" devono essere utilizzati i punti da 12 a 15 e precisamente:

- nel **punto 12** indicare il codice di identificazione fiscale rilasciato dall'Autorità fiscale del paese di residenza o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa del paese di residenza;
- nei **punti 13** e **14**, indicare rispettivamente la località di residenza estera e il relativo indirizzo;
- nel **punto 15** evidenziare il codice dello Stato estero di residenza da rilevare dalla **tabella SG - Elenco dei paesi esteri**, posta nell'Appendice delle presenti istruzioni.

Dati relativi alle somme erogate

Nel **punto 16** va indicato, riguardo alla causale del pagamento, uno dei seguenti codici:

- A** – prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale;
- B** – utilizzazione economica, da parte dell'autore o dell'inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico;
- C** – utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
- D** – utili spettanti ai soci promotori ed ai soci fondatori delle società di capitali;
- E** – levata di protesti cambiari da parte dei segretari comunali;
- F** – prestazioni rese dagli sportivi con contratto di lavoro autonomo;
- G** – indennità corrisposte per la cessazione di attività sportiva professionale;
- H** – indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche;
- I** – indennità corrisposte per la cessazione da funzioni notarili;
- L** – utilizzazione economica, da parte di soggetto diverso dall'autore o dall'inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico;
- M** – prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;
- N** – indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche;
- P** – prestazioni in forma di capitale e riscatti erogati dalle forme di previdenza complementare di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni a lavoratori autonomi e imprenditori individuali;
- Q** – provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio monomandatario;
- R** – provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante plurimandatario;
- S** – provvigioni corrisposte a commissionario;
- T** – provvigioni corrisposte a mediatore;
- U** – provvigioni corrisposte a procacciatore di affari;
- V** – provvigioni corrisposte a incaricato per le vendite a domicilio;
- W** – provvigioni corrisposte a incaricato per la vendita porta a porta e per la vendita ambulante di giornali quotidiani e periodici (L. 25 febbraio 1987, n. 67);
- Z** – titolo diverso dai precedenti.

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2002 – SEMPLIFICATO

Se è stato indicato il codice "P" al punto 16, riportare nel **punto 17**, l'anno in cui è sorto il diritto alla percezione; in caso di anticipazioni, nel punto 17, va indicato l'anno 2001 e deve essere barrata la casella di cui al **punto 18**, riportando nei **punti 27 e 28** l'eventuale l'ammontare, rispettivamente, delle somme corrisposte negli anni precedenti a titolo di anticipazione e le relative ritenute.

Nel **punto 19** va indicato l'ammontare lordo del compenso corrisposto. Si precisa che il contributo integrativo del 2 per cento destinato alle Casse professionali non fa parte del compenso e, quindi, non deve essere indicato. Inoltre, in relazione alle somme individuate dal codice "N" del punto 16, devono essere ricomprese nell'importo da esporre nel **punto 19** anche le somme che non hanno concorso a formare il reddito (fino a dieci milioni ai sensi dell'art. 83, comma 2, del Tuir). Tali somme devono essere inoltre riportate nel successivo **punto 21**.

Si precisa che nel **punto 19** non devono essere indicate le somme erogate ai soggetti di cui al quinto comma dell'art. 25-bis del citato D.P.R. n. 600 del 1973 per le sole prestazioni, escluse dalla ritenuta, derivanti dalla specifica attività ivi prevista.

Se il percipiente è un soggetto non residente, il sostituto d'imposta deve indicare le somme non assoggettate a ritenuta nel **punto 20**, in quanto ha applicato direttamente il regime previsto nelle convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni sui redditi. In tal caso, il sostituto d'imposta deve conservare ed esibire o trasmettere, a richiesta dell'Agenzia delle Entrate, il certificato rilasciato dal competente ufficio fiscale estero, attestante la residenza del percipiente, nonché la documentazione comprovante l'esistenza delle condizioni necessarie per fruire del regime convenzionale. Nel caso in cui esista un modello convenzionale quest'ultimo debitamente compilato, sostituisce la predetta documentazione.

Nel **punto 21** vanno indicate le somme diverse da quelle esposte nel precedente punto 20. Ad esempio, va indicata la riduzione del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese (se nel punto 16 è indicato il codice "E"), vanno indicati gli eventuali compensi d'importo inferiore a L. 50.000, pari a euro 25,82, di cui al terzo comma dell'art. 25 del D.P.R. n. 600 del 1973, la quota delle provvigioni non soggette a ritenuta (50 per cento o 80 per cento) e le somme erogate a titolo di rimborso spese anticipate dai percipienti per conto dei committenti, preponenti o mandanti.

Nel **punto 22** va indicato l'imponibile determinato dalla differenza tra l'ammontare lordo di cui al punto 19 e le somme non soggette a ritenute indicate nei punti 20 e 21.

Nel **punto 23** va indicato l'importo delle ritenute operate nell'anno.

Nel **punto 24** va indicato l'ammontare delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nell'importo indicato nel precedente punto 23.

Nel **punto 25**, da compilare solo nel caso in cui nel punto 16 è indicato il codice "N", va indicato l'importo dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuto.

Nel **punto 26** va indicato l'ammontare dell'addizionale regionale all'Irpef non operato per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nell'importo indicato nel precedente punto 25.

8. PROSPETTO ST RITENUTE OPERATE, TRATTENUTE PER ASSISTENZA FISCALE ED IMPOSTE SOSTITUTIVE

ATTENZIONE Da quest'anno in base al modello di dichiarazione (verde per lire, azzurro per euro), tutti gli importi da indicare nel prospetto ST devono essere espressi nella stessa valuta del modello di dichiarazione scelto.

Inoltre sempre da quest'anno il presente prospetto deve essere utilizzato anche per indicare gli importi trattenuti e versati a seguito dell'assistenza fiscale prestata nel 2001, l'imposta sostitutiva versata a fronte delle rivalutazioni del TFR, nonché quella versata sul risultato netto maturato presso il fondo pensione.

Nel prospetto ST vanno indicati le ritenute operate, ed i versamenti eseguiti.

Qualora i righe del prospetto non siano sufficienti devono essere utilizzati ulteriori prospetti. In questo caso va numerata progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra dei singoli prospetti utilizzati.

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2002 – SEMPLIFICATO

ATTENZIONE Il presente prospetto non deve essere compilato dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo.

I dati da indicare devono riferirsi anche:

- alle ritenute operate sugli emolumenti erogati nel 2001. Vanno indicate, altresì, le ritenute operate, ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 1973, sulle somme e valori corrisposti entro il 12 gennaio 2002, se riferiti al 2001, nonché le ritenute operate a seguito di conguaglio di fine anno effettuato nei primi due mesi del 2002;
- alle imposte sostitutive operate e versate entro il 17 dicembre 2001, relativamente all'acconto sulle rivalutazioni TFR, entro il 18 febbraio 2002 per il saldo, nonché entro la stessa data al versamento dell'imposta sostitutiva sul risultato netto maturato presso il fondo pensione;
- alle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'IRPEF effettuate a seguito di cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nel corso del 2001;
- alle trattenute relative all'addizionale regionale all'IRPEF effettuate sui compensi erogati ai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in regime agevolato nonché sui compensi erogati ai soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica;
- alle trattenute effettuate a titolo di saldo e acconti IRPEF, di addizionale regionale e comunale all'IRPEF nonché di acconto su taluni redditi soggetti a tassazione separata a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2001.

Devono essere indicati i dati dei versamenti effettuati entro marzo 2002, ovvero dei versamenti tardivi effettuati entro la presentazione della dichiarazione.

Devono, altresì, essere indicati le ritenute operate a partire dal mese di marzo 2001 e i relativi versamenti effettuati a seguito dell'incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo derivante dal conguaglio di fine anno 2000 (art. 23, terzo comma, del D.P.R. 23 settembre 1973, n. 600), nonché le trattenute e i relativi versamenti delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF effettuati in forma rateizzata nell'anno 2001 con riferimento all'anno 2000.

Non devono essere indicati le trattenute e i relativi versamenti delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF effettuati in forma rateizzata nell'anno 2002 con riferimento all'anno 2001.

8.1

Ritenute alla fonte operate, trattenute per assistenza fiscale ed imposte sostitutive

Nella presente sezione devono essere indicati i dati relativi alle ritenute alla fonte operate, alle addizionali all'IRPEF trattenute, agli importi trattenuti per assistenza fiscale, all'imposta sostitutiva relativa alle rivalutazioni sul TFR, ai rendimenti sul risultato netto maturato presso il fondo pensione ed i relativi versamenti.

Per ogni importo trattenuto il periodo di riferimento da riportare nel **punto 1**, qualora non diversamente specificato, è quello relativo al mese ed anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione del prelievo.

Si precisa che:

- nel caso di somme corrisposte, entro il 12 gennaio 2002 e riferite all'anno 2001, sulle quali sono state operate ritenute ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 1973, deve essere indicato il mese di dicembre 2001 e nel punto 7 il codice "B";
- con riferimento alle addizionali trattenute nello stesso mese, se relative a rateizzazioni o cessazioni del rapporto di lavoro, vanno compilati distinti righe anche se il periodo di riferimento è lo stesso;
- nel caso in cui il sostituto abbia effettuato i versamenti alla scadenza prevista dall'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 1997, come sostituito dall'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 542 del 1999, deve essere compilato un apposito rigo, riportando i dati desunti dal modello di pagamento, indicando nel punto 1, 12/2001, nel punto 2, l'importo complessivo delle ritenute cui il versamento si riferisce e, nel punto 7 il codice "A".

Nel **punto 2** deve essere riportato l'importo delle ritenute operate o delle somme e degli interessi (per incapienza della retribuzione, per rettifica o per rateizzazione) trattenuti a carico del soggetto che ha fruito dell'assistenza fiscale e l'imposta sostitutiva operata e versata sulle rivalutazioni TFR e sul risultato netto maturato presso il fondo pensione.

Si precisa che in caso di un importo relativo ad interessi trattenuti a seguito di rateizzazione, deve essere compilato uno specifico rigo.

Qualora nel corso delle operazioni di conguaglio (anche per cessazione del rapporto di lavoro dipendente in corso d'anno), il sostituto abbia restituito ritenute operate in eccesso utilizzando il monte ritenute disponibile nel mese sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel 2001, nel punto 2 deve essere indicata la differenza, pari all'importo da versare. Se, invece, l'importo delle ritenute da restituire è maggiore o uguale al monte ritenute relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, non va fornito alcun dato tenuto conto del fatto che, in questo caso, non si effettua il versamento.

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2002 – SEMPLIFICATO

Quando, per effetto delle suddette operazioni di conguaglio relative al 2001, la restituzione delle ritenute operate in eccesso è effettuata dal sostituto d'imposta anticipando ovvero attingendo dagli importi trattenuti a titolo di addizionale regionale e comunale all'IRPEF e/o dalle ritenute relative ad altre categorie di reddito, l'importo restituito utilizzando tali somme deve essere indicato, unitamente agli altri versamenti in eccesso e restituzioni utilizzati al rigo SX4, colonna 3 del prospetto SX. Inoltre, devono essere compilati appositi rigi per esporre gli importi relativi alle trattenute a titolo di addizionale regionale e comunale all'IRPEF nonché alle ritenute relative ad altre categorie di reddito ancorché non versati o parzialmente versati per effetto delle predette restituzioni.

In caso di restituzione di ritenute sui redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati e di addizionali all'IRPEF applicate nell'anno 2001 e non dovute in tutto o in parte, nel punto 2 deve essere indicato l'importo effettivamente dovuto.

Nel **punto 3** va indicato l'importo che il sostituto ha utilizzato a scomputo di quanto evidenziato al punto 2.

In particolare, il sostituto d'imposta ha la facoltà di effettuare un versamento di importo inferiore a quanto operato qualora:

- abbia rimborsato crediti di ritenute derivanti dalle operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro dipendente ed assimilati (da indicare nel rigo SX1 del prospetto SX) utilizzando:
 - ritenute disponibili nel mese, diverse da quelle operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
 - somme trattenute a titolo di addizionale regionale e comunale all'IRPEF;
 - importi anticipati dal sostituto stesso;
- abbia rimborsato crediti di addizionali all'IRPEF derivanti dalle operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro dipendente;
- abbia a disposizione un'eccedenza di ritenute e/o di addizionale regionale o comunale all'IRPEF derivante da operazioni di conguaglio di fine anno 2000;
- abbia a disposizione un credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2000 (da evidenziare nel rigo SX4, colonna 1 del prospetto SX). L'importo utilizzabile è al netto di quanto compensato ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997 (da evidenziare nel rigo SX4, colonna 2 del prospetto SX);
- abbia rimborsato ai percipienti crediti derivanti da:
 - conguaglio di assistenza fiscale;
 - restituzione del 60 per cento del contributo straordinario per l'Europa;
 - restituzione dell'80 per cento, ai sensi della legge 14 dicembre 1999 n. 438, della quota fissa individuale di lire 85.000, pari a euro 43,90 versata nel 1993 per l'assistenza medica di base, (cosiddetta "tassa sul medico di famiglia");
- abbia a disposizione un credito derivante dal compenso scaturente dall'assistenza fiscale prestata;
- risulti un'eccedenza che si è generata a seguito di versamenti relativi al 2001 effettuati, anche per errore, in misura eccessiva rispetto al dovuto.

Nel **punto 4** va indicato l'importo dei crediti d'imposta utilizzato a scomputo di quanto indicato nel punto 2.

Nel **punto 5** va riportata la differenza ottenuta sottraendo gli importi dei punti 3 e 4 dall'importo del punto 2, ad eccezione della descritta ipotesi riguardante le operazioni societarie straordinarie e le successioni nonché, quando sono stati commessi errori nella indicazione del codice tributo e/o regione.

Per le operazioni societarie straordinarie e per le successioni, ad es. nell'ipotesi di fusione per incorporazione se per talune mensilità le ritenute sono state operate dalla società incorporata ma il versamento è stato eseguito dalla società incorporante, quest'ultima provvederà a compilare anche il prospetto ST intestato alla prima società, compilando esclusivamente i punti 1 e 2 ed indicando il codice "K" nel punto 7. Nel prospetto ST intestato alla società incorporante è necessario compilare ogni punto secondo le ordinarie modalità ad eccezione del punto 2 che non deve essere compilato, avendo cura di indicare il codice "L" al punto 7. In questo caso il punto 5 corrisponderà alla differenza tra l'importo indicato al punto 2 del prospetto ST intestato alla società incorporata ed i punti 3 e 4 del prospetto ST della società incorporante.

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2002 – SEMPLIFICATO

Qualora nel modello di pagamento siano stati erroneamente indicati il codice tributo, e/o il codice regione, deve essere osservata la seguente modalità di compilazione:

- in presenza di regolarizzazione con comunicazione all'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Amministrativa, Ufficio Struttura di Gestione di cui al D.lgs. n. 241 del 1997, la compilazione deve essere effettuata con le ordinarie modalità riportando il codice tributo e/o il codice regione corretti e nel punto 7 rispettivamente il codice "D" e/o "E";
- in mancanza della predetta comunicazione, devono essere compilati due righi. Il primo rigo deve essere compilato secondo le modalità ordinarie ad eccezione dei punti 2, 3 e 4 che non devono essere compilati mentre nel punto 5 va ugualmente indicata la differenza dei predetti punti. Il secondo rigo è compilato ad esclusione dei punti 5 e 6, riportando il codice tributo e/o il codice regione corretti oltre che, al punto 3, l'importo complessivo di quanto indicato al punto 5 del primo rigo.

In caso di versamenti IRPEF, addizionale regionale o comunale all'IRPEF, anche per assistenza fiscale e imposta sostitutiva effettuati per ravvedimento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, nel punto 5 va riportato l'importo versato al netto dei relativi interessi da esporre nel **punto 6**.

Se il sostituto ha cumulativamente versato a seguito di ravvedimento ritenute relative a più mesi, deve essere compilato un rigo per ciascun periodo di riferimento, avendo cura di indicare nel punto 7 il codice "C".

Per la compilazione del **punto 7** devono essere utilizzati i seguenti codici:

- A** – se il sostituto ha effettuato i versamenti alla scadenza prevista dall'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 1997;
- B** – se il versamento si riferisce a ritenute operate ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 1973, su somme e valori relativi al 2001 erogati entro il 12 gennaio 2002;
- C** – se l'importo indicato nel punto 5 è parte di un versamento cumulativo relativo a ritenute effettuate in più mesi;
- D** – se il codice tributo è stato oggetto di comunicazione alla struttura di gestione;
- E** – se il codice regione è stato oggetto di comunicazione alla struttura di gestione;
- K** – se nel rigo sono riportati i dati delle ritenute, operate dal soggetto estinto nei casi di operazioni societarie straordinarie o di successioni, il cui versamento è esposto nel prospetto ST intestato al soggetto che prosegue l'attività;
- L** – se nel rigo sono riportati i dati del versamento, effettuato dal soggetto che prosegue l'attività nei casi di operazioni societarie straordinarie o di successioni, relativo a ritenute indicate nel prospetto ST intestato al soggetto estinto.

Per la compilazione del **punto 8** "eventi eccezionali" devono essere utilizzati i seguenti codici:

- A** – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte previste dall'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, convertito dalla L. 17 febbraio 1994, n. 111;
- B** – se il sostituto d'imposta ha fruito delle agevolazioni di cui all'art. 20, comma 2, della L. 23 febbraio 1999, n. 44;
- C** – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dalle Ordinanze n. 3036 del 9 febbraio 2000 (G.U. n. 37 del 15 febbraio 2000) e n. 3061 del 30 giugno 2000 (G.U. n. 156 del 6 luglio 2000) emanate a seguito degli eventi meteorici verificatisi nei giorni 14, 15 e 16 dicembre 1999 nei territori della Regione Campania;
- D** – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dal Decreto 5 luglio 2001 (G.U. n. 159 dell'11 luglio 2001) emanato a seguito dello svolgimento del Vertice G8 nel comune di Genova;
- E** – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dal Decreto 12 luglio 2001 (G.U. n. 173 del 27 luglio 2001) emanato a seguito della tromba d'aria nella regione Lombardia in data 7 luglio 2001;
- F** – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dai Decreti 14 marzo 2001 e 7 agosto 2001 (GG.UU. nn. 63 del 16 marzo 2001 e 186 dell'11 agosto 2001), emanati a seguito dell'emergenza causata dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE);
- G** – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dal Decreto 9 agosto 2001 (G.U. n. 198 del 27 agosto 2001) emanato a seguito dell'eruzione del vulcano Etna nei territori della provincia di Catania;
- H** – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi alle ritenute alla fonte concernenti i versamenti di natura tributaria di esclusiva pertinenza regionale e comunale, prevista dall'art. 1, c. 5, dell'Ordinanza n. 3101 del 22 dicembre 2000 (G.U. n.

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2002 – SEMPLIFICATO

- 2 del 3 gennaio 2001) emanata a seguito dell'evento sismico verificatosi il 16 dicembre 2000 nel territorio della provincia di Terni;
- K** – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi alle ritenute alla fonte prevista dal Decreto 13 novembre 2001 (G.U.n. 267 del 16 novembre 2001) emanato a seguito degli eventi alluvionali nel territorio delle province di Avellino, Caserta, Napoli e Salerno nei giorni 22 agosto, 5 settembre, 14 e 15 settembre 2001.
- Z** – in caso di agevolazioni previste da altre disposizioni.

Il **punto 9** deve essere barrato se il versamento è stato effettuato con una valuta diversa rispetto a quella scelta per la compilazione della presente dichiarazione, ad esempio se si è scelto il modello di dichiarazione in euro, la casella va barrata se il versamento è stato effettuato in lire. Nel **punto 10** deve essere indicato il codice tributo. Se il versamento viene effettuato presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato, nel punto 10 va indicato il capitolo e nel successivo **punto 11**, l'articolo di bilancio avendo cura di barrare la successiva casella di cui al **punto 12**. Nel **punto 13**, da compilare in caso di versamento di addizionale regionale, deve essere indicato il codice della regione. Si precisa che tale codice deve essere rilevato dal modello di pagamento ovvero, in caso di assenza di versamento, dalla **tabella SF - Elenco Regioni e Province autonome** posta nell'Appendice delle presenti istruzioni.

9. PROSPETTO SX RIEPILOGO DELLE COMPENSAZIONI

ATTENZIONE Il presente prospetto non deve essere compilato dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo.

In questo prospetto devono essere riportati i dati riepilogativi delle compensazioni effettuate dal sostituto d'imposta relativamente agli importi indicati nel prospetto ST della presente dichiarazione. Tali dati vanno evidenziati al rigo SX4.

Il prospetto SX è finalizzato inoltre ad evidenziare le compensazioni effettuate dal sostituto d'imposta, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 10/11/1997, modificato dal D.P.R. n. 542 del 14/10/1999, nonché tramite Mod. F24, tra debiti e crediti esistenti nei confronti dell'erario, delle singole regioni e dei comuni, al fine di consentire il necessario riscontro e la ripartizione tra i vari enti impositori. Tali dati vanno evidenziati analiticamente nei rigi da SX5 a SX34.

Nel **riga SX1** deve essere indicato l'importo complessivo delle somme anticipate dal sostituto d'imposta per restituzioni di ritenute al dipendente derivanti da operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno, nonché l'importo complessivo delle ritenute su redditi diversi da quelli di lavoro dipendente o assimilati e delle trattenute a titolo di addizionale regionale e comunale all'Irpef utilizzate per gli stessi fini. Si precisa che in tale punto deve essere compreso l'importo rimborsato al dipendente a seguito di conguaglio di fine anno effettuato nei mesi di gennaio o febbraio utilizzando le ritenute operate su somme e valori relativi ai primi due mesi del 2002. Si precisa, inoltre, che l'importo indicato nel presente rigo comprende eventuali crediti di addizionali all'IRPEF restituiti ai dipendenti a seguito di conguaglio. Tale importo è compreso in quello indicato nel rigo SX4, col. 3.

Dai **rigi SX4 a SX34** il prospetto è strutturato su sei colonne.

Nelle **colonne da 1 a 6 del rigo SX4** devono essere indicati i dati complessivi relativi alle compensazioni effettuate nell'anno **2001**.

In particolare:

- nella **colonna 1** va indicato l'importo a credito risultante dalla precedente dichiarazione evidenziato nel rigo ST32;
- nella **colonna 2** deve essere riportato l'ammontare del credito indicato nella precedente colonna 1, utilizzato in compensazione con modello F24, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro la data di presentazione di questa dichiarazione;
- nella **colonna 3**, va riportato l'ammontare complessivo delle somme restituite dal sostituto d'imposta ai percipienti relative al 2001 nonché dei versamenti effettuati per errore dal sostituto d'imposta, in eccesso rispetto alle ritenute operate con riferimento all'anno 2001. Si precisa che si tratta dell'ammontare maturato per effetto delle cause elencate nelle istruzioni per la compilazione del punto 3 sezione "Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale ed imposte sostitutive" del prospetto ST;

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2002 – SEMPLIFICATO

- nella **colonna 4** va indicato l'importo del credito complessivo disponibile, derivante dalla somma algebrica di colonna 1 meno colonna 2 più colonna 3, limitatamente alla parte utilizzata a scampo dei versamenti relativi al 2001;
- nella **colonna 5** va indicato il credito, pari all'importo di colonna 1 meno colonna 2 più colonna 3 meno colonna 4, che si intende utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241 del 1997, utilizzando il Mod. F24, nonché quello che sarà o è già stato utilizzato per diminuire, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997, i versamenti di ritenute relativi all'anno 2002, senza effettuare la compensazione nel Mod. F24;
- nella **colonna 6** va indicato l'importo di colonna 1 meno colonna 2 più colonna 3 meno colonna 4, chiesto a rimborso. Si ricorda che, ovviamente, non può essere richiesta a rimborso la parte di credito indicata nella precedente colonna 5.

Nei **rigli da SX5 a SX34**, per ciascuno degli enti indicati, deve essere esposta la quota di propria competenza, avendo cura che la somma degli importi indicata dai rigli SX5 a SX34, per ciascuna colonna corrisponda alle totalizzazioni evidenziate ai punti da 1 a 6 del rigo SX4.

I **rigli da SX5 a SX34** non devono essere compilati:

- dai sostituti di imposta che non hanno effettuato compensazioni ai sensi del citato art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997;
- dai sostituti di imposta che hanno effettuato compensazioni, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997, esclusivamente nell'ambito dei medesimi enti destinatari del tributo (nel caso dell'addizionale comunale all'IRPEF nell'ambito del medesimo raggruppamento), purché non risultino crediti residui (da utilizzare in compensazione o da chiedere a rimborso) verso enti diversi dall'erario.

9.1**Regioni
a statuto speciale****Per la compilazione del rigo SX35 seguire le seguenti istruzioni:****■ Valle d'Aosta**

La **casella 1** deve essere barrata dai sostituti d'imposta tenuti ad effettuare i versamenti separati ovvero le distinte contabilizzazioni, previsti dall'art. 6 della L. 26 novembre 1981, n. 690, relativamente alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente spettanti alla Regione Valle d'Aosta. In particolare la casella dovrà essere barrata dai sostituti aventi domicilio fiscale fuori dal territorio regionale e che operano ritenute a carico di soggetti che prestano la loro attività presso impianti situati nel territorio della Regione Valle d'Aosta (tali ritenute sono state versate, separatamente, con i codici tributo 1920, 1921, 1906, 1914, 1916), nonché dai sostituti aventi domicilio fiscale nel territorio della Regione Valle d'Aosta che operano ritenute a carico di soggetti che prestano la loro attività presso impianti ubicati fuori dal territorio regionale (tali ritenute sono state versate, separatamente, con i codici tributo 1301, 1302, 1303, 1312, 1313).

■ Sardegna

La **casella 2** deve essere barrata dai sostituti d'imposta che sono imprese industriali e commerciali con sede centrale (domicilio fiscale) fuori dal territorio della Regione Sardegna e che hanno operato, ai fini dell'IRPEF, ritenute alla fonte, di cui all'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 del 1973, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera negli stabilimenti e impianti situati nel territorio della Regione Sardegna (tali ritenute sono state versate, separatamente, con i codici tributo 1901, 1902, 1903, 1912, 1913). La stessa casella dovrà essere barrata dai sostituti d'imposta che sono imprese industriali e commerciali con sede centrale (domicilio fiscale) nel territorio regionale e che hanno operato ritenute alla fonte, di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera in stabilimenti e impianti situati fuori dal territorio della Regione Sardegna (tali ritenute sono state versate, separatamente, con i codici tributo 1301, 1302, 1303, 1312, 1313).

■ Sicilia

La **casella 3** deve essere barrata dai sostituti d'imposta titolari di imprese industriali e commerciali non domiciliate fiscalmente in Sicilia, ma con stabilimenti e impianti situati nel territorio della predetta regione, che hanno operato ritenute alla fonte di cui all'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera negli stabilimenti e impianti predetti (tali ritenute sono state versate, separatamente, con i codici tributo 1601, 1602, 1603, 1612, 1613); dovranno altresì barrare la casella i sostituti d'imposta imprese industriali e commerciali con domicilio fiscale nel territorio regionale e stabilimenti e impianti industriali e commerciali situati nel restante territorio nazionale (tali ritenute sono state versate, separatamente, con i codici tributo 1301, 1302, 1303, 1312, 1313).

APPENDICE

■ ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INPS, INPDAL, INPDAP

PARTE C - CERTIFICAZIONI DEI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI

1. INPS

Dati previdenziali e assistenziali

Nella presente certificazione i dati previdenziali ed assistenziali devono essere indicati separatamente con riferimento ad ogni matricola aziendale utilizzata per il versamento dei contributi.

Anche nel caso in cui, nel periodo cui si riferisce la certificazione, per il dipendente vi sia variazione di qualifica o di tipo rapporto oppure trasformazione del rapporto, i dati previdenziali ed assistenziali devono essere indicati separatamente con riferimento ad ognuna delle situazioni sopra specificate. Qualora per lo stesso dipendente debbano essere certificate più situazioni assicurative (cambiamento di qualifica, variazione nel corso dell'anno di Ente pensionistico di appartenenza, ecc.) può essere consegnata un'unica certificazione compilando ulteriori righe, identificati da una numerazione progressiva (ad esempio rigo uno, rigo due ecc.), ovvero potranno essere consegnate distinte certificazioni.

Nelle ipotesi in cui la certificazione venga rilasciata agli eredi del sostituito, la stessa, per la parte previdenziale deve essere intestata al titolare della posizione assicurativa.

Soggetti tenuti alla certificazione dei dati previdenziali ed assistenziali

I dati previdenziali di competenza dell'INPS devono essere certificati da parte di tutti i datori di lavoro già tenuti alla presentazione delle denunce individuali dei lavoratori dipendenti previste dall'art. 4 del decreto legge 6 luglio 1978 n. 352, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978 n. 467 (modello O1/M).

Pertanto, la certificazione, per la parte relativa ai dati previdenziali di competenza dell'INPS, deve essere compilata anche da parte dei soggetti non sostituiti d'imposta (Ambasciate, Organismi internazionali, aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia).

Inoltre, devono essere certificati i compensi corrisposti durante l'anno 2001 ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata INPS di cui all'art. 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335.

Dirigenti iscritti all'INPDAL

Il datore di lavoro deve compilare due distinti quadri relativi ai dati previdenziali ed assistenziali INPS/INPDAL, uno contraddistinto dal **codice "ente" 1** (INPS) e uno contraddistinto dal **codice "ente" 2** (INPDAL).

Operai agricoli a tempo determinato e indeterminato

Per gli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato l'obbligo della certificazione dei dati previdenziali ed assistenziali viene assolto dall'INPS in base ai dati comunicati dal datore di lavoro tramite le dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata. Il datore di lavoro è, pertanto, esentato dal certificare i dati previdenziali ed assistenziali già dichiarati e che saranno certificati dall'INPS.

Anche per gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle Cooperative previste dalla legge n. 240 del 1984 non dovranno essere certificati i dati previdenziali relativi alle forme assicurative CIG, CIGS, mobilità e ANF versate con il sistema DM10.

Imponibile ai fini previdenziali

Per quanto riguarda i dati relativi alle contribuzioni dovute all'INPS per i lavoratori dipendenti, si pone in evidenza che, in materia di previdenza obbligatoria, il dato normativo somme e valori "percepiti", espresso nel comma 1 dell'articolo 48 del TUIR non esaurisce la nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi, specificata quest'ultima, più propriamente ed incisivamente, attraverso il concetto di redditi "maturati" nel periodo di riferimento. In altri termini, tale nozione non comprende solo quanto percepito dal lavoratore, ma include, anche se non corrisposti, somme e valori "dovuti" per legge, regolamento, contratto collettivo o individuale. Tale conseguenza discende dal principio, già largamente affermato in giurisprudenza in correlazione all'automatismo della costituzione del rapporto previdenziale, che si determina al sorgere del rapporto di lavoro, e successivamente codificato in diritto positivo dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 e successive modificazioni.

Premesso quanto sopra, si ricorda che l'imponibile riferito al 2001 dovrà essere rettificato:

- degli importi pagati o recuperati nel mese di gennaio 2001 ma riferiti a dicembre 2000 (tali importi avranno, infatti, rettificato le certificazioni e le dichiarazioni del 2000);
- degli importi pagati o recuperati nel mese di gennaio 2002, ma riferiti a dicembre 2001.

Casi particolari

Il quadro dei dati previdenziali deve essere compilato anche nei seguenti casi particolari:

- contribuzione "aggiuntiva" versata facoltativamente dagli organismi sindacali ai sensi dell'articolo 3, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 564 del 1996 e successive modificazioni (vedi circolari n. 14 del 23 gennaio 1997, n. 197 del 2 settembre 1998, n. 60 del 15 marzo 1999, messaggio n. 146 del 24 settembre 2001);
- contribuzione "figurativa" versata ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 59, comma 3, della legge n. 449 del 1997 per il periodo di corresponsione dell'assegno straordinario per il sostegno del reddito (esuberanti aziende del credito);
- contribuzione "figurativa" correlata ai periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno del reddito (esuberanti aziende del credito) versata ai sensi dell'articolo 6, comma 3, dei decreti ministeriali 28 aprile 2000, n. 157 e n. 158 (Circ. INPS n. 193 e 194 del 22 novembre 2000);
- contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge del 3 agosto 1999, n. 265 (Circ. n. 119 del 22 giugno 2000).

SEZIONE 1

Punto 1 - Qualifica assicurativa

La compilazione del campo è obbligatoria; l'assenza della qualifica comporta la non utilizzabilità della certificazione per i periodi per i quali non risultano acquisiti negli archivi dell'INPS i flussi informativi delle dichiarazioni.

Istruzioni per la compilazione - Appendice

Modello 770/2002 - SEMPLIFICATO

Va compilata utilizzando, a seconda dei casi, uno dei seguenti codici:

Codice	Descrizione
1	Operaio
2	Impiegato
3	Dirigente
4	Apprendista non soggetto all'assicurazione infortuni
5	Apprendista soggetto all'assicurazione infortuni
6	Lavoratore a domicilio
7	Equiparato o intermedio considerato impiegato ai fini della contribuzione per le prestazioni economiche di malattia
8	Viaggiatore o piazzista
B	Lavoratore domestico dipendente da agenzia di lavoro interinale (articolo 117, legge 23 dicembre 2000, n. 388)
E	Pilota (fondo volo)
F	Pilota in addestramento (primi 12 mesi)
G	Pilota collaudatore
H	Tecnico di volo
L	Tecnico di volo in addestramento (primi 12 mesi)
M	Tecnico di volo per i collaudi
N	Assistente di volo
P	Giornalista professionista, praticante o pubblicitario iscritto all'INPGI
Q	Lavoratore con qualifica di quadro
R	Apprendista qualificato impiegato (articolo 21, commi 6 e 22, legge 28 febbraio 1987, n. 56)
W	Apprendista qualificato operaio (articolo 21, commi 6 e 22, legge 28 febbraio 1987, n. 56)

Punto 2 - Tempo pieno/tempo parziale

Codice	Descrizione
F	Tempo pieno
P	Tempo parziale

Punto 3 - Tempo determinato o indeterminato

Codice	Descrizione
I	Tempo indeterminato
D	Tempo determinato o contratto a termine
S	Stagionale

I **punti 1, 2 e 3** devono essere sempre compilati quando sono presenti i dati previdenziali ed assistenziali INPS, ad eccezione dell'ipotesi in cui ricorra la qualifica assicurativa "B".

Per quanto riguarda il **punto 2** sono stati eliminati i caratteri "L, N, R" (MSG. n. 149, del 25 settembre 2001).

Per quanto riguarda il **punto 3**, si precisa che deve essere indicato:

- **"I"** per dipendenti a tempo indeterminato (gli apprendisti vanno considerati a tempo indeterminato, salvo il caso in cui siano stagionali - articolo 21, comma 4, legge 28 febbraio 1987, n. 56);
- **"D"** per dipendenti a tempo determinato, compresi quelli evidenziati da particolari "tipi rapporto", come ad esempio i contratti di formazione, ecc.

- **"S"** per i dipendenti stagionali (dipendenti impiegati in attività che si svolgono a cicli stagionali, tipici di aziende conserviere, tabacchifici, zuccherifici, aziende alberghiere, ecc., nelle quali a periodi di attività caratterizzati da assunzioni di personale seguono periodi di sospensione con conseguente risoluzione dei rapporti per fine lavoro all'atto della conclusione del ciclo di produzione medesimo). Le attività stagionali sono definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1995, n. 378.

Nel **punto 4** indicare il codice **"01"**. L'indicazione di tale codice è necessaria per l'attribuzione dei dati all'INPS. Il codice **"02"** identifica i dati di pertinenza dell'INPDAL. Pertanto, nel caso di Dirigenti di aziende industriali, devono essere sempre compilati due distinti quadri, uno di pertinenza INPS per le contribuzioni "minori" e l'altro per le contribuzioni di pertinenza INPDAL per l'IVS e il Fondo di garanzia.

Nel **punto 5** deve essere indicato il numero di matricola attribuito dall'INPS al datore di lavoro. Si precisa, che nel caso in cui nel corso dell'anno solare il datore di lavoro abbia versato contributi per lo stesso dipendente utilizzando più posizioni aziendali contrassegnate da matricole INPS diverse, devono essere compilati distinti riquadri dei dati previdenziali ed assistenziali.

Nel **punto 6** deve essere indicata la sigla della provincia in cui il lavoratore svolge la propria attività lavorativa. Nel caso di variazione nel corso dell'anno, deve essere indicata l'ultima provincia di lavoro. Il punto va sempre compilato anche se coincidente con la provincia della matricola aziendale.

Se il lavoratore ha svolto la propria attività lavorativa all'estero, deve essere indicata la sigla "EE".

Nei **punti 7, 8, 9 e 10** devono essere indicate le forme assicurative cui il lavoratore è soggetto, barrando le caselle relative alle gestioni per le quali il datore di lavoro è tenuto a versare i contributi (IVS, DS, altre, FG).

La casella «IVS» va sempre barrata, quando i contributi pensionistici sono versati all'INPS (ad esempio Fondo Elettrici, Telefonici, Volo, Ferrovieri, ecc.).

Pertanto, non deve essere barrata, nel riquadro INPS, per i lavoratori iscritti, ai fini pensionistici, ad enti diversi dall'INPS (ad esempio: INPDAL, INPGI, INPDAP, ENPALS).

Si precisa che la casella «Altre» deve essere barrata esclusivamente nel caso in cui per il lavoratore non siano dovuti i contributi IVS, DS e FG.

Per i lavoratori con la qualifica di apprendista deve essere barrata la sola casella IVS, sia che risultino dipendenti di aziende artigiane che di aziende non artigiane.

Per i lavoratori per i quali la contribuzione è assolta nella misura prevista per gli apprendisti ovvero per i lavoratori per i quali compete l'esonero totale o parziale dalla contribuzione, devono essere barrate le caselle riferite alle forme contributive cui è iscritto il lavoratore.

La casella "FG" deve essere barrata quando per il soggetto è dovuto il contributo al "Fondo garanzia trattamento fine rapporto".

Nei **punti 11 e 12** devono essere indicate, rispettivamente, le competenze correnti e le altre competenze. Si precisa che la suddivisione delle retribuzioni in «competenze correnti» ed «altre competenze» è obbligatoria.

In particolare deve essere indicato:

- nel **punto 11** l'importo complessivo delle retribuzioni mensili dovute nell'anno solare, sia intere che ridotte (stipendio base, contingenza, competenze accessorie, ecc.). Per i lavoratori per i quali gli adempimenti contributivi sono assolti su retribuzioni convenzionali, nel punto 11 devono essere indicate le predette retribuzioni convenzionali;
- nel **punto 12** l'importo complessivo delle competenze non mensili (arretrati relativi ad anni precedenti dovuti in forza di legge o di contratto, emolumenti ultra-mensili come la 13° o

Istruzioni per la compilazione - Appendice

Modello 770/2002 - SEMPLIFICATO

14° mensilità ed altre gratifiche, premi di risultato, importi dovuti per ferie e festività non godute, valori sottoposti a ordinaria contribuzione riferiti a premi per polizze extra professionali, mutui a tasso agevolato, utilizzo di autovetture o altri fringe benefits). Si chiarisce che relativamente ai premi di risultato deve essere indicata la parte assoggettata a contribuzione previdenziale ed assistenziale e non quella soggetta al contributo di solidarietà del 10 per cento, non pensionabile (legge n. 67 del 1997). Per quanto riguarda l'indennità sostitutiva del preavviso, che di norma non va inclusa nel punto 12, consultare l'apposito paragrafo.

Si precisa che gli arretrati di retribuzione da includere tra le «altre competenze», sono unicamente quelli spettanti a seguito di norme di legge o di contratto aventi effetto retroattivo; sono invece esclusi gli arretrati riferiti ad anni precedenti, liquidati a seguito di transazione, conciliazione o sentenza che debbono essere imputati agli anni e/o ai mesi di spettanza, utilizzando le procedure previste per le regolarizzazioni contributive (O1/M-vig, O1/M-rett, SA/vig, SA/rett).

Si ricorda che le somme corrisposte per incentivare l'esodo non sono sottoposte a contribuzione previdenziale ed assistenziale e pertanto non vanno comprese nelle "competenze correnti" né nelle "altre competenze".

Qualora siano da indicare, per l'anno di riferimento, solo competenze arretrate, occorre compilare, oltre ai dati identificativi, i punti da 1 a 12, escluso il punto 11.

Per gli operai dell'edilizia e per i lavoratori a domicilio valgono le seguenti disposizioni particolari per la compilazione dei punti 11 e 12:

a) operai dell'edilizia

Le norme contrattuali del settore prevedono che il trattamento economico spettante per ferie, riposi annui e gratifica natalizia è assolto dall'impresa con la corresponsione di una percentuale calcolata su alcuni degli elementi della retribuzione.

Le stesse norme stabiliscono che le imprese possono, attraverso accordi integrativi locali, prevedere l'assolvimento di detto obbligo mediante versamento alla Cassa edile, in forma mutualistica, di apposito contributo, con conseguente accollo da parte di quest'ultima dell'onere della corresponsione del predetto trattamento. Per quanto riguarda l'evidenziazione dei dati inerenti le predette somme, va tenuto presente, avuto riguardo alla loro finalizzazione, quanto segue:

- i periodi di ferie godute sono da considerare retribuiti e, quindi, devono dar luogo alla relativa copertura contributiva obbligatoria. L'importo assoggettato a contribuzione a titolo di compenso ferie (maggiorazione corrisposta al dipendente o contributo versato alla Cassa edile in caso di assolvimento dell'onere in forma mutualistica) deve essere incluso tra le competenze da indicare nel punto 11. Le settimane di ferie godute vanno incluse dalle imprese fra le settimane retribuite da indicare nel punto 13;
- i periodi di riposo compensati attraverso la maggiorazione percentuale di cui sopra vanno del pari considerati retribuiti. L'importo assoggettato a contribuzione a tale titolo (maggiorazione corrisposta al dipendente o contributo versato alla Cassa edile in caso di assolvimento dell'onere in forma mutualistica) deve essere incluso nelle retribuzioni correnti da indicare nel punto 11. Le relative settimane, anche se non caratterizzate da altra retribuzione corrente, devono essere indicate nel punto 13;
- l'importo assoggettato a contribuzione a titolo di gratifica natalizia (maggiorazione corrisposta al dipendente o contributo versato alla Cassa edile in caso di assolvimento dell'onere in forma mutualistica) va esposto nel punto 12. Le relative settimane (sempreché si riferiscano a settimane prive di altri emolumenti correnti assoggettati a contribuzione) non danno luogo a copertura contributiva per le settimane stesse e, pertanto, non sono da indicare nel punto 13.

Nel punto 11 va altresì compreso il 15 per cento delle somme da versare alle Casse Edili, a carico del datore di lavoro e del lavoratore, diverse da quelle dovute per ferie, gratifica natalizia e riposi annui soggette a contribuzione di previdenza ed assistenza (contribuzione istituzionale, contributo scuole edili, contributo per l'anzianità professionale edile ed ogni altra contribuzione con esclusione delle quote di adesione contrattuale);

b) lavoratori a domicilio

I contratti collettivi di categoria prevedono maggiorazioni della retribuzione assoggettabili a contribuzione a titolo sostitutivo, della gratifica natalizia, delle ferie annuali e delle festività nazionali ed infrasettimanali. I relativi periodi vanno evidenziati secondo le modalità previste per l'analoga situazione dei lavoratori del settore edile; in particolare, il datore di lavoro deve seguire le seguenti modalità:

- i cosiddetti periodi di ferie vanno inclusi fra le settimane retribuite da indicare nel punto 13;
- l'importo di maggiorazione della retribuzione prevista a titolo di gratifica natalizia va incluso nelle retribuzioni da indicare nel punto 12;
- gli importi di maggiorazione della retribuzione previsti a titolo di ferie annuali e delle festività infrasettimanali vanno inclusi nelle retribuzioni da indicare nel punto 11.

Nel **punto 13** va indicato il numero complessivo delle settimane cui si riferisce la retribuzione indicata nel punto 11.

Per settimana deve intendersi il periodo che inizia con la domenica e termina con il sabato successivo. La settimana così definita deve considerarsi utile ai fini della determinazione del numero da indicare nel punto in trattazione quando comprenda almeno un giorno retribuito; la settimana a cavallo di anno il cui sabato cade nell'anno successivo, va computata nell'anno successivo.

Nel **punto 14** va indicato il numero complessivo delle giornate cui si riferisce la retribuzione indicata nel punto 11.

Nel **punto 15** deve essere barrata la casella qualora l'importo indicato nel punto 11 si riferisca a tutti i mesi dell'anno solare considerato (il singolo mese si intende retribuito purché comprenda almeno un giorno per il quale sia dovuta la retribuzione).

Nel **punto 16** devono essere barrate le caselle relative ai singoli mesi non coperti (nemmeno parzialmente) dalla retribuzione indicata nel predetto punto 11.

Nel **punto 17** deve essere indicato il codice contratto nazionale applicato o più affine a quello applicato (vedi tabelle allegate alle circolari n. 100 del 3 maggio 1999 e n. 94 del 16 maggio 2000). Nel caso in cui il datore di lavoro applichi, oltre al contratto nazionale, anche un contratto di secondo livello, deve essere inserito il contratto nazionale. Non deve essere quindi compilato il punto 18.

Nel **punto 18**, qualora non sia applicato un contratto nazionale, salvo il caso in cui nel codice contratto venga indicato "EP" (enti pubblici), deve essere indicato il tipo di contratto in concreto applicato al lavoratore, utilizzando uno dei seguenti codici:

Codice	Descrizione
R	Per contratto stipulato a livello regionale
P	Per contratto stipulato a livello provinciale
A	Per contratto stipulato a livello aziendale
N	Nel caso in cui non sia applicato nessuno dei tipi di contratto di cui alle lettere precedenti
G	Contratto di riallineamento o di gradualità

Nel **punto 19** deve essere indicato il livello di inquadramento del lavoratore riferito al contratto applicato. Nel caso di variazione del livello di inquadramento nel corso dell'anno solare, deve essere riportato l'ultimo livello conseguito.

Istruzioni per la compilazione - Appendice

Modello 770/2002 - SEMPLIFICATO

Nel **punto 20** vanno indicati il giorno ed il mese di risoluzione del rapporto di lavoro, senza cioè tenere conto dell'eventuale successivo periodo coperto dall'indennità sostitutiva del preavviso.

Nel **punto 21** va indicato, solo per particolari tipi di rapporto di lavoro per i quali sono previste agevolazioni contributive o altri casi particolari, uno dei seguenti codici:

Codice	Descrizione
15	Lavoratori assunti con contratto di formazione, tipologia B, di cui all'articolo 16 della L. 451 del 1994, trasformato in contratto a tempo indeterminato, per i quali compete al datore di lavoro il beneficio previsto per gli apprendisti (circ. Inps n. 41 del 1994)
19	Lavoratori svantaggiati di cui all'articolo 4, comma 3, della L. 8 novembre 1991 n. 381, ai quali si applica l'esonero totale dei contributi previdenziali e assistenziali (cooperative sociali circ. Inps n. 296 del 1992)
20	Lavoratori assunti dal 1° gennaio 2000, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (F.P.L.D.) per effetto dell'articolo 41, comma 1, della legge n. 488 del 1999 (soppressione Fondo Elettrici e Telefonici circ. INPS n. 149 del 2000)
27	Operai o impiegati con contratto di formazione per i quali compete al datore di lavoro la riduzione del 50 per cento dei contributi a proprio carico e il cui rapporto è trasformato a tempo indeterminato prima della scadenza del contratto (circ. Inps n. 249 del 1993)
28	Operai o impiegati con contratto di formazione per i quali compete al datore di lavoro la riduzione del 25 per cento dei contributi a proprio carico e il cui rapporto è trasformato a tempo indeterminato prima della scadenza del contratto (circ. Inps n. 249 del 1993)
29	Lavoratori assunti a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 451 del 1994 (calzaturieri). Sgravio del 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali per i primi tre anni (circ. Inps n. 219 del 1995)
38	Lavoratori assunti con contratto di formazione, tipologia B, di cui all'articolo 16 della legge 451 del 1994, trasformato in contratto a tempo indeterminato, per i quali compete al datore di lavoro la riduzione del 50 per cento (circ. Inps n. 41 del 1994)
39	Lavoratori assunti con contratto di formazione, tipologia B, di cui all'articolo 16 della legge 451 del 1994, trasformato in contratto a tempo indeterminato, per i quali compete al datore di lavoro la riduzione del 25 per cento (circ. Inps n. 41 del 1994)
40	Lavoratori assunti con contratto di formazione, tipologia B, di cui all'articolo 16 della legge 451 del 1994, trasformato in contratto a tempo indeterminato, per i quali compete al datore di lavoro la riduzione del 40 per cento (circ. Inps n. 236 del 1996)
46	Lavoratori in contratto di formazione assunti da imprese operanti nei territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE, per i quali è stato trasformato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Versamento dei contributi come per apprendisti (circ. Inps n. 174 del 1997)
47	Lavoratori in contratto di formazione assunti da imprese operanti nei territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE, per i quali è stato trasformato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Riduzione dei contributi al 50 per cento (circ. Inps n. 174 del 1997)

Codice	Descrizione
50	Lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 451 del 1994 (calzaturieri). Sgravio del 75 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali per i primi due anni (circ. Inps n. 219 del 1995)
52	Lavoratori con contratto di solidarietà stipulato ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 863 del 1984
53	Lavoratori con contratto di formazione stipulato ai sensi dell'articolo 3 della L. n. 863 del 1984, e articolo 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407
54	Lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 291 del 1988 (circ. Inps n. 164 del 1988)
56	Lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge n. 407 del 1990 (circ. Inps n. 25 del 1991)
57	Lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, aventi titolo alle agevolazioni di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1990 n. 407 (circ. Inps n. 25 del 1991)
58	Lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990 n. 407, aventi titolo alla riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro (circ. Inps n. 25 del 1991)
59	Lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, aventi titolo alla esenzione totale dei contributi a carico del datore di lavoro (circ. Inps n. 25 del 1991)
65	Lavoratori assunti con Contratto di Formazione per i quali compete al datore di lavoro il beneficio generalizzato del 25% (circ. Inps n. 85 del 2001)
66	Lavoratori disabili aventi titolo alla fiscalizzazione totale di cui all'articolo 13, comma 1, lett. A, della legge n. 68 del 1999
67	Lavoratori disabili aventi titolo alla fiscalizzazione nella misura del 50% di cui all'articolo 13, comma 1, lett. B, della legge n. 68 del 1999
68	Lavoratori interinali per i quali compete al datore di lavoro la riduzione del 50% ex D.Lgs. n. 151/2001 (circ. Inps n. 136 del 2001)
69	Lavoratori assunti con Contratto di Formazione secondo le regole del "de minimis" (circ. Inps n. 85 del 2001)
70	Lavoratori esclusi dalla contribuzione IVS ex art.75, legge n. 388/2000 (circ. Inps n. 118 del 2001)
75	Lavoratori in mobilità assunti con contratto a tempo indeterminato di cui all'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991 n. 223 (circ. Inps n. 260 del 1991)
76	Per i lavoratori in mobilità assunti con contratto a termine di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (circ. Inps n. 260 del 1991)
77	Lavoratori in mobilità assunti con contratto a termine di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, trasformato nel corso del suo svolgimento in rapporto a tempo indeterminato (circ. Inps n. 260 del 1991)
78	Lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 15 ottobre 1991, n. 344 (profughi circ. Inps n. 50 del 1992)

Istruzioni per la compilazione - Appendice

Modello 770/2002 - SEMPLIFICATO

Codice	Descrizione
82	Lavoratori a tempo determinato, assunti in sostituzione di personale in astensione dal lavoro (articolo 10 legge n. 53 del 2000), per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 50 per cento (circ. 117 del 2000)
83	Lavoratori interinali a tempo determinato (articolo 1, comma 1, legge 196 del 1997, circolare n. 153 del 1998)
84	Lavoratori assunti con contratto di reinserimento di cui all'articolo 20 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai quali si applica la riduzione del 75 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro (circ. Inps n. 215 del 1991)
85	Lavoratori assunti con contratto di reinserimento di cui all'articolo 20 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai quali si applica la riduzione del 37,50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro (circ. Inps n. 215 del 1991)
86	Lavoratori ex cassaintegrati assunti a tempo pieno e indeterminato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (circ. Inps n. 260 del 1992)
89	Lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 451 del 1994, trasformato in rapporto a tempo indeterminato (calzaturieri): alla fine del primo anno il beneficio al 100 per cento spetta per due anni; alla fine del secondo anno il beneficio al 100 per cento spetta per un anno (circ. Inps n. 219 del 1995)
91	Giornalisti dipendenti della RAI, già iscritti all'INPGI, che si sono avvalsi dell'opzione per l'Inps ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge n. 509 del 1994
92	Dirigenti assunti ai sensi dell'articolo 20 della Legge n. 266 del 7 agosto 1997, per i quali compete la riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro (circ. INPS n. 2 del 1997)
95	Lavoratori interessati dal contratto di riallineamento o di gradualità denunciati per la prima volta all'Istituto ai sensi dell'articolo 75 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (circ. INPS n. 59 e n. 115 del 2000)
96	Lavoratori interessati dal contratto di riallineamento o di gradualità già denunciati all'Istituto ai sensi dell'articolo 75 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (circ. INPS n. 59 e n. 115 del 2000)
97	Lavoratori interinali a tempo indeterminato (articolo 1, comma 1, della legge 196 del 1997, circ. n. 153 del 15 luglio 1998)

Nel caso in cui, nel corso dell'anno, sia intervenuta una trasformazione del tipo di rapporto (per esempio, da contratto di formazione a contratto a tempo indeterminato), per il lavoratore interessato, dovranno essere compilati distinti riquadri.

Nel **punto 22** deve essere barrata la casella solo nel caso in cui, nel corso dell'anno o ad inizio anno, il rapporto di lavoro sia stato trasformato da tempo parziale a tempo pieno o viceversa (articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61).

Nel caso in cui la trasformazione del rapporto sia avvenuta nel corso dell'anno devono essere compilati due distinti riquadri, uno per ciascun tipo di rapporto, barrando sempre la casella del punto 22. Nel **punto 23** deve essere indicato, per tutti i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale, il numero delle settimane utili

(anzianità) per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche (articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61).

Il numero settimane utili non va indicato quando non è dovuta all'INPS la contribuzione IVS.

Si ricorda che il numero di settimane utili deve essere determinato dividendo il numero delle ore complessivamente retribuite nell'anno solare per lavoro a tempo parziale per il numero delle ore che costituiscono l'orario ordinario settimanale previsto dal contratto di lavoro per i lavoratori a tempo pieno.

Nel computo delle ore per il calcolo delle settimane utili vanno ricomprese non solo le ore dell'orario ordinario, ma tutte quelle effettivamente svolte, purché previsto dai contratti collettivi di lavoro.

Il quoziente risultante dall'operazione, eventualmente arrotondato all'unità superiore, costituisce il valore da riportare nel punto 23.

Il dato deve essere fornito anche nel caso di lavoratore part-time cui venga erogata l'indennità di mancato preavviso, i cui dati sono riportati nelle retribuzioni particolari.

Nel **punto 24** deve essere indicato l'importo dell'accantonamento complessivamente spettante al lavoratore per l'anzianità lavorativa da questi maturata fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento della certificazione ovvero fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta nel corso dell'anno, al netto dei contributi versati dal datore di lavoro al fondo pensioni dei lavoratori dipendenti ai sensi dell'articolo 3, penultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, nonché di quanto eventualmente erogato al lavoratore a titolo di anticipazione del trattamento di fine rapporto.

Non vanno comprese le quote di TFR destinate alla previdenza complementare.

In caso di compilazione per un determinato anno solare di più riquadri dei dati previdenziali ed assistenziali per lo stesso lavoratore, l'importo dell'accantonamento deve essere indicato esclusivamente sull'ultimo riquadro dei dati previdenziali ed assistenziali la cui retribuzione è assoggettata al contributo per il finanziamento del fondo di garanzia del TFR.

Per i lavoratori cessati, l'importo va indicato al netto di eventuali acconti già corrisposti, ovvero non deve essere indicato se già integralmente corrisposto.

Nei **punti da 25 a 27** devono essere forniti i dati relativi alla corresponsione degli assegni per il nucleo familiare erogati dal datore di lavoro e posti a conguaglio nel modello DM10/2. In particolare, nel **punto 25** deve essere indicato il numero della tabella riferita alla composizione del nucleo familiare utilizzata per la determinazione dell'importo dell'assegno spettante (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20A, 20B, 21A, 21B, 21C, 21D); nel **punto 26** deve essere indicato il numero dei componenti del nucleo familiare; nel **punto 27** deve essere indicato il numero progressivo (da 1 a 16) che individua la fascia di reddito del nucleo familiare (le tabelle cui fare riferimento, per l'anno di competenza 2001, sono allegate alla circolare numero 121 del 5 giugno 2001).

I dati vanno riferiti alla situazione del mese di dicembre dell'anno di riferimento della certificazione.

Se il dipendente non ha percepito A.N.F. nel mese di dicembre, così come se la certificazione viene rilasciata in corso d'anno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, nei punti da 25 a 27 non deve essere inserito alcun dato. Se per il dipendente sono stati compilati più riquadri, le coordinate assegni familiari devono essere inserite nel riquadro riferito anche al mese di dicembre.

SEZIONE 2**Retribuzioni particolari**

Nel primo rigo relativo ai **punti da 28 a 36** e nei successivi rigi, devono essere indicati i dati relativi a particolari categorie di lavoratori ovvero a particolari tipi di retribuzione.

Istruzioni per la compilazione - Appendice

Modello 770/2002 - SEMPLIFICATO

Il rigo "retribuzioni particolari" è ripetuto 4 volte. Se non sono sufficienti 4 righe per esporre tutti i dati di un dipendente, occorre compilare ulteriori righe relativi ai medesimi punti numerati progressivamente, ricompilando i punti da 1 a 5 della sezione 1L. Nel **punto 28** devono essere indicati i diversi tipi di retribuzioni particolari utilizzando uno dei seguenti codici alfabetici o numerici:

Codice	Descrizione
C	Retribuzione considerata ai fini delle prestazioni in capitale per periodi di servizio prestati con obbligo di iscrizione al Fondo speciale (Esattorie e ricevitorie, ex Imposte di consumo)
D	Lavoratori a domicilio; relativamente alla retribuzione corrisposta per commessa di lavoro terminata nell'anno solare oggetto della denuncia, ma la cui data iniziale si colloca nell'anno solare precedente
F	Retribuzione considerata ai fini del trattamento integrativo di pensione del Fondo speciale per i periodi di servizio prestati con obbligo di iscrizione ai fondi Esattorie e ricevitorie, e Imposte di consumo, porti di Genova e Trieste, aziende private del Gas
G	Retribuzione da riallineamento
M	Lavoratori dipendenti da aziende esercenti miniere, cave e torbiere, per periodi di lavoro compiuto in sotterraneo
MS	Lavoratori dipendenti da aziende esercenti miniere, cave e torbiere, per periodi di cassa integrazione straordinaria a zero ore
N	Indennità sostitutiva del preavviso utile ai fini del trattamento integrativo di pensione a carico del Fondo speciale aziende private del Gas
P	Indennità sostitutiva del preavviso
R	Riscatto periodo di prova utile al periodo di trattamento integrativo di pensione a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale dipendente delle aziende private del Gas
PM	Lavoratori marittimi iscritti al regime obbligatorio della legge 26 luglio 1984, n. 413 (Previdenza Marinara)
AE	Lavoratori in aspettativa per cariche pubbliche elettive
AS	Lavoratori in aspettativa per cariche sindacali
B1	Lavoratori domestici interinali per i quali la contribuzione è versata sulla prima fascia di retribuzione convenzionale
B2	Lavoratori domestici interinali per i quali la contribuzione è versata sulla seconda fascia di retribuzione convenzionale
B3	Lavoratori domestici interinali per i quali la contribuzione è versata sulla terza fascia di retribuzione convenzionale
B4	Lavoratori domestici interinali con orario superiore a 24 ore settimanali
BR	Lavoratori per i quali viene versata la contribuzione figurativa ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 59, comma 3, della legge n. 449 del 1997, per il periodo di corresponsione dell'assegno straordinario per il sostegno del reddito
CF	Lavoratori per i quali viene versata la contribuzione figurativa correlata all'assegno straordinario per il sostegno del reddito (articolo 6, comma 3, D.M. 28 aprile 2000, n. 157)

Codice	Descrizione
CR	Lavoratori per i quali viene versata la contribuzione figurativa correlata all'assegno straordinario per il sostegno del reddito (articolo 6, comma 3, D.M. 28 aprile 2000, n. 158)
CS	Contribuzione aggiuntiva versata facoltativamente dagli organismi sindacali ai sensi dell'articolo 3, comma 5 e 6 del decreto legislativo n. 564 del 1996 e successive modificazioni
EG	Differenza di retribuzione imponibile derivante dall'emersione del lavoro sommerso (legge 18 ottobre 2001, n. 383)
EN	Retribuzione imponibile derivante dall'emersione del lavoro sommerso (legge 18 ottobre 2001, n. 383)
FS	Fondo Ferrovieri retribuzione ex legge n. 177 del 1976 con maggiorazione del 18 per cento
FT	Fondo Ferrovieri retribuzione ex legge n. 177 del 1976 con maggiorazione del 18 per cento e maggiorazione del periodo di 1/10
FV	Fondo Ferrovieri retribuzione ex legge n. 177 del 1976 con maggiorazione del 18 per cento e maggiorazione del periodo di 1/12
F1	Fondo Ferrovieri "tredicesima mensilità"
F2	Fondo Ferrovieri "competenze accessorie"
F3	Fondo Ferrovieri "indennità integrativa speciale"
X1	Lavoratore, Fondo Elettrici, iscritto prima del 31 dicembre 1995
Z1	Lavoratore, Fondo Elettrici, iscritto dopo del 31 dicembre 1995
X2	Lavoratore, Fondo Telefonici, iscritto prima del 31 dicembre 1995
Z2	Lavoratore, Fondo Telefonici, iscritto dopo del 31 dicembre 1995
X3	Lavoratore, Fondo Volo, iscritto prima del 31 dicembre 1995
Z3	Lavoratore, Fondo Volo, iscritto dopo del 31 dicembre 1995
X4	Lavoratore autoferrotranviere iscritto prima del 31 dicembre 1995
Z4	Lavoratore autoferrotranviere iscritto dopo del 31 dicembre 1995
05	Personale dipendente Enti pubblici creditizi iscritti all'A.G.O. dal 1° gennaio 1991
37	Lavoratore richiamato alle armi
98	Lavoratore soggetto al massimale contributivo di cui all'articolo 2, comma 18, della legge n. 8 agosto 1995, n. 335

Nei **punti 29** e **30** devono essere indicate la data iniziale e finale del periodo cui si riferisce la retribuzione particolare considerata, nei casi previsti dalle specifiche retribuzioni particolari.

Nel **punto 31** deve essere indicato l'importo della retribuzione particolare.

Nel **punto 32** deve essere indicato il numero di settimane coperte dalla retribuzione particolare, nei casi previsti dalle specifiche retribuzioni particolari.

Nei **punti da 33 a 36** devono essere indicati i dati riferiti esclusivamente a lavoratori iscritti a Fondi speciali di previdenza, con le modalità specifiche di ciascun Fondo, oppure a particolari tipi di contribuzione.

Istruzioni per la compilazione - Appendice

Modello 770/2002 - SEMPLIFICATO

Per maggiori dettagli in ordine alla compilazione delle "Retribuzioni particolari", consultare le istruzioni per la compilazione della sezione 2 per particolari categorie di lavoratori o di datori di lavoro.

Istruzioni per la compilazione della sezione 2 per particolari categorie di lavoratori o di datori di lavoro

Fondi sostitutivi gestiti dall'INPS e gestioni contabili separate

Iscritti al soppresso fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto

A decorrere dal primo gennaio 1996, sono iscritti al "Fondo pensione lavoratori dipendenti", con evidenza contabile separata, i soggetti già iscritti al soppresso "Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto", nonché il personale assunto dal 1 gennaio 1996 rientrando nella previsione di cui all'articolo 4 della legge n. 889 del 1971 che disciplinava l'obbligo della iscrizione al Fondo (vedi decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, circolare numero 178 del 12 settembre 1996, circolare n. 248 del 12 dicembre 1996 e circolare numero 69 del 21 marzo 1997).

Per la compilazione della certificazione, per i **punti da 1 a 27** e da **37 a 52**, valgono le modalità previste per la generalità dei lavoratori dipendenti, tenendo presente, in particolare che:

- nei **punti da 7 a 10** deve essere barrata la casella relativa alla "IVS", nonché quelle relative alle altre forme assicurative a cui è assoggettata la retribuzione;
 - la settimana viene determinata in ragione di 6 giorni, per cui in un anno possono risultare retribuite massimo 312 giornate.
- Riguardo alla compilazione delle "retribuzioni particolari" occorre seguire i seguenti criteri:

a) lavoratore iscritto al soppresso Fondo alla data del 31 dicembre 1995

- nel **punto 28** deve essere indicato il codice "X4" (trattasi dei lavoratori per i quali il versamento dei contributi viene evidenziato sul mod. DM10/2 con i codici "X40");
- nei **punti 29 e 30** deve essere indicato il periodo cui si riferiscono le suddette competenze;
- nel **punto 31** va indicato l'importo annuo complessivo delle competenze relative all'anno cui si riferisce la certificazione (sommatoria degli importi indicati nei punti 11 e 12, con esclusione dei conguagli di retribuzione spettanti a seguito di leggi aventi effetto retroattivo);
- nei **punti 32, 33, 34 e 35** non deve essere riportato alcun dato;
- nel **punto 36** va indicato l'importo annuo complessivo delle retribuzioni pensionabili erogate nell'anno e riferite all'anno stesso, con esclusione dei conguagli di retribuzione spettanti a seguito di leggi aventi effetto retroattivo, utile per il calcolo della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive maturate nel Fondo alla data del 31 dicembre 1995. Secondo quanto previsto dall'articolo 3, commi 2 e 3, lettera a), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, la retribuzione pensionabile è determinata in base alla normativa vigente presso il soppresso Fondo che resta a tal fine confermata in via provvisoria.

Per i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, di cui all'articolo 26 della legge 3 giugno 1975, n. 160, riferentesi ad anni solari precedenti quello della denuncia ed assoggettati a contribuzione del mese in cui ne era dovuta l'erogazione, le registrazioni dovranno essere effettuate utilizzando il successivo rigo o altri riquadri dei dati previdenziali ed assistenziali, indicando:

- nel **punto 28** il codice "X4";
- nei **punti 29 e 30** il periodo cui si riferiscono le retribuzioni arretrate;
- nel **punto 31** l'importo delle competenze arretrate di cui trattasi, assoggettate a contribuzione;

- nel **punto 36** l'importo della parte delle competenze arretrate di cui sopra, utili per il calcolo della pensione ai sensi del suddetto articolo 3 del decreto legislativo n. 414 del 1996;

b) lavoratore iscritto successivamente al 31 dicembre 1995 devono essere compilati soltanto i punti 28 e 31:

- nel **punto 28** deve essere indicato il codice "Z4" (trattasi dei lavoratori per i quali il versamento dei contributi viene evidenziato sul mod. DM10/2 con i codici "Z40");
- nel **punto 31** va indicato l'importo annuo complessivo delle competenze relative all'anno cui si riferisce la certificazione (sommatoria degli importi indicati nei punti 11 e 12). Non devono essere effettuate registrazioni separate per i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, di cui all'articolo 26 della legge 3 giugno 1975, n. 160, riferentesi ad anni solari precedenti quello della certificazione.

Iscritti al fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e dalle aziende elettriche private

In base al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 562, emanato in attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, (Cfr. circolare INPS n. 41 del 22 febbraio 1997) per la compilazione delle dichiarazioni annuali, per i **punti da 1 a 27** e da **37 a 52**, valgono le modalità previste per la generalità dei lavoratori dipendenti, tenendo presente, in particolare che:

- nei **punti da 7 a 10** deve essere barrata la casella relativa alla "IVS", nonché quelle relative alle altre forme assicurative a cui è assoggettata la retribuzione;
- la settimana viene determinata in ragione di 6 giorni, per cui in un anno possono risultare retribuite massimo 312 giornate.

Riguardo alla compilazione delle "retribuzioni particolari" occorre seguire i seguenti criteri:

a) Lavoratore iscritto al Fondo alla data del 31 dicembre 1995

- nel **punto 28** deve essere indicato il codice "X1" (trattasi dei lavoratori per i quali il versamento dei contributi viene evidenziato sul mod. DM10/2 con i codici "X14");
- nei **punti 29 e 30** deve essere indicato il periodo cui si riferiscono le suddette competenze;
- nel **punto 31** va indicato l'importo annuo complessivo delle competenze relative all'anno cui si riferisce la certificazione (sommatoria degli importi indicati nei punti 11 e 12, con esclusione dei conguagli di retribuzione spettanti a seguito di leggi aventi effetto retroattivo);
- nei **punti 32, 33, 34** non deve essere riportato alcun dato;
- nel **punto 35** va indicato il numero di calendario delle giornate di assenza, non retribuite, anche se coperte ai fini assicurativi per effetto dell'articolo 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638;
- nel **punto 36** va indicato l'importo annuo complessivo delle retribuzioni pensionabili erogate nell'anno e riferite all'anno stesso, con esclusione dei conguagli di retribuzione spettanti a seguito di leggi aventi effetto retroattivo, utile per il calcolo della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alla anzianità contributiva maturata nel Fondo alla data del 31 dicembre 1996, per la quale, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 562, la retribuzione pensionabile è determinata in base alla normativa previgente.

Per i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, di cui all'articolo 12, comma 9, della legge 153 del 1969, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 314 del 1997, riferentesi ad anni solari precedenti quello della denuncia ed assoggettati a contribuzione del mese in cui ne era dovuta l'erogazione, le registrazioni do-

Istruzioni per la compilazione - Appendice

Modello 770/2002 – SEMPLIFICATO

vanno essere effettuate utilizzando il successivo rigo o altri riquadri dei dati previdenziali ed assistenziali, indicando:

- nel **punto 28** il codice "X1";
- nei **punti 29 e 30** il periodo cui si riferiscono le retribuzioni arretrate;
- nel **punto 31** l'importo delle competenze arretrate di cui trattasi, assoggettate a contribuzione;
- nel **punto 36** l'importo della parte delle competenze arretrate di cui sopra, utili per il calcolo della pensione ai sensi del suddetto articolo 2 del decreto legislativo n. 562 del 1996;

b) lavoratore iscritto successivamente al 31 dicembre 1995

devono essere compilati solo i punti 28 e 31:

- nel **punto 28** deve essere indicato il codice "Z1" (trattasi dei lavoratori per i quali il versamento dei contributi viene evidenziato sul mod. DM10/2 con i codici della serie "Z14");
- nel **punto 31** va indicato l'importo annuo complessivo delle competenze relative all'anno cui si riferisce la certificazione (sommatoria degli importi indicati nei punti 11 e 12). Non devono essere effettuate registrazioni separate per i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, di cui all'articolo 26 della legge 3 giugno 1975, n. 160, riferentesi ad anni solari precedenti quelli della certificazione.

Isritti al fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione

In base al decreto legislativo 4 dicembre 1996, n. 658, emanato in attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, (Cfr circolare INPS n. 94 del 17 aprile 1997) per la compilazione della certificazione, per i **punti da 1 a 27** e da **37 a 52**, valgono le modalità previste per la generalità dei lavoratori dipendenti, tenendo presente, in particolare che:

- nei **punti da 7 a 10** deve essere barrata la casella relativa alla "IVS", nonché quelle relative alle altre forme assicurative a cui è assoggettata la retribuzione;
- la settimana viene determinata in ragione di 6 giorni, per cui in un anno possono risultare retribuite massimo 312 giornate.

Riguardo alla compilazione delle "retribuzioni particolari" occorre seguire i seguenti criteri:

a) lavoratore iscritto al Fondo alla data del 31 dicembre 1995

- nel **punto 28** deve essere indicato il codice "X2" (trattasi dei lavoratori per i quali il versamento dei contributi viene evidenziato sul mod. DM10/2 con i codici della serie "X16");
- nei **punti 29 e 30** deve essere indicato il periodo cui si riferiscono le suddette competenze;
- nel **punto 31** va indicato l'importo annuo complessivo delle competenze relative all'anno cui si riferisce la certificazione (sommatoria degli importi indicati nei punti 11 e 12, con esclusione dei conguagli di retribuzione spettanti a seguito di leggi aventi effetto retroattivo);
- nei **punti 32, 33 e 34** non deve essere riportato alcun dato;
- nel **punto 35** va indicato il numero di calendario delle giornate di assenza, non retribuite, anche se coperte ai fini assicurativi per effetto dell'articolo 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638;
- nel **punto 36** va indicato l'importo annuo complessivo delle retribuzioni pensionabili erogate nell'anno e riferite all'anno stesso, con esclusione dei conguagli di retribuzione spettanti a seguito di leggi aventi effetto retroattivo, utile per il calcolo della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alla anzianità contributiva maturata nel Fondo alla data del 31 dicembre 1996, per la quale, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 4 dicembre 1996, n. 658, la retribuzione pensionabile è determinata in base alla normativa vigente.

Per i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, di cui all'articolo 12, comma 9, della legge 153 del 1969, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 314 del 1997, riferentesi ad anni solari precedenti quello della denuncia ed assoggettati a contribuzione del mese in cui ne era dovuta l'erogazione, le registrazioni dovranno essere effettuate utilizzando il successivo rigo o altri riquadri dei dati previdenziali ed assistenziali, indicando:

- nel **punto 28** il codice "X2";
- nei **punti 29 e 30** il periodo cui si riferiscono le retribuzioni arretrate;
- nel **punto 31** l'importo delle competenze arretrate di cui trattasi, assoggettate a contribuzione;
- nel **punto 36** l'importo della parte delle competenze arretrate di cui sopra, utili per il calcolo della pensione, ai sensi del suddetto articolo 2 del decreto legislativo 658 del 1996;

b) lavoratore iscritto successivamente al 31 dicembre 1995

devono essere compilati soltanto i punti 28 e 31:

- nel **punto 28** deve essere indicato il codice "Z2" (trattasi dei lavoratori per i quali il versamento dei contributi viene evidenziato sul mod. DM10/2 con i codici "Z16");
- nel **punto 31** va indicato l'importo annuo complessivo delle competenze relative all'anno cui si riferisce la certificazione (sommatoria degli importi indicati nei punti 11 e 12). Non devono essere effettuate registrazioni separate per i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, di cui all'articolo 26 della legge 3 giugno 1975, n. 160, riferentesi ad anni solari precedenti quelli della certificazione.

Isritti al fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea

In base al decreto legislativo 24 aprile 1997 n. 164 – in vigore dal 1° luglio 1997 – emanato in attuazione della delega conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23 della legge 8 agosto 1995 n. 335, per la compilazione della certificazione, per i **punti da 1 a 27** e da **37 a 52**, valgono le modalità previste per la generalità dei lavoratori dipendenti, tenendo presente, in particolare che:

- nei **punti da 7 a 10** deve essere barrata la casella relativa alla "IVS", nonché quelle relative alle altre forme assicurative a cui è assoggettata la retribuzione;
- la settimana viene determinata in ragione di 6 giorni, per cui in un anno possono risultare retribuite massimo 312 giornate.

Riguardo alla compilazione delle "retribuzioni particolari" occorre seguire i seguenti criteri:

a) lavoratore iscritto al fondo alla data del 31 dicembre 1995

- nel **punto 28** deve essere indicato il codice "X3" (trattasi di lavoratori per i quali il versamento dei contributi viene evidenziato sul modello DM10/2 con i codici della serie "X31");
- nei **punti 29 e 30** il periodo cui si riferiscono le suddette competenze;
- nel **punto 31** va indicato l'importo annuo complessivo delle competenze relative all'anno cui si riferisce la certificazione (sommatoria degli importi indicati nei punti 11 e 12, con esclusione dei conguagli di retribuzione spettanti a seguito di leggi aventi effetto retroattivo);
- nei **punti 32, 33, 34 e 35** non deve essere riportato alcun dato;
- nel **punto 36** va indicato l'importo annuo complessivo delle retribuzioni pensionabili erogate nell'anno e riferite all'anno stesso, con esclusione dei conguagli di retribuzione spettanti a seguito di leggi aventi effetto retroattivo, utile per il calcolo della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive maturate nel Fondo alla data del 31 dicembre 1997. Secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, la retribuzione pensionabile è determinata in base alla normativa vigente presso il Fondo che resta a tal fine confermata in via provvisoria.

Istruzioni per la compilazione - Appendice

Modello 770/2002 - SEMPLIFICATO

Per i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, di cui all'articolo 12, comma 9, della legge n. 153 del 1969, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 314 del 1997, riferendosi ad anni solari precedenti quello della denuncia ed assoggettati a contribuzione del mese in cui ne era dovuta l'erogazione, le registrazioni dovranno essere effettuate utilizzando il successivo rigo o altri riquadri dei dati previdenziali ed assistenziali, indicando:

- nel **punto 28** il codice "X3";
- nei **punti 29 e 30** il periodo cui si riferiscono le retribuzioni arretrate;
- nel **punto 31** l'importo delle competenze arretrate di cui trattasi, assoggettate a contribuzione;
- nel **punto 36** l'importo della parte delle competenze arretrate di cui sopra, utili per il calcolo della pensione, ai sensi del su citato articolo 2 del decreto legislativo n. 164 del 1997;

b) *lavoratore iscritto successivamente al 31 dicembre 1995*

devono essere compilati soltanto i punti 28 e 31:

- nel **punto 28** deve essere indicato il codice "Z3" (trattasi dei lavoratori per i quali il versamento dei contributi viene evidenziato sul mod. DM10/2 con i codici "Z31");
- nel **punto 31** va indicato l'importo annuo complessivo delle competenze relative all'anno cui si riferisce la certificazione (sommatoria degli importi indicati nei punti 11 e 12). Non devono essere effettuate registrazioni separate per i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, di cui all'articolo 26 della legge 3 giugno 1975, n. 160, riferendosi ad anni solari precedenti quelli della certificazione.

Lavoratori già iscritti al fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo (dazieri)

Per la compilazione dei dati previdenziali ed assistenziali rimangono valide le istruzioni già impartite per la compilazione del modello ex O1/M.

Gestione speciale ex enti pubblici creditizi

Il datore di lavoro deve compilare il riquadro osservando le istruzioni di carattere generale.

Ai fini dell'individuazione di tutti lavoratori dipendenti da ex enti pubblici creditizi, iscritti nella gestione speciale, dovrà essere indicato, nel **punto 28** di un rigo delle "retribuzioni particolari", il codice "05" (zero cinque), lasciando in bianco tutti gli altri punti contenuti nello stesso rigo.

Per eventuali "retribuzioni particolari" di altro tipo (es. periodi di preavviso) devono essere utilizzati altri rigi (circolare n. 6 dell'8 gennaio 1991 e circolare n. 102 del 6 aprile 1992).

Isritti al Fondo speciale di previdenza per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato

Ai sensi dell'articolo 43, comma 1, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, a decorrere dal primo aprile 2000 il "Fondo Pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato", è stato soppresso ed è stato istituito presso l'INPS il "Fondo speciale per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato", al quale devono essere iscritti i soggetti:

- il personale già iscritto al soppresso "Fondo Pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato" alla data del 31 marzo 2000;
- il personale assunto a far data dal 1 aprile 2000 iscrivibile al Fondo Speciale secondo la previgente normativa;
- l'ex personale delle Ferrovie dello Stato S.p.A., già iscritto al fondo e trasferito presso altri Enti o Società, che ha esercitato il diritto di opzione per il mantenimento del suddetto regime pensionistico.

Per la compilazione delle suddette dichiarazioni, per i **punti da 1 a 27 e da 37 a 52**, valgono le modalità previste per la generalità dei lavoratori dipendenti, tenendo presente, in particolare che:

- nei **punti da 7 a 10** "ASSICURAZIONI COPERTE" deve essere barrata la casella relativa alla "IVS", nonché quelle relative alle altre forme assicurative a cui è assoggettata la retribuzione.

Riguardo alla compilazione della sezione "Retribuzioni particolari" occorre seguire i seguenti criteri:

a) *lavoratore non avente diritto ad alcun aumento di valutazione del periodo di servizio*

Compilazione primo rigo:

- nel **punto 28** deve essere indicato il codice "FS";
- nei **punti 29 e 30** deve essere indicato il periodo per il quale non competono aumenti di valutazione;
- nel **punto 31** va indicato l'importo complessivo delle "competenze fisse e continuative" di cui alla legge n. 177 del 1976 relative all'anno cui si riferisce la certificazione, comprensivo dei conguagli di retribuzione spettanti a seguito di leggi aventi effetto retroattivo ovvero relativo al periodo indicato ai punti 29 e 30;
- nei **punti 32 e 35** non deve essere riportato alcun dato;
- nel **punto 33** devono essere indicati i giorni dell'anno, utili al diritto di pensione, calcolati secondo i criteri dell'anno commerciale (12 mesi di 30 giorni ciascuno). Non devono essere indicate le giornate prive di copertura assicurativa per effetto di norme contrattuali o disciplinari;
- nel **punto 34** devono essere indicati, con particolare riferimento al personale a tempo parziale, i giorni utili per la misura della pensione dividendo il numero delle ore complessivamente retribuite per le ore relative all'orario ordinario stabilito dal contratto di lavoro a tempo pieno;
- nel **punto 36** deve essere indicato l'importo complessivo delle competenze fisse e continuative corrisposte, maggiorato del 18 per cento, ai sensi della legge n. 177 del 1976 e successive modificazioni e integrazioni;

Compilazione secondo rigo:

- nel **punto 28** deve essere indicato il codice "F1";
- nel **punto 31** deve essere indicato l'importo corrisposto per la tredicesima mensilità;
- nei **punti 29, 30, 32, 33, 34, 35 e 36** non deve essere indicato alcun dato;

Compilazione terzo rigo:

- nel **punto 28** deve essere indicato il codice "F2";
- nel **punto 31** deve essere indicato l'importo corrisposto per competenze accessorie;
- nei **punti 29, 30, 32, 33, 34, 35 e 36** non deve essere indicato alcun dato;

Compilazione quarto rigo:

- nel **punto 28** deve essere indicato il codice "F3";
- nel **punto 31** deve essere indicato l'importo corrisposto per indennità integrativa speciale;
- nei **punti 29, 30, 32, 33, 34, 35 e 36** non deve essere indicato alcun dato.

b) *lavoratore avente diritto all'aumento di valutazione del periodo di servizio di 1/10*

Compilazione primo rigo:

- nel **punto 28** deve essere indicato il codice "FT";
- nei **punti 29 e 30** deve essere indicato il periodo di servizio per il quale compete l'aumento di valutazione di 1/10;
- nel **punto 31** va indicato l'importo complessivo delle "competenze fisse e continuative" di cui alla legge n. 177 del 1976 relative all'anno cui si riferisce la certificazione, comprensivo dei conguagli di retribuzione spettanti a seguito di leggi aventi effetto retroattivo ovvero relativo al periodo indicato ai punti 29 e 30;

Istruzioni per la compilazione - Appendice

Modello 770/2002 – SEMPLIFICATO

- nei **punti 32 e 35** non deve essere riportato alcun dato;
- nel **punto 33** devono essere indicati i giorni dell'anno, utili al diritto di pensione, calcolati secondo i criteri dell'anno commerciale (12 mesi di 30 giorni ciascuno). Non devono essere indicate le giornate prive di copertura assicurativa per effetto di norme contrattuali o disciplinari;
- nel **punto 34** devono essere indicati, con particolare riferimento al personale a tempo parziale, i giorni utili per la misura della pensione dividendo il numero delle ore complessivamente retribuite per le ore relative all'orario ordinario stabilito dal contratto di lavoro a tempo pieno;
- nel **punto 36** deve essere indicato l'importo complessivo delle competenze fisse e continuative corrisposte, maggiorato del 18 per cento, ai sensi della legge n. 177 del 1976 e successive modificazioni e integrazioni;

Compilazione secondo rigo:

- nel **punto 28** deve essere indicato il codice "F1";
- nel **punto 31** deve essere indicato l'importo corrisposto per la tredicesima mensilità;
- nei **punti 29, 30, 32, 33, 34, 35 e 36** non deve essere indicato alcun dato;

Compilazione terzo rigo:

- nel **punto 28** deve essere indicato il codice "F2";
- nel **punto 31** deve essere indicato l'importo corrisposto per competenze accessorie;
- nei **punti 29, 30, 32, 33, 34, 35 e 36** non deve essere indicato alcun dato;

Compilazione quarto rigo:

- nel **punto 28** deve essere indicato il codice "F3";
- nel **punto 31** deve essere indicato l'importo corrisposto per indennità integrativa speciale;
- nei **punti 29, 30, 32, 33, 34, 35 e 36** non deve essere indicato alcun dato.

c) *lavoratore avente diritto all' aumento di valutazione del periodo di servizio di 1/12*

Compilazione primo rigo:

- nel **punto 28** deve essere indicato il codice "FV";
- nei **punti 29 e 30** deve essere indicato il periodo di servizio per il quale compete l'aumento di valutazione di 1/12;
- nel **punto 31** va indicato l'importo complessivo delle "competenze fisse e continuative" di cui alla legge n. 177 del 1976 relative all'anno cui si riferisce la certificazione, comprensivo dei conguagli di retribuzione spettanti a seguito di leggi aventi effetto retroattivo ovvero relativo al periodo indicato ai punti 29 e 30;
- nei **punti 32 e 35** non deve essere riportato alcun dato;
- nel **punto 33** devono essere indicati i giorni dell'anno, utili al diritto di pensione, calcolati secondo i criteri dell'anno commerciale (12 mesi di 30 giorni ciascuno). Non devono essere indicate le giornate prive di copertura assicurativa per effetto di norme contrattuali o disciplinari;
- nel **punto 34** devono essere indicati, con particolare riferimento al personale a tempo parziale, i giorni utili per la misura della pensione dividendo il numero delle ore complessivamente retribuite per le ore relative all'orario ordinario stabilito dal contratto di lavoro a tempo pieno;
- nel **punto 36** deve essere indicato l'importo complessivo delle competenze fisse e continuative corrisposte, maggiorato del 18 per cento, ai sensi della legge n. 177 del 1976 e successive modificazioni e integrazioni;

Compilazione secondo rigo:

- nel **punto 28** deve essere indicato il codice "F1";
- nel **punto 31** deve essere indicato l'importo corrisposto per la tredicesima mensilità;
- nei **punti 29, 30, 32, 33, 34, 35 e 36** non deve essere indicato alcun dato;

Compilazione terzo rigo:

- nel **punto 28** deve essere indicato il codice "F2";
- nel **punto 31** deve essere indicato l'importo corrisposto per competenze accessorie;
- nei **punti 29, 30, 32, 33, 34, 35 e 36** non deve essere indicato alcun dato;

Compilazione quarto rigo:

- nel **punto 28** deve essere indicato il codice "F3";
- nel **punto 31** deve essere indicato l'importo corrisposto per indennità integrativa speciale;
- nei **punti 29, 30, 32, 33, 34, 35 e 36** non deve essere indicato alcun dato.

Si precisa che i codici FS, FT ed FV devono essere indicati esclusivamente al punto 28 di ogni singola sezione 2; i codici F1, F2 ed F3 devono essere indicati nella stessa sezione, di seguito ai codici FS o FT o FV.

Nel caso in cui si renda necessaria la compilazione di ulteriori rigi (ad esempio per indicare variazioni di valutazione dei periodi di lavoro o eventuale indennità sostitutiva del preavviso) dovranno essere compilati distinti quadri.

d) *indennità sostitutiva del preavviso*

1. Nel caso di "indennità sostitutiva del preavviso avente "carattere risarcitorio" l'importo corrisposto deve essere sommato alle "retribuzioni" indicate al punto 49 della sezione 2 relativa all'ultimo periodo di servizio prestato dal lavoratore.
2. Nel caso di "indennità sostitutiva del preavviso" avente "carattere retributivo" deve essere compilato un secondo quadro con le seguenti modalità:

Compilazione primo rigo:

- nel **punto 28** deve essere indicato il codice "P";
- nei **punti 29 e 30** devono essere riportate le indicazioni valide per la generalità dei lavoratori;
- nel **punto 31** va indicato l'importo delle "competenze fisse e continuative" corrisposte di cui alla legge n. 177 del 1976 relative al periodo cui si riferisce l'indennità sostitutiva del preavviso;
- nel **punto 32** devono essere riportate le indicazioni valide per la generalità dei lavoratori;
- nel **punto 33** devono essere indicati i giorni dell'anno, utili al diritto di pensione, calcolati secondo i criteri dell'anno commerciale (12 mesi di 30 giorni ciascuno);
- nel **punto 34** devono essere indicati, con particolare riferimento al personale a tempo parziale, i giorni utili per la misura della pensione dividendo il numero delle ore complessivamente retribuite per le ore relative all'orario ordinario stabilito dal contratto di lavoro a tempo pieno;
- nel **punto 35** non deve essere indicato alcun dato;
- nel **punto 36** deve essere indicato l'importo delle competenze fisse e continuative indicate al **punto 31**, maggiorato del 18 per cento, ai sensi della legge n. 177 del 1976 e successive modificazioni e integrazioni;

Compilazione secondo rigo:

- nel **punto 28** deve essere indicato il codice "F1";
- nel **punto 31** deve essere indicato l'importo corrisposto per la tredicesima mensilità;
- nei **punti 29, 30, 32, 33, 34, 35 e 36** non deve essere indicato alcun dato;

Compilazione terzo rigo:

- nel **punto 28** deve essere indicato il codice "F2";
- nel **punto 31** deve essere indicato l'importo corrisposto per competenze accessorie;
- nei **punti 29, 30, 32, 33, 34, 35 e 36** non deve essere indicato alcun dato;

Compilazione quarto rigo:

- nel **punto 28** deve essere indicato il codice "F3";
- nel **punto 31** deve essere indicato l'importo corrisposto per indennità integrativa speciale;

Istruzioni per la compilazione - Appendice

Modello 770/2002 - SEMPLIFICATO

- nei **punti 29, 30, 32, 33, 34, 35** e **36** non deve essere indicato alcun dato.

Fondi integrativi gestiti dall'INPS**Fondo esattoriale**

Per la compilazione dei dati previdenziali ed assistenziali rimangono valide le istruzioni già impartite per la compilazione del modello ex O1/M.

Si evidenzia che, poiché i riposi usufruiti dalle lavoratrici durante il primo anno di vita del bambino, così come previsto dall'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono utili ai sensi dello stesso articolo 10 ai fini dell'anzianità di servizio, il datore di lavoro, per i periodi di cui trattasi, ai sensi dell'articolo 19 della legge 377 del 1958, è tenuto a versare la contribuzione IVS. Pertanto, per i periodi interessati dall'articolo 19 della legge 377 del 1958, il datore di lavoro dovrà compilare un apposito riquadro con i dati previdenziali ed assistenziali relativi agli stessi (circolare n. 47 del 26 febbraio 1998).

Fondo gas

Per la compilazione dei dati previdenziali ed assistenziali rimangono valide le istruzioni già impartite per la compilazione del modello ex O1/M.

Consorzio del porto di Genova ed ente autonomo porto di Trieste

Per la compilazione dei dati previdenziali ed assistenziali rimangono valide le istruzioni già impartite per la compilazione del modello ex O1/M.

Gestione ad esaurimento degli enti disciolti (articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979)

Il comma 5 dell'articolo 64 della legge n. 144 del 1999, ha istituito, a decorrere dal 1 ottobre 1999, un contributo di solidarietà nella misura del 2%, a carico dell'iscritto, da determinarsi sulle prestazioni integrative erogate o maturate presso i Fondi medesimi alla data del 30 settembre 1999.

Il contributo ha natura solidaristica e, quindi, non accresce la retribuzione utile ai fini della liquidazione delle prestazioni né altera la posizione assicurativa individuale.

Nel **punto 53** della predetta certificazione dovrà essere riportato l'importo del contributo del 2 per cento a carico dell'iscritto.

Particolari categorie di lavoratori o di retribuzioni**Indennità sostitutiva del preavviso**

Devono essere fornite le seguenti informazioni, sia nel caso in cui il corrispondente periodo si collochi integralmente nell'anno solare considerato, sia nel caso in cui il periodo stesso abbia termine nell'anno successivo:

- nel **punto 28** va indicato il codice "P";
- nei **punti 29 e 30** va indicato il periodo coperto dall'indennità sostitutiva di preavviso;
- nel **punto 31** va indicato l'importo dell'indennità (l'importo non va sommato nel punto 12);
- nel **punto 32** va indicato il numero delle settimane cui il compenso stesso si riferisce.

Nel caso di indennità erogata ai superstiti a seguito della cessazione del rapporto di lavoro per morte del lavoratore, il relativo ammontare assoggettato a contribuzione, va riportato nel punto 12 (circolare n. 211 del 19 agosto 1992).

Qualora il decesso del lavoratore intervenga dopo la cessazione del rapporto di lavoro, ma nell'arco temporale corrispondente al periodo di preavviso e il datore di lavoro ne viene a conoscenza, il periodo fino al decesso va indicato nelle "retribuzioni particolari", mentre l'indennità sostitutiva del preavviso erogata per il periodo posteriore al decesso va riportata nel punto 12.

Lavoranti a domicilio

La retribuzione corrisposta al lavorante a domicilio per commessa di lavoro relativa a periodo terminato, ovviamente, nell'anno solare oggetto della certificazione, ma la cui data iniziale si colloca nell'anno solare precedente va inserita nelle "retribuzioni particolari", indicando:

- nel **punto 28** il codice "D";
- nei **punti 29 e 30** il periodo coperto dalla commessa;
- nel **punto 31** va indicato il compenso relativo alla commessa medesima;
- nel **punto 32** va indicato il numero delle settimane cui il compenso stesso si riferisce.

Le retribuzioni e le settimane retribuite non vanno sommate a quelle indicate ai punti 11, 12, 13 e 14.

I dati relativi a commesse iniziate e terminate nell'anno di riferimento della certificazione, vanno inseriti nella sezione 1.

Impiegati e operai richiamati alle armi

Le disposizioni che seguono vanno applicate nei confronti degli impiegati e degli operai delle aziende dell'industria, dell'artigianato, del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati quando i richiamati abbiano beneficiato del trattamento di richiamo a carico della speciale cassa.

Il datore di lavoro, per i periodi di cui sopra, deve indicare:

- nel **punto 28** il codice "37";
- nei **punti 29 e 30** il periodo di richiamo alle armi, collocato nell'anno di riferimento della certificazione;
- nel **punto 31** l'importo complessivo della retribuzione civile che sarebbe spettata al richiamato qualora fosse rimasto in servizio per il datore di lavoro per il periodo sopra indicato;
- nel **punto 32** va indicato il numero delle settimane di richiamo alle armi, relativo al periodo sopra indicato.

Lavoratori dipendenti da aziende esercenti miniere, cave e torbiere

Per i periodi di lavoro in sotterraneo il datore di lavoro deve compilare i **punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15** o **16** e i punti da **17 a 27**.

Deve inoltre compilare uno o più righe delle "retribuzioni particolari", indicando:

- nel **punto 28** il codice "M";
- nei **punti 29 e 30** il periodo di lavoro in sotterraneo;
- nel **punto 31** l'importo complessivo della retribuzione dovuta per il periodo indicato;
- nel **punto 32** il numero delle settimane relativo al periodo indicato.

Per ogni periodo di lavoro in sotterraneo deve essere compilata un rigo di "retribuzioni particolari"

Per il lavoratore che nel corso dello stesso anno solare ha sia periodi di lavoro in sotterraneo che periodi di lavoro in superficie devono essere compilati anche i **punti da 7 a 14** tenendo conto solo dei periodi di lavoro in superficie; il **punto 15** o **16** va compilato tenendo conto sia dei periodi di lavoro in sotterraneo che dei periodi di lavoro in superficie.

I periodi di Cassa Integrazione guadagni straordinaria a zero ore concessi ai lavoratori delle miniere, cave e torbiere, devono essere inseriti, oltre che nei punti relativi alle contribuzioni figurative, in un rigo delle "retribuzioni particolari", indicando:

- nel **punto 28** il codice "MS";
- nei **punti 29 e 30** il periodo di cassa integrazione a zero ore;
- nel **punto 32** il numero delle settimane relative al periodo indicato.

Lavoratori marittimi soggetti al regime della legge n. 413 del 1984

Per i periodi di imbarco il datore di lavoro deve compilare i **punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15** o **16** e i punti da **17 a 27**.

Istruzioni per la compilazione - Appendice

Modello 770/2002 – SEMPLIFICATO

Deve inoltre compilare uno o più rigi delle retribuzioni particolari, indicando:

- nel **punto 28** il codice "PM";
- nei **punti 29 e 30** il periodo di imbarco che comporta l'iscrizione al regime della legge n. 413 del 1984;
- nel **punto 31** l'importo delle "Competenze correnti" dovute per il periodo indicato;
- nel **punto 32** il numero delle settimane relativo al periodo indicato;
- nel **punto 36** l'importo delle "Altre competenze" dovute per il periodo indicato.

Per ogni periodo di imbarco deve essere compilata un rigo di "Retribuzioni particolari".

Per il marittimo che nel corso dello stesso anno solare ha sia periodi di imbarco che periodi di "comandata" devono essere compilati distinti riquadri.

Per i periodi di "comandata" devono essere seguite le istruzioni valide per la generalità dei lavoratori.

Nel caso in cui ad un lavoratore marittimo soggetto al regime della legge n. 413 del 1984, cessato nell'anno precedente, vengono corrisposti nell'anno cui si riferisce la denuncia soltanto arretrati di retribuzione a seguito di legge o contratto collettivo con effetto retroattivo, i datori di lavoro dovranno regolarmente presentare la certificazione attenendosi nella compilazione della stessa alle seguenti istruzioni (circolare n. 136 del 6 maggio 1994):

- compilare i **punti da 1 a 6**;
- compilare un rigo delle "retribuzioni particolari" indicando solamente:
 - nel **punto 28** il codice "PM";
 - nel **punto 31** l'importo corrisposto.

Lavoratori per i quali, per effetto del superamento del massimale contributivo previsto dall'articolo 2, comma 18 della legge 335/1995, non è più dovuto il contributo al F.P.L.D. (circolare n. 177 del 7 settembre 1996)

a) *lavoratori iscritti al F.P.L.D.*

I datori di lavoro interessati devono compilare il riquadro secondo le consuete modalità, tenendo presente che:

- nei **punti 11 e 12** verranno indicate le retribuzioni sottoposte a contribuzione pensionistica per l'ammontare complessivo del massimale;
- nei **punti 13 e 14** verranno indicate rispettivamente le settimane e le giornate retribuite, ivi comprese, quelle per le quali non sia stata corrisposta contribuzione pensionistica per superamento del massimale;
- nelle "retribuzioni particolari":
 - nel **punto 28** va riportato il codice "98";
 - nei **punti 29 e 30** vanno indicate, rispettivamente, la data iniziale e quella finale del periodo di lavoro complessivamente prestato;
 - nel **punto 31** va riportato l'importo eccedente il massimale;
 - nel **punto 32** lo stesso valore indicato nel punto 13.

b) *Lavoratori non iscritti al F.P.L.D.*

Il riquadro dei dati previdenziali ed assistenziali deve essere compilato secondo le consuete modalità.

c) *Lavoratori iscritti a Fondi sostitutivi gestiti dall'INPS*

I datori di lavoro interessati devono compilare il riquadro dei dati previdenziali ed assistenziali secondo le consuete modalità, tenendo presente che nelle "Retribuzioni particolari":

- la retribuzione da indicare ai fini pensionistici è quella contenuta entro il massimale;
- in un ulteriore rigo deve essere indicato:
 - nel **punto 28** il codice "98";
 - nei **punti 29 e 30** vanno indicate, rispettivamente, la data iniziale e quella finale del periodo di lavoro complessivamente prestato;

- nel **punto 31** l'importo eccedente il massimale;
- nel **punto 32** lo stesso valore indicato nel punto 13.

Contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265 (amministratori locali - aspettative per cariche elettive)

Il riquadro dei dati previdenziali ed assistenziali va compilato con le regole del fondo di appartenenza del lavoratore (circolare numero 119 del 22 giugno 2000).

Lavoratori per i quali viene versata la contribuzione figurativa ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 59, comma 3, della legge n. 449 del 1997, per il periodo di corresponsione dell'assegno straordinario per il sostegno del reddito

I periodi per i quali sono stati versati la contribuzione figurativa di cui trattasi vanno dichiarati come segue.

Oltre ai dati identificativi del lavoratore e ai **punti da 4 a 6**, occorre compilare i seguenti punti:

- **punti 1, 2 e 3** indicare la qualifica rivestita all'atto della risoluzione del rapporto;
 - **punti da 7 a 10** barrare la sola casella IVS.
- Nelle "Retribuzioni particolari" compilare un rigo indicando:
- nel **punto 28** il codice "BR";
 - nei **punti 29 e 30** il periodo di riferimento della contribuzione figurativa versata;
 - nel **punto 31** l'importo complessivo della retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo;
 - nel **punto 32** il numero delle settimane da accreditare.

Lavoratori per i quali viene versata la contribuzione figurativa ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 28 aprile 2000, n. 157, per il periodo di corresponsione dell'assegno straordinario per il sostegno del reddito (credito cooperativo)

I periodi per i quali è stata versata la contribuzione figurativa di cui trattasi vanno dichiarati come segue.

Oltre ai dati identificativi del lavoratore e ai **punti da 4 a 6**, occorre compilare i seguenti punti:

- **punti 1, 2 e 3** indicare la qualifica rivestita all'atto della risoluzione del rapporto;
 - **punti da 7 a 10** barrare la sola casella IVS;
- Nella sezione 2 "retribuzioni particolari" compilare un rigo indicando:
- nel **punto 28** il codice "CF";
 - nei **punti 29 e 30** il periodo di riferimento della contribuzione figurativa versata;
 - nel **punto 31** l'importo complessivo della retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo;
 - nel **punto 32** il numero delle settimane da accreditare.

Lavoratori per i quali viene versata la contribuzione figurativa ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 28 aprile 2000, n. 158, per il periodo di corresponsione dell'assegno straordinario per il sostegno del reddito (credito)

I periodi per i quali è stata versata la contribuzione figurativa di cui trattasi vanno dichiarati come segue.

Oltre ai dati identificativi del lavoratore e ai **punti da 4 a 6**, occorre compilare i seguenti punti:

- **punti 1, 2 e 3** indicare la qualifica rivestita all'atto della risoluzione del rapporto;
 - **punti da 7 a 10** barrare la sola casella IVS;
- Nella sezione 2 "retribuzioni particolari" compilare un rigo indicando:
- nel **punto 28** il codice "CR";
 - nei **punti 29 e 30** il periodo di riferimento della contribuzione figurativa versata;

Istruzioni per la compilazione - Appendice

Modello 770/2002 - SEMPLIFICATO

- nel **punto 31** l'importo complessivo della retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo;
- nel **punto 32** il numero delle settimane da accreditare.

Lavoratori chiamati a svolgere funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali nazionali o provinciali, collocati in aspettativa non retribuita ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (circolare n. 160 del 12 giugno 1992)

I periodi caratterizzati dall'aspettativa stessa sono considerati utili ai fini del diritto e della misura delle pensioni erogate dall'assicurazione generale obbligatoria IVS e dagli altri trattamenti sostitutivi o esonerativi della medesima.

I periodi di aspettativa possono formare oggetto dell'accREDITAMENTO figurativo, su domanda degli interessati.

In ogni caso per i predetti soggetti devono essere presentate la certificazione, da compilarsi con le seguenti modalità:

- compilare i **punti 1, 2 e 3** con la qualifica rivestita dal lavoratore al momento del collocamento in aspettativa;
- compilare un rigo delle "retribuzioni particolari" indicando solamente:
 - nel **punto 28** il codice "AE" per i lavoratori collocati in aspettativa per svolgere funzioni pubbliche elettive o il codice "AS" per i lavoratori collocati in aspettativa per ricoprire cariche sindacali;
 - nei **punti 29 e 30** il periodo di aspettativa.

Qualora nel corso dell'anno il lavoratore abbia usufruito di più periodi di aspettativa ai sensi della legge n. 300 del 1970, questi dovranno essere indicati in righe separate.

Ove nello stesso anno per un lavoratore sussistano periodi di aspettativa e periodi di lavoro retribuito, dovranno essere compilati distinti riquadri dei dati previdenziali ed assistenziali.

Contribuzione aggiuntiva per i lavoratori in aspettativa o distacco sindacale. Articolo 3 decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, modificato dal decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278 (circ. n. 14 del 23 gennaio 1997, circ. n. 197 del 2 settembre 1998 e circ. n. 60 del 15 marzo 1999)

La certificazione va compilata come segue:

- compilare i **punti da 1 a 6** ed eventualmente il **punto 20**;
- i dati assicurativi relativi all'anno di riferimento della certificazione vanno inseriti nella sezione 1, compilando anche il **punto 11**;
- i dati assicurativi relativi ad anni precedenti a quello di riferimento della certificazione, vanno indicati solo nella sezione 2 "Retribuzioni particolari", compilando le righe come segue:
 - nel **punto 28** indicare il codice "CS";
 - nei **punti 29 e 30** indicare il periodo relativo alla contribuzione (se il periodo è superiore all'anno compilare un rigo per ogni anno di riferimento della contribuzione aggiuntiva);
 - nel **punto 31** indicare l'imponibile sul quale è stata calcolata la contribuzione aggiuntiva.

Trattandosi di contribuzione aggiuntiva che non dà luogo di per sé al riconoscimento di anzianità contributiva, nessun dato deve essere indicato nei punti 13, 14 e nei punti 32 e 33 delle retribuzioni particolari.

Lavoratori interessati all'applicazione di contratto di riallineamento

La certificazione va compilata come segue:

- nel **punto 28** indicare il codice "G";
- nei **punti 29 e 30** indicare il periodo nel quale la contribuzione denunciata è inferiore ai minimali giornalieri interi pro-tempore;
- nel **punto 31** indicare l'importo della retribuzione alle giornate di cui al punto successivo;
- nel **punto 33** indicare il numero delle giornate per le quali la retribuzione denunciata sia di valore inferiore ai predetti minimali giornalieri.

Si precisa che detta Retribuzione Particolare va indicata solo per l'anno di riferimento della denuncia, per periodi anteriori all'anno in corso dovranno essere presentati i modelli Vig.

Lavoratori domestici interinali (art. 117, legge 23 novembre 2000, n. 388)

La certificazione va compilata come segue:

- nel **punto 28** indicare il codice della fascia di retribuzione che determina il contributo da versare (**B1, B2, B3, B4**);
- nei **punti 29 e 30** indicare il periodo corrispondente alla fascia indicata al punto 28;
- nel **punto 31** indicare l'importo risultante dalla retribuzione convenzionale oraria per il numero delle ore lavorate riferite a ciascuna fascia;
- nel **punto 32** indicare per le fasce contrassegnate dai codici **B1, B2, B3**, che individuano settimane con attività lavorativa inferiore a 24 ore, il numero delle settimane risultante dal quoziente arrotondato, per eccesso, ottenuto dividendo il numero complessivo delle ore lavorate per 24. Nella fascia **B4**, che si riferisce a prestazioni lavorative pari o superiori a 24 ore settimanali, indicare il numero delle settimane in cui è stata prestata attività lavorativa.

Lavoratori interessati dalla dichiarazione di emersione (legge 18 ottobre 2001, n. 383)

La certificazione va compilata come segue:

- nel caso di emersione parziale
 - nel **punto 28** indicare il codice "EG";
 - nei **punti 29 e 30** indicare il periodo cui si riferiscono le differenze retributive da emersione;
 - nel **punto 31** indicare le differenze retributive derivanti dall'emersione del lavoro sommerso;
- nel caso di emersione totale
 - nel **punto 28** indicare il codice "EN";
 - nei **punti 29 e 30** indicare il periodo cui si riferiscono le retribuzioni oggetto di emersione;
 - nel **punto 31** indicare la retribuzione derivante dall'emersione del lavoro sommerso;
 - nel **punto 32** indicare il numero delle settimane cui si riferisce la retribuzione oggetto di emersione.

SEZIONE 3

Accredito di contribuzioni figurative e retribuzioni ridotte

I **punti da 37 a 52** devono essere utilizzati per indicare gli elementi utili per l'accREDITO delle settimane e delle retribuzioni riconoscibili figurativamente ai fini del diritto e della misura della pensione, in relazione agli eventi di malattia o infortunio, malattia ex lege n. 88 del 1987, congedi per maternità, congedi parentali, riposi e permessi, congedi per la malattia del figlio ex D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, nonché periodi di integrazione salariale.

I punti da 37 a 52 non vanno pertanto compilati nel caso in cui al lavoratore durante detti eventi, viene corrisposta l'intera retribuzione e versata la relativa contribuzione. Relativamente ai congedi ex D.Lgs. n. 151/2001 sono riconoscibili figurativamente, sulla base della retribuzione effettiva, i seguenti periodi da indicare nei punti 42 e 43:

- i periodi di astensione obbligatoria ex art. 16, 17 e 20, D.Lgs. n. 151/2001 (congedi di maternità);
- i periodi di astensione facoltativa di cui all'articolo 7, comma 1, della legge n. 1204 del 1971 come modificata dalla legge 8 marzo 2000, n. 53 (6 mesi entro i 3 anni di vita del bambino), disciplinati dall'art. 35, comma 1, D.Lgs. n. 151/2001 (congedi parentali);
- i prolungamenti dell'astensione facoltativa per malattia del bambino di età inferiore a 3 anni di cui all'articolo 7, comma 2, della legge n. 1204 del 1971 come modificata dalla legge 8 mar

Istruzioni per la compilazione - Appendice

Modello 770/2002 - SEMPLIFICATO

zo 2000, n. 53, disciplinati dall'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 151/2001 (congedi per malattia del figlio);

- il prolungamento dell'astensione facoltativa di cui all'articolo 33, comma 1, legge n. 104 del 1992 (prolungamento fino a 3 anni del periodo di astensione facoltativa per minori con handicap), disciplinati dall'art. 33, comma 1, D.Lgs. n. 151/2001 (congedi parentali);
- i permessi mensili articolo 33, commi 3 e 6, legge n. 104 del 1992, disciplinati dall'art. 42, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 151/2001 (permessi per figli con handicap gravi).

I dati da fornire nei predetti punti, in relazione ai sopracitati eventi, sono finalizzati all'attuazione dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, il quale prevede:

- il riconoscimento figurativo, in corrispondenza ai vari eventi, non solo per le settimane in cui non è stata corrisposta alcuna retribuzione, ma anche per quelle caratterizzate da retribuzione ridotta;
- l'attribuzione, per le settimane di riconoscimento figurativo, di un valore retributivo determinato sulla media delle retribuzioni settimanali piene (retribuzioni effettive) percepite nell'anno solare in cui si collocano.

Relativamente ai congedi ex D.Lgs. n. 151/2001, sono inoltre riconoscibili figurativamente, sulla base di un valore retributivo convenzionale, i seguenti periodi da indicare nei punti 44 e 45:

- i permessi per allattamento articolo 10 legge n. 1204 del 1971, disciplinati dall'art. 39, D.Lgs. n. 151/2001;
- i periodi di astensione facoltativa di cui all'articolo 7, comma 1, della legge n. 1204 del 1971 (oltre i 6 mesi entro i 3 anni di vita del bambino ovvero fruiti fra il 3° e l'8° anno), disciplinati dall'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 151/2001 (congedi parentali);
- i permessi giornalieri articolo 33, commi 2 e 6, legge n. 104 del 1992, disciplinati dall'art. 42, comma 1, D.Lgs. n. 151/2001 (riposi per figli con handicap gravi);
- i permessi per malattia del bambino di età compresa fra i 3 e gli 8 anni di cui all'articolo 7, comma 4, della legge n. 1204 del 1971 (fruiti alternativamente, nel limite di 5 giorni l'anno per ciascun genitore), disciplinati dall'art. 47, comma 2, D.Lgs. n. 151/2001 (congedi per malattia del figlio).

I dati da fornire nei predetti punti, in relazione ai sopracitati eventi, sono finalizzati all'attuazione dell'articolo 35, comma 2, D.Lgs. n. 151/2001, il quale prevede:

- il riconoscimento figurativo, in corrispondenza ai vari eventi, non solo per le settimane in cui non è stata corrisposta alcuna retribuzione, ma anche per quelle caratterizzate da retribuzione ridotta;
- l'attribuzione, per le settimane di riconoscimento figurativo, di un valore retributivo determinato sulla base del 200 per cento dell'ammontare annuo dell'assegno sociale e proporzionato ai periodi di riferimento;
- la facoltà degli interessati di integrare, con versamenti volontari o con riscatto, il valore figurativo accreditato, fino alla concorrenza dell'importo che sarebbe riconoscibile in applicazione dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

Infine, in base all'art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001, sono riconoscibili figurativamente i periodi di congedo, per un massimo di due anni nell'arco della vita lavorativa, per assistere il familiare portatore di handicap grave. Durante il congedo spettano un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita (nel limite massimo di 70 milioni annui per il 2001) e la copertura figurativa del periodo di assenza dal lavoro. I dati relativi ai predetti eventi debbono essere indicati nei punti 50 e 51.

Relativamente alle settimane di riconoscimento figurativo, determinato da integrazioni salariali (punti 48 e 49), il valore retributivo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale medesima, dedotto quanto corrisposto retributivamente dal datore di lavoro per le stesse settimane (vedi articolo 4, comma 16, decreto legge 17 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638).

Per la compilazione dei punti da 37 a 52, che non è richiesta relativamente ai lavoratori per i quali non è dovuta all'INPS la contribuzione pensionistica (al Fondo pensioni lavoratori dipendenti o a una forma speciale di previdenza gestita dall'INPS), devono essere osservate le disposizioni che seguono:

- Nel **punto 37** deve essere indicato il totale annuo delle settimane di calendario (domenica-sabato) caratterizzate da una retribuzione ridotta (anche per un solo giorno) per uno dei seguenti eventi:
- malattia ed infortunio sul lavoro, anche se di durata inferiore a 7 giorni;
 - malattia specifica legge n. 88 del 1987;
 - maternità e congedi parentali ex D.Lgs. n. 151/2001;
 - cassa integrazione guadagni (ordinaria e straordinaria);
 - donazione di sangue legge n. 107 del 1990.

L'indicazione di tali eventi è tassativa per cui non rientrano, nei periodi di retribuzione ridotta da indicare, quelli che non danno titolo all'accreditamento di contribuzione figurativa quali, ad esempio, congedo matrimoniale, sciopero, ecc.

Non devono essere indicate le settimane in cui la riduzione delle retribuzioni dipende esclusivamente dall'applicazione di un contratto di solidarietà, stipulato ai sensi della legge n. 863 del 1984.

Queste ultime devono, invece, essere comprese tra quelle indicate nel punto 13.

Il numero delle settimane ridotte indicate nel punto 37, costituisce un "di cui" del numero delle settimane indicate nel punto 13. Relativamente ai permessi orari per allattamento ed ai permessi ex art. 42, comma 1, D.Lgs. n. 151/2001, nel punto 37 deve essere indicato il numero delle settimane effettive, interessate da retribuzione ridotta, nelle quali si collocano i riposi orari in questione. Nel **punto 38** deve essere indicato l'importo complessivo annuo delle retribuzioni corrisposte nelle settimane indicate nel punto precedente (punto 37).

Nell'importo in parola non devono essere computate le retribuzioni ridotte per eventi diversi da quelli elencati a proposito della compilazione del punto 37, né ovviamente, le indennità di malattia e maternità, per congedi parentali per allattamento, le indennità di cui alla legge n. 88 del 1987 e le integrazioni salariali, anticipate per conto dell'INPS.

Anche l'importo complessivo delle retribuzioni ridotte costituisce una parte dell'ammontare complessivo delle "Competenze correnti" indicate nel punto 11.

Per la determinazione dell'importo concernente le retribuzioni ridotte, è da tenere presente che, nel caso di settimane caratterizzate in parte da riduzione della retribuzione per eventi che danno diritto ad accreditamento di contributi figurativi, l'individuazione della retribuzione giornaliera piena può essere effettuata con il ricorso a valori retributivi medi.

In altre parole, i datori di lavoro possono indicare, in luogo delle retribuzioni realmente corrisposte per le giornate di retribuzione piena, valori determinati sulla base della media giornaliera delle voci tabellari nonché delle altre voci ricorrenti mensilmente in modo costante. Ciò tenuto conto della finalità attribuita al dato in questione, che è quella di determinare le retribuzioni settimanali piene spettanti in relazione a periodi lavorativi che siano in parte caratterizzati dagli eventi precedentemente citati, riduttivi della retribuzione stessa.

Nei **punti 40, 42, 44, 46, 48 e 50 (sett. 1)** devono essere indicate, distintamente per la malattia o infortunio, per la maternità e congedi parentali, per la malattia di cui alla legge n. 88 del 1987, e per la CIG, il numero totale annuo delle settimane intere di calendario (da domenica a sabato) per le quali il lavoratore non ha percepito alcuna retribuzione dal datore di lavoro.

Nei punti in trattazione non devono essere incluse le settimane relative a periodi di interventi CIG con pagamento diretto da parte dell'INPS, in quanto l'Istituto provvede direttamente alla rilevazione ed al conseguente accreditamento figurativo.

Istruzioni per la compilazione - Appendice

Modello 770/2002 - SEMPLIFICATO

Le settimane indicate nei punti in trattazione non devono essere comprese fra quelle indicate al punto 13 e le giornate relative alle "SETT. 1" non devono essere comprese fra quelle indicate al punto 14.

I mesi interamente non retribuiti dal datore di lavoro, anche se il lavoratore ha percepito, ad esempio, indennità di malattia a carico dell'INPS, devono essere barrati al punto 16.

Nel suddetto numero di settimane (SETT. 1) non devono essere computate quelle in cui sono state retribuite anche solo festività non godute e quelle relative a malattie e infortuni di durata inferiore a 7 giorni.

Nei **punti 41, 43, 45, 47, 49 e 51 (sett. 2)** devono essere indicate, in corrispondenza di ognuno dei precitati eventi, il numero totale annuo delle settimane caratterizzate da una retribuzione ridotta nel senso specificato a proposito della compilazione dei punti 37 e 38 (settimane retribuite solo per alcuni giorni ovvero retribuite anche per l'intero arco ma in misura ridotta).

Nel caso di malattia o infortunio, il **punto 41** deve essere compilato solamente se l'evento ha durata pari o superiore a 7 giorni.

Relativamente ai permessi orari per allattamento ed ai permessi orari ex art. 42, comma 1, D.Lgs. n. 151/2001, nel punto 45 (sett. 2) deve essere indicato il risultato ottenuto dalla trasformazione in settimane piene dei predetti riposi orari diversamente da quanto avviene per la compilazione del punto 37 nel quale vanno indicate le settimane effettive (Circ. INPS 15/2001).

Nel caso di dipendenti part-time il calcolo della trasformazione delle ore di permesso in settimane piene deve essere effettuato dividendo il totale delle ore di permesso, usufruite nell'anno, per il totale delle ore settimanali stabilite dal normale contratto di lavoro a tempo pieno, arrotondando il risultato ottenuto all'unità superiore.

Criteri particolari per la compilazione dei **punti da 37 a 52:**

- licenziamento al termine di un periodo caratterizzato da uno degli eventi considerati nei suddetti punti, senza alcuna retribuzione nell'anno: dovranno essere compilati i punti per la parte relativa all'evento che ricorre;
- settimane caratterizzate da eventi diversi riconoscibili figurativamente: poiché non è possibile operare una distinzione, ma deve essere tenuto fermo il diritto all'accREDITAMENTO figurativo, va scelta la soluzione più favorevole al lavoratore. In pratica, in caso di concorso di CIG con altri eventi, va preferita la CIG; in caso di concorso di malattia o infortunio con altri eventi, vanno preferiti gli altri eventi;
- settimane nelle quali si verificano, in successione temporale, eventi diversi riconoscibili figurativamente: poiché, anche in tali ipotesi, non è possibile operare una distinzione, tutta la settimana, salvo che nel caso di malattia di comprovata durata inferiore a 7 giorni, dovrà essere considerata caratterizzata dall'evento più favorevole per il lavoratore, come specificato sopra;
- eventi accreditabili figurativamente verificatisi nel corso di un rapporto part-time: le annotazioni nei punti da 37 a 52 devono essere fatte senza tenere conto del particolare tipo di rapporto.

Nel **punto 39** indicare, per i periodi di sospensione e/o riduzione dell'orario di lavoro che cadono nell'anno di riferimento della denuncia e per i quali sia stata autorizzata la corresponsione della integrazione salariale, l'ammontare complessivo delle retribuzioni che sarebbero spettate al lavoratore se nello stesso periodo avesse lavorato normalmente, escludendo le somme corrisposte dal datore di lavoro nei periodi anzidetti e assoggettate a contribuzione obbligatoria.

Devono, invece, essere incluse, per gli eventi diversi da quelli in favore degli operai dell'edilizia, le quote di gratificazione annua o periodiche relative ai periodi stessi.

Per gli eventi in favore degli operai dell'edilizia devono essere incluse le somme corrispondenti a quelle versate alle Casse Edili per ferie, gratifica natalizia e riposi annui, nonché il 15 per cento delle somme corrispondenti a quelle versate alle Casse

Edili a carico del datore di lavoro e del lavoratore, diverse da quelle predette.

Non devono essere incluse le differenze retributive relative a periodi di interventi CIG con pagamento diretto da parte dell'Inps, in quanto l'Istituto provvede direttamente alla rilevazione e al conseguente accREDITAMENTO figurativo.

Per i lavoratori ai quali si applica un contratto collettivo aziendale di solidarietà stipulato ai sensi della legge n. 863 del 1984, nel punto 39 deve essere indicata la retribuzione persa in dipendenza del contratto di solidarietà, al netto degli aumenti retributivi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge citata (deve essere cioè riportato il prodotto tra il numero complessivo delle ore perse e la retribuzione oraria integrabile).

Nell'importo da indicare nel punto 39 vanno comprese le somme relative agli istituti contrattuali quali ferie, festività, gratificazioni annuali o periodiche, per la parte che eventualmente non sia più a carico del datore di lavoro in dipendenza della stipulazione del contratto di solidarietà.

Anche tali ultime somme devono essere indicate al netto degli aumenti retributivi di cui sopra.

Il **punto 52** deve essere compilato per tutti i lavoratori ai quali compete l'accREDITAMENTO figurativo ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584, nel testo sostituito dall'articolo 13 della legge 4 maggio 1990 n. 107, indicando il numero delle settimane nelle quali c'è stata una riduzione di retribuzione dovuta ad assenza per donazione di sangue. Nel caso in esame devono essere compilati anche i punti 37 e 38.

Compilazione dei punti da 53 a 56**Contributi dovuti all'INPS e all'INPDAl**

Nel **punto 53** non va indicata né la trattenuta per i pensionati che lavorano, né le altre contribuzioni, anche se obbligatorie, non dovute all'INPS (es: contributi INPDAl, INDAP, ecc.).

Di norma devono essere indicati i seguenti contributi a carico del lavoratore:

- 8,89 % (IVS) o diversa aliquota dovuta a fondi pensionistici;
- 0,30% (CIGS);
- 0,125% (contributo lavoratori aziende del credito e credito cooperativo, D.M. n. 157 e 158 del 2000);
- 1% (IVS) sulla parte di retribuzione eccedente la prima fascia pensionabile;
- contributo integrativo per i lavoratori in miniera;
- contributo di solidarietà del 2% a carico degli iscritti agli ex fondi integrativi gestiti dall'INPS.

Le ritenute previdenziali ed assistenziali riferite a componenti variabili della retribuzione (D.M. 7 ottobre 1993), per le quali gli adempimenti contributivi vengono assolti nel mese di gennaio dell'anno successivo, non devono essere riportate nel campo in questione.

I **punti da 54 a 56** riguardano l'attestazione del versamento intero o parziale ovvero il mancato versamento del complesso dei contributi dovuti, sia dal datore di lavoro, che dal lavoratore dipendente, scaduti all'atto della consegna della certificazione.

In caso di contributi omessi in tutto o in parte, potrà essere indicato il motivo dell'omesso versamento nelle annotazioni.

I soggetti che si sono avvalsi della sospensione dei contributi (quota datore di lavoro o quota lavoratore o entrambe) per calamità naturali, indicheranno nelle annotazioni tale circostanza.

SEZIONE 1**Collaborazioni coordinate e continuative**

Questa nuova sezione è riservata alla certificazione dei compensi corrisposti, durante l'anno 2001, ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione Separata INPS, di cui all'art. 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335.

Istruzioni per la compilazione - Appendice

Modello 770/2002 - SEMPLIFICATO

L'art. 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, ha ridefinito i redditi derivanti dalle collaborazioni coordinate e continuative configurandoli, a partire dal 2001, quali redditi assimilabili a quelli di lavoro dipendente.

Al fine della compilazione della presente sezione è necessario indicare:

- nel **punto 57**, la data in cui ha avuto inizio il rapporto di collaborazione che ha dato origine al compenso. Tale data deve essere indicata anche se si riferisce all'anno precedente al 2001 poiché nella Gestione Separata vige il "principio di cassa" in base al quale l'obbligo contributivo insorge nel momento in cui è erogato il compenso, indipendentemente dal periodo in cui si è svolta la collaborazione;
- nel **punto 58**, la data in cui è cessato il rapporto di collaborazione che ha dato origine al compenso ovvero il 31 dicembre 2001, per le collaborazioni ancora in essere a tale data;
- nel **punto 59**, il totale dei compensi corrisposti nell'anno (imponibile);
- nel **punto 60**, il totale dei contributi dovuti all'INPS in base alle aliquote vigenti nella Gestione Separata;
- nel **punto 61**, il totale dei contributi trattenuti al collaboratore per la quota a suo carico (un terzo dei contributi dovuti);
- nel **punto 62**, il totale dei contributi effettivamente versati dal committente.

2. INPDAL

Dati previdenziali e assistenziali

I datori di lavoro già tenuti alla compilazione del modello DAP/12 attestano i dati previdenziali per i dipendenti con qualifica di dirigente, per i quali la contribuzione obbligatoria è dovuta all'INPDAL, utilizzando lo schema di certificazione **CUD 2002**. Sono tenuti a tale adempimento tutti i datori di lavoro, ancorché non sostituiti d'imposta (es: Aziende straniere che assicurano lavoratori italiani occupati all'estero in paesi non convenzionati ai sensi della legge n. 398 del 1987).

Qualora in corso d'anno si verificano eventi che determinano l'estinzione del soggetto preesistente e la prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto, la certificazione può comprendere anche i dati relativi al periodo di lavoro prestato presso il soggetto estinto.

Nel caso di passaggio del dipendente da un datore di lavoro all'altro senza interruzione del rapporto di lavoro i dati previdenziali ed assistenziali devono essere indicati separatamente con riferimento ad ogni matricola aziendale utilizzata per il versamento dei contributi.

Nel caso di decesso del sostituito la certificazione consegnata agli eredi deve essere intestata all'assicurato per la parte relativa ai dati previdenziali.

Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro durante il periodo oggetto della presente certificazione, i dati previdenziali ed assistenziali devono essere indicati separatamente con riferimento a ciascuna tipologia.

Nel caso in cui il dipendente abbia prestato attività lavorativa con qualifiche diverse nel corso dello stesso anno solare ed abbia, quindi, accesso posizioni assicurative presso Enti diversi i dati previdenziali ed assistenziali devono essere certificati separatamente per ogni singolo periodo di competenza di ciascuno di essi.

Nel caso in cui vengano rilasciate al dipendente certificazioni contenenti più riquadri dei dati previdenziali ed assistenziali, il codice fiscale del percipiente dovrà essere ripetuto su ciascun foglio aggiuntivo.

Imponibile ai fini previdenziali e arrotondamento

Essendo l'INPDAL titolare di una gestione previdenziale obbligatoria il concetto di imponibile da dichiarare ai fini previdenziali

va inteso nel senso proprio del rapporto previdenziale e, quindi, non limitato a quanto effettivamente percepito dal dipendente nel periodo di riferimento, ma a quanto ad esso dovuto per legge, contratto collettivo o individuale, regolamento, nel periodo stesso, ancorché non effettivamente corrisposto.

L'imponibile relativo al 2001, inteso nel senso precisato, deve essere depurato di eventuali importi corrisposti nel mese di gennaio 2001 ma riferiti al mese di dicembre 2000, e deve includere eventuali importi corrisposti nel mese di gennaio 2002 ma riferiti al mese di dicembre 2001.

L'importo complessivo, espresso in Lire o in Euro deve essere arrotondato con le regole indicate in premessa.

SEZIONE 1

Compilazione dei punti da 1 a 36

Punti 1, 2, 3

Per la compilazione dei punti 1, 2 e 3 debbono essere utilizzate le seguenti codifiche.

Punto 1 - Qualifica assicurativa

Indicare 3 corrispondente alla qualifica dirigenziale.

Punto 2 - Tempo pieno o parziale

Codice	Descrizione
F	Tempo pieno
P	Tempo parziale

Punto 3 - Tempo determinato o indeterminato

Codice	Descrizione
I	Tempo indeterminato
D	Tempo determinato

Nel **punto 4** deve essere indicato il codice 02 identificativo dell'INPDAL.

Nel **punto 5** deve essere indicata la matricola attribuita dall'INPDAL all'azienda all'atto dell'apertura della posizione previdenziale. Quest'ultima è strettamente numerica e quindi le cifre non devono essere intervallate o seguite da punti, barre o qualsivoglia altro segno.

Il **punto 6** non va compilato.

Nei **punti 7, 8, 9 e 10** devono essere barrate le caselle relative alle gestioni per le quali sono dovuti i contributi per il lavoratore. Di norma, quindi, IVS (punto 7) e Fondo di Garanzia TFR (punto 10), oppure solo IVS (punto 7) per le categorie per le quali non è dovuto il contributo FG TFR (es. Dirigenti dipendenti da Enti Pubblici oppure da Cooperative Agricole).

La casella "altre" (punto 9) deve essere barrata solo per i casi in cui non è dovuto all'INPDAL il contributo IVS (Cittadini di paesi con i quali vigono accordi bilaterali di sicurezza sociale che possono optare per il mantenimento dell'assicurazione obbligatoria nel paese d'origine).

Nel **punto 11** deve essere indicato l'ammontare complessivo lordo di tutte le retribuzioni mensili e ultra-mensili (tredicesima, quattordicesima, gratifiche, premi per la parte assoggettata a contributo previdenziale - con esclusione di quanto assoggettato a contributo di solidarietà 10 per cento non pensionabile ai sensi della legge n. 67 del 1987 -, ferie e festività non godute, fringe benefits, arretrati relativi ad anni precedenti dovuti in forza di legge e di contratto, valori riferiti a premi polizze extra professionali) dovute nell'anno solare.

Il **punto 12** non va compilato.

Istruzioni per la compilazione - Appendice

Modello 770/2002 - SEMPLIFICATO

Per i lavoratori che contribuiscono su retribuzioni convenzionali, in luogo del punto 11, deve essere compilato il sottostante punto "retribuzioni particolari" nella sezione 2. Nel caso in cui, nello stesso anno solare, ricorrono le due fattispecie (frazione di anno in Italia e frazione di anno in paese extracomunitario in regime di legge n. 398 del 1987), debbono essere compilati sia il punto 11 sia la Sezione 2 "Retribuzioni particolari", ciascuno per il periodo di competenza. Per le codifiche da indicare per il secondo caso vedere le successive istruzioni alla sezione 2.

Si precisa che nell'ipotesi suindicata le contribuzioni trattenute al dipendente da indicare al punto 53 sono quelle complessive.

Eventuali arretrati riferiti ad anni precedenti e liquidati a seguito di transazione vanno anch'essi indicati nel punto "Retribuzioni particolari" alla Sezione 2 con apposita codifica.

L'eventuale indennità sostitutiva del preavviso corrisposta a seguito di cessazione del rapporto di lavoro non deve essere sommata alle retribuzioni del punto 11 (competenze correnti), ma anche per questa fattispecie va compilato un rigo della sezione 2 "Retribuzioni particolari".

Tutte le retribuzioni che vengono esposte nelle Sezioni 1 e 2 debbono essere dichiarate nel loro ammontare lordo effettivo, senza tenere conto dei massimali di cui all'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335 e di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181 e nel rispetto di quanto indicato al punto 2.2.1. circa la determinazione dell'imponibile previdenziale e dell'arrotondamento.

I punti 13, 14, 17, 18, 19, 23, 25, 26 e 27 non vanno compilati.

I punti 15 e 16 vanno compilati con i seguenti criteri.

La casella T del punto 15 deve essere barrata quando l'importo delle retribuzioni denunciate al punto 11, ovvero nella Sezione 2 per le specifiche tipologie che prevedono la compilazione di questo punto in luogo del punto 11, si riferisce a lavoro prestato per tutto l'anno solare. La mensilità per cui è dovuto anche un solo giorno di retribuzione si intende - a questo fine - coperta.

Al punto 16 devono essere barrate le caselle relative ai singoli mesi non coperti, nemmeno parzialmente, dalla retribuzione dichiarata al punto 11 (retribuzioni correnti), o nella Sezione 2 se così richiesto.

Al punto 20 va indicata la data di cessazione del rapporto di lavoro pari all'ultimo giorno lavorato, senza tenere conto dell'eventuale successivo periodo di preavviso coperto da indennità sostitutiva.

Il punto 21 deve essere compilato quando al rapporto di lavoro è applicabile una delle agevolazioni contributive di cui alla seguente tabella, indicando il relativo codice.

Codice	Descrizione
92	Dirigente di azienda industriale assunto ai sensi dell'articolo 20 della Legge 7 agosto 1997 n. 266 per il quale compete la riduzione del 50 per cento dei contributi a carico dipendente e datore di lavoro
98	Dirigente di azienda industriale per il quale il datore di lavoro usufruisce delle agevolazioni di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1993, n. 236, come modificato dall'articolo 28 della legge 8 agosto 1995, n. 341- (bonus triennale mediante conguaglio alla fine di ciascuna annualità)
99	Dirigente di azienda industriale che ha esercitato l'opzione ai sensi dell'art. 75 delle legge 23 dicembre 2000 n. 388
D1	Dirigente di azienda industriale part time per il quale il datore di lavoro usufruisce delle agevolazioni di cui al D.l. 12 aprile 2000 (riduzione aliquota IVS di 7 punti percentuali)

Codice	Descrizione
D2	Dirigente di azienda industriale part time per il quale il datore di lavoro usufruisce delle agevolazioni di cui al D.l. 12 aprile 2000 (riduzione aliquota IVS di 10 punti percentuali)
D3	Dirigente di azienda industriale part time per il quale il datore di lavoro usufruisce delle agevolazioni di cui al D.l. 12 aprile 2000 (riduzione aliquota IVS di 13 punti percentuali)

Nel caso in cui il beneficio non competa per tutto l'anno, ovvero nel caso in cui competano fattispecie diverse nel corso del medesimo anno solare, si compilano per l'interessato distinti riquadri riferiti ai rispettivi periodi.

Al punto 22 deve essere barrata la casella solo nel caso in cui, nel corso dell'anno o ad inizio anno, il rapporto di lavoro si sia trasformato da tempo parziale a tempo pieno o viceversa.

In questa ipotesi per l'interessato debbono essere compilati distinti riquadri riferiti a ciascuna tipologia.

Nel punto 24 deve essere indicato l'importo dell'accantonamento complessivamente spettante al lavoratore per l'anzianità lavorativa da questi maturata fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento della certificazione, ovvero fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta nel corso dell'anno, al netto di quanto eventualmente erogato al lavoratore a titolo di anticipazione del trattamento di fine rapporto.

Non vanno comprese le quote di TFR destinate alla previdenza complementare.

In caso di compilazione per un determinato anno solare di più riquadri relativi ai dati previdenziali e assistenziali per lo stesso lavoratore, l'importo dell'accantonamento deve essere indicato, per il suo ammontare totale una sola volta nel riquadro destinato all'Ente percettore del contributo per il finanziamento del Fondo di Garanzia del Trattamento di Fine Rapporto.

Lo stesso dicasi nel caso di compilazione di più riquadri riferiti a più forme assicurative obbligatorie laddove il TFR non sia stato liquidato all'atto del passaggio dall'una all'altra fattispecie.

Per i lavoratori cessati, l'importo va indicato al netto di eventuali acconti già corrisposti ovvero non deve essere indicato se già integralmente corrisposto.

SEZIONE 2

Retribuzioni particolari

Negli appositi spazi della Sezione 2 "Retribuzioni particolari" devono essere indicati i dati relativi a particolari tipi di retribuzione. Le tipologie per le quali è richiesta la compilazione di questa Sezione, in luogo del punto 11, sono indicate nella seguente tabella. È prevista l'indicazione di cinque tipologie.

I rigi predisposti sono quattro: nel caso in cui questi ultimi non fossero sufficienti è necessario compilare una ulteriore sezione 2, numerando progressivamente i successivi rigi e ricompilando i soli dati identificativi (punti da 1 a 5) ed il codice fiscale del percipiente.

Al punto 28, (primo rigo e successivi) deve essere indicato il Tipo retribuzione particolare utilizzando il corrispondente codice.

Ai punti 29 e 30 (primo rigo e successivi) debbono essere indicate la data iniziale (giorno, mese ed anno) e finale (giorno, mese ed anno) del periodo cui si riferisce la retribuzione particolare considerata, rigorosamente suddivisa per anno o frazione di anno solare (un rigo per ciascun anno o frazione).

Al punto 31, (primo rigo e successivi) deve essere trascritto l'importo della retribuzione particolare.

Nessuno degli altri dati presenti deve essere compilato per i dirigenti iscritti all'INPDAl.

Istruzioni per la compilazione - Appendice

Modello 770/2002 - SEMPLIFICATO

Nel caso debbano essere indicate retribuzioni riferite a più anni solari, o a frazioni di anno solare, deve essere compilato un rigo per ciascun anno solare, o frazione di anno solare, e ciascuna retribuzione deve essere contraddistinta dal proprio codice identificativo.

Codice	Descrizione
P	Indennità sostitutiva del preavviso
EN	Retribuzioni convenzionali dirigenti operanti in paesi extracomunitari con i quali non vigono accordi reciproci di sicurezza sociale
RG	Regolarizzazioni retrodatate e a seguito di vertenza giudiziale, stragiudiziale o verbale ispettivo
RI	Regolarizzazioni retrodatate a seguito di errato inquadramento dell'azienda
AP	Retribuzioni corrisposte nell'anno riferite a dirigenti cessati nell'anno precedente

La **SEZIONE 3** non va compilata.

Compilazione dei punti da 53 a 56

I contributi a carico del lavoratore trattenuti nel periodo di riferimento della certificazione per l'assicurazione gestita dall'INPDAP vanno indicati nel **punto 53**.

Dovendosi per i dirigenti iscritti contestualmente all'INPS compilare due riquadri dei dati previdenziali e assistenziali, i contributi trattenuti devono essere indicati per l'importo di competenza di ciascun Ente sul riquadro contraddistinto dalla rispettiva codifica. I **punti 54, 55, 56** sono destinati all'indicazione delle contribuzioni versate per l'assicurato.

Barrando la casella relativa alla propria fattispecie il datore di lavoro attesta il versamento totale o parziale, ovvero il mancato versamento delle contribuzioni complessive (quota a proprio carico e quota a carico dipendente) dovute all'Ente destinatario della certificazione, per il periodo oggetto della medesima, scadute all'atto della consegna al dipendente.

Nell'ipotesi di omesso versamento (totale o parziale) il datore di lavoro può indicarne il motivo nello spazio riservato alle annotazioni. La motivazione è espressamente richiesta nel caso di sospensione dell'obbligo contributivo per eventi eccezionali con l'indicazione della norma cui si fa riferimento.

La **SEZIONE 4** non va compilata.

3. INPDAP**Dati previdenziali**

I dati previdenziali INPDAP devono essere certificati da tutte le Amministrazioni sostituiti d'imposta comunque iscritte alle gestioni confluite nell'INPDAP nonché dagli enti con personale iscritto per opzione all'INPDAP. La certificazione va compilata anche da parte dei soggetti non sostituiti d'imposta iscritti alla gestione assicurativa ENPDED.

Qualora per lo stesso dipendente debbano essere certificate più situazioni assicurative può essere consegnata un'unica certificazione compilando ulteriori rigi, identificati da una numerazione progressiva (ad esempio rigo uno, rigo due ecc.), ovvero potranno essere consegnate distinte certificazioni.

Soggetti tenuti alla certificazione dei dati previdenziali ed assicurativi

I dati contenuti nel presente schema di certificazione riguardano l'imponibile contributivo, ai fini previdenziali ed assicurativi, do-

vuto all'INPDAP e gli elementi utili all'aggiornamento della posizione assicurativa.

La certificazione, pertanto, ha ad oggetto tutti i redditi suddetti corrisposti nel **2001** ai dipendenti iscritti alle seguenti gestioni amministrative dall'INPDAP, secondo le sotto riportate istruzioni:

- Cassa Pensioni Statali;
- Cassa Pensioni Dipendenti enti locali;
- Cassa Pensioni Insegnanti;
- Cassa Pensioni Sanitari;
- Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari;
- INADEL;
- ENPAS;
- ENPDED;
- Cassa Unica del credito.

Regole generali

Ogni periodo lavorato deve trovare la corretta correlazione con l'iscrizione alla relativa gestione, con le indicazioni della corrispondente retribuzione erogata e la specifica posizione di servizio rivestita dall'iscritto.

Le amministrazioni iscritte sono, quindi, tenute in via generale, alla compilazione di distinte sezioni corrispondenti alle frazioni d'anno lavorate, alle variazioni di tipo di impiego, tipo di servizio, nonché in occasione di corresponsione di retribuzioni afferenti ad un preciso arco temporale (es: compensi arretrati) meglio illustrati tra i "Casi particolari".

In caso di decesso dell'iscritto, la certificazione riferita al medesimo deve essere compilata anche con riferimento ai dati previdenziali.

Imponibile previdenziale

Rientrano nella certificazione tutti i redditi di lavoro dipendente qualificati imponibili, secondo la vigente normativa (D.lgs. n. 314 del 1997 - circolare n. 29 del 27 maggio 1998) corrisposti entro l'anno di riferimento della certificazione e, quindi, oggetto di mandati di pagamento emessi entro il 31 dicembre 2001.

Ai fini pensionistici è necessario indicare separatamente nei punti 81 e 82 le retribuzioni che concorrono alla formazione della prima quota di pensione (quota A) e della seconda quota (quota B). Il premio di produzione la cui erogazione è prevista da contratti collettivi di secondo livello, pur rientrando nella seconda quota di pensione, va indicato, al lordo della percentuale di decontribuzione, separatamente, al punto 86.

Nel punto 75 va specificato il regime di cassa o competenza a cui corrisponde l'aliquota contributiva applicata (cfr. circolari INPDAP prot. n. 64032 del 3 giugno 1996, n. 63486 del 17 febbraio 1997 e n. 29 del 27 maggio 1998).

Cassa Pensioni Statali

Con particolare riguardo agli iscritti alla Cassa Pensioni Statali, il dichiarante che eroga il trattamento fondamentale di retribuzione dovrà indicare nella parte C "dati previdenziali", al punto 63 il codice fiscale della sede di servizio dell'iscritto.

La sede di servizio è la struttura o sede amministrativa dove effettivamente l'iscritto presta servizio.

In caso di trasferimento del dipendente, solo qualora l'Amministrazione versante sia la stessa, si può indicare l'ultima sede di servizio.

Esempi:

- **personale della scuola**

Il sostituto d'imposta principale del personale scolastico indicherà al punto 63 il codice fiscale dell'ultima Scuola presso cui è stato prestato il rapporto di lavoro nell'anno 2001, ovviamente acquisendo tutte le informazioni di stato giuridico utili alla compilazione dei punti relativi ai "Dati previdenziali INPDAP".

Istruzioni per la compilazione - Appendice

Modello 770/2002 - SEMPLIFICATO

Ove trattasi di personale le cui competenze fisse e accessorie vengono erogate dall'Istituto scolastico ci sarà coincidenza tra sostituto d'imposta e dichiarante. Pertanto, il codice fiscale indicato al punto 63 coinciderà con il codice fiscale del datore di lavoro.

- **personale della Difesa**

Per la definizione della sede di servizio si fa richiamo alle disposizioni fornite dal Ministero della Difesa con direttiva del 23 luglio 2001 prot. n. DGPM/IV/10/92284, All. "B", punto 4 lettera b).

Cassa Unica per il Credito

Ai fini delle prestazioni creditizie sono imponibili tutte le retribuzioni pensionabili (D.Lgs. n. 662 del 1996). Sono da contrassegnare con il codice identificativo della suddetta Cassa (punti da 69 a 72) anche i periodi riguardati dalla contribuzione figurativa, per tutte le tipologie previste dal D.Lgs. n. 564 del 1996 (cfr. circolare prot. n. 64496 del 29 maggio 1997).

Assicurazione sociale vita

Le Amministrazioni con personale iscritto all'INPDAP solo per l'Assicurazione Sociale Vita potranno fornire notizie meno dettagliate, in relazione ai periodi di servizio e all'indicazione del tipo impiego e tipo servizio. È consentito, infatti, compilare un'unica sezione, raggruppando il periodo di lavoro in un unico arco temporale e indicando nel punto 73 il codice 1 (tipo impiego ordinario) e nel punto 74 il codice 4 (tipo servizio ordinario).

Casi particolari**Ente in liquidazione**

Nel caso di liquidazione di un'amministrazione pubblica, quest'ultima è tenuta alla certificazione per il tramite del commissario liquidatore.

Successione tra Amministrazioni

In caso di incorporazione o fusione tra Amministrazioni, il dichiarante è tenuto alla compilazione di distinti quadri per la frazione di anno di competenza. Analogo criterio vige in caso di trasferimento del lavoratore.

Periodi di servizio dei lavoratori giornalieri e dei supplenti della Scuola

In considerazione della molteplicità dei periodi di servizio svolti dal suddetto personale giornaliero e supplente, è consentito raggruppare l'intero arco temporale in un'unica sezione. Per la determinazione dei giorni utili da indicare, si rinvia allo specifico punto 76.

Competenze arretrate

In caso di corresponsione di arretrati relativi ad anni precedenti va compilata un'apposita sezione, per ogni anno, con l'indicazione del periodo di servizio cui si riferiscono, dell'importo degli emolumenti corrisposti a tal titolo e della gestione assicurativa. La compilazione della sezione deve seguire lo stesso criterio di spezzatura del periodo adottato nelle precedenti certificazioni, tenendo presente che non è necessario individuare il tipo impiego, il tipo servizio e i giorni utili se già acquisiti precedentemente.

Indennità non annualizzabili

Rientrano nella fattispecie: l'indennità sostitutiva del preavviso con carattere risarcitorio (cfr. circolare INPDAP n. 63486 del 17 febbraio 1997) e il compenso sostitutivo delle ferie non godute. L'ammontare delle predette indennità va evidenziato nel punto 87. Ove per lo stesso lavoratore ricorrano congiuntamente più situazioni di indennità non annualizzabili, è consentito sommare gli importi.

Contribuzioni figurative

Rientrano nella certificazione anche i periodi di servizio coperti da contribuzione figurativa ai fini pensionistici (D.Lgs. n. 564 del 1996 - cfr. circolare n. 9 del 14 febbraio 1997). Per tali eventi deve essere compilata apposita sezione, contrassegnando il punto 74 con il relativo codice della tabella "tipo servizio" identificativo della natura del servizio utile.

Retribuzioni erogate dalle OO.SS. soggette a contribuzione aggiuntiva

Le retribuzioni erogate ai sensi dell'art. 3, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 564 del 1996 dalle Organizzazioni Sindacali ai dipendenti nominati per carica elettiva, iscritti all'INPDAP, in virtù del rapporto di lavoro preesistente, devono essere dichiarate dalle OO.SS. medesime.

Cariche elettive comunali e provinciali (L. n. 265 del 1999)

Per i dipendenti pubblici nominati amministratori locali e collocati in aspettativa non retribuita dall'ente datore di lavoro, ciascuna amministrazione procederà alla compilazione della certificazione, per la parte di propria competenza, in esecuzione del disposto dell'art. 26 della L. 3 agosto 1999, n. 265, pubblicata nella G.U. n. 149 del 6 agosto 1999 (cfr. circolare n. 839/S del 10 febbraio 2000).

Compilazione dei punti da 63 a 92

Il **punto 63** deve essere utilizzato per gli iscritti alla Cassa Pensioni Statali, secondo le indicazioni fornite nelle Regole generali allo specifico paragrafo "Cassa Pensioni Statali" (cfr. circolare INPDAP n. 39 del 24 luglio 2000).

Nel **punto 64** per i dipendenti iscritti alla Cassa Pensioni Statali assunti nel periodo di riferimento deve essere indicata la data della decorrenza giuridica del rapporto di lavoro.

Nei **punti 65 e 66** vanno specificate le date di inizio e fine del periodo di servizio, con riferimento al periodo di lavoro dell'anno da dichiarare espresso in giorno, mese e anno.

Il **punto 67** deve contenere il numero dei giorni utili ai fini del trattamento di fine rapporto ai dipendenti (D.P.C.M. 20 dicembre 1999, pubblicato nella G.U. del 15 maggio 2000, n. 111, previsto dall'art. 2, commi 6 e 7, della L. n. 335 del 1995, D.P.C.M. 2 marzo 2001 pubblicato nella G.U. n. 118 del 23 maggio 2001), secondo i termini e le modalità descritte nelle circolari INPDAP n. 29 del 8 giugno 2000, n. 45 del 26 ottobre 2000, n. 1 del 11 gennaio 2001, n. 11 del 12 marzo 2001, n. 1573 del 23 maggio 2001 e n. 1652 del 21 giugno 2001.

Il **punto 68** deve essere indicata la motivazione della eventuale cessazione dal servizio, utilizzando i seguenti codici:

Codice	Descrizione
1	Decesso
2	Dimissioni volontarie
3	Limiti di età
4	Limiti di servizio
5	Dispensa dal servizio per inidoneità permanente alle mansioni (min. 15 anni dipendenti dello Stato e 20 anni dipendenti da Enti locali)
6	Invaldità
8	Soppressione di posto
9	Destituzione
11	Esuberato portuali L. n. 647 del 1996
12	Mobilità
13	Passaggio ad altra amministrazione

Istruzioni per la compilazione - Appendice

Modello 770/2002 – SEMPLIFICATO

Codice	Descrizione
14	Licenziamento
15	Fine ferma
16	Altre cause
17	Dispensa dal servizio per inabilità permanente assoluta a proficuo lavoro (minimo 15 anni)
18	Fine incarico

Nei **punti** da **69** a **72** devono essere indicate le gestioni e/o fondi di pertinenza, utilizzando uno dei seguenti codici:

Codice	Descrizione
1	Cassa Pensioni Statali
2	Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali
3	Cassa Pensioni Insegnanti
4	Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari
5	Cassa Pensioni Sanitari
6	I.N.A.D.E.L.
7	E.N.P.A.S.
8	E.N.P.D.E.D.P. (Assicurazione Sociale Vita)
9	Cassa Unica del Credito

Nel **punto 73** va indicato il tipo impiego, utilizzando uno dei seguenti codici:

Codice	Descrizione
1	Ordinario (contratto indeterminato/determinato)
2	Giornaliero
3	Contratto formazione e lavoro – D.L. 299 del 1994 convertito in L. 451 del 1994, art. 16, c. 2, lett. a) – ENTI PUBBLICI ECONOMICI, FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E CONSORZI EX L. 142 del 1990, ENTI PUBBLICI DI RICERCA – CENTRO, NORD – Aliquota datore di lavoro: riduzione aliquota ordinaria del 25% (limite max 24 mesi)
4	Contratto formazione e lavoro – D.L. 299 del 1994 convertito in L. 451 del 1994, art. 16, c. 2, lett. a) – ENTI PUBBLICI ECONOMICI, FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E CONSORZI EX L. 142 del 1990, ENTI PUBBLICI DI RICERCA – MEZZOGIORNO – Aliquota datore di lavoro: riduzione aliquota ordinaria del 50% (limite max 24 mesi)
5	Contratto formazione e lavoro – D.L. 299 del 1994 convertito in L. 451 del 1994, art. 16, c. 2, lett. b) – ENTI PUBBLICI ECONOMICI, FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E CONSORZI EX L. 142/90, ENTI PUBBLICI DI RICERCA – CENTRO NORD – Aliquota datore di lavoro: riduzione aliquota ordinaria del 25% dopo la trasformazione del C.F.L. in rapporto di lavoro a tempo indeterminato per periodo pari alla durata del C.F.L. trasformato (limite max 12 mesi)
6	Contratto formazione e lavoro – D.L. 299 del 1994 convertito in L. 451 del 1994, art. 16, c. 2, lett. b) – ENTI PUBBLICI ECONOMICI, FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E CONSORZI EX L. 142 del 1990, ENTI PUBBLICI DI RICERCA – MEZZOGIORNO

NO – Aliquota datore di lavoro: riduzione aliquota ordinaria del 50% dopo la trasformazione del C.F.L. in rapporto di lavoro a tempo indeterminato per periodo pari alla durata del C.F.L. trasformato (limite max 12 mesi)

- 7** Contratto formazione e lavoro – L. 196 del 1997 art. 15 - ENTI PUBBLICI ECONOMICI, FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E CONSORZI EX L. 142 del 1990, ENTI PUBBLICI DI RICERCA DELLE REGIONI: BASILICATA, CAMPANIA, PUGLIA, CALABRIA, SARDEGNA e SICILIA - Trasformazione di C.F.L. art. 16, c. 2, lett. a), L. 451 del 1994 in rapporti di lavoro a tempo indeterminato aliquota datore di lavoro: riduzione aliquota ordinaria del 50% per ulteriori 12 mesi
- 8** Part-time
- 9** Orario ridotto
- 10** Tempo definito (personale sanitario)
- 11** Lavoratori assunti ai sensi L. 407 del 1990, art. 8, comma 9, da IMPRESE, ENTI PUBBLICI ECONOMICI E CONSORZI EX L. 142 del 1990 - CENTRO-NORD
- 12** Lavoratori assunti ai sensi L. 407 del 1990, art. 8, comma 9, da IMPRESE, ENTI PUBBLICI ECONOMICI E CONSORZI EX L. 142 del 1990 - MEZZOGIORNO
- 13** Supplenti della Scuola
- 14** Applicazione D.lgs. 165 del 1997 – art. 4 per personale militare in sistema retributivo

Nel **punto 74** va indicato il codice corrispondente allo "stato di servizio" del dipendente, in riferimento al periodo da dichiarare, utilizzando uno dei seguenti codici:

Codice	Descrizione
2	Aspettativa per mandato politico elettivo (art. 31, L. 300 del 1970)
3	Aspettativa non retribuita per motivi sindacali (art. 31, L. 300 del 1970)
4	Servizio ordinario
5	Servizio part-time
7	Astensione dal lavoro per soccorso alpino (art. 2, L. 162 del 1992)
9	Astensione dal lavoro con retribuzione ridotta per maternità facoltativa e per assistenza ai figli ai sensi L. 53 del 2000
10	Astensione facoltativa senza retribuzione per assistenza ai figli dopo il 3° e fino all'8° anno di età (L. 53 del 2000)
11	Periodo in ausiliaria personale militare (D.lgs. 165 del 1997)
12	Astensione facoltativa dal lavoro per maternità con retribuzione ridotta all'80%
13	Astensione dal lavoro per assistenza ai figli con retribuzione ridotta al 50%

Nel **punto 75** vanno indicati:

- 1** – per gli emolumenti assoggettati ad aliquota di competenza;
2 – per gli emolumenti assoggettati ad aliquota di cassa.

Istruzioni per la compilazione - Appendice

Modello 770/2002 - SEMPLIFICATO

Si intende aliquota di competenza quella relativa al periodo di riferimento delle retribuzioni; l'aliquota di cassa è riferita a quella vigente al momento dell'erogazione delle retribuzioni (cfr. circolare 63486 del 17 febbraio 1997).

Nel **punto 76** devono essere indicate le giornate lavorative utili per l'erogazione delle prestazioni ai fini pensionistici e di trattamento di fine servizio.

Per l'indicazione dei giorni utili si deve fare riferimento ad un massimo di 312 giorni annui per i lavoratori "giornalieri" e 360 giorni per tutti gli altri lavoratori, compresi i supplenti della scuola, sia statale, sia parificata. In caso di servizio a part-time, (L. 554 del 1988) l'indicazione dei giorni utili incide sulla misura della prestazione. Essi si calcolano moltiplicando il periodo determinato ai fini del diritto (punti 65 e 66), per il rapporto tra orario settimanale effettivo e quello a tempo pieno. Diversamente, per il personale ad orario ridotto, i giorni utili ai fini della misura della prestazione sono pari al periodo di servizio svolto.

Nei **punti da 77 a 80** devono essere indicate le maggiorazioni spettanti, utilizzando i seguenti codici:

Codice	Descrizione	Maggiorazioni spettanti
1	Servizio in volo - L. 1092 del 1973, art. 20	1/3
2	Servizio di confine - L. 1092 del 1973, art. 2	1/3
3	Servizio di confine - L. 1092 del 1973, art. 2	1/2
4	Servizio in stabilimenti di pena militari - L. 1092 del 1973	—
5	Servizio all'estero in sedi particolarmente disagiate - L. 1092 del 1973, art. 23	3/4
6	Servizio all'estero in sedi disagiate - L. 1092 del 1973, art. 23	1/2
7	Servizio scolastico all'estero - L. 1092 del 1973, art. 24	1/2
8	Servizio scolastico all'estero - L. 1092 del 1973, art. 24	1/3
9	Lavori insalubri e polverifici - L. 1092 del 1973	—
10	Servizio in colonia e in territorio somalo - L. 1092 del 1973, art. 26	1/2
11	Servizio in colonia e in territorio somalo - L. 1092 del 1973, art. 26	1/3
12	Servizio in zona di armistizio - L. 1092 del 1973, art. 27	1/2
13	Servizio in zona di armistizio - L. 1092 del 1973, art. 27	1/3
14	Servizio in presenza di amianto - L. 257 del 1992	—
15	Lavoro usurante - D.lgs. 374 del 1993 - L. 335 del 1995, art. 1, c. 35	1/6
16	Lavoro usurante - D.lgs. 374 del 1993 - L. 335 del 1995, art. 1, c. 35	1/10
17	Esodo portuale	—
18	Servizio all'estero - L. 1092 del 1973	—
19	Non vedente - L. 113 del 1985 - L. 120 del 1991	—
20	Lavoratori precoci - L. 449 del 1997	—
21	Combattenti e relativi superstiti con eventuali invalidità indotte - L. 336 del 1970, art. 2	1/5
22	Servizio di istituto - L. 284 del 1977, art. 3	—
23	Impiego operativo di campagna - L. 187 del 1976, art. 17	1/5
24	Impiego operativo per reparti truppe alpine - L. 78 del 1983, art. 18	—
25	Navigazione mercantile - L. 1092 del 1973, art. 31	1/2
26	Imbarco su mezzi di superficie - L. 78 del 1983, art. 18	1/3 (misura 3,5%)
27	Imbarco su sommergibili - L. 78 del 1983, art. 18	1/3 (misura 6%)
28	Servizio addetti alle macchine - L. 1092 del 1973, art. 19, c. 3	2/5
29	Servizio a bordo di navi militari - L. 1092 del 1973, art. 19, c. 4	1/2
30	Controllo spazio aereo I livello - L. 78 del 1983, art. 18	—
31	Controllo spazio aereo II livello - L. 78 del 1983, art. 18	—
32	Controllo spazio aereo III livello - L. 78 del 1983, art. 18	—
33	Servizi apparati R.T. - R.T.F. - L. 1092 del 1973, art. 50	—
34	L. 302 del 1982, art. 2 - L. 431 del 1987 (Ministero Sanità e Dogane)	—
35	Cooperazione con i paesi in via di sviluppo	—
36	Sei scatti stipendiali D.lgs. 165 del 1997, art. 4	—
37	Personale addetto alla commutazione telefonica - L. 1092 del 1973, art. 50	1/3
38	Personale ENAV: CTA - piloti - operatori radiomisure - D.lgs. 149 del 1997	—
39	Personale ENAV: assistenti EAV e meteo - D.lgs. 149 del 1997	—
40	Lavori particolarmente usuranti - D. Lavoro 17.4.2001	—

Nel **punto 81** va indicato il totale delle retribuzioni dovute per il periodo di riferimento, che concorrono a formare la quota A della pensione (emolumenti fissi e continuativi - cfr. circolare n. 2 del 15 gennaio 1998 e circolare Ministero del Tesoro n. 79 del 6 dicembre 1996).

Nel **punto 82** deve essere indicato il totale delle retribuzioni accessorie per il periodo di riferimento (straordinari, indennità, incentivi, compenso per lavoro simultaneo, ecc.) che concorrono a formare la quota B della pensione. In questo punto non deve essere indicato l'ammontare dell'eventuale premio di produzione erogato, (erogazione prevista da contratti collettivi di II livello) da segnalare al punto 86. Per gli iscritti alla Cassa Stato, l'amministrazione indicherà l'intero importo corrispondente al trattamento accessorio erogato. Regole particolari disciplinano le indennità non annualizzabili, da indicare al punto 87.

Il **punto 83** deve essere compilato per i soli iscritti alla Cassa Stato, indicando tutti gli emolumenti fissi e ricorrenti con esclusione della indennità integrativa speciale, ai fini della determinazione della maggiorazione del 18 per cento assoggettabile a contributo.

Nel **punto 84** indicare le retribuzioni imponibili ai fini dell'indennità premio di servizio ex INADEL, in conformità dell'art. 11 della L. n. 152 del 1968 ovvero le retribuzioni imponibili ai fini della buonuscita ex ENPAS, di cui all'art. 2 della L. n. 75 del 1980.

Il **punto 85** deve essere utilizzato per l'indicazione delle retribuzioni utili ai fini del trattamento di fine rapporto ai dipendenti (cfr. norme e circolari già citate al punto 53).

Nel **punto 86** deve essere indicato l'ammontare dell'eventuale premio di produzione (previsto da contratti collettivi di II livello) corrisposto nell'anno, sia quale acconto per l'anno medesimo, sia a saldo dell'anno precedente. Le due erogazioni vanno indicate in sezioni separate.

Nel **punto 87** vanno indicate le indennità non annualizzabili erogate ai dipendenti di cui al sottoparagrafo "Casi particolari".

Il **punto 88** riguarda il personale iscritto alla Cassa Pensioni Statali a cui si applica il sistema pensionistico misto o contributivo. Deve essere indicato l'importo corrispondente ai sei scatti stipendiali stabiliti dal D.lgs. n. 165 del 1997, art. 4, calcolati sulla maggiorazione figurativa del 15% dello stipendio, come previsto dal comma 3 del suddetto art. 4.

Nel **punto 89** va indicato il totale dei contributi ai fini pensionistici a carico del dipendente, trattenuti dal datore di lavoro.

Nel **punto 90** deve essere indicato il totale dei contributi ai fini del trattamento di fine servizio a carico del dipendente, trattenuti dal datore di lavoro.

Nel **punto 91** deve essere indicato il totale dei contributi dovuti per l'iscritto ai fini del trattamento di fine rapporto.

Il **punto 92** va barrato se trattasi di dipendente assunto ai sensi dell'art. 78, comma 6, della legge 388/2000.

■ SANZIONI E RAVVEDIMENTO

Da quest'anno come già esposto al paragrafo S4 l'obbligo dei sostituti di imposta può sostanziarsi in un duplice adempimento, in particolare:

- entro il 1° luglio 2002, la presentazione del Mod. 770/2002 SEMPLIFICATO per tutti i sostituti che hanno rilasciato certificazioni relative a redditi di lavoro dipendente e autonomo; per coloro non obbligati al Mod. 770/2002 ORDINARIO la possibilità di concludere a tale data, invece che al 31 ottobre 2002, l'adempimento dichiarativo allegando i prospetti ST e SX;
- entro il 31 ottobre 2002, la presentazione del Mod. 770/2002 ORDINARIO, per i soggetti obbligati a tale dichiarazione, comprensivo dei quadri ST e SX.

Istruzioni per la compilazione - Appendice

Modello 770/2002 - SEMPLIFICATO

Pertanto, ne consegue che per tutti i termini connessi alla irrogazione di sanzioni e al ravvedimento deve aversi riguardo alle diverse scadenze connesse alle due tipologie di adempimento ed in particolare:

- al 1° luglio 2002 qualora gli adempimenti dichiarativi siano riconducibili agli obblighi riferiti al mod. 770/2002 SEMPLIFICATO, comprensivo anche dei prospetti ST e SY presentati;
- al 31 ottobre 2002 se gli adempimenti siano riconducibili agli obblighi riferiti al mod. 770/2002 ORDINARIO;
- al più ampio termine del 31 ottobre 2002 se in presenza di mod. 770/2002 SEMPLIFICATO il contribuente si sia avvalso della facoltà di presentare in modo differito i prospetti ST e SX.

1. Sanzioni

A seguito del D.Lgs. del 26 gennaio 2001 n. 32 la violazione è da considerarsi formale qualora l'errore o l'omissione non incida sulla determinazione del reddito, dell'imposta e del versamento del tributo e non ostacola l'esercizio dell'attività di controllo.

Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta, si applica la sanzione dal 120 al 240 per cento dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di euro 258 (lire 500.000).

La stessa sanzione si applica anche nei casi di dichiarazione nulla, in quanto redatta su modelli non conformi a quelli approvati dall'Agenzia delle Entrate, di dichiarazione non sottoscritta o sottoscritta da soggetto sfornito della rappresentanza legale o negoziale e non regolarizzata entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio, ovvero di dichiarazione presentata con ritardo superiore a novanta giorni.

Si applica, inoltre, la sanzione da euro 258 (lire 500.000), a euro 2.065 (lire 4.000.000), nei seguenti casi:

- presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a novanta giorni; in tale ipotesi la dichiarazione è valida;
- ritenute relative ai compensi, interessi ed altre somme, benché non dichiarate (anche in caso di dichiarazione omessa), interamente versate comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione;
- mancanza o incompletezza degli atti o documenti dei quali è prevista la conservazione ovvero mancata esibizione o trasmissione degli stessi all'ufficio richiedente;
- dichiarazione redatta non in conformità al modello approvato dall'Agenzia delle Entrate.

La sanzione è di euro 51 (lire 100.000), per ogni percipiente non indicato nella dichiarazione presentata o che avrebbe dovuto essere presentata.

Se l'ammontare dei compensi, interessi e altre somme dichiarati è inferiore a quello accertato, si applica la sanzione dal 100 al 200 per cento dell'importo delle ritenute non versate riferibili alla differenza, con un minimo di euro 258 (lire 500.000).

In caso di omissione o incompletezza, nella dichiarazione di sostituto di imposta, degli elementi previsti nell'art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, si applica la sanzione pecuniaria da euro 516 (lire 1.000.000), a euro 4.131 (lire 8.000.000).

In caso di omesso o di carente versamento delle ritenute alla fonte operate si applica la sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato. Identica sanzione è applicabile con riferimento agli importi versati oltre le prescritte scadenze.

La predetta sanzione del 30 per cento è ridotta:

- ad un terzo (10 per cento) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;
- ai due terzi (20 per cento) nei casi in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito del controllo formale effettuato ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973.

Se il sostituto non opera in tutto o in parte la ritenuta alla fonte si applica la sanzione pari al 20 per cento dell'ammontare non trattenuto, salva l'applicazione delle disposizioni previste per il caso di omesso versamento.

Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti diretti non contengano gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione da euro 103 (lire 200.000), a euro 516 (lire 1.000.000).

2. Ravvedimento

L'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, consente di regolarizzare, mediante il ravvedimento, le violazioni commesse in sede di predisposizione e di presentazione della dichiarazione, nonché di pagamento delle ritenute alla fonte dovute.

Il ravvedimento comporta riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni applicabili, a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc.) delle quali l'autore delle violazioni o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

L'istituto del ravvedimento può essere applicato nelle seguenti ipotesi:

Mancata presentazione della dichiarazione entro il termine prescritto

Se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione oggetto di correzione, la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente, entro lo stesso termine, il pagamento di una sanzione pari ad 1/8 di euro 258 (lire 500.000), ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi.

Se la dichiarazione viene presentata successivamente ai predetti novanta giorni ma, comunque, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, la regolarizzazione comporta il pagamento della sanzione pari ad 1/5 di euro 258 (lire 500.000).

Omesso o insufficiente versamento delle ritenute alla fonte entro le scadenze prescritte

Se le ritenute alla fonte operate non sono state versate, in tutto o in parte, nei termini previsti, la violazione può essere regolarizzata entro 30 giorni dalle prescritte scadenze con il pagamento delle ritenute non versate e dei relativi interessi calcolati al tasso legale (3 per cento dal 1° gennaio 2002) con maturazione giorno per giorno, nonché di una sanzione pari al 3,75 per cento (pari ad 1/8 del 30 per cento).

Le violazioni non regolarizzate entro i predetti 30 giorni possono essere sanate entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale sono state commesse, con il pagamento delle ritenute non versate e dei relativi interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, nonché di una sanzione pari al 6 per cento (pari ad 1/5 del 30 per cento) delle ritenute non tempestivamente versate per le violazioni commesse.

L'eventuale violazione degli obblighi di esecuzione delle ritenute - che precede il mancato versamento - può essere regolarizzata con il pagamento, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commes-

Istruzioni per la compilazione - Appendice

Modello 770/2002 – SEMPLIFICATO

sa, di una sanzione pari al 4 per cento dell'ammontare delle ritenute non operate per le violazioni commesse.

Presentazione di dichiarazione infedele

La sanzione minima prevista, pari al 100 per cento delle ritenute non versate riferibili ai compensi, interessi e altre somme non dichiarati, con un minimo di euro 258 (lire 500.000) è ridotta al 20 per cento, a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:

- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, delle ritenute dovute e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- venga presentata una dichiarazione integrativa.

Se le ritenute relative ai compensi, interessi ed altre somme non dichiarati sono state comunque interamente versate entro il termine della presentazione della dichiarazione originaria, la sanzione minima prevista, da euro 258 (lire 500.000), è ridotta ad 1/5, a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:

- venga presentata la predetta dichiarazione integrativa;
- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta e degli interessi riferiti alle ritenute eventualmente dovuti, calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Inoltre, la sanzione di euro 51 (lire 100.000), prevista per ogni percipiente non dichiarato, è ridotta ad 1/5 alle medesime condizioni descritte in precedenza.

Istruzioni per la compilazione - Appendice

Modello 770/2002 – SEMPLIFICATO

TABELLA SA - STATO DELLA SOCIETÀ O ENTE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

- | | |
|--|---|
| 1) Soggetto in normale attività | 3) Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa |
| 2) Soggetto in liquidazione per cessazione di attività | 4) Soggetto estinto |

TABELLA SB - NATURA GIURIDICA*Soggetti residenti*

- 1) Società in accomandita per azioni
- 2) Società a responsabilità limitata
- 3) Società per azioni
- 4) Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione
- 5) Altre società cooperative
- 6) Mutue assicuratrici
- 7) Consorzi con personalità giuridica
- 8) Associazioni riconosciute
- 9) Fondazioni
- 10) Altri enti ed istituti con personalità giuridica
- 11) Consorzi senza personalità giuridica
- 12) Associazioni non riconosciute e comitati
- 13) Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
- 14) Enti pubblici economici
- 15) Enti pubblici non economici
- 16) Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
- 17) Opere pie e società di mutuo soccorso
- 18) Enti ospedalieri
- 19) Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
- 20) Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
- 21) Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
- 22) Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia
- 23) Società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del Tur
- 24) Società in nome collettivo ed equiparate
- 25) Società in accomandita semplice
- 26) Società di armamento
- 27) Associazione fra artisti e professionisti
- 28) Aziende coniugali
- 29) GEIE
- 50) Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 23, 25 e 60 della L. 8 giugno 1990, n. 142
- 51) Condomini

Soggetti non residenti

- 30) Società semplici, irregolari e di fatto
- 31) Società in nome collettivo
- 32) Società in accomandita semplice
- 33) Società di armamento
- 34) Associazioni fra professionisti
- 35) Società in accomandita per azioni
- 36) Società a responsabilità limitata
- 37) Società per azioni
- 38) Consorzi
- 39) Altri enti ed istituti
- 40) Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
- 41) Fondazioni
- 42) Opere pie e società di mutuo soccorso
- 43) Altre organizzazioni di persone e di beni

TABELLA SC - SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ENTE RELATIVAMENTE AL PERIODO D'IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE

- | | |
|--|--|
| 1) Periodo d'imposta in cui ha avuto inizio la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa | 5) Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRPEG in società non soggetta ad IRPEG o viceversa |
| 2) Periodo d'imposta successivo a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione | 6) Periodo normale d'imposta |
| 3) Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa | |

Istruzioni per la compilazione - Appendice

Modello 770/2002 - SEMPLIFICATO

TABELLA SD - CATEGORIE PARTICOLARI

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
A	Pensionati	S	Percipienti indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, membri delle Commissioni tributarie, giudici di pace e esperti del Tribunale di sorveglianza (art. 47, comma 1, lett. f), del Tuir)
B	Pensionati da casellario pensionistico	T	Percipienti indennità, comunque denominate, erogate per le cariche elettive di cui all'art. 114 della Costituzione (indennità per i consiglieri regionali, provinciali e comunali) e alla L. 27 dicembre 1985, n. 816 (indennità per gli amministratori locali, ad esempio sindaci, assessori comunali, presidente e assessori provinciali, ecc.) (art. 47, comma 1, lett. g), del Tuir)
C	Insegnanti universitari, compresi docenti, incaricati, ricercatori e assimilati	T1	Indennità a parlamentare o a giudice costituzionale
D	Insegnanti e presidi di scuola media	T2	Assegno vitalizio diretto o di reversibilità a parlamentare o a giudice costituzionale
E	Insegnanti e direttori di scuola elementare e materna	T3	Indennità o assegno vitalizio a parlamentare cessato dal mandato in corso d'anno
F	Graduati e truppa	U	Percipienti rendite vitalizie e rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso (art. 47, comma 1, lett. h), del Tuir)
G	Sottufficiali	V	Percipienti prestazioni comunque erogate in forma di trattamento periodico dalle forme pensionistiche complementari, ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 (art. 47, comma 1, lett. h-bis), del Tuir)
H	Ufficiali	W	Percipienti assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (art. 47, comma 1, lett. i), del Tuir)
K	Magistrati	Y	Lavoratori impegnati in lavori socialmente utili (art. 47, comma 1, lett. l), del Tuir)
L	Dipendenti all'estero (art. 3, comma 3, lett. c), del Tuir)	Z	Eredi
M	Soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca (art. 47, comma 1, lett. a), del Tuir)		
N	Percipienti indennità e compensi erogati per incarichi svolti in qualità di dipendente (art. 47, comma 1, lett. b), del Tuir)		
P	Beneficiari di borse di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, non legati da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante (art. 47, comma 1, lett. c) del Tuir)		
Q	Ministri del culto (art. 47, comma 1, lett. d), del Tuir)		
R	Medici che svolgono attività libero-professionale intramuraria (art. 47, comma 1, lett. e), del Tuir)		

TABELLA SE - CAUSA CONGUAGLIO

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
1	Operazioni straordinarie con passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro	5	Redditi corrisposti da altri soggetti e comunicati dall'erogante al sostituto d'imposta (ad esempio, compensi in natura)
2	Successioni con prosecuzione dell'attività da parte dell'erede	6	Redditi corrisposti da altri soggetti e dei quali il dipendente ha chiesto di tenere conto nelle operazioni di conguaglio
3	Indennità erogate dall'INAIL	7	Altro
4	Indennità erogate dall'INPS		

TABELLA SF - ELENCO REGIONI E PROVINCE AUTONOME

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
01	Abruzzo	08	Lazio	15	Sardegna
02	Basilicata	09	Liguria	16	Sicilia
03	Bolzano	10	Lombardia	17	Toscana
04	Calabria	11	Marche	18	Trento
05	Campania	12	Malise	19	Umbria
06	Emilia Romagna	13	Piemonte	20	Valle d'Aosta
07	Friuli Venezia Giulia	14	Puglia	21	Veneto

Istruzioni per la compilazione - Appendice

Modello 770/2002 - SEMPLIFICATO

TABELLA SG - ELENCO DEI PAESI ESTERI

ABU DHABI.....	238	COSTA D'AVORIO.....	146	LETTONIA.....	258	ROMANIA.....	061
AFGHANISTAN.....	002	COSTA RICA.....	019	LIBANO.....	095	RUANDA.....	151
AJMAN.....	239	CROAZIA.....	261	LIBERIA.....	044	RUSSIA (FEDERAZIONE DI).....	262
ALBANIA.....	087	CUBA.....	020	LIBIA.....	045	SAHARA OCCIDENTALE.....	166
ALGERIA.....	003	DANIMARCA.....	021	LIECHTENSTEIN.....	090	SAINT KITTS E NEVIS.....	195
AMERICAN SAMOA ISOLE.....	148	DOMINICA.....	192	LITUANIA.....	259	SAINT MARTIN SETTENTRIONALE.....	222
ANDORRA.....	004	DOMINICANA (REPUBBLICA).....	063	LUSSEMBURGO.....	092	SAINTE LUCIA.....	199
ANGOLA.....	133	DUBAI.....	240	MACAO.....	059	SAINTPIERRE E MIQUELON.....	248
ANGUILLA.....	209	EAST TIMOR.....	287	MACEDONIA.....	278	SAMOA OCCIDENTALI.....	131
ANTIGUA E BARBUDA.....	197	ECUADOR.....	024	MADAGASCAR.....	104	SAN MARINO.....	037
ANTILLE OLANDESI.....	251	EGITTO.....	023	MADEIRA.....	235	SANTA SEDE (CITTA' DEL VATICANO).....	093
ARABIA SAUDITA.....	005	EL SALVADOR.....	064	MALAWI.....	056	SAO TOME E PRINCIPE.....	187
ARGENTINA.....	006	ERITREA.....	277	MALAYSIA.....	106	SENEGAL.....	152
ARMENIA.....	266	ESTONIA.....	257	MALDIVE.....	127	SEYCHELLES.....	189
ARUBA.....	212	ETIOPIA.....	026	MALI.....	149	SHARJAH.....	243
ASCENSION.....	227	FAEROER (ISOLE).....	204	MALTA.....	105	SIERRA LEONE.....	153
AUSTRALIA.....	007	FALKLAND (ISOLE).....	190	MAN ISOLA.....	203	SINGAPORE.....	147
AUSTRIA.....	008	FJI.....	161	MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE).....	219	SIRIA.....	065
AZERBAIGIAN.....	268	FILIPPINE.....	027	MAROCCO.....	107	SLOVACCHIA.....	276
AZZORRE ISOLE.....	234	FINLANDIA.....	028	MARSHALL (ISOLE).....	217	SLOVENIA.....	260
BAHAMAS.....	160	FRANCIA.....	029	MARTINICA.....	213	SOMALIA.....	066
BAHRAIN.....	169	FUJJAYRAH.....	241	MAURITANIA.....	141	SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH.....	283
BANGLADESH.....	130	GABON.....	157	MAURITIUS.....	128	SPAGNA.....	067
BARBADOS.....	118	GAMBIA.....	164	MAYOTTE.....	226	SRI LANKA.....	085
BELGIO.....	009	GEORGIA.....	267	MELILLA.....	231	ST. HELENA.....	254
BELIZE.....	198	GERMANIA.....	094	MESSICO.....	046	ST. VINCENTE E LE GRENADINE.....	196
BENIN.....	158	GHANA.....	112	MICRONESIA (STATI FEDERATI DI).....	215	STATI UNITI.....	069
BERMUDA.....	207	GIAMAICA.....	082	MIDWAY ISOLE.....	177	SUDAN.....	070
BHUTAN.....	097	GIAPPONE.....	088	MOLDOVIA.....	265	SURINAM.....	124
BIELORUSSIA.....	264	GIBILTERRA.....	102	MONGOLIA.....	110	SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS.....	286
BOLIVIA.....	010	GIBUTI.....	113	MONTserrat.....	208	SVEZIA.....	068
BOSNIA-ERZEGOVINA.....	274	GIORDANIA.....	122	MOZAMBICO.....	134	SVIZZERA.....	071
BOTSWANA.....	098	GOUGH.....	228	MYANMAR.....	083	SWAZILAND.....	138
BOUVET ISLAND.....	280	GRECIA.....	032	NAMIBIA.....	206	TAGIKISTAN.....	272
BRASILE.....	011	GRENADA.....	156	NAURU.....	109	TAIWAN.....	022
BRUNEI DARUSSALAM.....	125	GROENLANDIA.....	200	NEPAL.....	115	TANZANIA.....	057
BULGARIA.....	012	GUADALUPA.....	214	NICARAGUA.....	047	TERRITORIO ANTARTICO BRITANINICO.....	180
BURKINA FASO.....	142	GUAM ISOLA DI.....	154	NIGER.....	150	TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE.....	183
BURUNDI.....	025	GUATEMALA.....	033	NIGERIA.....	117	TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO.....	245
CAMBODIA.....	135	GUAYANA FRANCESE.....	123	NIUE.....	205	THAILANDIA.....	072
CAMERUN.....	119	GUERNSEY C.I.....	201	NORFOLK ISLAND.....	285	TOGO.....	155
CAMPIONE D'ITALIA.....	139	GUINEA.....	137	NORVEGIA.....	048	TOKELAU.....	236
CANADA.....	013	GUINEA BISSAU.....	185	NUOVA CALEDONIA.....	253	TONGA.....	162
CANARIE ISOLE.....	100	GUINEA EQUATORIALE.....	167	NUOVA ZELANDA.....	049	TRINIDAD E TOBAGO.....	120
CAPO VERDE.....	188	GUYANA.....	159	OMAN.....	163	TRISTAN DA CUNHA.....	229
CAROLINE ISOLE.....	256	HAITI.....	034	PAESI BASSI.....	050	TUNISIA.....	075
CAYMAN (ISOLE).....	211	HEARD AND MCDONALD ISLAND.....	284	PAESI NON CLASSIFICATI.....	799	TURCHIA.....	076
CECA (REPUBBLICA).....	275	HONDURAS.....	035	PAKISTAN.....	036	TURKMENISTAN.....	273
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA).....	143	HONG KONG.....	103	PALAU.....	216	TURKS E CAICOS (ISOLE).....	210
CEUTA.....	246	INDIA.....	114	PANAMA.....	051	TUVALU.....	193
CHAFARINAS.....	230	INDONESIA.....	129	PANAMA - ZONA DEL CANALE.....	250	UCRAINA.....	263
CHAGOS ISOLE.....	255	IRAN.....	039	PAPUA NUOVA GUINEA.....	186	UGANDA.....	132
CHRISTMAS ISLAND.....	282	IRAQ.....	038	PARAGUAY.....	052	UMM AL QAIWAIN.....	244
CIAD.....	144	IRLANDA.....	040	PENON DE ALHUCEMAS.....	232	UNGHERIA.....	077
CILE.....	015	ISLANDA.....	041	PENON DE VELEZ DE LA GOMERA.....	233	URUGUAY.....	080
CINA.....	016	ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO.....	252	PERU'.....	053	UZBEKISTAN.....	271
CIPRO.....	101	ISOLE SALOMONE.....	191	PITCAIRN.....	175	VANUATU.....	121
CISGIORDANIA/STRISCIA DI GAZA.....	279	ISRAELE.....	182	POLINESIA FRANCESE.....	225	VENEZUELA.....	081
CLIPPERTON.....	223	JERSEY C.I.....	202	POLONIA.....	054	VERGINI AMERICANE (ISOLE).....	221
COCOS (KEELING) ISLAND.....	281	JUGOSLAVIA.....	043	PORTOGALLO.....	055	VERGINI BRITANNICHE (ISOLE).....	249
COLOMBIA.....	017	KAZAKISTAN.....	269	PORTORICO.....	220	VIETNAM.....	062
COMORE.....	176	KENYA.....	116	PRINCIPATO DI MONACO.....	091	WAKE ISOLE.....	178
CONGO.....	145	KIRGHIZISTAN.....	270	QATAR.....	168	WALLIS E FUTUNA.....	218
CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL).....	018	KIRIBATI.....	194	RAS EL KAIMAH.....	242	YEMEN.....	042
COOK ISOLE.....	237	KUWAIT.....	126	REGNO UNITO.....	031	ZAMBIA.....	058
COREA (REPUBBLICA DI).....	084	LAOS (REP. DEMOCRATICA POPOLARE).....	136	REPUBBLICA SUDAFRICANA.....	078	ZIMBABWE.....	073
COREA (REP. POPOLARE DEMOCRATICA).....	074	LESOTHO.....	089	REUNION.....	247		



COGNOME ovvero DENOMINAZIONE	NOME
<input type="text"/>	
CODICE FISCALE	
LIRE	<input type="text"/>

La legge n. 675 del 1996 ha introdotto un nuovo sistema di tutela nei confronti dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali; qui di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati tali dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i nuovi diritti che il cittadino ha in questo ambito.

Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675 del 1996 sul trattamento dei dati personali

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Agenzia delle Entrate nonché dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, sostituti di imposta, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte; a tal fine, alcuni dati possono essere pubblicati ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 600 del 1973. I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere forniti ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni, l'I.N.P.S.) per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Dati personali

I dati richiesti nella dichiarazione devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.

Modalità del trattamento

Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante:

- verifiche dei dati esposti nelle dichiarazioni con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate;
- verifiche dei dati esposti nelle dichiarazioni con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.).

Titolari del trattamento

La dichiarazione può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate. Gli intermediari, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dalla legge n. 675 del 1996, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".

In particolare sono titolari:

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta, l'elenco dei responsabili;
- gli intermediari, i quali qualora si avvalgono della facoltà di nominare dei responsabili, devono comunicarlo agli interessati, rendendo noti i dati identificativi dei responsabili stessi.

Diritti dell'interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato potrà accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Consenso

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Il menzionato consenso non è necessario agli intermediari per il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge. La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

Codice fiscale

TIPO DI DICHIARAZIONE	Correttiva nei termini <input type="checkbox"/>	Dichiarazione integrativa <input type="checkbox"/>	Eventi eccezionali <input type="checkbox"/>
DATI RELATIVI AL SOSTITUTO	Codice attività <input type="text"/> Telefono prefisso <input type="text"/> numero <input type="text"/> Fax prefisso <input type="text"/> numero <input type="text"/> Indirizzo di posta elettronica <input type="text"/>		
PERSONE FISICHE Imprese individuali e soggetti esercenti arti e professioni	Comune (o Stato estero) di nascita <input type="text"/> Provincia (sigla) <input type="text"/> Data di nascita giorno <input type="text"/> mese <input type="text"/> anno <input type="text"/> Sesso (barrare la relativa casella) M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Residenza anagrafica o (se diverso) Domicilio fiscale Comune <input type="text"/> Provincia (sigla) <input type="text"/> Frazione, via e numero civico <input type="text"/> C.a.p. <input type="text"/> Data della variazione giorno <input type="text"/> mese <input type="text"/> anno <input type="text"/> C.a.p. <input type="text"/>		
ALTRI SOGGETTI Artt. 5, 87 e 88 del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)	Sede legale mese <input type="text"/> anno <input type="text"/> Comune <input type="text"/> Provincia (sigla) <input type="text"/> Frazione, via e numero civico <input type="text"/> C.a.p. <input type="text"/> Domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale) mese <input type="text"/> anno <input type="text"/> Comune <input type="text"/> Provincia (sigla) <input type="text"/> Frazione, via e numero civico <input type="text"/> C.a.p. <input type="text"/> Stato (tab. SA) <input type="text"/> Natura giuridica (tab. SB) <input type="text"/> Situazione (tab. SC) <input type="text"/> Codice fiscale del dicastero di appartenenza (riservato alle Amministrazioni dello Stato) <input type="text"/>		
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE	Codice fiscale <input type="text"/> Codice carica <input type="text"/> Cognome <input type="text"/> Nome <input type="text"/> Sesso (barrare la relativa casella) M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Data di nascita giorno <input type="text"/> mese <input type="text"/> anno <input type="text"/> Comune (o Stato estero) di nascita <input type="text"/> Provincia (sigla) <input type="text"/> Comune <input type="text"/> C.a.p. <input type="text"/> Residenza anagrafica o (se diverso) Domicilio fiscale Comune <input type="text"/> Provincia (sigla) <input type="text"/> Frazione, via e numero civico <input type="text"/> Telefono prefisso <input type="text"/> numero <input type="text"/>		
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	La presente dichiarazione è composta da (barrare la relativa casella): SF <input type="checkbox"/> SG <input type="checkbox"/> SH <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> SK <input type="checkbox"/> SL <input type="checkbox"/> SM <input type="checkbox"/> SO <input type="checkbox"/> SP <input type="checkbox"/> SQ <input type="checkbox"/> SR <input type="checkbox"/> ST <input type="checkbox"/> SX <input type="checkbox"/> IL PRESIDENTE O I COMPONENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO <input type="checkbox"/> IL DICHIARANTE <input type="checkbox"/>		
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'intermediario <input type="text"/> N. iscrizione all'albo dei C.A.F. <input type="text"/> Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione predisposta dal contribuente <input type="checkbox"/> Riservato all'intermediario Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione del contribuente predisposta dal soggetto che la trasmette <input type="checkbox"/> Data dell'impegno giorno <input type="text"/> mese <input type="text"/> anno <input type="text"/> FIRMA DELL'INTERMEDIARIO <input type="text"/>		
VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista	Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o professionista <input type="text"/> FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA <input type="text"/> Si appone il visto ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni <input type="checkbox"/>		



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QUADRO SF
Redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi degli enti pubblici e privati

Mod. N.

--	--	--

LIRE

SF1	CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni)																1
	ELENCO DEI PERCIPIENTI																
	DATI DEL PERCIPIENTE																
	Codice fiscale 1		Cognome ovvero Denominazione 2														
Nome (solo per le persone fisiche) 3			Sesso (M o F) 4	Data di nascita 5 giorno mese anno			Comune (o Stato estero) di nascita 6				Prov. nasc. (sigla) 7						
Comune del domicilio fiscale 8								Provincia 9 (sigla)		Via e numero civico 10							
Codice Stato estero 11		Codice di identificazione fiscale estero 12															
SF2	Causale 13		Ammontare lordo corrisposto 14		Somme non soggette a ritenuta 15		Aliquota 16		Ritenute 17		Ritenute sospese 18						
	DATI DEL RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ ESTERA																
Codice fiscale 19		Cognome ovvero Denominazione 20															
Nome (solo per le persone fisiche) 21			Sesso (M o F) 22	Data di nascita 23 giorno mese anno			Comune (o Stato estero) di nascita 24				Prov. nasc. (sigla) 25						
Comune del domicilio fiscale 26								Provincia 27 (sigla)		Via e numero civico 28							Codice Stato estero 29
SF3	1		2														
	3			4	5			6				7					
	8								9		10						
	11		12														
	13		14		15		16		17		18						
	19		20														
	21			22	23			24				25					
26								27		28							29

Codice fiscale

Mod. N.

ELENCO DEI PERCIPIENTI

SF4	1		2																											
	3				4		5		6		7																			
	8										9		10																	
	11		12																											
	13		14			15				16				17				18												
	19					20																								
	21				22		23		24		25																			
	26										27		28																	
SF5	1		2																											
	3				4		5		6		7																			
	8										9		10																	
	11		12																											
	13		14			15				16				17				18												
	19					20																								
	21				22		23		24		25																			
	26										27		28																	
SF6	1		2																											
	3				4		5		6		7																			
	8										9		10																	
	11		12																											
	13		14			15				16				17				18												
	19					20																								
	21				22		23		24		25																			
	26										27		28																	



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QUADRO SG

Somme derivanti da riscatto di assicurazione sulla vita e capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione

Mod. N.

--	--	--

LIRE

ELENCO DEI PERCIPIENTI SOMME ASSOGGETTATE A RITENUTA A TITOLO D'ACCONTO

SG1 CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni)														
1														
SG2														
Codice fiscale				Cognome ovvero Denominazione										
1				2										
Nome (solo per le persone fisiche)			Sesso (M o F)	Data di nascita			Comune (o Stato estero) di nascita				Prov. nasc. (sigla)			
3			4	5	giorno	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Comune del domicilio fiscale								Provincia		Via e numero civico				
8								9 (sigla)		10				
Causale	Somme corrisposte		Ammontare complessivo dei premi riscossi sui quali le ritenute sono state commisurate				Aliquota	Ritenute operate						
11	12		13				14	15						
SG3														
1				2										
3			4	5	giorno	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8								9		10				
11	12		13				14	15						
SG4														
1				2										
3			4	5	giorno	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8								9		10				
11	12		13				14	15						
SG5														
1				2										
3			4	5	giorno	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8								9		10				
11	12		13				14	15						
SG6														
1				2										
3			4	5	giorno	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8								9		10				
11	12		13				14	15						
SG7														
1				2										
3			4	5	giorno	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8								9		10				
11	12		13				14	15						

Codice fiscale

Mod. N.

SG8	1	2							
	3	4	5	6	7				
	8			9	10				
	11	12	13	14	15				
SG9	1	2							
	3	4	5	6	7				
	8			9	10				
	11	12	13	14	15				
SG10	1	2							
	3	4	5	6	7				
	8			9	10				
	11	12	13	14	15				
SG11	1	2							
	3	4	5	6	7				
	8			9	10				
	11	12	13	14	15				
SG12	1	2							
	3	4	5	6	7				
	8			9	10				
	11	12	13	14	15				
PROSPETTO DELLE SOMME ASSOGGETTATE A RITENUTA A TITOLO D'IMPOSTA		Causale	Ammontare complessivo		Ammontare delle somme sulle quali le ritenute sono state commisurate		Ritenute operate		
	SG13	1	2	3	4				
	SG14								
	SG15								
PROSPETTO DELLE SOMME CORRISPOSTE NEL 2001 PER CONTRATTI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA E DI CAPITALIZZAZIONI STIPULATI O RINNOVATI DAL 1° GENNAIO 2001		Causale	Ammontare complessivo		Ammontare delle somme sulle quali le imposte sostitutive sono state commisurate		Imposte sostitutive applicate		
	SG16	1	2	3	4				
	SG17								
	SG18								



CODICE FISCALE

[Grid of 15 boxes for tax code entry]

QUADRO SH

Redditi di capitale, premi e vincite, proventi delle accettazioni bancarie, proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti

Mod. N.

[Grid of 3 boxes for model number]

LIRE

Table with 4 columns: Code, Description, Aliquota, Ritenute operate. Rows include SH1 (Tax Code), Prospetto A (27%), Prospetto B, Prospetto C (SH5-10), Prospetto D, Prospetto E (12,50%), Prospetto F (20%), and Prospetto G.



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QUADRO SI

Utili pagati nell'anno 2001

Mod. N.

--	--	--

LIRE

SI1	CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni)				1	
UTILI PAGATI NELL'ANNO 2001 IN QUALITÀ DI EMITTENTE	Importo degli utili deliberati fino al 30/6/1998 1		Importo degli utili deliberati dal 1/7/1998 2			
UTILI ESTERI PAGATI NELL'ANNO 2001	Importo degli utili deliberati fino al 30/6/1998 1		Importo degli utili deliberati dal 1/7/1998 2			
UTILI DELIBERATI FINO AL 30/6/1998	Utili pagati nel 2001 1	Aliquota 2	Titolo ritenuta 3	Ritenute effettuate 4		
SI4		%				
SI5		%				
SI6		%				
SI7		%				
SI8		%				
SI9		%				
SI10	non assoggettati					
SI11	Maggiori ritenute d'imposta sugli utili in denaro corrisposti nel 2001		1	meno recuperi		2
SI12	Utili da corrispondere al 31/12/2001				1	
UTILI DELIBERATI DAL 1/7/1998	Utili pagati nel 2001 1	Aliquota 2	Titolo ritenuta 3	Ritenute effettuate 4		
SI13		%				
SI14		%				
SI15		%				
SI16		%				
SI17		%				



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QUADRO SK

Comunicazione degli utili corrisposti da società ed enti residenti e non residenti

Mod. N.

--	--	--

LIRE

SK1	CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA <small>(da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni)</small>		1																				
	SK2	TIPO COMUNICAZIONE	1																				
DATI RELATIVI ALL'EMITTENTE	Codice fiscale		1							Denominazione		2											
	SK3	Comune del domicilio fiscale			3				Prov. (sigla)	4	Via e numero civico			5									
		Codice ABI		1					Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT		2					Codice fiscale		3					
DATI RELATIVI AGLI INTERMEDIARI NON RESIDENTI	SK4	Denominazione		4							Cod. Stato estero		5										
		Comune, via e numero civico			6				Telefono		7	prefisso numero											
	ELENCO DEI PERCIPIENTI		DATI DEL PERCIPIENTE																				
Codice fiscale		1							Cognome ovvero Denominazione		2												
Nome (solo per le persone fisiche)		3							Sesso (M o F)	4	Data di nascita	5	giorno	mese	anno	Comune (o Stato estero) di nascita		6	Prov. nasc. (sigla)		7		
Comune del domicilio fiscale		8							Prov. (sigla)	9	Via e numero civico		10										
Codice stato estero		11							Codice di identificazione fiscale estero		12												
Tipo oggetto		13	Tipo partec.		14	Monte Titoli		15	Numero azioni o quote		16	Percentuale contitolari		17	Dividendo unitario		18	Dividendo complessivo		19			
SK5	Aliquota		20							Ritenute		21	Imposta sostitutiva		22	Imposta estera		23					
	AMMONTARE DEGLI UTILI SUI QUALI CALCOLARE IL CREDITO D'IMPOSTA				Pieno 56,25%				Limitato 56,25%				Pieno 58,73%				Limitato 58,73%						
9/16		28							25%		29	Non spettante		30									
DATI DEL RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ ESTERA																							
Codice fiscale		31							Cognome ovvero Denominazione		32												
Nome (solo per le persone fisiche)		33							Sesso (M o F)	34	Data di nascita	35	giorno	mese	anno	Comune (o Stato estero) di nascita		36	Prov. nasc. (sigla)		37		
Comune del domicilio fiscale		38							Provincia	39	Via e numero civico	40	Cod. Stato estero		41								

Codice fiscale

Mod. N.

ELENCO DEI PERCIPIENTI

SK6	1	2					
	3	4	5	6	7		
	8	9	10				
	11	12					
	13	14	15	16	17	18	19
	20	21	22	23			
	24	25	26	27			
	28	29	30				
	31	32					
	33	34	35 giorno	35 mese	35 anno	36	37
	38	39 (sigla)		40	41		
	SK7	1	2				
		3	4	5	6	7	
		8	9	10			
11		12					
13		14	15	16	17	18	19
20		21	22	23			
24		25	26	27			
28		29	30				
31		32					
33		34	35 giorno	35 mese	35 anno	36	37
38		39 (sigla)		40	41		



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QUADRO SL

Proventi derivanti dalla partecipazione a O.I.C.V.M. di diritto estero conformi alle direttive comunitarie realizzati nell'esercizio di impresa commerciale, nonché proventi derivanti dalla partecipazione a O.I.C.V.M. non conformi alle direttive comunitarie da chiunque percepiti

Mod. N.

--	--	--

LIRE

ELENCO DEI PERCIPIENTI

SL1 CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni)															
1															
Codice fiscale 1				Cognome ovvero Denominazione 2											
Nome (solo per le persone fisiche) 3			Sesso (M o F) 4	Data di nascita 5 giorno mese anno			Comune (o Stato estero) di nascita 6				Prov. nasc. (sigla) 7				
Comune del domicilio fiscale 8								Provincia (sigla) 9		Via e numero civico 10					
Codice Stato estero 11		Codice di identificazione fiscale estero 12													
Denominazione del fondo 13											Somme soggette a ritenuta 14		Aliquota 15	Ritenute operate 16	
1				2											
3			4	5			6				7				
8								9		10					
11		12													
13											14		15	16	
1				2											
3			4	5			6				7				
8								9		10					
11		12													
13											14		15	16	
1				2											
3			4	5			6				7				
8								9		10					
11		12													
13											14		15	16	
1				2											
3			4	5			6				7				
8								9		10					
11		12													
13											14		15	16	

Codice fiscale

Mod. N.

ELENCO DEI PERCIPIENTI

SL6	1																						
	2																						
	3	4	5			6										7							
	8									9								10					
	11	12																					
13													14			15			16				
SL7	1																						
	2																						
	3	4	5			6										7							
	8									9								10					
	11	12																					
13													14			15			16				
SL8	1																						
	2																						
	3	4	5			6										7							
	8									9								10					
	11	12																					
13													14			15			16				
SL9	1																						
	2																						
	3	4	5			6										7							
	8									9								10					
	11	12																					
13													14			15			16				
SL10	1																						
	2																						
	3	4	5			6										7							
	8									9								10					
	11	12																					
13													14			15			16				
SL11	1																						
	2																						
	3	4	5			6										7							
	8									9								10					
	11	12																					
13													14			15			16				



CODICE FISCALE

Grid for entering the tax code (CODICE FISCALE)

QUADRO SM

Proventi derivanti dalla partecipazione a O.I.C.V.M. di diritto estero conformi alle direttive comunitarie realizzati da persone fisiche e soggetti di cui all'art. 5 del Tuir, non esercenti attività commerciali, nonché da enti non commerciali e da soggetti esenti o esclusi dall'Irpeg

Mod. N.

Small grid for entering the model number (Mod. N.)

LIRE

SM1 CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni)		1			
PROSPETTO DELLE SOMME SOGGETTE A RITENUTA E DELLE RITENUTE OPERATE	Denominazione del fondo	Somme soggette a ritenuta	Aliquota	Ritenute operate	
	1	2	3	4	
	SM2			%	
	SM3			%	
	SM4			%	
	SM5			%	
	SM6			%	
	SM7			%	
	SM8			%	
	SM9			%	
	SM10			%	
	SM11			%	
	SM12			%	
	SM13			%	
	SM14			%	
	SM15			%	
	SM16			%	
	SM17			%	
	SM18			%	
	SM19			%	
	SM20			%	
	SM21			%	
	SM22			%	
	SM23			%	
	SM24			%	
	SM25			%	



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QUADRO SO
Comunicazione delle operazioni ai sensi dell'art. 6,
comma 2 e dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs.
21 novembre 1997, n. 461

Mod. N.

--	--	--

LIRE

**DATI RELATIVI
AGLI
INTERMEDIARI
NON RESIDENTI**

SO1 CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni) 1

Codice ABI 1	Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT 2	Codice fiscale 3
Denominazione 4		
		Cod. Stato estero 5
Comune, via e numero civico 6		Telefono 7
		prefisso numero

**ELENCO DEI
SOGGETTI**

DATI DEL SOGGETTO

Codice fiscale 1	Cognome ovvero Denominazione 2					
Nome (solo per le persone fisiche) 3	Sesso (M o F) 4	Data di nascita 5	Comune (o Stato estero) di nascita 6		Prov. nasc. (sigla) 7	
		giorno mese anno				
Comune del domicilio fiscale 8		Provincia 9 (sigla)	Via e numero civico 10			
Cod. Stato estero 11	Codice di identificazione fiscale estero 12					

SO3 **DATI RELATIVI ALL'OPERAZIONE**

Causale 13	Oggetto 14	Data 15	Ammontare 16	Quantità 17	Numero intestatari 18	Percentuale 19	Codice fiscale cointestatario 20
		giorno mese					

DATI DEL RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ ESTERA

Codice fiscale 21	Cognome ovvero Denominazione 22					
Nome (solo per le persone fisiche) 23	Sesso (M o F) 24	Data di nascita 25	Comune (o Stato estero) di nascita 26		Prov. nasc. (sigla) 27	
		giorno mese anno				
Comune del domicilio fiscale 28		Provincia 29 (sigla)	Via e numero civico 30			Cod. Stato estero 31

1	2						
3	4	5	6		7		
8	9	10					
11	12						
13	14	15	16	17	18	19	20
21	22						
23	24	25	26		27		
28	29	30				31	

Codice fiscale

Mod. N.

ELENCO DEI SOGGETTI

SO5	1		2																													
	3			4		5		6		7																						
	8								9		10																					
	11		12																													
	13		14		15		16		17		18		19		20																	
	21				22																											
	23			24		25		26		27																						
	28								29		30		31																			
	SO6	1		2																												
		3			4		5		6		7																					
8								9		10																						
11		12																														
13		14		15		16		17		18		19		20																		
21				22																												
23			24		25		26		27																							
28								29		30		31																				
SO7		1		2																												
		3			4		5		6		7																					
	8								9		10																					
	11		12																													
	13		14		15		16		17		18		19		20																	
	21				22																											
	23			24		25		26		27																						
	28								29		30		31																			



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QUADRO SP

Titoli atipici

Mod. N.

--	--

LIRE

SP1		CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)		1		
PROSPETTO A Rimborso di titoli o certificati ovvero pagamento dei proventi periodici	SP2		Denominazione	Somme soggette a ritenuta	Aliquota	Ritenute operate
	1			2	3	4
	SP3					
	SP4					
	SP5					
	SP6					
PROSPETTO B Riacquisto o negoziazione dei titoli o certificati	SP7		Denominazione	Somme soggette a ritenuta	Aliquota	Ritenute operate
	1			2	3	4
	SP8					
	SP9					
	SP10					
PROSPETTO C Differenza del valore complessivo dei titoli o certificati a emissione continuativa o non aventi scadenza predeterminata assoggettabile al prelievo d'acconto del 9 per cento o da computare in diminuzione ai fini del versamento relativo all'anno successivo	SP12		Valore complessivo dei titoli o certificati non ancora rimborsati alla data del 31 dicembre 2001		1	
	SP13		Valore complessivo dei titoli o certificati emessi nel corso del 2001			
	SP14		Valore complessivo dei titoli o certificati da prendere a base ai fini del versamento relativo al 2001 (SP12 - SP13)		1	
	SP15		Valore complessivo dei titoli o certificati preso a base ai fini del versamento relativo al 2000			
	SP16		Valore, in base al prezzo di emissione, dei titoli o certificati emessi nel corso del 2000			
	SP17		Valore corrispondente ai titoli o certificati di cui ai righe SP15 e SP16 rimborsati nel corso del 2001			
	SP18		Somma algebrica di cui ai precedenti righe SP15, SP16 e SP17 (SP15 + SP16 - SP17)			
	SP19		Differenza tra il valore complessivo di cui al rigo SP14 e la somma algebrica di cui al rigo SP18 (da indicare con il segno - se la differenza è negativa)			
	SP20		Ammontare della differenza negativa risultante dalla dichiarazione relativa al 2000 da computare in diminuzione ai fini del versamento relativo al 2001			
	SP21		Ammontare assoggettabile (SP19 - SP20) al prelievo di acconto del 9 per cento da versare entro il 31 marzo 2002			
	SP22		Ammontare della differenza negativa computabile in diminuzione ai fini del versamento relativo al 2002 (SP19 + SP20 se SP19 è negativo ovvero SP20 - SP19 se SP19 è positivo)			
	Relazione di stima di cui all'art. 7 del D.L. 30/9/1983, n. 512	SP23		Numero e valore complessivo al 31 dicembre 2000 dei titoli e certificati non rimborsati alla stessa data		1
SP24		Numero e valore complessivo al 31 dicembre 2001 dei titoli e certificati non rimborsati alla stessa data				
SOCIETÀ DI REVISIONE CHE HA REDATTO LA RELAZIONE						
SP25	Codice fiscale		Denominazione			
	1		2			
Comune del domicilio fiscale		Provincia (sigla)	Via e numero civico			
3		4	5			



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QUADRO SQ

Dati relativi ai versamenti dell'imposta sostitutiva applicata nel 2000 sugli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari soggetti alla disciplina del D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239, nonché sui dividendi di cui all'art. 27-ter del D.P.R. 29/9/73, n. 600

Mod. N.

--	--	--

LIRE

DATI RELATIVI AGLI INTERMEDIARI NON RESIDENTI		SQ1 CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni)		1													
		1 Codice ABI	2 Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT	3 Codice fiscale													
PROSPETTO DEI DATI RELATIVI AI VERSAMENTI		SQ2		4		5											
		Denominazione			Codice Stato estero												
		6 Comune, via e numero civico		7 Telefono prefisso numero													
		Periodo di riferimento mese anno		Totale importo		Interessi		Diversa valuta		Codice tributo o capitolo		Articolo		Tesoreria		Note	
		1 2		3		4		5		6		7		8			
SQ3																	
SQ4																	
SQ5																	
SQ6																	
SQ7																	
SQ8																	
SQ9																	
SQ10																	
SQ11																	
SQ12																	
SQ13																	
SQ14																	
SQ15																	
SQ16																	
SQ17																	
SQ18																	
SQ19																	
SQ20																	
SQ21																	
SQ22																	
SQ23																	
SQ24																	
SQ25																	
SQ26																	
SQ27																	
SQ28																	
SQ29																	
SQ30																	
SQ31																	
SQ32																	
SQ33																	
SQ34																	
SQ35																	
SQ36																	
SQ37																	
SQ38																	
SQ39																	
SQ40																	
SQ41																	
SQ42																	
SQ43																	

Codice fiscale

Mod. N.

**RIEPILOGO
DEL CONTO
UNICO**

SQ	Mese	Accreditati per operazioni del mese		Accreditati per imposta sostitutiva su dividendi	Imposta sostitutiva a riporto dal mese precedente	Versamenti in eccesso effettuati		Totale addebiti per operazioni del mese
		1	2	3	4	5		
		Risultato del mese Saldo positivo (1+2-3-4-5)		Risultato del mese Saldo negativo (1+2-3-4-5)	Imposta sostitutiva relativa ad operazioni di mesi precedenti		Totale somme versate nel mese successivo	
		6	7	8	9	Altre imposte sostitutive		10
SQ44	GEN	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
SQ45	FEB	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
SQ46	MAR	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
SQ47	APR	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
SQ48	MAG	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
SQ49	GIU	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
SQ50	LUG	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
SQ51	AGO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
SQ52	SET	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
SQ53	OTT	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
SQ54	NOV	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
SQ55	DIC	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
SQ56	SALDO NEGATIVO DI CUI SI È CHIESTO IL RIMBORSO			<input type="text"/>	barrare la casella se il rimborso è stato chiesto in Euro		<input type="text"/>	
SQ57	VERSAMENTI IN ECCESSO			<input type="text"/>				



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QUADRO SR

Somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo

Mod. N.

LIRE

ELENCO DEI PERCIPIENTI

	CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA <small>(da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni)</small>													
SR1	Codice fiscale <small>1</small>	Cognome ovvero Denominazione <small>2</small>												
	Nome (solo per le persone fisiche) <small>3</small>	Sesso (M o F) <small>4</small>	Data di nascita <small>5</small>	Data di nascita <small>6</small>	Data di nascita <small>7</small>	Comune (o Stato estero) di nascita <small>8</small>	Prov. nasc. (sigla) <small>9</small>							
	Comune del domicilio fiscale <small>10</small>			Provincia <small>11</small>	Via e numero civico <small>12</small>									
	INDENNITÀ DI ESPROPRIO E RISARCIMENTO DEL DANNO							ALTRE INDENNITÀ E INTERESSI						
	Somme corrisposte <small>13</small>			Ritenute operate <small>14</small>				Somme corrisposte <small>15</small>			Ritenute operate <small>16</small>			
SR3														
SR4														
SR5														
SR6														
SR7														

Codice fiscale

Mod. N.

ELENCO DEI PERCIPIENTI

SR8	1	2												
	3	4	5			6	7							
	8	9							10					
	11	12	13					14						
SR9	1	2												
	3	4	5			6	7							
	8	9							10					
	11	12	13					14						
SR10	1	2												
	3	4	5			6	7							
	8	9							10					
	11	12	13					14						
SR11	1	2												
	3	4	5			6	7							
	8	9							10					
	11	12	13					14						
SR12	1	2												
	3	4	5			6	7							
	8	9							10					
	11	12	13					14						
SR13	1	2												
	3	4	5			6	7							
	8	9							10					
	11	12	13					14						
SR14	1	2												
	3	4	5			6	7							
	8	9							10					
	11	12	13					14						



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QUADRO ST

Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale, e imposte sostitutive

Mod. N.

LIRE

Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale e imposte sostitutive	ST1 CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni)																				
	Periodo di riferimento		Ritenute operate	Ritenute versate in eccesso e restituzioni		Ritenute compensate con crediti di imposta			Differenza												
	mese	anno																			
ST2	Interessi		Note	Eventi eccezionali		Diversa valuta		Codice tributo o capitolo		Articolo		Tesoreria		Codice regione							
	6	7														8	9	10	11	12	13
																	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
ST3																					
	6	7														8	9	10	11	12	13
																	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
ST4																					
	6	7														8	9	10	11	12	13
																	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
ST5																					
	6	7														8	9	10	11	12	13
																	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
ST6																					
	6	7														8	9	10	11	12	13
																	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
ST7																					
	6	7														8	9	10	11	12	13
																	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
ST8																					
	6	7														8	9	10	11	12	13
																	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
ST9																					
	6	7														8	9	10	11	12	13
																	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
ST10																					
	6	7														8	9	10	11	12	13
																	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
ST11																					
	6	7														8	9	10	11	12	13
																	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
ST12																					
	6	7														8	9	10	11	12	13
																	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
ST13																					
	6	7														8	9	10	11	12	13
																	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	

Codice fiscale

Mod. N.

Imposta sostitutiva di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 21/11/97, n. 461

DATI RELATIVI AGLI INTERMEDIARI NON RESIDENTI

Codice ABI 1	Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT 2	Codice fiscale 3	Denominazione 4	Codice Stato estero 5
Comune, via e numero civico 6	Telefono 7	prefisso	numero	

Periodo di riferimento 1 mese	anno 2	Ammontare plusvalenze e altri proventi 3	Imposta sostitutiva applicata 4		Imposta versata in eccesso e restituzioni 5		Imposta compensata per crediti di imposta 6						
			Differenza 7	Interessi 8	Note 9	Eventi eccezionali 10	Diversa valuta 11	Codice tributo o capitolo 12	Articolo 13	Tesoreria 14			
ST15													
ST16													
ST17													
ST18													
ST19													
ST20													
ST21													
ST22													
ST23													
ST24													
ST25													
ST26													



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QUADRO SX

Riepilogo delle compensazioni ed Altri dati

LIRE

Riepilogo delle compensazioni	Importo complessivo						
	1	2	3	4	5	6	
SX1 Importo restituito dal sostituto senza utilizzare ritenute di lavoro dipendente relative al 2001	1						
SX2 Versamenti 2001 in eccesso e restituzioni relativi alla presente dichiarazione utilizzati nel quadro RZ della dichiarazione dei redditi							
SX3 Ammontare utilizzato nella presente dichiarazione relativo al quadro RZ della dichiarazione dei redditi							
	Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2000	Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2000 utilizzato nel Mod. F24	Versamenti 2001 in eccesso e restituzioni effettuate dal sostituto	Ammontare utilizzato a scomputo dei versamenti 2001	Credito da utilizzare in compensazione	Importo di cui si chiede il rimborso	
SX4	1	2	3	4	5	6	
Erario SX5							
Abruzzo SX6							
Basilicata SX7							
Prov.aut.Bolzano Add.reg. SX8							
Calabria SX9							
Campania SX10							
Emilia Romagna SX11							
Friuli Venezia Giulia SX12							
Lazio SX13							
Liguria SX14							
Lombardia SX15							
Marche SX16							
Molise SX17							
Piemonte SX18							
Puglia SX19							
Sardegna SX20							
Sicilia SX21							
Toscana SX22							
Prov.aut.Trento Add.reg. SX23							
Umbria SX24							
Valle D'Aosta SX25							
Veneto SX26							
Sardegna R.S.S. SX27							
Sicilia R.S.S. SX28							
Valle D'Aosta R.S.S. SX29							
Addizionale comunale SX30							
Prov.aut.Bolzano Add.com. SX31							
Friuli Venezia Giulia Add.com. SX32							
Prov.aut.Trento Add.com. SX33							
Valle D'Aosta Add.com. SX34							
Regioni a statuto speciale	SX35						
	VA ¹	SA ²	SI ³				
Prospetto per le attività emerse (Scudo fiscale)	SX36 Denaro			Attività rimpatriate	Attività regolarizzate		
	SX37 Attività finanziarie			1	2		
	SX38 Altre attività regolarizzate						
	SX39 Totale						3
	SX40			Somma dovuta	Somma versata	Importo titoli di cui all'art. 12 c. 2	
				1	2	3	
SX41	Periodo di riferimento		Importo	Interessi	Diversa valuta	Note	Codice tributo
	1	2	3	4	5	6	
SX42							
SX43							
SX44							



COGNOME ovvero DENOMINAZIONE	NOME
<input type="text"/>	
CODICE FISCALE	
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

EURO



La legge n. 675 del 1996 ha introdotto un nuovo sistema di tutela nei confronti dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali; qui di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati tali dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i nuovi diritti che il cittadino ha in questo ambito.

Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675 del 1996 sul trattamento dei dati personali

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Agenzia delle Entrate nonché dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, sostituti di imposta, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte; a tal fine, alcuni dati possono essere pubblicati ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 600 del 1973.

I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere forniti ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni, l'I.N.P.S.) per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Dati personali

I dati richiesti nella dichiarazione devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.

Modalità del trattamento

Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante:

- verifiche dei dati esposti nelle dichiarazioni con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate;
- verifiche dei dati esposti nelle dichiarazioni con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.).

Titolari del trattamento

La dichiarazione può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate.

Gli intermediari, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dalla legge n. 675 del 1996, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".

In particolare sono titolari:

- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta, l'elenco dei responsabili;
- gli intermediari, i quali qualora si avvalgono della facoltà di nominare dei responsabili, devono comunicarlo agli interessati, rendendo noti i dati identificativi dei responsabili stessi.

Diritti dell'interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato potrà accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Consenso

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Il menzionato consenso non è necessario agli intermediari per il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

Codice fiscale

TIPO DI DICHIARAZIONE	Correttiva nei termini <input type="checkbox"/>	Dichiarazione integrativa <input type="checkbox"/>	Eventi eccezionali <input type="checkbox"/>
DATI RELATIVI AL SOSTITUTO	Codice attività <input type="text"/> Telefono prefisso <input type="text"/> numero <input type="text"/> Fax prefisso <input type="text"/> numero <input type="text"/> Indirizzo di posta elettronica <input type="text"/>		
PERSONE FISICHE Imprese individuali e soggetti esercenti arti e professioni	Comune (o Stato estero) di nascita <input type="text"/> Provincia (sigla) <input type="text"/> Data di nascita giorno <input type="text"/> mese <input type="text"/> anno <input type="text"/> Sesso (barrare la relativa casella) M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Residenza anagrafica o (se diverso) Domicilio fiscale Comune <input type="text"/> Provincia (sigla) <input type="text"/> Frazione, via e numero civico <input type="text"/> C.a.p. <input type="text"/> Data della variazione giorno <input type="text"/> mese <input type="text"/> anno <input type="text"/>		
ALTRI SOGGETTI Artt. 5, 87 e 88 del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)	Sede legale mese <input type="text"/> anno <input type="text"/> Comune <input type="text"/> Provincia (sigla) <input type="text"/> Frazione, via e numero civico <input type="text"/> C.a.p. <input type="text"/> Domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale) mese <input type="text"/> anno <input type="text"/> Comune <input type="text"/> Provincia (sigla) <input type="text"/> Frazione, via e numero civico <input type="text"/> C.a.p. <input type="text"/> Stato (tab. SA) <input type="text"/> Natura giuridica (tab. SB) <input type="text"/> Situazione (tab. SC) <input type="text"/> Codice fiscale del dicastero di appartenenza (riservato alle Amministrazioni dello Stato) <input type="text"/>		
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE	Codice fiscale <input type="text"/> Codice carica <input type="text"/> Cognome <input type="text"/> Nome <input type="text"/> Sesso (barrare la relativa casella) M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Data di nascita giorno <input type="text"/> mese <input type="text"/> anno <input type="text"/> Comune (o Stato estero) di nascita <input type="text"/> Provincia (sigla) <input type="text"/> Comune <input type="text"/> C.a.p. <input type="text"/> Residenza anagrafica o (se diverso) Domicilio fiscale Frazione, via e numero civico <input type="text"/> Telefono prefisso <input type="text"/> numero <input type="text"/>		
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	La presente dichiarazione è composta da (barrare la relativa casella): SF <input type="checkbox"/> SG <input type="checkbox"/> SH <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> SK <input type="checkbox"/> SL <input type="checkbox"/> SM <input type="checkbox"/> SO <input type="checkbox"/> SP <input type="checkbox"/> SQ <input type="checkbox"/> SR <input type="checkbox"/> ST <input type="checkbox"/> SX <input type="checkbox"/> IL PRESIDENTE O I COMPONENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO <input type="checkbox"/> IL DICHIARANTE <input type="checkbox"/>		
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'intermediario <input type="text"/> N. iscrizione all'albo dei C.A.F. <input type="text"/> Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione predisposta dal contribuente <input type="checkbox"/> Riservato all'intermediario Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione del contribuente predisposta dal soggetto che la trasmette <input type="checkbox"/> Data dell'impegno giorno <input type="text"/> mese <input type="text"/> anno <input type="text"/> FIRMA DELL'INTERMEDIARIO <input type="text"/>		
VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista	Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o professionista <input type="text"/> FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA <input type="text"/> Si appone il visto ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni <input type="checkbox"/>		



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QUADRO SF

Redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi degli enti pubblici e privati

Mod. N.

--	--	--

EURO

SF1	CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA <small>(da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni)</small>						1	
ELENCO DEI PERCIPIENTI	DATI DEL PERCIPIENTE							
	Codice fiscale <small>1</small>		Cognome ovvero Denominazione <small>2</small>					
	Nome (solo per le persone fisiche) <small>3</small>		Sesso (M o F) <small>4</small>	Data di nascita <small>5</small> giorno mese anno		Comune (o Stato estero) di nascita <small>6</small>		Prov. nasc. (sigla) <small>7</small>
	Comune del domicilio fiscale <small>8</small>			Provincia Via e numero civico <small>9</small> (sigla) <small>10</small>				
	Codice Stato estero <small>11</small>	Codice di identificazione fiscale estero <small>12</small>						
	SF2	Causale <small>13</small>	Ammontare lordo corrisposto <small>14</small>	Somme non soggette a ritenuta <small>15</small>	Aliquota <small>16</small>	Ritenute <small>17</small>	Ritenute sospese <small>18</small>	
	DATI DEL RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ ESTERA							
	Codice fiscale <small>19</small>		Cognome ovvero Denominazione <small>20</small>					
	Nome (solo per le persone fisiche) <small>21</small>		Sesso (M o F) <small>22</small>	Data di nascita <small>23</small> giorno mese anno		Comune (o Stato estero) di nascita <small>24</small>		Prov. nasc. (sigla) <small>25</small>
	Comune del domicilio fiscale <small>26</small>			Provincia Via e numero civico <small>27</small> (sigla) <small>28</small>				Codice Stato estero <small>29</small>
SF3	1		2					
	3		4	5		6		7
	8			9		10		
	11	12						
	13	14	15	16	17	18		
	19		20					
21		22	23	24		25		
26			27	28		29		

Codice fiscale

Mod. N.

ELENCO DEI PERCIPIENTI

SF4	1																													
	2																													
	3	4	5			6	7																							
	8																		9	10										
	11	12																												
	13	14	15	16	17	18																								
	19																													
	20																													
	21	22	23			24	25																							
26																		27	28											
SF5	1																													
	2																													
	3	4	5			6	7																							
	8																		9	10										
	11	12																												
	13	14	15	16	17	18																								
	19																													
	20																													
	21	22	23			24	25																							
26																		27	28											
SF6	1																													
	2																													
	3	4	5			6	7																							
	8																		9	10										
	11	12																												
	13	14	15	16	17	18																								
	19																													
	20																													
	21	22	23			24	25																							
26																		27	28											



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QUADRO SG

Somme derivanti da riscatto di assicurazione sulla vita e capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione

Mod. N.

--	--	--

EURO

ELENCO DEI PERCIPIENTI SOMME ASSOGGETTATE A RITENUTA A TITOLO D'ACCONTO

SG1 CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni)														
1														
ELENCO DEI PERCIPIENTI SOMME ASSOGGETTATE A RITENUTA A TITOLO D'ACCONTO														
Codice fiscale			Cognome ovvero Denominazione											
1			2											
Nome (solo per le persone fisiche)				Sesso (M o F)	Data di nascita			Comune (o Stato estero) di nascita				Prov. nasc. (sigla)		
3				4	5	giorno	mese	anno	6				7	
Comune del domicilio fiscale								Provincia		Via e numero civico				
8								9 (sigla)		10				
Causale	Somme corrisposte		Ammontare complessivo dei premi riscossi sui quali le ritenute sono state commisurate					Aliquota		Ritenute operate				
11	12		13					14		15				
1			2											
3			4	5	giorno	mese	anno	6				7		
8								9		10				
11	12		13					14		15				
1			2											
3			4	5	giorno	mese	anno	6				7		
8								9		10				
11	12		13					14		15				
1			2											
3			4	5	giorno	mese	anno	6				7		
8								9		10				
11	12		13					14		15				
1			2											
3			4	5	giorno	mese	anno	6				7		
8								9		10				
11	12		13					14		15				
1			2											
3			4	5	giorno	mese	anno	6				7		
8								9		10				
11	12		13					14		15				

Codice fiscale

Mod. N.

SG8	1	2							
	3	4	5	6	7				
	8			9	10				
	11	12	13	14	15				
SG9	1	2							
	3	4	5	6	7				
	8			9	10				
	11	12	13	14	15				
SG10	1	2							
	3	4	5	6	7				
	8			9	10				
	11	12	13	14	15				
SG11	1	2							
	3	4	5	6	7				
	8			9	10				
	11	12	13	14	15				
SG12	1	2							
	3	4	5	6	7				
	8			9	10				
	11	12	13	14	15				
PROSPETTO DELLE SOMME ASSOGGETTATE A RITENUTA A TITOLO D'IMPOSTA		Causale	Ammontare complessivo		Ammontare delle somme sulle quali le ritenute sono state commisurate			Ritenute operate	
	SG13	1	2	3	4				
	SG14								
	SG15								
PROSPETTO DELLE SOMME CORRISPOSTE NEL 2001 PER CONTRATTI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA E DI CAPITALIZZAZIONI STIPULATI O RINNOVATI DAL 1° GENNAIO 2001		Causale	Ammontare complessivo		Ammontare delle somme sulle quali le imposte sostitutive sono state commisurate			Imposte sostitutive applicate	
	SG16	1	2	3	4				
	SG17								
	SG18								



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QUADRO SH

Redditi di capitale, premi e vincite, proventi delle accettazioni bancarie,
proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti

Mod. N.

--	--	--

EURO

SH1	CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)		1	
PROSPETTO A	Proventi derivanti da depositi e conti correnti costituiti presso soggetti non residenti			
SH2	Somme soggette a ritenuta	Aliquota	Ritenute operate	
	1	27%	3	
PROSPETTO B	Altri redditi di capitale corrisposti a non residenti			
SH3	Somme soggette a ritenuta	Aliquota	Ritenute operate	
	1	2	3	
		%		
SH4		%		
PROSPETTO C	Proventi delle accettazioni bancarie, cambiali finanziarie, certificati d'investimento e buoni postali fruttiferi			
SH5	Proventi soggetti a ritenuta	Aliquota	Ritenute operate	
	1	2	3	
		%		
SH6		%		
SH7		%		
SH8		%		
SH9		%		
SH10		%		
PROSPETTO D	Proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute e mutuo di titoli garantito			
SH11	Somme soggette a ritenuta	Aliquota	Ritenute operate	
	1	2	3	
		%		
SH12		%		
PROSPETTO E	Proventi derivanti da titoli obbligazionari emessi da enti territoriali anteriormente al 1° gennaio 1997			
SH13	Somme soggette a ritenuta	Aliquota	Ritenute operate	
	1	12,50%	3	
PROSPETTO F	Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti			
SH14	Somme soggette al prelievo	Aliquota	Prelievo operato	
	1	20%	3	
PROSPETTO G	Premi e vincite			
SH15	Somme soggette a ritenuta	Aliquota	Ritenute operate	
	1	2	3	
		%		
SH16		%		
SH17		%		



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QUADRO SI

Utili pagati nell'anno 2001

Mod. N.

--	--

EURO

SI1	CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA <small>(da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni)</small>			1
UTILI PAGATI NELL'ANNO 2001 IN QUALITÀ DI EMITTENTE	Importo degli utili deliberati fino al 30/6/1998 <small>1</small>		Importo degli utili deliberati dal 1/7/1998 <small>2</small>	
UTILI ESTERI PAGATI NELL'ANNO 2001	Importo degli utili deliberati fino al 30/6/1998 <small>1</small>		Importo degli utili deliberati dal 1/7/1998 <small>2</small>	
UTILI DELIBERATI FINO AL 30/6/1998	Utili pagati nel 2001 <small>1</small>	Aliquota <small>2</small>	Titolo ritenuta <small>3</small>	Ritenute effettuate <small>4</small>
SI4				
SI5				
SI6				
SI7				
SI8				
SI9				
SI10		non assoggettati		
SI11	Maggiori ritenute d'imposta sugli utili in denaro corrisposti nel 2001 <small>1</small>			meno recuperi <small>2</small>
SI12	Utili da corrispondere al 31/12/2001 <small>1</small>			
UTILI DELIBERATI DAL 1/7/1998	Utili pagati nel 2001 <small>1</small>	Aliquota <small>2</small>	Titolo ritenuta <small>3</small>	Ritenute effettuate <small>4</small>
SI13				
SI14				
SI15				
SI16				
SI17				



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QUADRO SK

Comunicazione degli utili corrisposti da società ed enti residenti e non residenti

Mod. N.

--	--	--	--

EURO

SK1	CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni)		1			
SK2	TIPO COMUNICAZIONE		1			
DATI RELATIVI ALL'EMITTENTE	Codice fiscale		Denominazione			
	1		2			
SK3	Comune del domicilio fiscale		Prov. (sigla)	Via e numero civico		
	3		4	5		
DATI RELATIVI AGLI INTERMEDIARI NON RESIDENTI	Codice ABI		Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT		Codice fiscale	
	1		2		3	
	Denominazione				Cod. Stato estero	
	4				5	
	Comune, via e numero civico				Telefono	
	6				7 prefisso numero	
ELENCO DEI PERCIPIENTI	DATI DEL PERCIPIENTE					
	Codice fiscale		Cognome ovvero Denominazione			
	1		2			
	Nome (solo per le persone fisiche)		Sesso (M o F)	Data di nascita		Prov. nasc. (sigla)
	3		4	5 giorno mese	anno	6
	Comune del domicilio fiscale		Prov. (sigla)	Via e numero civico		
	8		9	10		
	Codice stato estero	Codice di identificazione fiscale estero				
	11	12				
	Tipo oggetto	Tipo partec.	Monte Titoli	Numero azioni o quote	Percentuale contitolarietà	Dividendo unitario
13	14	15	16	17	18	19
SK5	Aliquota	Ritenute	Imposta sostitutiva		Imposta estera	
	20	21	22		23	
AMMONTARE DEGLI UTILI SUI QUALI CALCOLARE IL CREDITO D'IMPOSTA						
Pieno 56,25%		Limitato 56,25%		Pieno 58,73%		Limitato 58,73%
24		25		26		27
9/16		25%		Non spettante		
28		29		30		
DATI DEL RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ ESTERA						
Codice fiscale		Cognome ovvero Denominazione				
31		32				
Nome (solo per le persone fisiche)		Sesso (M o F)	Data di nascita		Prov. nasc. (sigla)	
33		34	35 giorno mese	anno	36	
Comune del domicilio fiscale		Provincia	Via e numero civico		Cod. Stato estero	
38		39 (sigla)	40		41	

Codice fiscale

Mod. N.

ELENCO DEI PERCIPIENTI

SK6	1							2										
	3				4	5			6				7					
	8								9						10			
	11											12						
	13	14	15	16				17			18			19				
	20			21			22			23								
	24				25				26			27						
	28				29				30									
	31							32										
	33				34	35 giorno	mese	anno				36			37			
	38								39 (sigla)						40			41
	SK7	1							2									
		3				4	5			6				7				
		8								9						10		
11												12						
13		14	15	16				17			18			19				
20				21			22			23								
24					25				26			27						
28					29				30									
31								32										
33					34	35 giorno	mese	anno				36			37			
38									39 (sigla)						40			41



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QUADRO SL

Proventi derivanti dalla partecipazione a O.I.C.V.M. di diritto estero conformi alle direttive comunitarie realizzati nell'esercizio di impresa commerciale, nonché proventi derivanti dalla partecipazione a O.I.C.V.M. non conformi alle direttive comunitarie da chiunque percepiti

Mod. N.

--	--	--

EURO

ELENCO DEI PERCIPIENTI

SL1 CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni)													1		
Codice fiscale 1				Cognome ovvero Denominazione 2											
Nome (solo per le persone fisiche) 3				Sesso (M o F) 4	Data di nascita 5 giorno mese anno			Comune (o Stato estero) di nascita 6			Prov. nasc. (sigla) 7				
Comune del domicilio fiscale 8								Provincia (sigla) 9		Via e numero civico 10					
Codice Stato estero 11		Codice di identificazione fiscale estero 12													
Denominazione del fondo 13										Somme soggette a ritenuta 14		Aliquota 15	Ritenute operate 16		
1				2											
3				4	5			6			7				
8								9		10					
11		12													
13										14		15	16		
1				2											
3				4	5			6			7				
8								9		10					
11		12													
13										14		15	16		
1				2											
3				4	5			6			7				
8								9		10					
11		12													
13										14		15	16		

Codice fiscale

Mod. N.

ELENCO DEI PERCIPIENTI

SL6	1																						
	2																						
	3	4	5			6										7							
	8									9								10					
	11											12											
13											14				15			16					
SL7	1																						
	2																						
	3	4	5			6										7							
	8									9								10					
	11											12											
13											14				15			16					
SL8	1																						
	2																						
	3	4	5			6										7							
	8									9								10					
	11											12											
13											14				15			16					
SL9	1																						
	2																						
	3	4	5			6										7							
	8									9								10					
	11											12											
13											14				15			16					
SL10	1																						
	2																						
	3	4	5			6										7							
	8									9								10					
	11											12											
13											14				15			16					
SL11	1																						
	2																						
	3	4	5			6										7							
	8									9								10					
	11											12											
13											14				15			16					



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QUADRO SM

Proventi derivanti dalla partecipazione a O.I.C.V.M. di diritto estero conformi alle direttive comunitarie realizzati da persone fisiche e soggetti di cui all'art. 5 del Tuir, non esercenti attività commerciali, nonché da enti non commerciali e da soggetti esenti o esclusi dall'Irpeg

Mod. N.

--	--

EURO

PROSPETTO DELLE SOMME SOGGETTE A RITENUTA E DELLE RITENUTE OPERATE	SM1 CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni)			
	1 Denominazione del fondo	2 Somme soggette a ritenuta	3 Aliquota	4 Ritenute operate
SM2			%	
SM3			%	
SM4			%	
SM5			%	
SM6			%	
SM7			%	
SM8			%	
SM9			%	
SM10			%	
SM11			%	
SM12			%	
SM13			%	
SM14			%	
SM15			%	
SM16			%	
SM17			%	
SM18			%	
SM19			%	
SM20			%	
SM21			%	
SM22			%	
SM23			%	
SM24			%	
SM25			%	



CODICE FISCALE

Grid for tax code (CODICE FISCALE)

QUADRO SO

Comunicazione delle operazioni ai sensi dell'art. 6, comma 2 e dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461

Mod. N.

Small grid for model number

EURO

SO1	CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni)											1																			
DATI RELATIVI AGLI INTERMEDIARI NON RESIDENTI	Codice ABI 1			Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT 2				Codice fiscale 3																							
	Denominazione 4										Cod. Stato estero 5																				
	Comune, via e numero civico 6						Telefono 7 prefisso numero																								
ELENCO DEI SOGGETTI	DATI DEL SOGGETTO																														
	Codice fiscale 1		Cognome ovvero Denominazione 2																												
	Nome (solo per le persone fisiche) 3			Sesso (M o F) 4	Data di nascita 5 giorno mese anno			Comune (o Stato estero) di nascita 6			Prov. nasc. (sigla) 7																				
	Comune del domicilio fiscale 8						Provincia 9 (sigla)	Via e numero civico 10																							
	Cod. Stato estero 11	Codice di identificazione fiscale estero 12																													
	SO3	DATI RELATIVI ALL'OPERAZIONE																													
	Causele 13	Oggetto 14	Data 15 giorno mese	Ammontare 16	Quantità 17			Numero intestatari 18	Percentuale 19	Codice fiscale cointestatario 20																					
	DATI DEL RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ ESTERA																														
Codice fiscale 21		Cognome ovvero Denominazione 22																													
Nome (solo per le persone fisiche) 23			Sesso (M o F) 24	Data di nascita 25 giorno mese anno			Comune (o Stato estero) di nascita 26			Prov. nasc. (sigla) 27																					
Comune del domicilio fiscale 28						Provincia 29 (sigla)	Via e numero civico 30					Cod. Stato estero 31																			
SO4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Codice fiscale

Mod. N.

ELENCO DEI SOGGETTI

SO5	1		2																																	
	3			4		5		6		7																										
	8									9		10																								
	11		12																																	
	13		14		15		16		17								18		19		20															
	21							22																												
	23			24		25		26		27																										
	28									29		30																		31						
SO6	1		2																																	
	3			4		5		6		7																										
	8									9		10																								
	11		12																																	
	13		14		15		16		17								18		19		20															
	21							22																												
	23			24		25		26		27																										
	28									29		30																		31						
SO7	1		2																																	
	3			4		5		6		7																										
	8									9		10																								
	11		12																																	
	13		14		15		16		17								18		19		20															
	21							22																												
	23			24		25		26		27																										
	28									29		30																		31						



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QUADRO SP

Titoli atipici

Mod. N.

--	--

EURO

SP1		CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)		1	
PROSPETTO A Rimborso di titoli o certificati ovvero pagamento dei proventi periodici	Denominazione		Somme soggette a ritenuta	Aliquota	Ritenute operate
	SP2	1	2	3	4
	SP3				
	SP4				
	SP5				
	SP6				
PROSPETTO B Riacquisto o negoziazione dei titoli o certificati	Denominazione		Somme soggette a ritenuta	Aliquota	Ritenute operate
	SP7	1	2	3	4
	SP8				
	SP9				
	SP10				
PROSPETTO C Differenza del valore complessivo dei titoli o certificati a emissione continuativa o non aventi scadenza predeterminata assoggettabile al prelievo d'acconto del 9 per cento o da computare in diminuzione ai fini del versamento relativo all'anno successivo	SP12	Valore complessivo dei titoli o certificati non ancora rimborsati alla data del 31 dicembre 2001		1	
	SP13	Valore complessivo dei titoli o certificati emessi nel corso del 2001			
	SP14	Valore complessivo dei titoli o certificati da prendere a base ai fini del versamento relativo al 2001 (SP12 - SP13)			1
	SP15	Valore complessivo dei titoli o certificati preso a base ai fini del versamento relativo al 2000			
	SP16	Valore, in base al prezzo di emissione, dei titoli o certificati emessi nel corso del 2000			
	SP17	Valore corrispondente ai titoli o certificati di cui ai righe SP15 e SP16 rimborsati nel corso del 2001			
	SP18	Somma algebrica di cui ai precedenti righe SP15, SP16 e SP17 (SP15 + SP16 - SP17)			
	SP19	Differenza tra il valore complessivo di cui al rigo SP14 e la somma algebrica di cui al rigo SP18 (da indicare con il segno - se la differenza è negativa)			
	SP20	Ammontare della differenza negativa risultante dalla dichiarazione relativa al 2000 da computare in diminuzione ai fini del versamento relativo al 2001			
	SP21	Ammontare assoggettabile (SP19 - SP20) al prelievo di acconto del 9 per cento da versare entro il 31 marzo 2002			
	SP22	Ammontare della differenza negativa computabile in diminuzione ai fini del versamento relativo al 2002 (SP19 + SP20 se SP19 è negativo ovvero SP20 - SP19 se SP19 è positivo)			
	Relazione di stima di cui all'art. 7 del D.L. 30/9/1983, n. 512			Numero	Valore
SP23		Numero e valore complessivo al 31 dicembre 2000 dei titoli e certificati non rimborsati alla stessa data		1	2
SP24	Numero e valore complessivo al 31 dicembre 2001 dei titoli e certificati non rimborsati alla stessa data				
SOCIETÀ DI REVISIONE CHE HA REDATTO LA RELAZIONE					
SP25	Codice fiscale	Denominazione			
	1	2			
	Comune del domicilio fiscale	Provincia (sigla)	Via e numero civico		
	3	4	5		



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QUADRO SQ

Dati relativi ai versamenti dell'imposta sostitutiva applicata nel 2000 sugli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli simili soggetti alla disciplina del D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239, nonché sui dividendi di cui all'art. 27-ter del D.P.R. 29/9/73, n. 600

Mod. N.

--	--	--

EURO

SQ1		CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA <small>(da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni)</small>											1							
DATI RELATIVI AGLI INTEREDIARI NON RESIDENTI	Codice ABI		Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT						Codice fiscale											
	1		2						3											
	Denominazione											Codice Stato estero								
	4											5								
Comune, via e numero civico											Telefono									
6											7									
											prefisso		numero							
PROSPETTO DEI DATI RELATIVI AI VERSAMENTI	Periodo di riferimento		Totale importo	Interessi	Diversa valuta	Codice tributo o capitolo	Articolo	Tesoreria	Note											
	1	2								3		4		5		6		7		8
		mese	anno																	
	SQ3																			
	SQ4																			
	SQ5																			
	SQ6																			
	SQ7																			
	SQ8																			
	SQ9																			
	SQ10																			
	SQ11																			
	SQ12																			
	SQ13																			
	SQ14																			
	SQ15																			
	SQ16																			
	SQ17																			
	SQ18																			
	SQ19																			
	SQ20																			
	SQ21																			
	SQ22																			
	SQ23																			
	SQ24																			
	SQ25																			
	SQ26																			
	SQ27																			
	SQ28																			
	SQ29																			
	SQ30																			
	SQ31																			
	SQ32																			
	SQ33																			
	SQ34																			
	SQ35																			
	SQ36																			
	SQ37																			
SQ38																				
SQ39																				
SQ40																				
SQ41																				
SQ42																				
SQ43																				

Codice fiscale

Mod. N.

**RIEPILOGO
DEL CONTO
UNICO**

		Accreditati per operazioni del mese	Accreditati per imposta sostitutiva su dividendi	Imposta sostitutiva a riporto dal mese precedente	Versamenti in eccesso effettuati	Totale addebiti per operazioni del mese
SQ44	GEN	1	2	3	4	5
		6 Risultato del mese Saldo positivo (1+2-3-4-5)	7 Risultato del mese Saldo negativo (1+2-3-4-5)	8 Imposta sostitutiva relativa ad operazioni di mesi precedenti Imposta art. 7, c. 5, con magg. 1,5%	9 Altre imposte sostitutive	10 Totale somme versate nel mese successivo
SQ45	FEB	1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10
SQ46	MAR	1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10
SQ47	APR	1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10
SQ48	MAG	1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10
SQ49	GIU	1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10
SQ50	LUG	1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10
SQ51	AGO	1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10
SQ52	SET	1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10
SQ53	OTT	1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10
SQ54	NOV	1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10
SQ55	DIC	1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10
SQ56	SALDO NEGATIVO DI CUI SI È CHIESTO IL RIMBORSO			1 <input type="text"/>	barrare la casella se il rimborso è stato chiesto in Euro	
SQ57	VERSAMENTI IN ECCESSO			1 <input type="text"/>		



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QUADRO SR

Somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo

Mod. N.

--	--	--

EURO

ELENCO DEI PERCIPIENTI

SR1	CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni)																
	1																
SR2	Codice fiscale			Cognome ovvero Denominazione													
	1			2													
SR2	Nome (solo per le persone fisiche)			Sesso (M o F)	Data di nascita			Comune (o Stato estero) di nascita						Prov. nasc. (sigla)			
	3			4	5	giorno		mese	anno		6						7
SR2	Comune del domicilio fiscale								Provincia (sigla)		Via e numero civico						
	8								9		10						
SR3	INDENNITÀ DI ESPROPRIO E RISARCIMENTO DEL DANNO							ALTRE INDENNITÀ E INTERESSI									
	Somme corrisposte				Ritenute operate			Somme corrisposte					Ritenute operate				
SR3	11				12			13					14				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
SR4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	SR5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
SR6		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	SR7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Codice fiscale

Mod. N.

ELENCO DEI PERCIPIENTI

SR8	1	2												
	3	4	5	6	7									
	8	9							10					
	11	12	13	14										
SR9	1	2												
	3	4	5	6	7									
	8	9							10					
	11	12	13	14										
SR10	1	2												
	3	4	5	6	7									
	8	9							10					
	11	12	13	14										
SR11	1	2												
	3	4	5	6	7									
	8	9							10					
	11	12	13	14										
SR12	1	2												
	3	4	5	6	7									
	8	9							10					
	11	12	13	14										
SR13	1	2												
	3	4	5	6	7									
	8	9							10					
	11	12	13	14										
SR14	1	2												
	3	4	5	6	7									
	8	9							10					
	11	12	13	14										



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QUADRO ST

Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale, e imposte sostitutive

Mod. N.

--	--

EURO

Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale e imposte sostitutive		ST1 CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni)																
		Periodo di riferimento		Ritenute operate		Ritenute versate in eccesso e restituzioni			Ritenute compensate con crediti di imposta			Differenza						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		mese	anno															
ST2																		
	Interessi			Note		Eventi eccezionali	Diversa valuta	Codice tributo o capitolo	Articolo	Tesoreria	Codice regione							
	6	7	8	9	10	11	12	13										
	<input type="checkbox"/>																	
ST3																		
	6	7	8	9	10	11	12	13										
	<input type="checkbox"/>																	
ST4																		
	6	7	8	9	10	11	12	13										
	<input type="checkbox"/>																	
ST5																		
	6	7	8	9	10	11	12	13										
	<input type="checkbox"/>																	
ST6																		
	6	7	8	9	10	11	12	13										
	<input type="checkbox"/>																	
ST7																		
	6	7	8	9	10	11	12	13										
	<input type="checkbox"/>																	
ST8																		
	6	7	8	9	10	11	12	13										
	<input type="checkbox"/>																	
ST9																		
	6	7	8	9	10	11	12	13										
	<input type="checkbox"/>																	
ST10																		
	6	7	8	9	10	11	12	13										
	<input type="checkbox"/>																	
ST11																		
	6	7	8	9	10	11	12	13										
	<input type="checkbox"/>																	
ST12																		
	6	7	8	9	10	11	12	13										
	<input type="checkbox"/>																	
ST13																		
	6	7	8	9	10	11	12	13										
	<input type="checkbox"/>																	

Codice fiscale

Mod. N.

Imposta sostitutiva di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 21/11/97, n. 461

DATI RELATIVI AGLI INTERMEDIARI NON RESIDENTI

Codice ABI 1			Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT 2					Codice fiscale 3				
Denominazione 4											Codice Stato estero 5	
Comune, via e numero civico 6										Telefono 7 prefisso numero		
Periodo di riferimento 1 mese 2 anno		Ammontare plusvalenze e altri proventi 2		Imposta sostitutiva applicata 3		Imposta versata in eccesso e restituzioni 4			Imposta compensata per crediti di imposta 5			
Differenza 6		Interessi 7		Note 8		Eventi eccezionali 9	Diversa valuta 10 <input type="checkbox"/>	Codice tributo o capitolo 11		Articolo 12	Tesoreria 13 <input type="checkbox"/>	
ST15												
ST16												
ST17												
ST18												
ST19												
ST20												
ST21												
ST22												
ST23												
ST24												
ST25												
ST26												



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


QUADRO SX
Riepilogo delle compensazioni ed Altri dati

EURO

Riepilogo delle compensazioni	SX1	Importo restituito dal sostituto senza utilizzare ritenute di lavoro dipendente relative al 2001					
	SX2	Versamenti 2001 in eccesso e restituzioni relativi alla presente dichiarazione utilizzati nel quadro RZ della dichiarazione dei redditi					
SX3	Ammontare utilizzato nella presente dichiarazione relativo al quadro RZ della dichiarazione dei redditi						
		Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2000	Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2000 utilizzato nel Mod. F24	Versamenti 2001 in eccesso e restituzioni effettuate dal sostituto	Ammontare utilizzato a scomputo dei versamenti 2001	Credito da utilizzare in compensazione	Importo di cui si chiede il rimborso
		1	2	3	4	5	6
Importo complessivo SX4							
Erario SX5							
Abruzzo SX6							
Basilicata SX7							
Prov.aut.Bolzano Add.reg. SX8							
Calabria SX9							
Campania SX10							
Emilia Romagna SX11							
Friuli Venezia Giulia SX12							
Lazio SX13							
Liguria SX14							
Lombardia SX15							
Marche SX16							
Molise SX17							
Piemonte SX18							
Puglia SX19							
Sardegna SX20							
Sicilia SX21							
Toscana SX22							
Prov.aut.Trento Add.reg. SX23							
Umbria SX24							
Valle D'Aosta SX25							
Veneto SX26							
Sardegna R.S.S. SX27							
Sicilia R.S.S. SX28							
Valle D'Aosta R.S.S. SX29							
Addizionale comunale SX30							
Prov.aut.Bolzano Add.com. SX31							
Friuli Venezia Giulia Add.com. SX32							
Prov.aut.Trento Add.com. SX33							
Valle D'Aosta Add.com. SX34							
Regioni a statuto speciale SX35		VA ¹	SA ²	SI ³			
Prospetto per le attività emerse (Scudo fiscale)	SX36 Denaro			1	Attività rimpatriate	2	Attività regolarizzate
	SX37 Attività finanziarie						
	SX38 Altre attività regolarizzate						
	SX39 Totale						3
SX40				1	Somma dovuta	2	Somma versata
							3
							Importo titoli di cui all'art. 12 c. 2
SX41	Periodo di riferimento						
	1	mese	2	Importo	3	Interessi	4
SX42		anno					Diversa valuta
SX43							Note
SX44							Codice tributo



AGENZIA DELLE ENTRATE



MODELLO 770/2002 ORDINARIO

Predisposto in due versioni:

LIRE COLORE VERDE



COLORE AZZURRO

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE COMUNI AD ENTRAMBE LE VERSIONI

DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA E DEGLI INTERMEDIARI RELATIVA ALL'ANNO 2001

Dati relativi a:

- REDDITI DI CAPITALE E REDDITI DIVERSI DI NATURA FINANZIARIA**
- PROVENTI VARI**
- VERSAMENTI E COMPENSAZIONI**

INDICE

	pag.		pag.
PREMESSA		10 QUADRO SK	19
LA NUOVA DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA	3	11 QUADRO SL	21
1 SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE	3	12 QUADRO SM	22
2 COMPOSIZIONE DEL MODELLO	4	13 QUADRO SO	22
3 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	5	14 QUADRO SP	25
4 MODALITÀ GENERALI DI COMPILAZIONE	9	15 QUADRO SQ	27
5 FRONTESPIZIO	11	16 QUADRO SR	30
6 QUADRO SF	13	17 QUADRO ST	31
7 QUADRO SG	15	18 QUADRO SX	35
8 QUADRO SH	17	APPENDICE	38
9 QUADRO SI	18		

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2002 – ORDINARIO

PREMESSA**LA NUOVA DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA**

Per effetto delle modifiche apportate al D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 dal regolamento sulle semplificazioni, approvato con D.P.R. 7 dicembre 2001 n. 435 e, in particolare, secondo quanto previsto dal nuovo art. 4, comma 3-bis del predetto D.P.R. n. 322 del 1998, la dichiarazione dei sostituti d'imposta è stata sostanzialmente suddivisa in due parti che costituiscono due distinte dichiarazioni, in relazione ai dati in ciascuna di esse richiesti.

1. Una prima dichiarazione è costituita dal **Mod. 770 – SEMPLIFICATO**, che deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta, **comprese le Amministrazioni dello Stato**, per comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati fiscali, relativi alle ritenute operate nell'anno 2001 nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. Detto modello in sostanza contiene, in luogo dei quadri SA, SB, SC, SD ed SE presenti nel Mod. 770 dello scorso anno, i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono stati corrisposti in tale anno redditi di lavoro dipendente ed assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati contributivi, previdenziali ed assicurativi e quelli relativi all'assistenza fiscale prestata nello stesso anno 2001 per il periodo d'imposta precedente. La comunicazione telematica di questi dati deve essere effettuata entro il **1° luglio 2002**, presentando appunto la dichiarazione **Mod. 770/2002 – SEMPLIFICATO**.
2. Una seconda dichiarazione è costituita dalla presente dichiarazione **Mod. 770 – ORDINARIO**, che deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta, dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, tenuti, sulla base di specifiche disposizioni normative, a comunicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell'anno 2001 od operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo, nonché i dati riassuntivi relativi ai versamenti effettuati, alle compensazioni operate ed ai crediti d'imposta utilizzati. La comunicazione di questi dati deve essere effettuata **entro il 31 ottobre 2002**, presentando in via telematica la dichiarazione **Mod. 770/2002 – ORDINARIO**.

Solo quest'ultima dichiarazione può essere compresa nella dichiarazione unificata, attesa la coincidenza del termine di presentazione ed a prescindere dal numero di soggetti cui la medesima si riferisce.

I sostituti d'imposta che, in relazione alle ritenute operate nell'anno 2001, sono tenuti a presentare sia il **Mod. 770/SEMPLIFICATO** che il **Mod. 770/ORDINARIO**, devono presentare entro il 1° luglio 2002 il **Mod. 770/SEMPLIFICATO senza compilare i prospetti ST ed SX**, in quanto tali prospetti dovranno essere compilati all'interno del **Mod. 770/ORDINARIO**, dovendo tener conto dei versamenti e delle compensazioni complessivamente operati.

1. SOGGETTI OBBLIGATI A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE MODELLO 770/2002 ORDINARIO

Sono tenuti a presentare la dichiarazione Mod. 770/2002 ORDINARIO i soggetti che nel 2001 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, indennità di esproprio e redditi diversi.

Tali soggetti sono:

- le società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione) residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti non commerciali (enti pubblici, tra i quali sono compresi anche regioni, province, comuni, e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
- le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali istituite ai sensi degli artt. 22 e 23 della L. 8 giugno 1990, n. 142, e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti;

3

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2002 – ORDINARIO

- le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
- i condomini;
- le società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) residenti nel territorio dello Stato;
- le società di armamento residenti nel territorio dello Stato;
- le società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato;
- le società o le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato;
- le aziende coniugali, se l'attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato;
- i gruppi europei d'interesse economico (GEIE);
- le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
- le persone fisiche che esercitano arti e professioni;

Si ricorda che sono in ogni caso tenuti alla presentazione del Mod. 770/2002 ORDINARIO i soggetti che:

- hanno applicato nel 2001 l'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui al D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239;
- hanno applicato nel 2001 l'imposta sostitutiva sui dividendi ai sensi degli artt. 27-bis e 27-ter del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 ;
- hanno applicato nel 2001 l'imposta sostitutiva di cui all'art. 6 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, nonché all'art. 7 dello stesso D.Lgs. limitatamente ai soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 87, comma 1, lett. a) e d), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi);
- sono tenuti agli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 6, comma 2, e 10 del D.Lgs. n. 461 del 1997;
- sono tenuti all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 1 del D.M. 4 febbraio 1998.

Sono, inoltre, tenuti alla presentazione del Mod. 770/2002 ORDINARIO i curatori fallimentari e gli eredi che non proseguono l'attività del sostituto d'imposta deceduto.

Qualora i soggetti sopra indicati siano tenuti alla presentazione delle comunicazioni per conto di enti e società non residenti che aderiscono a sistemi di amministrazione accentrata dei titoli ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 239 del 1996 e dell'art. 27-ter, ottavo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, ovvero siano tenuti alle comunicazioni per conto di intermediari non residenti per gli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 461 del 1997, essi presentano, nell'ambito del medesimo Mod. 770/2002 ORDINARIO, i relativi quadri separatamente da quelli concernenti l'imposta sostitutiva versata e dalle comunicazioni dovute con riferimento alla propria attività di intermediari.

2. COMPOSIZIONE DEL MODELLO

La dichiarazione Mod. 770/2002 ORDINARIO si compone di un frontespizio e di quadri staccati.

Il modello 770/2002 ORDINARIO e le relative istruzioni sono prelevabili gratuitamente dal sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze, www.finanze.it oppure al sito internet dell'Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.it

■ Frontespizio

- nella prima facciata, i dati identificativi del dichiarante e l'informativa ai sensi della L. 31 dicembre 1996, n. 675;
- nella seconda facciata, i riquadri relativi: al tipo di dichiarazione, ai dati del sostituto d'imposta, ai dati del rappresentante o di altro soggetto che sottoscrive la dichiarazione, alla sottoscrizione della dichiarazione, all'impegno alla presentazione telematica da parte dell'intermediario e all'apposizione del visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

■ Quadri staccati

I quadri staccati sono i seguenti:

- **Quadro SF** relativo ai redditi di capitale, ai compensi per avviamento commerciale e ai contributi degli enti pubblici e privati, nonché alla comunicazione dei redditi di capitale non imponibili o imponibili in misura ridotta, imputabili a soggetti non residenti;

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2002 – ORDINARIO

- **Quadro SG** relativo alle somme derivanti da riscatto di assicurazione sulla vita, contenente anche il prospetto dei capitali assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione;
- **Quadro SH** relativo ai redditi di capitale, ai premi e alle vincite, ai proventi delle accettazioni bancarie, nonché ai proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti;
- **Quadro SI** relativo al riepilogo degli utili pagati nell'anno 2001;
- **Quadro SK** relativo alla comunicazione degli utili corrisposti da società ed enti residenti e non residenti;
- **Quadro SL** relativo ai proventi derivanti dalla partecipazione a O.I.C.V.M. di diritto estero, conformi alle direttive comunitarie realizzati nell'esercizio di impresa commerciale, nonché derivanti dalla partecipazione a O.I.C.V.M. non conformi alle direttive comunitarie da chiunque percepiti;
- **Quadro SM** relativo ai proventi derivanti dalla partecipazione a O.I.C.V.M. di diritto estero, conformi alle direttive comunitarie realizzati da parte di persone fisiche o di soggetti di cui all'art. 5 del TUIR, non esercenti attività d'impresa, nonché da enti non commerciali e da soggetti esenti o esclusi da Irpeg;
- **Quadro SO** relativo alle comunicazioni che devono essere effettuate ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 10, comma 1, del D.Lgs. n. 461 del 1997, dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni che possono generare plusvalenze a norma dell'art. 81, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del TUIR;
- **Quadro SP** relativo alle ritenute operate sui titoli atipici;
- **Quadro SQ** relativo ai dati dei versamenti dell'imposta sostitutiva applicata sui proventi dei titoli obbligazionari di cui al D.Lgs. n. 239 del 1996, nonché di quella applicata sugli utili derivanti dalle azioni e dai titoli similari immessi nel sistema del deposito accentrato gestito dalla Monte titoli S.p.A. di cui all'art. 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973;
- **Quadro SR** relativo alle somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo;
- **Quadro ST** concernente le ritenute operate, le trattenute per assistenza fiscale, le imposte sostitutive effettuate;
- **Quadro SX** relativo al riepilogo delle compensazioni effettuate e al prospetto per le attività emerse.

3. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

ATTENZIONE Diversamente dagli anni precedenti la dichiarazione dei sostituti d'imposta non può essere presentata in più parti ma deve essere predisposta unitariamente e contenere tutti i quadri compilati.

■ Modalità di presentazione

La dichiarazione Mod. 770/2002 ORDINARIO deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato. Pertanto, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate. Si ricorda che per effetto delle ultime modifiche apportate al D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322, dal regolamento sulle semplificazioni approvato con D.P.R. 7 dicembre 2001 n. 435, sono obbligati alla presentazione in via telematica delle dichiarazioni, direttamente ovvero tramite gli intermediari abilitati, i seguenti soggetti:

- i contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto, con esclusione delle persone fisiche che hanno realizzato nel periodo d'imposta 2001 un volume di affari inferiore o uguale a 50 milioni di lire (euro 25.822,84);
- i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'art. 4 dello stesso D.P.R. n. 322 del 1998, come modificato dal D.P.R. n. 435 del 2001;
- le società di cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e b) del TUIR;
- i soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all'applicazione degli studi di settore.

Come già stabilito per la dichiarazione dello scorso anno, **non è quindi possibile presentare la dichiarazione Mod. 770/2002 ORDINARIO tramite le banche convenzionate o gli uffici**

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2002 – ORDINARIO

postali, né i soggetti momentaneamente all'estero possono utilizzare il mezzo della raccomandata (o altro mezzo equivalente).

■ Dichiarazione unificata

Coloro che presentano la dichiarazione Mod. 770/2002 ORDINARIO, hanno la facoltà di inserirla all'interno della dichiarazione unificata annuale.

■ Presentazione telematica della dichiarazione

La dichiarazione da presentare in via telematica può essere trasmessa :

- a) direttamente;
- b) tramite intermediari (e altri soggetti) abilitati.

a) Presentazione telematica diretta

I soggetti che predispongono la propria dichiarazione possono scegliere di trasmetterla direttamente, senza avvalersi di un intermediario abilitato; in tal caso la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è ricevuta telematicamente dall'Agenzia delle Entrate.

La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento.

I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la dichiarazione devono obbligatoriamente avvalersi:

- del servizio telematico Entratel, qualora la dichiarazione sia presentata per un numero di soggetti superiore a venti;
- del servizio telematico Internet, qualora la dichiarazione sia presentata per un numero di soggetti non superiore a venti.

Per il computo dei soggetti da considerare, al fine dell'utilizzo dei due diversi servizi per la trasmissione telematica, occorre fare riferimento al numero complessivo dei righi compilati ai quadri SF, SG, SK, SL, SO e SR. Si precisa che nel caso di più righi riferiti allo stesso soggetto devono essere conteggiati più volte.

Qualora il sostituto ha presentato il Mod. 770/2002 SEMPLIFICATO per un numero di soggetti inferiore a venti attraverso il servizio Internet, può presentare il Mod. 770/2002 ORDINARIO con le stesse modalità solo se il numero di soggetti, riferito a quest'ultima dichiarazione, è inferiore a venti. Altrimenti, dovrà utilizzare il servizio telematico Entratel.

Si ricorda infine quanto precisato con circolare n. 21/E del 5 marzo 2001 ove viene stabilito che i soggetti i quali già risultano abilitati al servizio telematico *Entratel*, continueranno ad avvalersi in ogni caso di tale servizio.

b) Presentazione telematica tramite intermediari e altri soggetti abilitati all'invio telematico**■ Intermediari abilitati**

Gli intermediari indicati nell'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998, come modificato dal D.P.R. n. 435 del 2001, sono obbligati a trasmettere all'Agenzia delle Entrate in via telematica, avvalendosi del servizio telematico Entratel, sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia le dichiarazioni predisposte dal contribuente per le quali hanno assunto l'impegno della presentazione in via telematica.

Sono obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte gli intermediari abilitati appartenenti alle seguenti categorie:

- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- gli iscritti negli albi degli avvocati;
- gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 21 gennaio 1992, n. 88;
- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnicolinguistiche;
- i Caf – dipendenti;
- i Caf – imprese;
- coloro che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale;

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2002 – ORDINARIO

- gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari.

Sono altresì obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999.

Tali soggetti possono assolvere l'obbligo di presentazione telematica delle dichiarazioni avvalendosi, altresì, di società partecipate dai consigli nazionali, dagli ordini, collegi e ruoli individuati nel predetto decreto, dai rispettivi iscritti, dalle associazioni rappresentative di questi ultimi; dalle relative casse nazionali di previdenza; dai singoli associati alle predette associazioni. Queste società trasmettono le dichiarazioni utilizzando un proprio codice di autenticazione, ma l'impegno a presentarle è assunto dai singoli aderenti nei confronti dei loro clienti.

Il dichiarante può verificare se l'intermediario al quale si è rivolto ha ottenuto la prescritta abilitazione, consultando il sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.it, sezione "Servizi on-line", nel quale è riportato l'elenco aggiornato degli utenti abilitati.

Nel caso in cui la dichiarazione sia stata predisposta da un intermediario non abilitato alla trasmissione telematica, il dichiarante ne curerà l'inoltro all'Agenzia delle Entrate, mediante invio diretto ovvero tramite un intermediario abilitato che assumerà l'impegno a trasmettere la dichiarazione consegnatagli esclusivamente nei confronti del singolo dichiarante.

L'accettazione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente è facoltativa e l'intermediario del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per l'attività prestata.

■ Dichiarazione predisposta da soggetti di grandi dimensioni e gruppi

Nell'ambito di gruppi societari, come previsto dall'art. 3, comma 2-bis del D.P.R. n. 322 del 1998, come modificato dal D.P.R. n. 435 del 2001, in cui almeno una società o ente sia obbligato alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica, la trasmissione delle stesse può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo esclusivamente attraverso il servizio telematico Entratel. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente (anche non commerciale) o la società (anche di persone) controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente. Tale disposizione si applica, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 e del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 e alle imprese soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche indicate nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 38 del predetto D.Lgs. n. 127 e nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 40 del predetto D.Lgs. n. 87.

La società del gruppo può effettuare la presentazione in via telematica delle dichiarazioni delle altre società che appartengono al medesimo gruppo dal momento in cui viene assunto l'impegno alla presentazione della dichiarazione. Possono altresì avvalersi delle stesse modalità di presentazione telematica le società appartenenti al medesimo gruppo che operano come rappresentanti fiscali di società estere, ancorché queste ultime non appartengano al medesimo gruppo.

È possibile presentare, contemporaneamente o in momenti diversi, alcune dichiarazioni direttamente ed altre tramite le società del gruppo o un intermediario.

Le società e gli enti che assolvono all'obbligo di presentazione in via telematica rivolgendosi ad un intermediario abilitato o ad una società del gruppo non sono tenuti a richiedere l'abilitazione alla trasmissione telematica.

Per incaricare un'altra società del gruppo della presentazione telematica della propria dichiarazione, la società deve consegnare la sua dichiarazione, debitamente sottoscritta, alla società incaricata; quest'ultima società dovrà osservare tutti gli adempimenti previsti per la presentazione telematica da parte degli intermediari abilitati e descritti nel paragrafo seguente.

■ Documentazione che l'intermediario (incaricato della trasmissione o società del gruppo) deve rilasciare al dichiarante e prova della presentazione della dichiarazione

Sulla base delle nuove disposizioni contenute nel D.P.R. n. 322 del 1998, come modificato dal D.P.R. n. 435 del 2001, in vigore dal 1 gennaio 2002, l'intermediario abilitato, comprese la società del gruppo incaricata della presentazione telematica, deve:

- rilasciare al sostituto d'imposta, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione gli è stata

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2002 – ORDINARIO

consegnata già compilata o verrà da lui predisposta; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall'intermediario o dalla società del gruppo, seppure rilasciato in forma libera. La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all'indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica" posto nel frontespizio della dichiarazione per essere acquisita in via telematica dal sistema informativo centrale.

- rilasciare altresì al sostituto d'imposta, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione in via telematica, l'originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi in via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle Entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento.

Detta attestazione di ricezione telematica costituisce per il dichiarante prova di presentazione della dichiarazione e dovrà essere conservata dal medesimo dichiarante, unitamente all'originale della dichiarazione ed alla restante documentazione per il periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 in cui possono essere effettuati i controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

- conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, ai fini dell'eventuale esibizione all'Amministrazione Finanziaria in sede di controllo.

Il contribuente dovrà pertanto verificare il puntuale rispetto dei suddetti adempimenti da parte dell'intermediario, segnalando eventuali inadempienze all'Ufficio delle Entrate competente, e rivolgersi eventualmente ad altro intermediario per la trasmissione telematica della dichiarazione per non incorrere nella violazione di omissione della dichiarazione.

■ Attestazione di ricevimento della dichiarazione

La comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione inviata mediante il servizio telematico, è trasmessa telematicamente all'utente che ha effettuato l'invio, entro un periodo che può andare da uno a cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione della dichiarazione da parte dell'Agenzia delle Entrate. Tale attestazione, consultabile attraverso il servizio telematico (Entratel o Internet) resta disponibile per trenta giorni. Trascorso tale periodo l'attestazione di ricezione può essere richiesta (sia dal contribuente che dall'intermediario) ai competenti Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate senza limiti di tempo. In relazione poi alla verifica della tempestività delle dichiarazioni presentate in via telematica, si ricorda che si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i termini previsti dal D.P.R. n. 322 del 1998, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data di comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto (cfr. circolare n. 195 del 24.09.1999).

■ Responsabilità degli intermediari abilitati

In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni in via telematica da parte dei soggetti intermediari abilitati, è applicata a questi ultimi una sanzione da euro 516 (lire 1.000.000) a euro 5.164 (lire 10.000.000).

■ Modalità di abilitazione

a) Dichiarazione presentata attraverso il servizio telematico *Entratel*

Per ottenere l'abilitazione, è necessario presentare una domanda:

- ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate, individuati da ciascuna Direzione Regionale competente, in base al domicilio fiscale del soggetto che la presenta;
- alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate competente.

I modelli di domanda, le relative istruzioni, nonché l'elenco degli uffici dell'Agenzia delle Entrate cui rivolgersi sono disponibili nel sito www.agenziaentrate.it, sezione "Servizi on-line", oltre che presso gli uffici stessi. Per la soluzione dei problemi legati all'uso del servizio telematico Entratel è prevista l'assistenza diretta mediante operatore al numero 848.836.256 ed è possibile altresì consultare il sito "<http://assistenza.finanze.it>" che contiene le soluzioni ai quesiti più frequenti, nonché il sito www.agenziaentrate.it alla voce "Servizi on-line", per informazione di carattere normativo e tecnico.

b) Dichiarazione presentata via *Internet*

Requisito essenziale per l'invio è il possesso del codice PIN (Personal Identification Number). Le persone fisiche possono richiedere direttamente il codice PIN utilizzando l'apposita funzio-

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2002 – ORDINARIO

ne disponibile sul sito internet "<http://uniconline.finanze.it>". Per i soggetti diversi dalle persone fisiche la domanda di abilitazione deve essere presentata dal rappresentante che dovrà già essere in possesso di un proprio codice PIN personale. Ovviamente per l'invio della dichiarazione 770 deve essere utilizzato il codice PIN ottenuto per conto della società.

La domanda di abilitazione non viene accettata nei casi seguenti:

- la persona che richiede il PIN non coincide con la persona che l'Agenzia delle Entrate conosce come "rappresentante";
- il soggetto per conto del quale si sta presentando la domanda risulta già abilitato al servizio Entrate; in tal caso, infatti, per l'invio telematico della dichiarazione, occorrerà utilizzare tale servizio.

Il rilascio del codice PIN non vincola il dichiarante all'utilizzo del servizio telematico Internet, in quanto è sempre possibile presentare la dichiarazione tramite un intermediario abilitato.

L'Agenzia delle Entrate attesta la ricezione della dichiarazione inviata tramite Internet mediante apposita ricevuta nella quale sono indicati:

- la data di ricezione della dichiarazione;
- i dati identificativi del dichiarante;
- il numero di protocollo attribuito alla dichiarazione dal servizio telematico;
- i principali dati fiscali contenuti nella dichiarazione.

Tale ricevuta potrà essere consultata direttamente tramite Internet oppure richiesta ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate.

Per ogni altra informazione è possibile consultare il sito www.agenziaentrate.it alla voce "Servizi on-line".

Termini di presentazione

La dichiarazione Mod. 770/2002 ORDINARIO deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario, entro il **31 ottobre 2002**.

La dichiarazione può essere presentata sia in forma autonoma sia in forma unificata.

Le predette modalità possono essere liberamente scelte anche qualora il sostituto ha presentato il Mod. 770/2002 SEMPLIFICATO.

4. MODALITÀ GENERALI DI COMPILAZIONE**4.1****Dichiarazione in lire e in euro**

La dichiarazione è stata predisposta in due versioni grafiche in lire di colore verde e in euro di colore azzurro. Le istruzioni sono invece uniche indipendentemente dal modello utilizzato. La scelta del tipo di dichiarazione (in lire o in euro) comporta che tutti gli importi indicati devono essere espressi con la stessa valuta del modello scelto (in lire per il modello verde, in euro per il modello azzurro). Non è possibile indicare alcuni dati in lire e altri in euro.

Dichiarazione in lire (modello di colore verde)

Tutti gli importi da riportare nella parte riservata all'indicazione dei dati fiscali del Mod. 770/2002 ORDINARIO, vanno esposti in migliaia di lire mediante troncamento delle ultime tre cifre. Trattandosi di sola operazione di troncamento da effettuarsi autonomamente per ogni importo desunto dalle scritture contabili del sostituto e da esporre nel modello, vanno tolte le ultime tre cifre dell'importo stesso senza dover procedere preventivamente al relativo arrotondamento. Ad esempio, se gli importi desunti dalle scritture sono $1.155.840 + 640.800 + 700.590 = 2.497.230$ le corrispondenti cifre da indicare nella dichiarazione sono: 1.155; 640; 700 e 2.497.

Dichiarazione in euro (modello di colore azzurro)

Il dichiarante che sceglie di compilare il Mod. 770/2002 ORDINARIO in euro, deve utilizzare il modello predisposto in euro.

Tutti gli importi da riportare nella parte riservata all'indicazione dei dati fiscali del Mod. 770/2002 ORDINARIO, vanno esposti in unità di euro mediante troncamento delle cifre decimali. Trattandosi di sola operazione di troncamento da effettuarsi autonomamente per ogni importo desunto dalle scritture contabili del sostituto e da esporre nel modello, vanno tolte le cifre decimali dell'importo stesso senza dover procedere preventivamente al relativo arrotondamento. Ad esempio, se gli importi desunti dalle scritture contabili sono $755,50 + 865,62 + 965,49 = 2.586,61$ le corrispondenti cifre da indicare nella dichiarazione sono: 755; 865; 965; 2.586.

4.2**Operazioni societarie straordinarie e successioni**

Nelle ipotesi in cui siano state effettuate operazioni societarie straordinarie determinanti l'estinzione dei soggetti preesistenti e la prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto quali, ad esempio, le fusioni, anche mediante incorporazione, le scissioni totali, come pure nel caso di scioglimento di una società personale e prosecuzione dell'attività sotto la ditta individuale di uno soltanto dei soci, ovvero in caso di trasferimento di competenze tra amministrazioni pubbliche, o in caso di successione "mortis causa", colui che succede nei precedenti rapporti è tenuto a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta. La dichiarazione deve essere comprensiva anche del periodo dell'anno nel quale il soggetto estinto ha effettivamente operato.

Nei casi di operazioni societarie straordinarie o successioni avvenute nel corso del 2001 o nel 2002 prima della presentazione della dichiarazione Mod. 770/2002 ORDINARIO o della dichiarazione in forma unificata, il dichiarante deve procedere alla compilazione dei singoli quadri del Mod. 770/2002 ORDINARIO per esporre distintamente le situazioni riferibili ad esso dichiarante ovvero a ciascuno dei soggetti estinti; relativamente a questi ultimi il dichiarante deve indicare, per l'anno d'imposta relativo alla presente dichiarazione, tutti i dati riguardanti il periodo compreso fra il 1° gennaio 2001 e la data di cessazione dell'attività o in cui si è verificato l'evento a prescindere dagli eventuali differenti effetti giuridici delle operazioni. Si precisa che il quadro SX deve riguardare sia i dati del dichiarante che dei soggetti estinti.

Relativamente alla compilazione dei quadri concernenti i soggetti estinti, il dichiarante deve indicare nello spazio in alto a destra di ciascun quadro, contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale", il proprio codice fiscale e, nel rigo "Codice fiscale del sostituto d'imposta", quello del soggetto estinto.

In caso di trasformazione (ad esempio, di società di capitali in società di persone o viceversa) la dichiarazione Mod. 770/2002 ORDINARIO deve essere compilata secondo le regole generali poiché tale operazione, pur potendo determinare la nascita di nuovi soggetti d'imposta, non incide sull'esistenza del soggetto e sui suoi adempimenti in qualità di sostituto d'imposta.

Qualora l'attività delle persone fisiche decedute non sia proseguita da altri, la dichiarazione deve essere presentata da uno degli eredi per quel che concerne il corrispondente obbligo previsto dalla legge nei confronti del deceduto, relativamente al periodo dell'anno in cui esso ha effettivamente operato. In tal caso devono essere indicati nel riquadro "Persone fisiche" del frontespizio, rispettivamente, il codice fiscale, il cognome, il nome e i dati anagrafici del sostituto d'imposta deceduto; nei singoli quadri staccati l'erede deve indicare, nello spazio in alto a destra del quadro contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale", il codice fiscale del sostituto d'imposta deceduto senza compilare il rigo "Codice fiscale del sostituto d'imposta". L'erede deve, inoltre, indicare i propri dati compilando il riquadro "Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione" e sottoscrivere la dichiarazione apponendo la firma nel riquadro "Firma della dichiarazione".

4.3**Modalità di compilazione dei quadri****■ Generalità**

Ciascun quadro deve essere numerato.

Qualora i rigi dei quadri non siano sufficienti devono essere utilizzati ulteriori quadri. In questo caso va numerata progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra dei quadri utilizzati.

■ Dati anagrafici

I dati relativi al comune, alla provincia, alla via e al numero civico del domicilio fiscale del singolo percipiente vanno sempre indicati.

Si ricorda che, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di indicazione del codice fiscale dei percipienti, il sostituto, ai sensi del secondo comma dell'art. 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, ha diritto di ricevere comunicazione scritta del predetto codice fiscale e, se tale comunicazione non perviene almeno dieci giorni prima del termine in cui l'obbligo di indicazione deve essere adempiuto, può rivolgersi direttamente all'Agenzia delle Entrate, previa indicazione dei dati richiesti dall'art. 4 dello stesso D.P.R. n. 605 del 1973 (ad esempio, se persona fisica, cognome, nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale), relativi al soggetto di cui si chiede l'attribuzione del codice fiscale. L'obbligo di indicazione del codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, ai quali tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati indicati al citato art. 4, con l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o la sede legale all'estero.

5. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio viene sinteticamente illustrato l'utilizzo dei dati contenuti nella presente dichiarazione ed i diritti che la L. n. 675 del 1996 ha riconosciuto al cittadino nell'ambito del sistema di tutela del trattamento dei dati personali.

Nella prima facciata del frontespizio, prima di procedere alla compilazione dei singoli riquadri della dichiarazione, il dichiarante deve compilare gli spazi riservati all'indicazione del cognome e nome ovvero della denominazione o ragione sociale, nonché del codice fiscale.

La seconda facciata del frontespizio contiene i riquadri relativi: al tipo di dichiarazione, ai dati del sostituto d'imposta, ai dati del rappresentante o di altro soggetto che sottoscrive la dichiarazione, alla sottoscrizione della dichiarazione, all'impegno alla presentazione telematica da parte dell'intermediario e all'apposizione del visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Se qualche dato indicato nel certificato di attribuzione del codice fiscale è errato, il sostituto deve recarsi presso un qualsiasi ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, per ottenere la variazione del codice fiscale. Fino a che questa variazione non è stata effettuata, il contribuente deve utilizzare il codice fiscale attribuitogli.

Per l'indicazione delle generalità del dichiarante sono previsti due riquadri, l'uno alternativo all'altro, destinati ai dati relativi alle persone fisiche e ad altri soggetti (quali società, enti, associazioni, ecc.).

5.1

Tipo di dichiarazione

■ Dichiarazione correttiva nei termini.

Nell'ipotesi in cui il sostituto d'imposta intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare un mod. 770/2002 ORDINARIO già presentato, compila una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando nella seconda facciata del frontespizio la casella **"Correttiva nei termini"**.

■ Dichiarazione integrativa

Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il sostituto d'imposta può rettificare o integrare la stessa presentando nei termini previsti dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, barrando, sempre nella seconda facciata del frontespizio, la casella **"Dichiarazione integrativa"** (vedere Appendice alla voce "Sanzioni e ravvedimento").

Si evidenzia altresì, che la stessa casella "Dichiarazione integrativa" deve essere barrata in tutte le ipotesi previste dal nuovo testo dell'art. 2, commi 8 e 8-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998, introdotto dal D.P.R. n. 435 del 2001.

In particolare, il sostituto d'imposta, può integrare la dichiarazione:

- salva l'applicazione delle sanzioni, per correggere errori od omissioni presentando, una successiva dichiarazione entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (comma 8);
- per correggere errori od omissioni che abbiano determinato un maggior debito d'imposta o un minor credito, producendo una successiva dichiarazione, non oltre il termine previsto per la presentazione relativa al periodo d'imposta successivo. In tal caso l'eventuale credito risultante da tale dichiarazione può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 (comma 8-bis).

■ Eventi eccezionali

Se il sostituto d'imposta si avvale della sospensione del termine di presentazione della dichiarazione prevista al verificarsi di eventi eccezionali dovrà barrare la casella **"Eventi eccezionali"**, posta in alto a destra della seconda facciata del frontespizio del presente modello.

5.2

Dati relativi al sostituto

In questo riquadro devono essere indicati i dati del sostituto d'imposta distintamente evidenziati nelle due diverse sezioni, l'una alternativa all'altra: persone fisiche ed altri soggetti.

■ Codice attività

Il codice relativo deve essere rilevato dalla classificazione delle attività economiche, di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992, consultabile presso i competenti uffici finanziari e nel sito internet dell'Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.it. Si precisa che la

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2002 – ORDINARIO

tabella dei codici attività per il 2001 non è stata modificata rispetto a quella utilizzata per il 1993. Tale codice deve riferirsi all'attività prevalente sotto il profilo dei proventi.

■ Indirizzo di posta elettronica

In tale campo deve essere indicato l'indirizzo di posta elettronica a cui si desidera siano inviate tutte le comunicazioni relative alla liquidazione della presente dichiarazione. La compilazione di detto campo riveste carattere di estrema importanza per il contribuente atteso che attraverso tale mezzo avverranno le future comunicazioni tra lo stesso e l'Agenzia delle Entrate.

■ Persone fisiche**– Comune di nascita**

Indicare il comune di nascita. Il sostituto nato all'estero deve indicare, invece del comune, lo Stato di nascita e lasciare in bianco lo spazio relativo alla provincia.

– Residenza anagrafica o domicilio fiscale

I dati relativi alla residenza anagrafica, al domicilio fiscale devono essere riportati con riferimento al momento della presentazione della dichiarazione. Se il domicilio fiscale è cambiato rispetto alla dichiarazione dello scorso anno, deve essere indicata la data di variazione.

■ Altri soggetti**– Sede legale - Domicilio fiscale**

I dati relativi al domicilio fiscale ed alla sede legale devono essere riportati con riferimento al momento di presentazione della dichiarazione. Se tali dati sono modificati rispetto alla dichiarazione dello scorso anno devono essere indicati negli appositi campi, il mese e l'anno di variazione.

La sede legale va indicata precisando il comune (senza alcuna abbreviazione), la provincia mediante la sigla (per Roma RM), la frazione, la via, il numero civico e il codice di avviamento postale. Se la sede legale non coincide con il domicilio fiscale, vanno compilati anche gli spazi riferiti a quest'ultimo.

Le pubbliche Amministrazioni devono indicare i suddetti dati con riferimento alla struttura amministrativa che redige la dichiarazione. I condomini devono indicare i suddetti dati con riferimento al luogo in cui lo stabile è ubicato.

La sede amministrativa va indicata nel rigo relativo al domicilio fiscale ove manchi la sede legale. La stabile organizzazione in Italia, se esistente, deve essere indicata dalle società o enti non residenti, in luogo della sede legale; in caso di esistenza di più stabili organizzazioni in Italia, va indicata quella in funzione della quale è determinato il domicilio fiscale.

– Codici statistici (stato, natura e situazione)

Stato: il relativo codice deve essere rilevato dalla **tabella SA**.

Natura giuridica: il relativo codice deve essere rilevato dalla **tabella SB**.

Situazione: il relativo codice deve essere rilevato dalla **tabella SC**.

– Codice fiscale del dicastero di appartenenza

Le sole Amministrazioni dello Stato devono riportare il codice fiscale del dicastero di appartenenza.

5.3**Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione**

Nel presente riquadro devono essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale e la carica rivestita dal soggetto che sottoscrive la dichiarazione.

Ai fini della individuazione della carica rivestita all'atto della dichiarazione si deve riportare nell'apposita casella uno dei seguenti codici:

- 1** – se rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore (società semplici, irregolari o di fatto);
- 2** – se curatore dell'eredità giacente, amministratore dell'eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito;
- 3** – se curatore fallimentare;
- 4** – se commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria);
- 5** – se commissario giudiziale (amministrazione controllata ovvero custodia giudiziaria);
- 6** – se rappresentante fiscale di soggetto non residente;
- 7** – se erede del dichiarante;

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2002 – ORDINARIO

- 8** – se liquidatore (liquidazione volontaria);
- 9** – se amministratore di condominio;
- 10** – se condomino;
- 11** – se per conto di una pubblica amministrazione;
- 12** – se commissario liquidatore di una pubblica amministrazione.

Lo spazio riservato alla residenza anagrafica del soggetto firmatario della dichiarazione deve essere compilato tenendo presente che si deve indicare il domicilio fiscale invece della residenza anagrafica, se diversi.

5.4**Firma della dichiarazione**

Il dichiarante deve barrare le caselle corrispondenti ai quadri compilati relativi alla presente dichiarazione.

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal dichiarante o da chi ne ha la rappresentanza legale, negoziale o di fatto.

Se presso la società o l'ente esiste il collegio sindacale o altro organo di controllo, la dichiarazione deve essere sottoscritta anche dal presidente del collegio sindacale o dell'organo di controllo (ovvero, se questo non è collegiale, da tutti i componenti).

Si richiama l'attenzione sull'obbligo di presentare unitariamente tutti i quadri compilati, atteso che da quest'anno non è più possibile presentare diversamente la dichiarazione dei sostituti d'imposta.

5.5**Impegno alla presentazione telematica**

Il riquadro deve essere compilato in caso di trasmissione dei dati contenuti nel Mod. 770/2002 ORDINARIO da parte di un intermediario abilitato. Quest'ultimo deve rilasciare entro trenta giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica, l'originale della dichiarazione trasmessa, debitamente sottoscritta dall'intermediario per quanto concerne l'impegno alla presentazione telematica con l'indicazione della data di accettazione dell'incarico e dal dichiarante relativamente al contenuto della dichiarazione. L'intermediario deve inoltre rilasciare copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuta ricezione. Per le ulteriori istruzioni si rinvia al paragrafo 3 "Modalità e termini di presentazione della dichiarazione".

6. QUADRO SF - REDDITI DI CAPITALE, COMPENSI PER AVVIAMENTO COMMERCIALE, CONTRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI

Nel **quadro SF**, con riferimento a quanto corrisposto nel 2001, devono essere indicati i dati identificativi dei percipienti di redditi di capitale assoggettati a ritenuta a titolo d'acconto, quali i redditi di capitale corrisposti a soggetti residenti non esercenti attività d'impresa, proventi corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti nonché compensi per avviamento commerciale e contributi degli enti pubblici e privati.

Questo quadro deve essere altresì utilizzato ai fini della comunicazione che i soggetti e gli intermediari indicati nell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, devono effettuare, ai sensi del comma 2 della medesima disposizione relativamente ai redditi di capitale non imponibili o imponibili in misura ridotta, imputabili a soggetti non residenti, corrisposti.

In particolare, la predetta comunicazione deve essere effettuata con riferimento a:

- redditi di capitale di cui all'art. 26-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 corrisposti a soggetti residenti negli Stati esteri di cui al decreto ministeriale del 4 settembre 1996 come risultante da successive modifiche ed integrazioni apportate dai decreti ministeriali del 25 marzo 1998, del 16 dicembre 1998, del 17 giugno 1999, del 20 dicembre 1999, del 5 ottobre 2000 e del 14 dicembre 2000;
- interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali, compresi i buoni fruttiferi e certificati di deposito emessi dalle banche dal 1° luglio 1998, corrisposti a tutti i soggetti non residenti nel territorio dello Stato (v. art. 20 comma 1, lett. b), del TUIR);
- interessi e altri proventi dei certificati di deposito e buoni fruttiferi emessi dalle banche fino al 30 giugno 1998;
- redditi di capitale per i quali è stata applicata un'aliquota di ritenuta ridotta o pari a zero per effetto di convenzioni bilaterali per evitare la doppia imposizione.

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2002 – ORDINARIO

Si precisa che la comunicazione dei dati relativi ai soggetti non residenti che hanno percepito dividendi di cui agli articoli 27, 27-bis e 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 deve essere, invece, effettuata nel quadro SK.

Nel presente quadro devono essere indicati i dati identificativi del percipiente.

In particolare, se il percipiente è un soggetto non residente, devono essere indicati:

- nei punti 8 e 10, la località di residenza estera e il relativo indirizzo;
- nel punto 11, il codice dello Stato estero di residenza rilevato dalla tabella SG - *Elenco dei paesi esteri*, posta nell'Appendice delle presenti istruzioni;
- nel punto 12, il codice di identificazione fiscale rilasciato dall'Autorità fiscale del paese di residenza o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa del paese di residenza.

In caso di percipiente non residente diverso da persona fisica al quale non risulti già attribuito il codice fiscale, devono essere indicati anche i dati relativi al legale rappresentante, avendo cura di inserire:

- nei punti 26, 28 e 29, la località di residenza estera, il relativo indirizzo e il codice dello stato estero, ovvero, se residente, nei punti 26, 27 e 28, il comune del domicilio fiscale ed il relativo indirizzo.

Nel **punto 13** indicare la causale del pagamento utilizzando uno dei seguenti codici:

- A** – redditi di capitale corrisposti a soggetti residenti non esercenti attività d'impresa commerciale, assoggettati alla ritenuta a titolo d'acconto di cui all'art. 26, ultimo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973;
- B** – proventi corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, assoggettati alla ritenuta a titolo di acconto nella misura del 12,50 o del 27 per cento (art. 26, ultimo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973);
- C** – compensi per avviamento commerciale assoggettati alla ritenuta a titolo di acconto di cui all'art. 28, primo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973;
- D** – contributi degli enti pubblici e privati e premi corrisposti dall'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) e dalla Federazione italiana sport equestri (FISE), assoggettati alla ritenuta a titolo d'acconto di cui all'art. 28, secondo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973;
- E** – proventi di cui all'art. 41, comma 1, lettere g-bis) e g-ter), del TUIR, assoggettati a ritenuta a titolo d'acconto o non assoggettati a ritenuta, percepiti da soggetti non esercenti attività di impresa, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D.P.R. n. 600 del 1973 (ad es.: operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli aventi ad oggetto partecipazioni qualificate se nel periodo di durata del contratto viene messo in pagamento il dividendo).

Nello stesso **punto 13** in caso di comunicazione di cui all'art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 461 del 1997, indicare uno dei seguenti codici:

- F** – proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti diversi da quelli bancari e postali, ad eccezione dei proventi derivanti da prestiti di denaro;
- G** – interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali;
- H** – rendite perpetue e prestazioni annue perpetue;
- I** – prestazioni di fideiussioni e di ogni altra garanzia;
- L** – proventi derivanti da operazioni di pronti contro termine e di riporto su titoli e valute;
- M** – proventi derivanti da operazioni di mutuo di titoli garantito;
- N** – certificati di deposito emessi da banche a decorrere dal 1° luglio 1998;
- P** – certificati di deposito e buoni fruttiferi emessi da banche fino al 30 giugno 1998 (art. 6 della L. 26 aprile 1982, n. 181; art. 4 del D.M. 5 dicembre 1997, n. 494);
- Q** – altri redditi di capitale, diversi da quelli individuati nei codici da F a P, per i quali è stata applicata una aliquota ridotta o pari a zero in applicazione di accordi internazionali e di convenzioni bilaterali per evitare la doppia imposizione (ad esempio: interessi, premi e altri frutti di obbligazioni e titoli similari diversi da quelli soggetti alla disciplina del D.Lgs. n. 239 del 1996, interessi, premi ed altri frutti dei titoli atipici di cui al D.L. n. 512 del 1983 emessi da soggetti residenti);
- R** – somme corrisposte, in base al D.M. 16 dicembre 1999, n. 546, a soggetti residenti negli Stati esteri di cui al decreto ministeriale del 4 settembre 1996 come risultante da successive modifiche ed integrazioni apportate dai decreti ministeriali del 25 marzo 1998, del 16 dicembre 1998, del 17 giugno 1999, del 20 dicembre 1999, del 5 ottobre 2000 e del 14 dicembre 2000, per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni dell'art. 9, commi 1 e 4, del D.Lgs. n. 461 del 1997;
- S** – interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti effettuati da soggetti non residenti e raccolti dalle società costituite ai sensi dell'art. 13 della L. 23 dicembre 1998, n. 448,

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2002 – ORDINARIO

per la cartolarizzazione dei crediti INPS e INAIL, nonché quelli raccolti dalla società costituita ai sensi dell'art. 15 della medesima legge per la cartolarizzazione dei crediti d'imposta e contributivi.

Nel **punto 14** indicare l'ammontare lordo dei proventi e degli altri redditi corrisposti nel 2001. Se nel punto 13 è stato indicato il codice R, nel punto 14 deve essere riportato da parte della banca depositaria, l'ammontare lordo dei proventi e delle somme erogate a fronte dei riscatti di cui all'art. 9, comma 4, del D.Lgs. n. 461 del 1997 ovvero, da parte della società di gestione del risparmio, l'ammontare netto dei proventi e delle somme erogate a fronte di riscatti per i quali è dovuto il pagamento del 15 per cento di cui all'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 461 del 1997.

Nel **punto 17** indicare l'ammontare delle ritenute, comprese quelle eventualmente sospese, e, per il codice R, l'importo del rimborso effettivamente riconosciuto ai soggetti non residenti ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 461 del 1997.

Nel **punto 18** indicare l'ammontare delle ritenute non operate per effetto di disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.

Si precisa che la disposizione di cui all'art. 26-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 non si applica a quei soggetti che, pur essendo residenti in alcuni Stati indicati nei citati decreti ministeriali, sono inclusi altresì nel D.M. 24 aprile 1992, concernente l'individuazione dei Paesi con regime fiscale privilegiato. Si tratta dei redditi percepiti dalle seguenti categorie di soggetti:

- per le Filippine, le società finanziarie multinazionali, con riferimento alle attività direzionali;
- per Malta, le società i cui proventi affluiscono da fonti estere, quali quelle di cui al "Malta International Business Activity Act" del 30.6.1989 e successive modificazioni ed integrazioni;
- per Singapore, le società i cui proventi affluiscono da fonti estere;
- per gli Emirati Arabi Uniti, tutti i soggetti ad esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero.

Con riferimento ai redditi percepiti da tali soggetti l'obbligo di segnalazione non sussiste trattandosi di redditi soggetti ad imposizione.

Si precisa altresì che per i proventi derivanti dalle operazioni di pronti contro termine, di riporto e di mutuo di titoli garantito, qualora abbiano ad oggetto azioni o titoli similari, l'esenzione non spetta alla quota del provento corrispondente all'ammontare degli utili messi in pagamento nel periodo di durata del contratto. In tal caso i proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta devono essere riportati nel prospetto D del quadro SH.

Non sono soggetti a comunicazione gli interessi di qualunque tipo e gli altri proventi corrisposti da banche italiane o da filiali italiane di banche estere a banche estere o a filiali estere di banche italiane.

ATTENZIONE Per i redditi di capitale corrisposti nel 2001 a non residenti soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta di cui all'art. 26, ultimo comma, del citato D.P.R. n. 600 del 1973, nonché per i proventi corrisposti a soggetti non residenti, sempreché soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,50 o 27 per cento, per il tramite di stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non deve essere compilato il presente quadro, bensì il corrispondente quadro della dichiarazione dei redditi delle società di capitali, enti commerciali ed equiparati oppure degli enti non commerciali ed equiparati ovvero il Mod. 770, quadro SH, prospetto B, a seconda del tipo di dichiarazione che deve essere presentata.

7. QUADRO SG - SOMME DERIVANTI DA RISCATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA E CAPITALI CORRISPOSTI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA O DI CAPITALIZZAZIONE

Il **quadro SG** è suddiviso in tre prospetti:

Nel primo prospetto nei **rigli** da **SG2** a **SG12**, devono essere riportati i dati relativi ai soggetti che hanno percepito nel 2001 somme assoggettate a ritenute a titolo d'acconto per le erogazioni effettuate in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita stipulati fino al 31 dicembre 2000.

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2002 – ORDINARIO

In particolare devono essere indicati:

- nei **punti** da **1** a **10** le generalità del percipiente;
- nel **punto 11**, "Causale", uno dei seguenti codici:
 - A** – somme derivanti dal riscatto di contratti di assicurazione sulla vita;
 - B** – capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e contratti di capitalizzazione corrisposti a soggetti che esercitano attività commerciali per i quali la ritenuta del 12,50 per cento, prevista dall'art. 6 della L. 26 settembre 1985, n. 482, si applica a titolo d'acconto ai sensi dell'art. 3, comma 113, della L. 28 dicembre 1995, n. 549.
- nel **punto 12** l'ammontare delle somme corrisposte nel 2001;
- nel **punto 13** l'ammontare complessivo dei premi riscossi sui quali sono state commisurate le ritenute operate;
- nel **punto 14** l'aliquota applicata;
- nel **punto 15** l'importo delle ritenute operate;

Nel secondo prospetto, **righe** da **SG13** a **SG15**, devono essere indicate le somme corrisposte nel 2001 assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta.

In particolare occorre indicare:

- nella **colonna 1**, "Causale", uno dei seguenti codici:
 - C** – capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, ad esclusione dei capitali corrisposti ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e dell'art. 1, comma 5, della L. 28 febbraio 1997, n. 30;
 - D** – capitali corrisposti in dipendenza di contratti di capitalizzazione;
 - E** – rendite corrisposte per conto della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS) assoggettate a ritenuta unica del 5 per cento ai sensi dell'art. 76 della L. 30 dicembre 1991, n. 413.
- nella **colonna 2**, in relazione ai codici C e D, l'ammontare complessivo dei capitali, comprensivi dei premi riscossi, corrisposti, a qualsiasi titolo e sotto qualunque denominazione, in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita (ad eccezione di quelli corrisposti a seguito di decesso dell'assicurato), nonché in dipendenza di contratti di capitalizzazione, sui quali si applica la ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta prevista dall'art. 6 della L. 26 settembre 1985, n. 482. In relazione al codice E, indicare l'ammontare complessivo delle rendite corrisposte;
- nella **colonna 3**, l'ammontare delle somme sulle quali sono state commisurate le ritenute. In riferimento ai codici C e D va riportata la differenza tra l'ammontare dei capitali corrisposti e quello dei premi riscossi, al netto della deduzione del 2 per cento prevista per ogni anno successivo al decimo;
- nella **colonna 4**, l'ammontare delle ritenute operate.

Nel terzo prospetto, **righe** da **SG16** a **SG18**, devono essere indicate le somme corrisposte nel 2001 in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2001 assoggettate all'imposta sostitutiva di cui all'art. 26-ter, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché le somme corrisposte nel 2001 a titolo di rendimento delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale di cui all'art. 47, comma 1, lettera h), del TUIR, assoggettate all'imposta sostitutiva di cui all'art. 26-ter, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973.

In particolare occorre indicare:

- nella **colonna 1**, "Causale", uno dei seguenti codici:
 - F** – capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2001;
 - G** – capitali corrisposti in dipendenza di contratti di capitalizzazione;
 - H** – rendimenti finanziari delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale in corso di erogazione;
- nella **colonna 2**, in relazione ai codici F e G, l'ammontare complessivo dei capitali, comprensivi dei premi riscossi, corrisposti, a qualsiasi titolo e sotto qualunque denominazione, in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita (ad eccezione di quelli corrisposti a seguito di decesso dell'assicurato), nonché in dipendenza di contratti di capitalizzazione, sui quali si applica l'imposta sostitutiva del 12,50 per cento prevista dall'art. 26-ter, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- nella **colonna 3**, l'ammontare delle somme sulle quali sono state commisurate le imposte sostitutive. In riferimento ai codici F e G va riportata la differenza tra l'ammontare dei capitali corrisposti e quello dei premi riscossi. In riferimento al codice H va riportata la differenza fra importo di ciascuna rata di rendita erogata e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari;
- nella **colonna 4**, l'ammontare delle imposte sostitutive applicate.

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2002 - ORDINARIO

8. QUADRO SH - REDDITI DI CAPITALE, PREMI E VINCITE, PROVENTI DELLE ACCETTAZIONI BANCARIE, PROVENTI DERIVANTI DA DEPOSITI A GARANZIA DI FINANZIAMENTI

Il **quadro SH** deve essere compilato dai sostituti d'imposta persone fisiche, dai soggetti di cui all'art. 5 del TUIR, nonché dagli enti non commerciali non tenuti alla dichiarazione dei redditi.

■ Prospetto A - Proventi derivanti da depositi e conti correnti costituiti presso soggetti non residenti

Nel presente prospetto devono essere indicati gli interessi, i premi e gli altri frutti dei depositi e conti correnti costituiti presso soggetti non residenti corrisposti nel 2001.

■ Prospetto B - Altri redditi di capitale corrisposti a non residenti

Nel presente prospetto devono essere indicati i redditi di capitale corrisposti nel 2001 a soggetti non residenti. In particolare, indicare:

- gli interessi e gli altri proventi, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento ai sensi dell'art. 26, ultimo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, ivi compresi gli interessi e gli altri proventi dei prestiti in denaro corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, sempreché detti proventi siano imputabili a soggetti non residenti;
- gli interessi e gli altri proventi, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta del 27 per cento ai sensi dell'art. 26, ultimo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, ivi compresi gli interessi e gli altri proventi dei prestiti in denaro corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, qualora i percipienti siano residenti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati con il D.M. 24 aprile 1992.

■ Prospetto C - Proventi delle accettazioni bancarie, cambiali finanziarie, certificati d'investimento e buoni postali fruttiferi

Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi, corrisposti nel 2001, delle cambiali di cui all'art. 10-bis della tariffa Allegato A, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, come disciplinate dall'art. 1, comma 3, del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla L. 1° dicembre 1981, n. 692 (accettazioni bancarie), nonché delle cambiali finanziarie di cui alla L. 13 gennaio 1994, n. 43.

In particolare, indicare:

- i proventi delle cambiali finanziarie e dei certificati d'investimento, assoggettati alla ritenuta del 12,50 per cento di cui all'art. 26, primo comma, secondo periodo, del D.P.R. n. 600 del 1973;
- i proventi delle cambiali finanziarie e dei certificati d'investimento, assoggettati alla ritenuta del 27 per cento ai sensi dell'art. 26, primo comma, terzo periodo, del D.P.R. n. 600 del 1973;
- i proventi delle accettazioni bancarie, assoggettati alla ritenuta del 27 per cento ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla L. 1° dicembre 1981, n. 692.

Nel presente prospetto devono essere, inoltre, indicati gli interessi i premi e altri frutti dei buoni postali fruttiferi, emessi fino al 31 dicembre 1996, collocati per conto della Cassa Depositi e Prestiti tramite la Poste italiane S.p.A., assoggettati alla ritenuta di cui all'art. 1 del D.L. 19 settembre 1986, n. 556, convertito dalla L. 17 novembre 1986, n. 759.

■ Prospetto D - Proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute e mutuo di titoli garantito

Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi, corrisposti nel 2001, derivanti dalle operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli e valute, nonché da mutuo di titoli garantito, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta di cui all'art. 26, comma 3-bis, del D.P.R. n. 600 del 1973.

■ Prospetto E - Proventi derivanti da titoli obbligazionari emessi da enti territoriali anteriormente al 1° gennaio 1997

Nel presente prospetto devono essere indicati gli interessi, i premi e gli altri frutti, corrisposti nel **2001**, dei titoli obbligazionari emessi anteriormente al 1° gennaio 1997 da enti territoriali e assoggettati alla ritenuta di cui all'art. 35, comma 6, della L. 23 dicembre 1994, n. 724.

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2002 - ORDINARIO

ATTENZIONE Qualora i redditi di capitale siano stati assoggettati ad una ritenuta con un'aliquota inferiore a quelle sopra indicate, non deve essere compilato il presente quadro, bensì il Quadro SF ai fini della comunicazione richiesta dall'art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 461 del 1997.

■ Prospetto F - Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti

Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi, maturati nel corso dell'anno 2001, derivanti da depositi di denaro, titoli o valori mobiliari costituiti a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti sui quali è stato operato il prelievo del 20 per cento ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla L. 8 agosto 1996, n. 425 (cfr. circolare del Ministero delle Finanze n. 269/E del 5 novembre 1996).

■ Prospetto G - Premi e vincite

Nel presente prospetto devono essere indicati i premi e le vincite, assoggettati alla ritenuta di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 1973, divenuti esigibili nel 2001, ancorché non corrisposti. Si ricorda che, tale ritenuta non va operata quando il premio è assegnato ad un soggetto in qualità di lavoratore dipendente, lavoratore autonomo o agente o intermediario di commercio, poiché in questi casi gli artt. 23, 25, 25-bis e 29 del D.P.R. n. 600 del 1973 prevedono l'applicazione delle ritenute alla fonte sui redditi corrisposti a tali categorie di percipienti.

9. QUADRO SI - UTILI PAGATI NELL'ANNO 2001

Il quadro SI deve essere utilizzato per indicare gli utili, pagati nel 2001, derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche. In particolare:

- nel **prospetto Utili pagati nell'anno 2001 in qualità di emittente (rigo SI2)**, le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le cooperative a responsabilità limitata e gli altri enti commerciali soggetti all'Irpeg, che nell'anno solare 2001 hanno corrisposto utili sotto qualsiasi forma e denominazione, devono indicare gli utili pagati nell'anno 2001 in qualità di emittente, compresi quelli relativi alle azioni immesse nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A.;

- nel **prospetto Utili esteri pagati nell'anno 2001 (rigo SI3)**, i soggetti di cui al primo comma dell'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973 che sono intervenuti nella riscossione degli utili corrisposti da società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, devono indicare gli utili esteri pagati nell'anno 2001.

In entrambi i prospetti devono essere distintamente indicati gli utili, compresi quelli in natura, pagati nel 2001, deliberati fino al 30 giugno 1998 e quelli deliberati dal 1° luglio 1998. Con riferimento agli utili la cui distribuzione è stata deliberata da soggetti non residenti, in luogo della data della delibera, qualora non sia nota, si può fare riferimento alla data di messa in pagamento degli utili.

Nel **prospetto Utili deliberati fino al 30 giugno 1998** devono essere indicati gli utili corrisposti nel 2001 da società ed enti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, assoggettati alle disposizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 600 del 1973, vigenti anteriormente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 461 del 1997. In particolare, indicare:

- nella **colonna 1**, l'ammontare complessivo degli utili pagati nel 2001, compresi quelli di fonte estera;
- nella **colonna 2**, l'intera aliquota complessivamente applicata (ad esempio: 12,50; 32,40; 15,00; ecc.);
- nella **colonna 3**, il titolo d'applicazione della ritenuta, riportando "A" se la ritenuta è stata applicata a titolo d'acconto ovvero "I" se la ritenuta è stata applicata a titolo d'imposta;
- nella **colonna 4**, l'ammontare complessivo delle ritenute effettuate, eventualmente comprensivo della ritenuta a titolo di acconto nella misura del 10 per cento operata al momento della delibera degli utili.

Nel **rigo SI10** indicare l'ammontare degli utili non assoggettati a ritenuta.

Nel **rigo SI11** indicare, nella **colonna 1**, le maggiori ritenute d'imposta versate sugli utili in denaro corrisposti nel 2001 e nella **colonna 2**, l'importo delle ritenute di cui si è effettuato il recupero sui versamenti semestrali di conguaglio.

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2002 - ORDINARIO

Si ricorda che il recupero è ammesso nel caso in cui gli utili non siano stati assoggettati a ritenuta trattandosi di dividendi spettanti a soggetti di cui all'art. 88 del TUIR ovvero siano stati pagati in esenzione da ritenuta o con un'aliquota di ritenuta inferiore a quella istituzionalmente prevista, in applicazione di convenzioni contro le doppie imposizioni, o di altri accordi internazionali e di leggi relative ad enti ed organismi internazionali, nonché in applicazione degli artt. 27-bis, del D.P.R. n. 600 del 1973, e 10-bis, della L. 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni. Le società e gli enti che hanno proceduto ai recuperi devono tenere a disposizione dell'Amministrazione finanziaria un dettaglio esplicativo comprendente:

- l'ammontare degli utili corrisposti in esenzione o con riduzione delle relative ritenute versate precedentemente, distintamente per ogni deliberazione di distribuzione;
- l'ammontare delle maggiori ritenute che dovevano essere versate, ai sensi dell'art. 8, n. 5, del D.P.R. n. 602 del 1973, alla data del 16 settembre dell'anno del pagamento degli utili e a quella del 16 marzo dell'anno successivo;
- l'ammontare delle somme effettivamente versate in dipendenza dei recuperi eventualmente eseguiti.

Nel **rigo S112** indicare l'ammontare degli utili che le società e gli enti di cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, devono ancora corrispondere al 31 dicembre 2001 al netto degli eventuali dividendi prescritti.

Nel **prospetto Utili deliberati dal 1° luglio 1998**, compresi quelli di fonte estera, devono essere indicati gli utili corrisposti nell'anno sui quali sono state applicate le aliquote di ritenuta previste dall'art. 27 del D.P.R. n. 600 del 1973, nel testo sostituito dall'art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 461 del 1997.

10. QUADRO SK - COMUNICAZIONE DEGLI UTILI CORRISPOSTI DA SOCIETÀ ED ENTI RESIDENTI E NON RESIDENTI

Nel quadro SK devono essere indicati i dati identificativi dei percettori residenti nel territorio dello Stato di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Irpeg, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti dal 1° gennaio 2001, esclusi quelli assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, nonché i dati relativi ai crediti d'imposta spettanti ai sensi degli artt. 11, comma 3-bis, 14 e 94, comma 1-bis, del TUIR. Devono, altresì, essere indicati i dati relativi ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato che hanno percepito utili assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta ovvero ad imposta sostitutiva, anche se in misura convenzionale, nonché utili ai quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 27-bis e 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 (v. anche art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 461 del 1997). Non devono, invece, essere indicati gli utili percepiti dai soggetti di cui all'art. 88 del TUIR.

I soggetti obbligati alla compilazione del presente quadro sono i seguenti:

- società ed enti indicati nell'art. 87, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, che hanno emesso azioni o quote;
- casse incaricate del pagamento degli utili;
- società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni ad esse intestate sulle quali siano riscossi utili;
- imprese di investimento e agenti di cambio di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- ogni altro sostituto d'imposta che interviene nella riscossione di utili derivanti da titoli azionari;
- gli intermediari presso i quali sono depositati i titoli azionari immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. e che applicano le disposizioni dell'art. 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973;
- gli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A. e quelli che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A.. Tali soggetti effettuano la comunicazione tramite una banca o una S.I.M. residente nel territorio dello Stato ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, che svolge i compiti di rappresentante fiscale in Italia del soggetto non residente.

L'obbligo di comunicazione sussiste anche con riferimento agli estremi identificativi dei soci che hanno depositato le azioni al fine di partecipare all'assemblea ordinaria di bilancio delle società azionarie. Tuttavia, nel caso in cui nel corso di uno stesso anno la società emittente abbia tenuto un'assemblea ordinaria di bilancio ed effettuato un pagamento di utili, la comunicazione deve essere effettuata con riferimento al solo pagamento di utili.

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2002 – ORDINARIO

Si ricorda che i soggetti che hanno pagato utili in esenzione da ritenuta ovvero applicando un'aliquota di ritenuta o di imposta sostitutiva inferiore a quella istituzionalmente prevista, anche per effetto di convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, di altri accordi internazionali, di leggi relative ad enti od organismi internazionali, nonché ai sensi degli articoli 27-bis e 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, devono tenere a disposizione dell'Amministrazione finanziaria il certificato rilasciato dal competente ufficio fiscale estero, attestante la residenza del percettore, nonché la documentazione comprovante l'esistenza delle condizioni necessarie per usufruire delle esenzioni o riduzioni di aliquota applicata. Nel caso in cui esista un modello concordato, tale modello, debitamente compilato, sostituisce la predetta documentazione. In caso di utilizzo di più fogli del presente quadro i dati relativi al tipo di comunicazione, all'emittente e all'intermediario non residente devono essere riportati su ciascun foglio.

In particolare, nel **rigo SK2** indicare il tipo di comunicazione specificando i seguenti codici:

- A** – se la comunicazione è effettuata dalla società o ente in qualità di emittente per gli utili corrisposti relativamente ai titoli dalla stessa emessi;
- B** – se la comunicazione è effettuata in qualità di cassa incaricata o quale intermediario residente, aderente al sistema Monte Titoli S.p.A., presso il quale i titoli sono depositati; in questo caso devono essere riportati nell'apposito riquadro i dati relativi all'emittente, sempreché residente nel territorio dello Stato;
- C** – se la comunicazione è effettuata in qualità di soggetto che comunque interviene nel pagamento di utili di fonte estera; in questo caso non devono essere indicati i dati relativi all'emittente;
- D** – se la comunicazione è effettuata in qualità di rappresentante fiscale in Italia di un intermediario non residente aderente al sistema Monte Titoli S.p.A. o aderente a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A.; in questo caso devono essere riportati negli appositi riquadri i dati relativi all'intermediario non residente e all'emittente;
- E** – se la comunicazione è effettuata da una società fiduciaria per conto di una emittente residente; in questo caso devono essere riportati nell'apposito riquadro i dati relativi all'emittente;
- F** – se la comunicazione è effettuata in caso di riporto ai sensi dell'art. 8 della L. 29 dicembre 1962, n. 1745;
- G** – se la comunicazione è effettuata per il deposito delle azioni per la partecipazione all'assemblea ordinaria di bilancio delle società azionarie.

Nel **riquadro SK4** devono essere indicati i dati relativi agli intermediari che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia ai fini dell'applicazione dell'art. 27-ter, comma 8, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600.

Devono essere indicati, con riferimento a ciascun intermediario non residente, il codice ABI, il codice identificativo internazionale BIC/SWIFT, il codice fiscale, la denominazione, il codice dello Stato estero (rilevato dalla **tabella SG - Elenco dei Paesi esteri**, posta nell'Appendice delle presenti istruzioni), la località di residenza, la via e il numero civico, il numero telefonico comprensivo di prefisso.

Nei **riquadri SK5** e seguenti devono essere indicati i dati identificativi dei percipienti.

In particolare, se il percipiente è un non residente, devono essere indicati:

- nei punti 8 e 10, la località di residenza estera e il relativo indirizzo;
- nel punto 11, il codice dello Stato estero di residenza rilevato dalla **tabella SG - Elenco dei paesi esteri**, posta nell'Appendice delle presenti istruzioni;
- nel punto 12, il codice di identificazione fiscale rilasciato dall'Autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa del Paese di residenza.

In caso di percipiente non residente diverso da persona fisica al quale non risulti già attribuito il codice fiscale, devono essere indicati anche i dati relativi al legale rappresentante, avendo cura di inserire:

- nei **punti 38, 40 e 41**, la località di residenza estera, il relativo indirizzo e il codice dello Stato estero, ovvero, se residente, nei **punti 38, 39 e 40**, il comune del domicilio fiscale ed il relativo indirizzo.

Indicare, inoltre:

- nel **punto 13**, l'oggetto della comunicazione, utilizzando il **codice 1** se si tratta di pagamento di dividendi; il **codice 2** se si tratta di deposito di azioni per la partecipazione all'assemblea ordinaria di bilancio delle società azionarie; il **codice 3** se si tratta di pagamento di dividendi a società fiduciarie;
- nel **punto 14**, il tipo di partecipazione, utilizzando il **codice 1** se si tratta di azioni ordina-

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2002 - ORDINARIO

- rie, il **codice 2** se si tratta di azioni privilegiate, il **codice 3** se si tratta di azioni di risparmio e il **codice 4** per le quote di società non azionarie;
- barrare la casella del **punto 15** se si tratta di azioni depositate nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A.;
 - nel **punto 16**, il numero delle azioni o quote; in caso di contitolarità indicare il numero complessivo delle azioni o quote; se tale numero è rappresentato da una frazione dell'unità, indicare la cifra approssimata al secondo decimale; tale casella va compilata anche dai soggetti che comunicano l'avvenuto deposito delle azioni ai fini della partecipazione in assemblea;
 - nel **punto 17**, la percentuale di possesso qualora le azioni siano intestate a più soggetti;
 - nel **punto 18**, l'ammontare del dividendo unitario senza operare alcun troncamento. Tale punto non va compilato per i titoli esteri;
 - nel **punto 19**, l'ammontare del dividendo complessivo lordo riferibile a ciascun percipiente; relativamente ai titoli esteri indicare il controvalore in lire (o in Euro se la dichiarazione è compilata in Euro). Tale ammontare deve essere indicato al lordo delle ritenute o imposte sostitutive, comprese quelle eventualmente applicate all'estero;
 - nel **punto 20**, la misura dell'aliquota della ritenuta o dell'imposta sostitutiva applicata;
 - nei **punti 21 e 22**, rispettivamente, l'importo della ritenuta e dell'imposta sostitutiva applicate al percipiente;
 - nel **punto 23**, l'imposta eventualmente applicata all'estero;
 - nei **punti da 24 a 30**, l'ammontare degli utili sui quali si calcola il credito d'imposta sui dividendi, distinguendo:
 - utili, la cui distribuzione è stata deliberata nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001, cui spetta il credito d'imposta, pieno o limitato, nella misura del 56,25 per cento, ai sensi dell'articolo 14 o degli articoli 11, comma 3-bis, e 94, comma 1-bis del TUIR;
 - utili, la cui distribuzione è stata deliberata a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 ed entro il periodo d'imposta antecedente al quello in corso al 1° gennaio 2001, cui spetta il credito d'imposta, pieno o limitato, nella misura del 58,73 per cento, ai sensi dell'articolo 14 o degli articoli 11, comma 3-bis, e 94, comma 1-bis del TUIR;
 - utili, la cui distribuzione è stata deliberata entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 dalle società di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del TUIR e da enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lettera b), del TUIR, dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988 ed entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, cui spetta il credito d'imposta nelle misure di 9/16 (56,25%);
 - utili, derivanti dalla distribuzione di riserve e fondi affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, o ai sensi dell'art. 22, commi 1, 2 e 4 del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, deliberati entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, cui spetta il credito d'imposta nella misura del 25 per cento;
 - utili per i quali il credito d'imposta non spetta.

11. QUADRO SL - PROVENTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE A O.I.C.V.M. DI DIRITTO ESTERO CONFORMI ALLE DIRETTIVE COMUNITARIE REALIZZATI NELL'ESERCIZIO DI IMPRESA COMMERCIALE, NONCHÉ PROVENTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE A O.I.C.V.M. NON CONFORMI ALLE DIRETTIVE COMUNITARIE DA CHIUNQUE PERCEPITI

Nel **quadro SL** devono essere indicati i proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, conformi alle direttive comunitarie, commercializzati nel territorio dello Stato e percepiti nel 2001 da imprenditori individuali, società commerciali di cui all'art. 5 del TUIR, da società ed enti di cui alle lett. a) e b), comma 1, dell'art. 87 del TUIR, da stabili organizzazioni in Italia di società ed enti di cui alla lett. d), comma 1, dell'art. 87, del TUIR, per i quali trova applicazione la ritenuta a titolo d'acconto del 12,50 per cento di cui all'art. 10-ter, terzo comma, della L. 23 marzo 1983, n. 77.

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2002 - ORDINARIO

Nel medesimo quadro devono essere altresì indicati i proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, non conformi alle direttive comunitarie e commercializzati nel territorio dello Stato, da chiunque percepiti nel 2001 per i quali trova applicazione la ritenuta a titolo d'acconto del 12,50 per cento di cui all'art. 10-ter, sesto comma, della citata L. n. 77 del 1983.

Il presente quadro va utilizzato per indicare i proventi corrisposti nel 2001 ai partecipanti di organismi di investimento collettivo mobiliare dedicati a soggetti non residenti di cui all'art. 9, comma 4, del D.Lgs. n. 461 del 1997, nei confronti dei quali trova applicazione la ritenuta a titolo d'acconto del 12,50 per cento di cui all'art. 10-ter, comma 1, L. 23 marzo 1983, n. 77 (imprenditori individuali, società commerciali di cui all'art. 5 del TUIR, società ed enti di cui alle lett. a) e b), comma 1, dell'art. 87 del TUIR, stabili organizzazioni in Italia di società ed enti di cui alla lett. d), comma 1, dell'art. 87, del TUIR).

12. QUADRO SM - PROVENTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE A O.I.C.V.M. DI DIRITTO ESTERO CONFORMI ALLE DIRETTIVE COMUNITARIE REALIZZATI DA PERSONE FISICHE E SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 5 DEL TUIR, NON ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI, NONCHÉ DA ENTI NON COMMERCIALI E DA SOGGETTI ESENTI O ESCLUSI DALL'IRPEG

Nel **quadro SM** devono essere indicati i proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento in valori mobiliari di diritto estero, conformi alle direttive comunitarie, commercializzati nel territorio dello Stato e conseguiti nel 2001 da parte di persone fisiche, di soggetti di cui all'art. 5 del TUIR non esercenti attività d'impresa commerciale, nonché da enti non commerciali e altri soggetti, per i quali trova applicazione la ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento di cui all'art. 10-ter, terzo comma, della L. 23 marzo 1983, n. 77.

Il presente quadro va, altresì, utilizzato per indicare i proventi corrisposti nel 2001 ai partecipanti di organismi di investimento collettivo mobiliare dedicati a soggetti non residenti di cui all'art. 9, comma 4, del D.Lgs. n. 461 del 1997, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento ai sensi dell'art. 10-ter, comma 1, della citata L. n. 77 del 1983.

Il quadro SM deve essere altresì compilato dagli intermediari che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'art. 14, comma 8, del D.L. 25 settembre 2001 n. 350, convertito dalla L. 23 novembre 2001 n. 409, relativamente ai proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento in valori mobiliari di diritto estero conformi alle direttive comunitarie, non commercializzati nel territorio dello Stato, percepiti dal contribuente nel periodo dal 1° agosto 2001 alla data di presentazione della dichiarazione riservata e assoggettati a tassazione a norma dell'art. 10-ter, comma 4, della L. n. 77 del 1983.

13. QUADRO SO - COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 2, E ART. 10, COMMA 1, DEL D.LGS. 21 NOVEMBRE 1997, N. 461

Nel **quadro SO** devono essere indicati i dati richiesti per l'effettuazione della comunicazione all'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.

Si rammenta che da quest'anno il presente quadro non può più essere oggetto di autonoma presentazione.

La predetta comunicazione nominativa, deve essere effettuata dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni, effettuate nel 2001, che possono generare redditi diversi di natura finanziaria ai sensi dell'art. 81, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del TUIR. In particolare, sono tenuti ad effettuare la comunicazione, sempreché in relazione alle operazioni interessate non sia stata esercitata dal contribuente l'opzione di cui agli articoli 6 e 7 del

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2002 – ORDINARIO

D.Lgs. n. 461 del 1997 (salvo per quanto previsto per le operazioni indicate nel codice G, J, K e L) i seguenti intermediari:

- 1 le banche;
- 2 le SIM;
- 3 la Poste Italiane S.p.A.;
- 4 le società fiduciarie;
- 5 gli agenti di cambio;
- 6 le stabili organizzazioni in Italia di banche ed imprese di investimento non residenti;
- 7 i notai;
- 8 gli intermediari residenti che, per ragioni professionali, intervengono nelle operazioni di seguito elencate;
- 9 le società ed enti emittenti, limitatamente ai titoli e agli strumenti finanziari da esse emessi.

Sono altresì tenuti agli obblighi in questione, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 461 del 1997, gli intermediari non residenti – relativamente ai rapporti di custodia, amministrazione e deposito ad essi intestati e sui quali siano detenute attività finanziarie di terzi – che abbiano revocato l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva disciplinata dall'art. 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997. In tal caso gli intermediari non residenti nominano contestualmente quale rappresentante, al fine di assolvere tali obblighi, uno degli intermediari previsti nei precedenti punti da 1 a 6. Con riferimento agli intermediari non residenti, devono essere riportati nell'apposito riquadro il codice ABI, il codice identificativo internazionale BIC/SWIFT, il codice fiscale, la denominazione, il codice dello Stato estero (rilevato dalla **tabella SG - Elenco dei Paesi esteri**, posta nell'Appendice delle presenti istruzioni), il Comune, la via e il numero civico, il numero telefonico comprensivo di prefisso.

Qualora nelle operazioni interessate dal presente quadro siano intervenuti due o più soggetti tenuti all'obbligo di comunicazione, quest'ultima deve essere effettuata dal soggetto che è intervenuto per primo nell'operazione e comunque dall'intermediario che intrattiene il rapporto più diretto con il contribuente.

Gli obblighi di comunicazione non sussistono per le operazioni nelle quali siano intervenute stabili organizzazioni di imprese residenti situate al di fuori del territorio dello Stato.

Per ciascun soggetto devono essere indicati i dati identificativi.

In particolare, se il percipiente è un soggetto non residente, devono essere indicati:

- nei punti 8 e 10, la località di residenza estera e il relativo indirizzo;
- nel punto 11, il codice dello Stato estero di residenza rilevato dalla **tabella SG - Elenco dei Paesi esteri**, posta nell'Appendice delle presenti istruzioni;
- nel punto 12, il codice di identificazione fiscale rilasciato dall'Autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa del Paese di residenza.

In caso di percipiente non residente diverso da persona fisica al quale non risulti già attribuito il codice fiscale, devono essere indicati anche i dati relativi al legale rappresentante, avendo cura di inserire:

- nei punti 28, 30 e 31, la località di residenza estera, il relativo indirizzo e il codice dello Stato estero, ovvero, se residente, nei punti 28, 29 e 30, il comune del domicilio fiscale ed il relativo indirizzo.

Nel **punto 13**, indicare per ciascuna operazione il codice corrispondente:

- A** – cessione a titolo oneroso di partecipazioni – con esclusione delle partecipazioni nelle associazioni di cui alla lett. c) del comma 3 dell'art. 5 del TUIR – e di diritti e titoli attraverso cui possono essere acquistate partecipazioni;
- B** – annotazione del trasferimento di azioni o quote sociali effettuato dalle società emittenti;
- C** – cessione a titolo oneroso e rimborso di titoli, certificati di massa, quote di partecipazione in organismi di investimento collettivo e altri strumenti finanziari di cui alle lettere c-ter) e c-quinquies) dell'art. 81, comma 1, del TUIR;
- D** – stipula dei contratti e degli altri rapporti di cui alla lett. c-quater) dell'art. 81, comma 1, del TUIR, nonché dei rapporti di natura finanziaria attraverso i quali possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto di cui alla lett. c-quinquies);
- E** – cessione a titolo oneroso o chiusura dei contratti e degli altri rapporti di cui alla lett. c-quater) dell'art. 81, comma 1, del TUIR, nonché dei rapporti di natura finanziaria attraverso i quali possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto di cui alla lett. c-quinquies);

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2002 – ORDINARIO

- F** – cessione a titolo oneroso di metalli preziosi, allo stato grezzo o monetato, e cessione a termine di valute estere;
- G** – prelievi o cessioni di valute estere rivenienti dai depositi e conti correnti la cui giacenza abbia superato complessivamente 100 milioni di lire, pari a euro 51.645,69, per almeno sette giorni lavorativi continui;
- H** – cessione a titolo oneroso di rapporti produttivi di redditi di capitale e di crediti pecuniari;
- I** – trasferimenti verso rapporti intestati a soggetti diversi dall'intestatario del rapporto di provenienza, e prelievi, aventi ad oggetto le partecipazioni, i titoli e gli strumenti finanziari, nonché i rapporti di natura finanziaria di cui alle lettere da c) a c-quinquies) dell'art. 81, comma 1, del TUIR;
- J** – prelievi da rapporti per i quali siano state esercitate le opzioni di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997, aventi per oggetto partecipazioni, titoli, diritti, strumenti finanziari e rapporti di natura finanziaria di cui alle lettere da c) a c-quinquies) dell'art. 81, comma 1, del TUIR;
- K** – prelievi di valute estere da rapporti per i quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997, sempreché l'entità della valuta prelevata sia superiore a 100 milioni di lire, pari a euro 51.645,69;
- L** – rapporti di deposito o conto corrente in valuta estera detenuti da soggetti residenti, la cui giacenza sia stata superiore a 100 milioni di lire, pari a euro 51.645,69, per almeno sette giorni lavorativi continui, sempreché non sia stata esercitata l'opzione di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997 ovvero non si tratti di valuta estera derivante da operazioni di rimpatrio effettuate ai sensi dell'art. 12 del D.L. n. 350 del 2001, convertito dalla L. n. 409 del 2001.

Si precisa che si considerano trasferimenti, oggetto di segnalazione, anche quelli verso intermediari non residenti ancorché provenienti da rapporti per i quali è stata esercitata l'opzione di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997, indipendentemente dall'intestazione del rapporto di destinazione; in tal caso deve essere utilizzato il codice I.

Si precisa, altresì, che non sussistono gli obblighi di comunicazione per le seguenti fattispecie:

- operazioni elencate con i codici da A ad I, tranne le cessioni, i trasferimenti e i prelievi di partecipazioni qualificate ai sensi dell'art. 81, comma 1, lett. c), del TUIR, poste in essere da soggetti indicati nell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 461 del 1997;
- operazioni elencate con i codici da A ad I poste in essere da soggetti residenti in Stati con i quali l'Italia ha stipulato una convenzione fiscale, che riserva, in via esclusiva, all'altro Stato contraente la tassazione delle plusvalenze e degli altri redditi diversi conseguibili attraverso le predette operazioni;
- cessioni a titolo oneroso, trasferimenti e prelievi di partecipazioni non qualificate ai sensi dell'art. 81, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, in società residenti in Italia, negoziate nei mercati regolamentati, cessioni a titolo oneroso o rimborsi di titoli non rappresentativi di merci e certificati di cui all'art. 81, comma 1, lett. c-ter), del TUIR, negoziati in mercati regolamentati, cessioni o prelievi di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti, stipula dei contratti e degli altri rapporti di cui all'art. 81, comma 1, lettere c-quater) e c-quinquies), del TUIR, conclusi, anche attraverso l'intervento di intermediari, in mercati regolamentati, poste in essere da soggetti non residenti anche se diversi da quelli indicati nei precedenti punti a) e b);
- operazioni elencate con i codici da A ad I poste in essere da altri soggetti che fruiscono di esenzione dalle imposte sui redditi;
- rimborso di quote di partecipazioni in organismi di investimento collettivo di tipo aperto o chiuso soggetti ad imposta sostitutiva sul risultato della gestione;
- rimborso di certificati di deposito in lire o in euro nominativi ovvero al portatore qualora quest'ultimo certificati di averne mantenuto il possesso per tutta la durata del certificato;
- operazioni relative a valute denominate in euro.

Nel **punto 14**, indicare il codice corrispondente ad una delle seguenti tipologie:

- azioni, partecipazioni non rappresentate da titoli;
- diritti e titoli attraverso cui possono essere acquistate partecipazioni;
- titoli diversi dalle azioni e dai diritti e titoli di cui al punto 2, certificati di massa, quote di partecipazione ad organismi di investimento;
- contratti di cui all'art. 81, comma 1, lett. c-quater), del TUIR;
- rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto, rapporti produttivi di redditi di capitale, crediti pecuniari e strumenti finanziari di cui all'art. 81, comma 1, lett. c-quinquies), del TUIR;
- metalli preziosi;
- valute estere.

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2002 – ORDINARIO

Nel **punto 15**, indicare la data in cui l'operazione è stata effettuata; se nel punto 13 è stato indicato il codice L indicare la data del 1° gennaio 2001.

Nel **punto 16**, indicare l'ammontare complessivo dell'operazione, espresso in lire (o in euro se la dichiarazione è compilata in euro) alla data indicata nel punto 15, ad esempio: ammontare degli eventuali corrispettivi, differenziali e premi, eventuale controvalore dell'operazione ovvero, in mancanza, valore nominale dei titoli o valore nozionale per i contratti derivati, ammontare massimo della giacenza superiore a 100 milioni di lire, pari a euro 51.645,69, raggiunto nel periodo dei sette giorni di riferimento.

Nel **punto 17**, indicare la quantità delle attività oggetto delle operazioni, es.: numero dei titoli, diritti, contratti, ammontare dei metalli preziosi espresso in grammi. Tale numero deve essere espresso senza operare il troncamento e se è rappresentato da una frazione dell'unità, indicare la cifra approssimata al secondo decimale. Tale dato non deve essere compilato se nel punto 13 è stato indicato il codice L.

Nel **punto 18**, indicare il numero complessivo dei soggetti intestatari oggetto della presente comunicazione. Tale informazione va riportata in tutti i numeri d'ordine relativi ad ogni intestatario, indicando, inoltre, **nel punto 19**, la percentuale di contitolarità relativa ad ognuno di essi. In tal caso, i dati relativi all'intera operazione vanno ripetuti con riferimento ad ogni intestatario.

Nel **punto 20**, indicare il codice fiscale del primo soggetto cointestatario indicato nella comunicazione.

Se nel punto 13 è stato indicato il codice L vanno segnalati i singoli rapporti di deposito o conto corrente in valuta estera intrattenuti da soggetti residenti che complessivamente superino 100 milioni di lire, pari a euro 51.645,69, per almeno sette giorni lavorativi continui.

In caso di depositi o conti correnti intestati a più soggetti, nel punto 20, deve essere indicato il codice fiscale del cointestatario soltanto qualora anche nei suoi confronti risulti verificato il superamento del limite complessivo dei 100 milioni di lire, pari a euro 51.645,69.

14. QUADRO SP - TITOLI ATIPICI

Sono obbligati a compilare il quadro SP, relativamente alle ritenute operate sui proventi derivanti da titoli atipici corrisposti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001 e alle anticipazioni di tali ritenute relative a titoli o certificati ad emissione continuativa o non aventi scadenza predeterminata:

- soggetti che hanno emesso titoli o certificati di massa diversi dalle azioni, obbligazioni, e titoli similari, nonché diversi dai titoli o certificati rappresentativi delle quote di partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio;
- soggetti, se diversi dagli emittenti, che hanno ricevuto mandato da parte dell'emittente (residente o non residente) per il pagamento dei proventi, la negoziazione o il riacquisto dei titoli o certificati;

Sono altresì tenuti alla compilazione del presente quadro per i titoli e certificati rappresentativi delle quote di partecipazione in organismi di investimento collettivo immobiliari, emessi da soggetti non residenti nel territorio dello Stato e collocati nel territorio stesso, i soggetti residenti che hanno ricevuto da parte dell'emittente mandato per il pagamento dei proventi, la negoziazione o il riacquisto dei titoli o certificati.

I predetti soggetti sono tenuti ad operare la ritenuta alla fonte sui proventi d'ogni genere corrisposti ai possessori dei titoli o certificati sopra indicati. Per proventi di ogni genere si intendono i frutti – rientranti nella categoria dei redditi di capitale ai sensi dell'art. 41 del TUIR – attribuiti ai possessori in dipendenza dell'investimento dei capitali effettuato nei titoli o certificati, quale che sia la denominazione usata per qualificare detti frutti (interessi, utili di partecipazione, ecc.), compresa la differenza positiva tra la somma pagata agli stessi possessori, o il valore dei beni – ai sensi dell'art. 9 del TUIR – attribuiti alla scadenza, e il prezzo di emissione, corrisposti agli stessi possessori nelle seguenti occasioni:

- a) scadenza dei titoli o dei certificati;
- b) negoziazione dei titoli o certificati da parte dei sostituti d'imposta per conto dei possessori;
- c) riacquisto dei titoli o certificati;
- d) successiva negoziazione, da parte dei sostituti d'imposta, dei titoli o certificati da essi riacquistati.

Per le operazioni di cui alla lettera a) occorre distinguere l'ipotesi in cui relativamente ad essi non siano intervenute, prima della scadenza, operazioni di riacquisto o di negoziazione da quella in cui tali operazioni siano intervenute.

Nel primo caso i sostituti d'imposta devono assoggettare a ritenuta la differenza tra la somma corrisposta ai possessori o il valore dei beni loro attribuiti alla scadenza dei titoli o certificati,

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2002 – ORDINARIO

ed il relativo prezzo di emissione; nel secondo caso, all'atto del rimborso dei titoli o certificati, la ritenuta da applicare è determinata al netto di quella già operata. Pertanto, ove il sostituto d'imposta abbia operato la ritenuta sui passaggi intermedi (riacquisto, successiva negoziazione in proprio o negoziazione per conto dei possessori), in sede di rimborso la ritenuta deve essere operata sulla differenza tra la somma o il valore di rimborso ed il prezzo pagato dall'ultimo possessore all'atto dell'acquisto dei relativi titoli o certificati, sempreché tale acquisto sia stato effettuato per il tramite del sostituto d'imposta.

Per le operazioni di cui alla lettera b) la ritenuta deve essere operata sulla componente reddito di capitale come sopra specificata, compresa nella differenza fra la somma corrisposta ai possessori a seguito della negoziazione effettuata per loro conto dei titoli o certificati ed il prezzo a suo tempo pagato dai possessori medesimi all'atto dell'acquisto per il tramite del sostituto d'imposta dei titoli o certificati stessi.

Per le operazioni di cui alla lettera c) la ritenuta deve essere operata sulla componente reddito di capitale come sopra specificata, compresa nella differenza fra la somma corrisposta ai possessori dei titoli o certificati all'atto del riacquisto da parte dei sostituti d'imposta ed il prezzo a suo tempo pagato dai predetti possessori all'atto dell'acquisto per il tramite del sostituto d'imposta dei titoli o certificati.

Per le operazioni di cui alla lettera d) la ritenuta deve essere operata sulla componente reddito di capitale come sopra specificata, compresa nella differenza fra il prezzo pagato dal nuovo possessore al sostituto d'imposta all'atto dell'acquisto dei titoli o certificati e la somma pagata dal sostituto d'imposta al precedente possessore all'atto del riacquisto dei titoli o certificati stessi.

Se le predette operazioni riguardano titoli o certificati non rientranti nella categoria di quelli per i quali la differenza da assoggettare a ritenuta deve essere calcolata con riferimento al prezzo di emissione, in luogo di tale prezzo deve essere tenuto conto, relativamente ai titoli e certificati emessi prima del 1° ottobre 1983, del valore dei titoli e certificati alla stessa data. In tal caso, il sostituto d'imposta deve conservare ed esibire o trasmettere a richiesta degli Uffici finanziari la relazione di stima del valore complessivo, alla data del 1° ottobre 1983, di tali titoli o certificati.

Ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 512 del 1983, i sostituti d'imposta precedentemente indicati sono tenuti – qualora i titoli o certificati sono ad emissione continuativa o comunque non hanno una scadenza predeterminata – ad operare un prelievo del 9 per cento sulla differenza tra il valore complessivo, al 31 dicembre 2001, dei titoli o certificati non ancora rimborsati a tale data, esclusi i titoli o certificati emessi nel corso del 2001, ed il valore complessivo preso a base dell'eventuale precedente versamento annuale, al quale valore complessivo va aggiunto quello dei titoli o certificati emessi nel corso del 2000 e dal quale va dedotto quello degli stessi titoli o certificati rimborsati nel corso del 2001.

Nel caso in cui il valore dei titoli o certificati al 31 dicembre 2001, come sopra determinato, risulti inferiore a quello dei titoli o certificati al 31 dicembre 2000, calcolato secondo i criteri sovraesposti, l'importo della differenza è da computare in diminuzione dell'eventuale differenza di valore positiva riscontrabile al 31 dicembre 2002.

Per il computo della differenza imponibile o da computare in diminuzione ai fini del versamento relativo al 2002, i sostituti d'imposta dovranno tener conto dell'eventuale differenza negativa scaturente dalla dichiarazione Mod. 770 relativa all'anno precedente, la quale potrà determinare una riduzione del valore imponibile ovvero un incremento della differenza negativa, così come evidenziato nel prospetto.

La differenza di cui sopra va calcolata sulla scorta delle relazioni di stima, previste dall'art. 7 del D.L. n. 512, dei titoli o certificati al 31 dicembre 2001 ed al 31 dicembre 2000. Il sostituto d'imposta deve conservare ed esibire o trasmettere a richiesta degli Uffici finanziari anche la relazione al 31 dicembre 2000.

ATTENZIONE I proventi corrisposti a soggetti non residenti per i quali è stata applicata un'aliquota ridotta o pari a zero in applicazione di accordi internazionali e di convenzioni bilaterali per evitare la doppia imposizione non devono essere indicati nel presente quadro, bensì nel quadro SF.

■ Prospetto A

Il presente prospetto deve essere compilato nei casi di rimborso dei titoli o certificati ovvero pagamento dei proventi periodici.

Nel prospetto A, indicare:

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2002 – ORDINARIO

- nella **colonna 1**, la denominazione dell'emissione;
- nella **colonna 2**, l'importo globale dei proventi soggetti a ritenuta;
- nelle **colonne 3 e 4**, rispettivamente, l'aliquota applicata al momento in cui i proventi sono divenuti esigibili e la ritenuta effettivamente applicata al netto degli eventuali acconti versati ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 512 del 1983.

■ Prospetto B

Il presente prospetto deve essere compilato nei casi di riacquisto o negoziazione dei titoli o dei certificati.

Nel prospetto B, indicare:

- nella **colonna 1**, la denominazione dell'emissione;
- nella **colonna 2**, l'importo globale dei proventi soggetti a ritenuta;
- nelle **colonne 3 e 4**, rispettivamente, l'aliquota applicata al momento in cui i proventi sono divenuti esigibili e la ritenuta effettivamente applicata al netto degli eventuali acconti versati ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 512 del 1983 sull'importo imponibile (colonna 2).

■ Prospetto C

Nel prospetto C, nei righe SP13 e SP16 devono essere considerati, oltre ai titoli o certificati di nuova emissione, anche quelli reimmessi sul mercato dopo il riacquisto, e cioè nell'ipotesi di cui alla precedente lettera d). Nei righe SP12 e SP17 devono essere considerati, alla stregua dei titoli o certificati rimborsati, anche quelli riacquistati da parte dei sostituti d'imposta, e cioè nell'ipotesi di cui alla precedente lettera c).

■ Relazione di stima

Nel caso in cui vi siano titoli e certificati con diverso valore unitario, il numero e il valore complessivo al 31 dicembre 2000 ed al 31 dicembre 2001 devono essere indicati distintamente per ciascun gruppo.

Nel rigo SP25 devono essere indicati i dati identificativi della società di revisione, iscritta all'albo speciale delle società di revisione designata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, che ha redatto la relazione di stima di cui all'art. 7 del D.L. 30 settembre 1983, n. 512.

15. QUADRO SQ - DATI RELATIVI AI VERSAMENTI DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA APPLICATA NEL 2001 SUGLI INTERESSI, PREMI E ALTRI FRUTTI DELLE OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI SOGGETTI ALLA DISCIPLINA DEL D.LGS. 1° APRILE 1996, N. 239, NONCHÉ SUI DIVIDENDI DI CUI ALL'ART. 27-TER DEL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600

Sono tenuti alla compilazione del **quadro SQ** gli intermediari e i soggetti che hanno effettuato i versamenti dell'imposta sostitutiva relativi all'anno 2001, applicata sugli interessi, premi e altri frutti dei titoli obbligazionari e titoli similari soggetti alla disciplina del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

ATTENZIONE Il presente quadro non deve essere compilato dalle Amministrazioni dello Stato.

Si ricorda che i titoli interessati dalla disciplina del D.Lgs. n. 239 del 1996, ossia i titoli ai quali, in luogo della ritenuta alla fonte di cui al primo comma dell'articolo 26 del D.P.R. n. 600 del 1973, si applica l'imposta sostitutiva del 12,50 per cento sono i seguenti:

- i titoli obbligazionari emessi dalle banche residenti nel territorio dello Stato;
- le obbligazioni e i titoli similari emessi da società le cui azioni sono negoziate nei mercati regolamentati italiani;
- le obbligazioni e i titoli pubblici di cui all'art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati, emessi in Italia;

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2002 – ORDINARIO

- le obbligazioni e i titoli similari emessi in Italia dagli enti pubblici economici trasformati in società per azioni in base a disposizioni di legge;
- i titoli obbligazionari emessi in Italia da enti territoriali ai sensi dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
- i titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione da società residenti nel territorio dello Stato cessionarie dei relativi crediti ai sensi della L. 30 aprile 1999, n. 130 e della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- le obbligazioni e i titoli pubblici di cui all'art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati, emessi all'estero, con l'aliquota del 12,50 per cento;
- le obbligazioni e i titoli similari emessi da soggetti non residenti, per i quali l'imposta si applica con l'aliquota del 12,50 per cento qualora i titoli abbiano una scadenza pari o superiore a 18 mesi e con l'aliquota del 27 per cento qualora i titoli abbiano una scadenza inferiore a 18 mesi. L'imposta sostitutiva si applica, infine, nella misura del 12,50 o 27 per cento, sugli utili derivanti dalle azioni e dai titoli similari immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. ai sensi dell'articolo 27-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

I soggetti tenuti alla compilazione del presente quadro sono:

- le banche, le società di intermediazione mobiliare, le società fiduciarie, gli agenti di cambio, la Poste Italiane S.p.A., nonché gli altri soggetti espressamente indicati in appositi decreti del Ministro delle Finanze, residenti in Italia, che comunque intervengono, anche in qualità di acquirenti, nei trasferimenti dei titoli;
- le banche e le società di intermediazione mobiliare residenti, ovvero le stabili organizzazioni di banche o di società di intermediazione mobiliare non residenti che intrattengono rapporti diretti in via telematica con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, presso i quali sono depositati, direttamente o indirettamente, i titoli oggetto di dichiarazione;
- le banche o le società di intermediazione mobiliare, residenti nel territorio dello Stato, ovvero le stabili organizzazioni in Italia di banche o di società di intermediazione mobiliare non residenti, rappresentanti di enti o società non residenti che, aderendo al sistema di amministrazione accentrata dei titoli e intrattenendo rapporti diretti con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono equiparati alle banche ed alle società di intermediazione mobiliare italiane;
- i soggetti emittenti, limitatamente ai proventi da essi direttamente corrisposti;
- la Cassa Depositi e Prestiti per i buoni postali fruttiferi emessi dal 1° gennaio 1997 collocati tramite la Poste Italiane S.p.A.;
- gli intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. presso i quali sono depositate le azioni e i titoli similari immessi nel sistema gestito dalla Monte Titoli S.p.A.;
- i rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A., nonché degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A..

15.1**Dati relativi agli intermediari non residenti**

Nel presente riquadro devono essere indicati i dati relativi agli intermediari non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia ai fini dell'applicazione dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e dell'art. 27-ter, comma 8, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Devono essere indicati, con riferimento a ciascun intermediario non residente, il codice ABI, il codice identificativo Internazionale BIC/SWIFT, il codice fiscale, la denominazione, il codice dello Stato estero (da rilevare dalla **tabella SG - Elenco dei Paesi esteri**, posta nell'Appendice delle presenti istruzioni), il Comune, la via ed il numero civico, il numero telefonico comprensivo di prefisso. Per ciascun intermediario non residente devono essere compilati distinti prospetti dei versamenti nonché riepiloghi del conto unico.

15.2**Prospetto dei dati relativi ai versamenti**

In questo prospetto vanno riepilogati i dati, in ordine cronologico, dei versamenti relativi al saldo mensile del conto unico.

In particolare, indicare:

- nella **colonna 1**, il mese e l'anno cui si riferisce il versamento;
- nella **colonna 2**, l'importo complessivamente versato desunto dalla colonna "Importi a debito versati" nel caso di utilizzo del modello di pagamento unificato;
- nella **colonna 3**, gli interessi versati a seguito di ravvedimento operoso già compreso nella colonna 2;

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2002 - ORDINARIO

- nella **colonna 4**, barrare la casella se il versamento è stato effettuato con una valuta diversa rispetto a quella della presente dichiarazione. Ad esempio se si è scelto il modello di dichiarazione in euro, la casella va barrata se il versamento è stato effettuato in lire;
- nella **colonna 5**, il codice tributo ovvero il capitolo di bilancio e nella colonna 6 il relativo articolo, desumendoli dal D.M. 6 dicembre 1996, pubblicato nella G.U. del 16 dicembre 1996, n. 294, e dal D.M. 6 agosto 1998, pubblicato nella G.U. dell'8 agosto 1998, n. 124;
- nella **colonna 7**, barrare la casella se il versamento è stato effettuato in tesoreria;
- nella **colonna 8**, "Note", devono essere utilizzati i seguenti codici:
 - C** - se l'importo indicato nel punto 2 è parte di un versamento cumulativo relativo a più mesi;
 - D** - se il codice tributo è stato oggetto di comunicazione alla struttura di gestione;
 - E** - se il codice tributo non è stato oggetto di comunicazione alla struttura di gestione;
 - G** - se il versamento si riferisce al ravvedimento operoso effettuato ai sensi dell'art. 34, comma 4, della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

Nell'ipotesi di ravvedimento operoso, inoltre, va compilato uno specifico rigo nel quale riportare nella colonna 1 l'anno di riferimento desunto dal modello di pagamento, nella colonna 2 l'importo della sanzione versata e nella colonna 5 il codice tributo utilizzato per il versamento. Qualora siano stati eseguiti versamenti cumulativi relativamente a più mesi, deve essere compilato un rigo per ciascun periodo di riferimento. In particolare, deve essere riportato:

- nel punto 2, l'importo corrispondente all'imposta sostitutiva relativa al periodo di riferimento;
- nel punto 3, i relativi interessi versati;
- nel punto 8, "Note", il codice C;

15.3**Riepilogo del conto unico**

Gli intermediari, nonché le banche o SIM residenti che presentano la comunicazione in qualità di enti rappresentanti degli enti e società non residenti, sono tenuti alla compilazione delle varie parti del presente riquadro con riferimento ai titoli che hanno movimentato il conto unico, alle operazioni di accredito dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, nonché alle ipotesi di versamento dell'imposta sostitutiva e della maggiorazione dell'1,50 per cento mensile di cui all'art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 239 del 1996.

I soggetti emittenti non intermediari che hanno applicato l'imposta sostitutiva in conformità al disposto del secondo periodo del comma 2 dell'art. 5 del medesimo decreto legislativo, ancorché non siano obbligati alla tenuta del conto unico, non devono utilizzare la parte relativa alla maggiorazione ed alle altre operazioni tardive.

Il prospetto riguardante il riepilogo del conto unico prevede dodici riquadri, uno per ciascun mese dell'anno, destinati ad evidenziare il saldo mensile dell'imposta risultante da ciascun conto unico.

Nel riepilogo del conto unico, in ciascun riquadro mensile i punti da 1 a 7 sono riservati alla determinazione del saldo della massa delle operazioni effettuate sul conto unico nel mese di competenza. I punti 8 e 9 sono destinati ad accogliere sia gli ulteriori versamenti relativi all'imposta sostitutiva di cui all'art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 239 del 1996, versata tardivamente, e alla pertinente maggiorazione dell'1,50 per cento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo, sia all'indicazione dell'imposta sostitutiva relativa alle eventuali altre operazioni tardive.

In particolare, indicare:

- nel **punto 1**, il dato relativo agli accrediti nel mese di riferimento per operazioni sui titoli di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 239 del 1996 effettuate nel mese stesso;
- nel **punto 2**, il dato relativo agli accrediti dell'imposta sostitutiva sui dividendi di cui all'art. 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973;
- nei **punti da 3 a 5**, i dati relativi agli addebiti mensili al conto unico, distinguendoli a seconda dell'origine degli addebiti stessi (addebiti derivanti dal riporto dell'imposta sostitutiva risultante quale "saldo negativo" del conto unico del mese precedente; addebiti derivanti dai versamenti effettuati in eccesso compresi quelli relativi a periodi d'imposta precedenti rispetto al saldo del conto unico cui si riferiscono; addebiti derivanti dall'operatività dell'intermediario nel mese di riferimento compresi gli addebiti di imposta sostitutiva erroneamente accreditata in mesi precedenti, anche se di periodi d'imposta precedenti);
- nei **punti 6 e 7**, il saldo del conto unico di ciascun mese, utilizzando il punto 6 per il saldo positivo e il punto 7 per quello negativo.

L'importo di cui al punto 7 costituisce il primo addebito del mese successivo, e va pertanto indicato al punto 3 del detto mese successivo. Per il saldo negativo evidenziato al punto 7 del mese di dicembre deve essere evidenziato, compilando l'apposito rigo, l'importo di cui si è chiesto il rimborso o l'importo utilizzato per la compensazione con gli accrediti dell'anno suc-

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2002 – ORDINARI

- cessivo, riportando detto saldo negativo nel punto 3 del mese di gennaio dell'anno successivo;
- nel **punto 8**, l'imposta sostitutiva applicata ai sensi dell'art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 2 del 1996, comprensiva della relativa maggiorazione calcolata nella misura dell'1,50 per cento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo rispetto a quello in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata;
 - nel **punto 9**, l'ammontare dell'imposta sostitutiva – accreditata al conto unico nel mese di riferimento ma di competenza di mesi precedenti a detto mese anche se riferiti al periodo d'imposta precedente – relativa ad operazioni sui titoli di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 239 del 1996 e ai dividendi di cui all'art. 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973; tale ammontare deve essere indicato al lordo degli interessi e al netto delle sanzioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 e dall'art. 34 della L. n. 388 del 2000;
 - nel **punto 10**, il totale delle somme versate nel mese successivo a quello di riferimento (al lordo di eventuali interessi e al netto delle sanzioni), che troverà riscontro nel dettaglio esistente nell'apposito prospetto dedicato al riepilogo dei versamenti.
- L'imposta sostitutiva e la relativa maggiorazione vanno indicate senza tener conto del periodo di riferimento ai fini del calcolo della maggiorazione dell'1,50 per cento per mese o frazione di mese.
- Le imposte sostitutive relative ad operazioni di mesi precedenti, evidenziate nei punti 8 e 9 intendono già ricomprese, ai fini del calcolo del risultato del mese (saldo positivo o negativo) nei punti 1 e 2.

Nella parte finale del riepilogo del conto unico indicare:

- nel **rigo SQ56**, il saldo negativo del conto unico di cui si è chiesto il rimborso, ipotesi che corre nei casi di cessazione dell'attività di intermediazione – che esclude ogni futura possibilità di compensare i saldi negativi mensili per la mancanza di futuri accrediti – e nei casi di sospensione dell'attività di intermediazione protrattasi oltre la data del 31 dicembre o comunque in tutte le ipotesi in cui l'intermediario ritiene più confacente tale soluzione rispetto a quella ordinaria prevista dalla normativa dell'art. 3, comma 8, del D.Lgs. n. 239 del 1996, secondo cui il saldo negativo di un mese costituisce il primo addebito del mese successivo. Pertanto, nel caso in cui venga prescelta la strada del rimborso, il saldo negativo del mese di dicembre non può essere considerato quale primo addebito al conto unico del mese di gennaio dell'anno successivo.
- Il rimborso del saldo negativo risultante al 31 dicembre di ciascun anno ovvero ad una data antecedente nel caso di sospensione dell'attività protratta oltre il 31 dicembre o cessazione dell'attività dell'intermediario, deve essere richiesto mediante istanza presentata, a norma dell'art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973, al Centro di servizio delle imposte dirette e indirette, ove attivato, ovvero, in assenza, alla Direzione Regionale delle Entrate, nella quale devono essere indicati, tra l'altro, distintamente per ciascun mese dell'anno solare interessato, gli importi totali degli accrediti e degli addebiti al conto unico, le compensazioni e i versamenti eseguiti. Tale istanza di rimborso deve essere presentata entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce il rimborso (D.M. 3 agosto 1998);
- nel **rigo SQ57**, l'ammontare dei versamenti eccedenti relativi al 2001 rispetto al saldo del conto unico, da utilizzare nei successivi periodi d'imposta.

16. QUADRO SR - SOMME CORRISPOSTE A TITOLO DI INDENNITÀ DI ESPROPRIO O AD ALTRO TITOLO NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO

Il **quadro SR** deve essere utilizzato per indicare l'elenco dei percipienti cui sono state corrisposte nel 2001, indipendentemente dalla data del provvedimento sottostante, somme relative a indennità di esproprio, cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d'urgenza, comprese quelle relative ad occupazioni temporanee, al risarcimento danni, rivalutazione e interessi, con riferimento ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all'interno di zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al D.M. 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici, e di interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla L. 2 aprile 1962, n. 167 (art. 11, commi da 5 a 8, L. 30 dicembre 1991, n. 413).

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2002 - ORDINARIO

17. QUADRO ST - RITENUTE OPERATE, TRATTENUTE PER ASSISTENZA FISCALE E IMPOSTE SOSTITUTIVE

ATTENZIONE Da quest'anno in base al modello di dichiarazione (verde per lire, azzurro per euro), tutti gli importi da indicare nel quadro ST devono essere espressi nella stessa valuta del modello di dichiarazione scelto.

Inoltre, sempre da quest'anno il presente quadro deve essere utilizzato anche per indicare gli importi trattenuti e versati a seguito dell'assistenza fiscale prestata nel 2001, l'imposta sostitutiva versata a fronte delle rivalutazioni del TFR, nonché quella versata sul risultato netto maturato presso il fondo pensione.

Nel quadro ST vanno indicati le ritenute operate, le imposte sostitutive ed i versamenti eseguiti. Il quadro è composto da due sezioni, una relativa alle ritenute operate e la seconda per le imposte sostitutive di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997 n. 461.

ATTENZIONE Il presente quadro non deve essere compilato dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo.

I dati da indicare devono riferirsi anche:

- alle ritenute operate sugli emolumenti erogati nel 2001. Vanno indicate, altresì, le ritenute operate, ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 1973, sulle somme e valori corrisposti entro il 12 gennaio 2002, se riferiti al 2001, nonché le ritenute operate a seguito di conguaglio di fine anno effettuato nei primi due mesi del 2002;
- alle imposte sostitutive operate sulle somme e valori erogati nel 2001, all'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR, versata in acconto entro il 17 dicembre 2001 ed a saldo entro il 18 febbraio 2002, nonché entro la stessa data al versamento dell'imposta sostitutiva sul risultato netto maturato presso il fondo pensione;
- alle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'IRPEF effettuate a seguito di cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nel corso del 2001;
- alle trattenute relative all'addizionale regionale all'IRPEF effettuate sui compensi erogati ai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in regime agevolato nonché sui compensi erogati ai soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica;
- alle trattenute effettuate a titolo di saldo e acconti IRPEF, di addizionale regionale e comunale all'IRPEF nonché di acconto su taluni redditi soggetti a tassazione separata a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2001.

Devono essere indicati i dati dei versamenti effettuati entro marzo 2002, ovvero dei versamenti tardivi effettuati entro la presentazione della dichiarazione.

Devono, altresì, essere indicati le ritenute operate a partire dal mese di marzo 2001 e i relativi versamenti effettuati a seguito dell'incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo derivante dal conguaglio di fine anno 2000 (art. 23, terzo comma, D.P.R. n. 600 del 1973), nonché le trattenute e i relativi versamenti delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF effettuati in forma rateizzata nell'anno 2001 con riferimento all'anno 2000.

Devono, infine, essere indicati i dati del ravvedimento relativo alle ritenute e alle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al D.Lgs. n. 461 del 1997, effettuato ai sensi dell'art. 34, comma 4, della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

Non devono essere indicati le trattenute e i relativi versamenti delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF effettuati in forma rateizzata nell'anno 2002 con riferimento all'anno 2001.

17.1

Ritenute alla fonte operate, trattenute per assistenza fiscale e imposte sostitutive

Nella presente sezione devono essere indicati i dati relativi alle ritenute alla fonte operate, alle addizionali all'IRPEF trattenute, agli importi trattenuti per assistenza fiscale, all'imposta sostitutiva relativa alle rivalutazioni sul TFR, ai rendimenti sul risultato netto maturato presso il fondo pensione ed i relativi versamenti.

Per ogni importo trattenuto il periodo di riferimento da riportare nel **punto 1**, qualora non diversamente specificato, è quello relativo al mese ed anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione del prelievo.

Si precisa che:

- per i versamenti trimestrali o semestrali, va indicato l'ultimo mese, rispettivamente, del trimestre o del semestre;

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2002 – ORDINARIO

- nel caso di somme per le quali è prescritto il versamento delle ritenute entro un mese dalla chiusura dell'esercizio, va indicato il mese di chiusura dell'esercizio;
- nel caso di somme corrisposte, entro il 12 gennaio 2002 e riferite all'anno 2001, sulle quali sono state operate ritenute ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 1973, deve essere indicato il mese di dicembre 2001 e nel punto 7 il codice "B";
- con riferimento alle addizionali trattenute nello stesso mese, se relative a rateizzazioni o cessazioni del rapporto di lavoro, vanno compilati distinti righi anche se il periodo di riferimento è lo stesso.
- nel caso in cui il sostituto abbia effettuato i versamenti alla scadenza prevista dall'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 1997, come sostituito dall'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 542 del 1999, deve essere compilato un apposito rigo, riportando i dati desunti dal modello di pagamento. In particolare, nel punto 1, va indicato dicembre 2001, nel punto 2, l'importo complessivo delle ritenute cui il versamento si riferisce e, nel punto 7 il codice "A".

Nel **punto 2** deve essere riportato l'importo delle ritenute operate o delle somme e degli interessi (per incapienza della retribuzione, per rettifica o per rateizzazione) trattenuti a carico del soggetto che ha fruito dell'assistenza fiscale e l'imposta sostitutiva operata e versata sulle rivalutazioni TFR e sul risultato netto maturato presso il fondo pensione.

Si precisa che in caso di interessi trattenuti a seguito di rateizzazione deve essere compilato uno specifico rigo, atteso che è stato oggetto di versamento con diverso codice tributo.

Qualora nel corso delle operazioni di conguaglio (anche per cessazione del rapporto di lavoro dipendente in corso d'anno) il sostituto abbia restituito ritenute operate in eccesso utilizzando il monte ritenute disponibile nel mese sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel 2001, nel punto 2 deve essere indicata la differenza, pari all'importo da versare. Se, invece, l'importo delle ritenute da restituire è maggiore o uguale al monte ritenute relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, non va fornito alcun dato tenuto conto del fatto che, in questo caso, non si effettua il versamento.

Quando, per effetto delle suddette operazioni di conguaglio, la restituzione delle ritenute operate in eccesso è effettuata dal sostituto d'imposta anticipando ovvero attingendo dagli importi trattenuti a titolo di addizionale regionale e comunale all'IRPEF e/o dalle ritenute relative ad altre categorie di reddito, l'importo restituito utilizzando tali somme deve essere indicato unicamente agli altri versamenti in eccesso e restituzioni utilizzati al rigo SX4 colonna 3 del Quadro SX. Inoltre, devono essere compilati appositi rigi per esporre gli importi relativi alle trattenute a titolo di addizionale regionale e comunale all'IRPEF nonché alle ritenute relative ad altre categorie di reddito ancorché non versati o parzialmente versati per effetto delle predette restituzioni.

In caso di restituzione di ritenute sui redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati e di addizionali all'IRPEF applicate nell'anno 2001 e non dovute in tutto o in parte, nel punto 2 deve essere indicato l'importo effettivamente dovuto.

Nel **punto 3** va indicato l'importo che il sostituto ha utilizzato a scomputo di quanto evidenziato al punto 2.

In particolare, il sostituto d'imposta ha la facoltà di effettuare un versamento di importo inferiore a quanto operato qualora:

- abbia rimborsato crediti di ritenute derivanti dalle operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro dipendente e assimilati (da indicare nel rigo SX1 del quadro SX) utilizzando:
 - ritenute disponibili nel mese, diverse da quelle operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
 - somme trattenute a titolo di addizionale regionale e comunale all'IRPEF;
 - importi anticipati dal sostituto stesso;
- abbia rimborsato crediti di addizionali all'IRPEF derivanti dalle operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro dipendente;
- abbia a disposizione un'eccedenza di ritenute e/o di addizionale regionale o comunale all'IRPEF derivante da operazioni di conguaglio di fine anno 2000;
- abbia a disposizione un credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2000 (da evidenziare nel rigo SX4 colonna 1 del quadro SX). L'importo utilizzabile è al netto di quanto compensato ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997 (da evidenziare nel rigo SX4 colonna 2 del quadro SX);
- abbia rimborsato ai percipienti crediti derivanti da:
 - conguaglio di assistenza fiscale;
 - restituzione del 60 per cento del contributo straordinario per l'Europa;
 - restituzione dell'80 per cento, ai sensi della legge 14 dicembre 1999 n. 438, della quota fissa individuale di lire 85.000, pari a euro 43,90 versata nel 1993 per l'assistenza medica di base, (cosiddetta "tassa sul medico di famiglia");

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2002 – ORDINARIO

- abbia a disposizione un credito derivante dal compenso scaturente dall'assistenza fiscale prestata;
- risulti un'eccedenza che si è generata a seguito di versamenti relativi al 2001 effettuati, anche per errore, in misura eccessiva rispetto al dovuto;
- risulti un'eccedenza di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997, come sostituito dall'art. 3 del D.P.R. n. 542 del 1999, derivante dalla dichiarazione dei redditi di cui all'art. 2, comma 6, del D.P.R. n. 322 del 1998, utilizzata nella presente dichiarazione (evidenziata nel rigo SX3 del quadro SX).

Nel **punto 4** va indicato l'importo dei crediti d'imposta utilizzato a scomputo di quanto indicato nel punto 2.

Nel **punto 5** va riportata la differenza ottenuta sottraendo gli importi dei punti 3 e 4 dall'importo del punto 2, ad eccezione della descritta ipotesi riguardante le operazioni societarie straordinarie e le successioni nonché se sono stati commessi errori nella indicazione del codice tributo e/o regione.

Per le operazioni societarie straordinarie e per le successioni, ad es. nell'ipotesi di fusione per incorporazione se per talune mensilità le ritenute sono state operate dalla società incorporata ma il versamento è stato eseguito dalla società incorporante, quest'ultima provvederà a compilare anche il quadro ST intestato alla prima società, compilando esclusivamente i punti 1 e 2 ed indicando il codice "K" nel punto 7. Nel quadro ST intestato alla società incorporante è necessario compilare ogni punto secondo le ordinarie modalità ad eccezione del punto 2 che non deve essere compilato, avendo cura di indicare il codice "L" al punto 7. In questo caso il punto 5 corrisponderà alla differenza tra l'importo indicato al punto 2 del quadro ST intestato alla società incorporata ed i punti 3 e 4 del quadro ST della società incorporante.

Qualora nel modello di pagamento siano stati erroneamente indicati il codice tributo e/o il codice regione, devono essere osservate le seguenti modalità di compilazione:

- in presenza di regolarizzazione con comunicazione all'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Amministrativa, Ufficio Struttura di Gestione di cui al D.Lgs. n. 241 del 1997, la compilazione deve essere effettuata con le ordinarie modalità riportando il codice tributo e/o il codice regione corretti e, nel punto 7, rispettivamente, il codice "D" e/o "E";
- in mancanza della predetta comunicazione, devono essere compilati due righi. Il primo rigo deve essere compilato secondo le modalità ordinarie ad eccezione dei punti 2,3 e 4 che non devono essere compilati mentre nel punto 5 va ugualmente indicata la differenza dei predetti punti. Il secondo rigo è compilato ad esclusione dei punti 5 e 6, riportando il codice tributo e/o il codice regione corretti oltre che, al punto 3, l'importo comprensivo di quanto indicato al punto 5 del primo rigo.

In caso di versamenti IRPEF, addizionale regionale o comunale all'IRPEF, anche per assistenza fiscale, comprensivi di interessi per ravvedimento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, nel punto 5 va riportato l'importo versato al netto degli interessi e nel successivo **punto 6** l'ammontare degli interessi versati.

Se il sostituto ha cumulativamente versato a seguito di ravvedimento ritenute relative a più mesi, deve essere compilato un rigo per ciascun periodo di riferimento avendo cura di indicare nel punto 7 il codice "C".

Per la compilazione del **punto 7** devono essere utilizzati i seguenti codici:

- A** – se il sostituto ha effettuato i versamenti alla scadenza prevista dall'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 1997;
- B** – se il versamento si riferisce a ritenute operate ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 1973, su somme e valori relativi al 2001 erogati entro il 12 gennaio 2002;
- C** – se l'importo indicato nel punto 5 è parte di un versamento cumulativo relativo a ritenute effettuate in più mesi;
- D** – se il codice tributo è stato oggetto di comunicazione alla struttura di gestione;
- E** – se il codice regione è stato oggetto di comunicazione alla struttura di gestione;
- G** – se il versamento si riferisce al ravvedimento relativo alle ritenute e alle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al D.Lgs. n. 461 del 1997, effettuato ai sensi dell'art. 34, comma 4, della L. 23 dicembre 2000, n. 388;
- H** – se il versamento è relativo a: utili in natura di cui all'art. 27, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973 (codice tributo 1035), utili pagati a soggetti non residenti (codice tributo 1036), o maggiori ritenute su utili di fonte italiana (codice tributo 1037), deliberati fino al 30 giugno 1998, i cui versamenti devono essere effettuati entro il 16 settembre 2000 e il 16 marzo 2001;

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2002 - ORDINARIO

K - se nel rigo sono riportati i dati delle ritenute, operate dal soggetto estinto nei casi di operazioni societarie straordinarie o successioni il cui versamento è esposto nel quadro ST intestato al soggetto che prosegue l'attività;

L - se nel rigo sono riportati i dati del versamento, effettuato dal soggetto che prosegue l'attività nei casi di operazioni societarie straordinarie o successioni, relativo a ritenute indicate nel quadro ST intestato al soggetto estinto;

Per la compilazione del **punto 8** "Eventi eccezionali" devono essere utilizzati i seguenti codici:

A - se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte previste dall'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, convertito dalla L. 17 febbraio 1994, n. 111;

B - se il sostituto d'imposta ha fruito delle agevolazioni di cui all'art. 20, comma 2, della L. 23 febbraio 1999, n. 44;

C - se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dalle Ordinanze n. 3036 del 9 febbraio 2000 (G.U. n. 37 del 15 febbraio 2000) e n. 3061 del 30 giugno 2000 (G.U. n. 156 del 6 luglio 2000) emanata a seguito degli eventi meteorici verificatisi nei giorni 14, 15 e 16 dicembre 1999 nei territori della Regione Campania;

D - se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dal Decreto 5 luglio 2001 (G.U. n. 159 dell'11 luglio 2001) emanato a seguito dello svolgimento del Vertice G8 nel comune di Genova;

E - se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dal Decreto 12 luglio 2001 (G.U. n. 173 del 27 luglio 2001) emanato a seguito della tromba d'aria nella regione Lombardia in data 7 luglio 2001;

F - se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dai Decreti 14 marzo 2001 e 7 agosto 2001 (GG.UU. nn. 63 del 16 marzo 2001 e 186 dell'11 agosto 2001), emanati a seguito dell'emergenza causata dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE);

G - se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dal Decreto 9 agosto 2001 (G.U. n. 198 del 27 agosto 2001) emanato a seguito dell'eruzione del vulcano Etna nei territori della provincia di Catania;

H - se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi alle ritenute alla fonte concernenti i versamenti di natura tributaria di esclusiva pertinenza regionale e comunale, prevista dall'art. 1, c. 5, dell'Ordinanza n. 3101 del 22 dicembre 2000 (G.U. n. 2 del 3 gennaio 2001) emanata a seguito dell'evento sismico verificatosi il 16 dicembre 2000 nel territorio della provincia di Terni;

K - se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi alle ritenute alla fonte prevista dal Decreto 13 novembre 2001 (G.U. n. 267 del 16 novembre 2001) emanato a seguito degli eventi alluvionali nel territorio delle province di Avellino, Caserta, Napoli e Salerno nei giorni 22 agosto, 5 settembre, 14 e 15 settembre 2001;

Z - in caso di agevolazioni previste da altre disposizioni.

Nel **punto 9** deve essere barrata la casella se il versamento è stato effettuato con una valuta diversa rispetto a quella scelta per la compilazione della presente dichiarazione, ad esempio se si è scelto il modello di dichiarazione in euro, la casella va barrata se il versamento è stato effettuato in lire.

Nel **punto 10** deve essere indicato il codice tributo. Se il versamento viene effettuato presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato, nel punto 10 va indicato il capitolo e nel successivo **punto 11** l'articolo di bilancio avendo cura di barrare la successiva casella di cui al **punto 12**.

Nel **punto 13**, da compilare in caso di versamento di addizionale regionale, deve essere indicato il codice della regione. Si precisa che tale codice deve essere rilevato dal modello di pagamento ovvero, in caso di assenza di versamento, dalla **tabella SF - Elenco Regioni e Province autonome** posta nell'Appendice delle presenti istruzioni.

17.2

Imposta sostitutiva di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461

La presente sezione deve essere compilata dagli intermediari abilitati all'applicazione dell'imposta sostitutiva e al versamento di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997 sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi imponibili ai sensi dell'art. 81, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), del TUIR.

Gli intermediari tenuti alla compilazione della presente sezione sono:

- banche e società di intermediazione mobiliare residenti in Italia;
- stabili organizzazioni in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti;
- società fiduciarie di cui alla L. 23 novembre 1939, n. 1966, che amministrano beni per conto di terzi;
- la società "Poste Italiane S.p.A." che colloca strumenti finanziari ai sensi dell'art. 13 della L. 24 dicembre 1993, n. 537 e dell'art. 2, comma 26, della L. 24 dicembre 1996, n. 58;

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2002 - ORDINARIO

- gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale di cui all'art. 201 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- soggetti abilitati all'applicazione dell'art. 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997, limitatamente all'indicazione dei dati dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 6 applicata in dipendenza di operazioni di apporto materiale di strumenti finanziari.

La presente sezione deve essere altresì compilata dai soggetti diversi dalle società ed enti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e d), del TUIR (agenti di cambio) per indicare i dati relativi all'imposta sostitutiva di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997.

Nel **riga ST14** "Dati relativi agli intermediari non residenti" devono essere indicati i dati relativi agli intermediari non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997.

Devono essere indicati, con riferimento a ciascun intermediario non residente, il codice ABI, il codice identificativo Internazionale BIC/SWIFT, il codice fiscale, la denominazione, il codice dello Stato estero (da rilevare dalla tabella SG - elenco dei paesi esteri, posta nell'appendice delle presenti istruzioni), il Comune, la via ed il numero civico, il numero telefonico comprensivo di prefisso. Per ciascun intermediario non residente devono essere compilate distinte sezioni dei versamenti riferite ai singoli intermediari.

La presente sezione deve essere compilata, indicando:

- nel **punto 1**, il mese ed anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione del prelievo. Per i versamenti di cui all'art. 7, comma 11, del D.Lgs. n. 461 del 1997, indicare il mese di dicembre 2001 ovvero il mese in cui è stato revocato il mandato di gestione;
- nel **punto 2**, l'ammontare complessivo delle plusvalenze realizzate e degli altri redditi conseguiti nell'anno 2001, al netto delle minusvalenze compensate;
- nel **punto 3**, l'ammontare complessivo dell'imposta sostitutiva applicata nel 2001. In caso di restituzione di imposte sostitutive applicate nell'anno 2001 e non dovute in tutto o in parte, in tal punto deve essere indicato l'importo effettivamente dovuto.
- per la compilazione dei **punti da 4 a 13**, attenersi alle istruzioni riportate nel paragrafo 17.1 "Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale e imposte sostitutive", rispettivamente nei punti da 3 a 12.

18. QUADRO SX

ATTENZIONE Il presente quadro non deve essere compilato dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo.

In questo quadro devono essere riportati i dati riepilogativi delle compensazioni effettuate dal sostituto d'imposta relativamente agli importi indicati nel quadro ST della presente dichiarazione. Tali dati vanno evidenziati al rigo SX4.

Il quadro SX è finalizzato inoltre ad evidenziare le compensazioni effettuate dal sostituto d'imposta, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 10/11/1997, modificato dal D.P.R. n. 542 del 14/10/1999, nonché tramite Mod. F24, tra debiti e crediti esistenti nei confronti dell'erario, delle singole regioni e dei comuni, al fine di consentire il necessario riscontro e la ripartizione tra i vari enti impositori. Tali dati vanno evidenziati analiticamente nei rigi da SX5 a SX34.

Nel **riga SX1** deve essere indicato l'importo complessivo delle somme anticipate dal sostituto d'imposta per restituzioni di ritenute al dipendente derivanti da operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno, nonché l'importo complessivo delle ritenute su redditi diversi da quelli di lavoro dipendente o assimilati e delle trattenute a titolo di addizionale regionale e comunale all'Irpef utilizzate per gli stessi fini. Si precisa che in tale punto deve essere compreso l'importo rimborsato al dipendente a seguito di conguaglio di fine anno effettuato nei mesi di gennaio o febbraio utilizzando le ritenute operate su somme e valori relativi ai primi due mesi del 2002. Si precisa, inoltre, che l'importo indicato nel presente rigo comprende eventuali crediti di addizionali all'IRPEF restituiti ai dipendenti a seguito di conguaglio. L'importo indicato nel presente rigo deve essere, altresì, riportato nel rigo SX4 colonna 3.

Nel **riga SX2** va indicato l'importo dei versamenti effettuati in eccesso e delle restituzioni relativi all'anno 2001, nonché l'eventuale riporto dell'anno precedente non utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 mediante il Mod. F24, risultanti dalla presente dichiarazione e utilizzati nel quadro RZ della dichiarazione redatta ai sensi dell'art. 2, comma 6, del D.P.R. n. 322 del 1998. Tale importo è compreso in quello indicato al rigo SX4 colonna 4.

Nel **riga SX3** va riportato l'importo dei versamenti effettuati in eccesso e delle restituzioni relativi all'anno 2001, nonché l'eventuale riporto dell'anno precedente non utilizzato in compen-

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2002 - ORDINARIO

sazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 mediante il Mod. F24, risultanti dal quadro RZ della dichiarazione redatta ai sensi dell'art. 2, comma 6, del D.P.R. n. 322 del 1998 e utilizzato nella presente dichiarazione.

Dai **rigi SX4 a SX34**, il quadro è strutturato su sei colonne.

Nelle **colonne da 1 a 6** del **rigo SX4** devono essere indicati i dati complessivi relativi alle compensazioni effettuate nell'anno 2001.

In particolare:

- nella **colonna 1** va indicato l'importo a credito risultante dalla precedente dichiarazione evidenziato nel rigo ST32;
- nella **colonna 2** deve essere riportato l'ammontare del credito indicato nella precedente colonna 1, utilizzato in compensazione con modello F24, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro la data di presentazione di questa dichiarazione;
- nella **colonna 3**, va riportato l'ammontare complessivo delle somme restituite dal sostituto d'imposta ai percipienti relative al 2001 nonché dei versamenti effettuati per errore dal sostituto d'imposta, in eccesso rispetto alle ritenute operate con riferimento all'anno 2001. Si precisa che si tratta dell'ammontare maturato per effetto delle cause elencate nelle istruzioni per la compilazione del punto 3 sezione "Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale ed imposte sostitutive" del quadro ST;
- nella **colonna 4** va indicato l'importo del credito complessivo disponibile derivante dalla somma algebrica di colonna 1 meno colonna 2 più colonna 3, limitatamente alla parte utilizzata a scomputo dei versamenti relativi al 2001 e nel quadro RZ della dichiarazione dei redditi;
- nella **colonna 5** va indicato il credito, pari all'importo di colonna 1 meno colonna 2 più colonna 3 meno colonna 4, che si intende utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il Mod. F24, nonché quello che sarà o è già stato utilizzato per diminuire, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997, i versamenti di ritenute relativi all'anno 2002, senza effettuare la compensazione nel Mod. F24;
- nella **colonna 6** va indicato l'importo di colonna 1 meno colonna 2 più colonna 3 meno colonna 4, chiesto a rimborso. Si ricorda che ovviamente non può essere richiesta a rimborso la parte di credito indicata nella precedente colonna 5.

Nei **rigi da SX5 a SX34**, per ciascuno degli enti indicati, deve essere esposta la quota di propria competenza, avendo cura che la somma degli importi indicata dai rigi SX5 a SX34, per ciascuna colonna corrisponda alle totalizzazioni evidenziate ai punti da 1 a 6 del rigo SX4.

I **rigi da SX5 a SX34** non devono essere compilati:

- dai sostituti di imposta che non hanno effettuato compensazioni ai sensi del citato art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997;
- dai sostituti di imposta che hanno effettuato compensazioni, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997, esclusivamente nell'ambito dei medesimi enti destinatari del tributo (nel caso dell'addizionale comunale all'IRPEF nell'ambito del medesimo raggruppamento), purché non risultino crediti residui (da utilizzare in compensazione o da chiedere a rimborso) verso enti diversi dall'erario.

18.1**Regioni
a statuto speciale**

Per la compilazione del rigo SX35 seguire le seguenti istruzioni:

■ Valle d'Aosta

La **casella 1** deve essere barrata dai sostituti d'imposta tenuti ad effettuare i versamenti separati ovvero le distinte contabilizzazioni, previsti dall'art. 6 della L. 26 novembre 1981, n. 690, relativamente alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente spettanti alla Regione Valle d'Aosta. In particolare la casella dovrà essere barrata dai sostituti aventi domicilio fiscale fuori dal territorio regionale e che operano ritenute a carico di soggetti che prestano la loro attività presso impianti situati nel territorio della Regione Valle d'Aosta (tali ritenute sono state versate, separatamente, con i codici tributo 1920, 1921, 1906, 1914, 1916), nonché dai sostituti aventi domicilio fiscale nel territorio della Regione Valle d'Aosta che operano ritenute a carico di soggetti che prestano la loro attività presso impianti ubicati fuori dal territorio regionale (tali ritenute sono state versate, separatamente, con i codici tributo 1301, 1302, 1303, 1312, 1313).

■ Sardegna

La **casella 2** deve essere barrata dai sostituti d'imposta che sono imprese industriali e commerciali con sede centrale (domicilio fiscale) fuori dal territorio della Regione Sardegna e che hanno operato, ai fini dell'IRPEF, ritenute alla fonte, di cui all'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 del 1973, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera negli stabilimenti e impianti situati nel territorio della Regione Sardegna (tali ritenute sono state versate, separatamente, con i codici tributo 1901, 1902, 1903, 1912, 1913). La stessa casella dovrà es-

Istruzioni per la compilazione

Modello 770/2002 – ORDINARIO

sere barrata dai sostituti d'imposta che sono imprese industriali e commerciali con sede centrale (domicilio fiscale) nel territorio regionale e che hanno operato ritenute alla fonte, di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera in stabilimenti e impianti situati fuori dal territorio della Regione Sardegna (tali ritenute sono state versate, separatamente, con i codici tributo 1301, 1302, 1303, 1312, 1313).

■ Sicilia

La **casella 3** deve essere barrata dai sostituti d'imposta titolari di imprese industriali e commerciali non domiciliate fiscalmente in Sicilia, ma con stabilimenti e impianti situati nel territorio della predetta regione, che hanno operato ritenute alla fonte di cui all'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera negli stabilimenti e impianti predetti (tali ritenute sono state versate, separatamente, con i codici tributo 1601, 1602, 1603, 1612, 1613); dovranno altresì barrare la casella i sostituti d'imposta imprese industriali e commerciali con domicilio fiscale nel territorio regionale e stabilimenti e impianti industriali e commerciali situati nel restante territorio nazionale (tali ritenute sono state versate, separatamente, con i codici tributo 1301, 1302, 1303, 1312, 1313).

18.2

Prospetto per le attività emerse (Scudo fiscale)

Il presente prospetto va compilato dagli intermediari di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, ai fini dell'indicazione dei dati riepilogativi relativi alle "Dichiarazioni riservate delle attività emerse" ricevute entro il 31 dicembre 2001.

ATTENZIONE I redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate, percepiti dopo il 1° agosto 2001 e prima della presentazione della dichiarazione riservata, di cui sia stata data comunicazione all'intermediario, non devono essere indicati nel presente prospetto ma devono essere riportati nei quadri relativi alle singole tipologie di reddito.

In particolare nel **rigo SX36**, va indicato:

- nella **colonna 1**, il totale del denaro rimpatriato;
- nella **colonna 2**, il totale del denaro regolarizzato.

Nel **rigo SX37** va indicato:

- nella **colonna 1**, il totale delle attività finanziarie rimpatriate;
- nella **colonna 2**, il totale delle attività finanziarie regolarizzate.

Nel **rigo SX38** va indicato il totale delle altre attività regolarizzate.

Nel **rigo SX39** va indicato il totale complessivo delle attività emerse.

Nel **rigo SX40** va indicato:

- nella **colonna 1**, l'importo totale dovuto, pari al 2,5 per cento dell'importo di cui al rigo SX39 (corrispondente agli importi indicati nel rigo C5 del modello di dichiarazione riservata);
- nella **colonna 2**, la parte della somma dovuta, di cui alla colonna 1, versata in denaro (corrispondente agli importi indicati nel rigo C6, colonna 2, del modello di dichiarazione riservata);
- nella **colonna 3**, il valore dei titoli di stato di cui all'articolo 12, comma 2, del D.L. n. 350 del 2001 (corrispondente agli importi indicati nel rigo C8 del modello di dichiarazione riservata).

Nei **rigi da SX41 a SX44** vanno riportati i dati relativi ai versamenti effettuati dagli intermediari. In particolare, qualora il versamento delle somme dovute sia comprensivo degli interessi per ravvedimento ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nella **colonna 2** va riportato l'importo complessivamente versato e nella **colonna 3** l'ammontare degli interessi versati.

Nell'ipotesi di un versamento cumulativo, riferibile a più mesi, deve essere compilato un rigo per ciascun periodo di riferimento avendo cura di indicare il codice B nella colonna 5.

Se il versamento è stato effettuato con una valuta diversa rispetto a quella scelta per la compilazione della presente dichiarazione deve essere barrata la casella di **colonna 4**. Ad esempio se si è scelto il modello di dichiarazione in euro la casella va barrata se il versamento è stato effettuato in lire.

Si ricorda che gli intermediari, relativamente ai predetti versamenti, non possono effettuare alcun tipo di compensazione.

Per la compilazione della **colonna 5** "Note" devono essere utilizzati i seguenti codici:

- A** – se il versamento si riferisce al ravvedimento effettuato ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
- B** – se l'importo indicato nella **colonna 2** è parte di un versamento cumulativo relativo a più mesi;
- C** – se gli intermediari hanno fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti per effetto di disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali;
- D** – se il codice tributo è stato oggetto di comunicazione alla struttura di gestione;
- E** – se il codice tributo non è stato oggetto di comunicazione alla struttura di gestione.

APPENDICE

■ SANZIONI E RAVVEDIMENTO

Da quest'anno come già esposto in premessa alla presente dichiarazione l'obbligo dei sostituti di imposta può sostanzialmente in un duplice adempimento, in particolare:

- entro il 1° luglio 2002, la presentazione del Mod. 770/2002 SEMPLIFICATO per tutti i sostituti che hanno rilasciato certificazioni relative a redditi di lavoro dipendente e autonomo; per coloro non obbligati al Mod. 770/2002 ORDINARIO la possibilità di concludere a tale data, invece che al 31 ottobre 2002, l'adempimento dichiarativo allegando i prospetti ST e SX;
- entro il 31 ottobre 2002, la presentazione del Mod. 770/2002 ORDINARIO, per i soggetti obbligati a tale dichiarazione, comprensivo dei quadri ST e SX.

Pertanto, ne consegue che per tutti i termini connessi alla irrogazione di sanzioni e al ravvedimento deve aversi riguardo alle diverse scadenze connesse alle due tipologie di adempimento ed in particolare:

- al 1° luglio 2002 qualora gli adempimenti dichiarativi siano riconducibili agli obblighi riferiti al mod. 770/2002 SEMPLIFICATO, comprensivo anche dei prospetti ST e SX presentati;
- al 31 ottobre 2002 se gli adempimenti siano riconducibili agli obblighi riferiti al mod. 770/2002 ORDINARIO;
- al più ampio termine del 31 ottobre 2002 se in presenza di mod. 770/2002 SEMPLIFICATO il contribuente si sia avvalso della facoltà di presentare in modo differito i prospetti ST e SX.

1. Sanzioni

A seguito del D.Lgs. del 26 gennaio 2001 n. 32 la violazione è da considerarsi formale qualora l'errore o l'omissione non incida sulla determinazione del reddito, dell'imposta e del versamento del tributo e non ostacola l'esercizio dell'attività di controllo. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta, si applica la sanzione dal 120 al 240 per cento dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di euro 258 (lire 500.000).

La stessa sanzione si applica anche nei casi di dichiarazione nulla, in quanto redatta su modelli non conformi a quelli approvati dall'Agenzia delle Entrate, di dichiarazione non sottoscritta o sottoscritta da soggetto sfornito della rappresentanza legale o negoziale e non regolarizzata entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio, ovvero di dichiarazione presentata con ritardo superiore a novanta giorni.

Si applica, inoltre, la sanzione da euro 258 (lire 500.000), a euro 2.065 (lire 4.000.000), nei seguenti casi:

- presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a novanta giorni; in tale ipotesi la dichiarazione è valida;
- ritenute relative ai compensi, interessi ed altre somme, benché non dichiarate (anche in caso di dichiarazione omessa), interamente versate comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione;
- mancanza o incompletezza degli atti o documenti dei quali è prevista la conservazione ovvero mancata esibizione o trasmissione degli stessi all'ufficio richiedente;
- dichiarazione redatta non in conformità al modello approvato dall'Agenzia delle Entrate.

La sanzione è di euro 51 (lire 100.000), per ogni percipiente non indicato nella dichiarazione presentata o che avrebbe dovuto essere presentata.

Se l'ammontare dei compensi, interessi e altre somme dichiarati è inferiore a quello accertato, si applica la sanzione dal 100 al 200 per cento dell'importo delle ritenute non versate riferibili alla differenza, con un minimo di euro 258 (lire 500.000).

In caso di omissione o incompletezza, nella dichiarazione di sostituto di imposta, degli elementi previsti nell'art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, si applica la sanzione pecuniaria da euro 516 (lire 1.000.000), a euro 4.131 (lire 8.000.000).

In caso di omesso o di erante versamento delle ritenute alla fonte operate si applica la sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato. Identica sanzione è applicabile con riferimento agli importi versati oltre le prescritte scadenze.

La predetta sanzione del 30 per cento è ridotta:

- ad un terzo (10 per cento) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della liquidazione automatizzata effettuata ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;
- ai due terzi (20 per cento) nei casi in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito del controllo formale effettuato ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973.

Se il sostituto non opera in tutto o in parte la ritenuta alla fonte si applica la sanzione pari al 20 per cento dell'ammontare non trattato, salva l'applicazione delle disposizioni previste per il caso di omesso versamento.

Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti diretti non contengano gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione da euro 103 (lire 200.000), a euro 516 (lire 1.000.000).

2. Ravvedimento

L'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, consente di regolarizzare, mediante il ravvedimento, le violazioni commesse in sede di predisposizione e di presentazione della dichiarazione, nonché di pagamento delle ritenute alla fonte dovute.

Il ravvedimento comporta riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni applicabili, a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc.) delle quali l'autore delle violazioni o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

L'istituto del ravvedimento può essere applicato nelle seguenti ipotesi:

Mancata presentazione della dichiarazione entro il termine prescritto

Se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione oggetto di correzione, la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente, entro lo stesso termine, il pagamento di una sanzione pari ad 1/8 di euro 258 (lire 500.000), ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi.

Se la dichiarazione viene presentata successivamente ai predetti novanta giorni ma, comunque, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, la regolarizzazione comporta il pagamento della sanzione pari ad 1/5 di euro 258 (lire 500.000).

Omesso o insufficiente versamento delle ritenute alla fonte entro le scadenze prescritte

Se le ritenute alla fonte operate non sono state versate, in tutto o in parte, nei termini previsti, la violazione può essere regolarizzata entro 30 giorni dalle prescritte scadenze con il pagamento delle ritenute non versate e dei relativi interessi calcolati al tasso legale (3 per cento dal 1° gennaio 2002) con maturazione giorno per giorno,

Appendice

Modello 770/2002 – ORDINARIO

nonché di una sanzione pari al 3,75 per cento (pari ad 1/8 del 30 per cento).

Le violazioni non regolarizzate entro i predetti 30 giorni possono essere sanate entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale sono state commesse, con il pagamento delle ritenute non versate e dei relativi interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, nonché di una sanzione pari al 6 per cento (pari ad 1/5 del 30 per cento) delle ritenute non tempestivamente versate per le violazioni commesse.

L'eventuale violazione degli obblighi di esecuzione delle ritenute – che precede il mancato versamento – può essere regolarizzata con il pagamento, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata com-

messa, di una sanzione pari al 4 per cento dell'ammontare delle ritenute non operate per le violazioni commesse.

Presentazione di dichiarazione infedele

La sanzione minima prevista, pari al 100 per cento delle ritenute non versate riferibili ai compensi, interessi e altre somme non dichiarati, con un minimo di euro 258 (lire 500.000) è ridotta al 20 per cento, a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:

- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, delle ritenute dovute e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- venga presentata una dichiarazione integrativa.

Se le ritenute relative ai compensi, interessi ed altre somme non dichiarati sono state comunque interamente versate entro il termine della presentazione della dichiarazione originaria, la sanzione minima prevista, da euro 258 (lire 500.000), è ridotta ad 1/5, a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:

- venga presentata la predetta dichiarazione integrativa;
 - venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta e degli interessi riferiti alle ritenute eventualmente dovuti, calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
- Inoltre, la sanzione di euro 51 (lire 100.000), prevista per ogni percipiente non dichiarato, è ridotta ad 1/5 alle medesime condizioni descritte in precedenza.

Appendice

Modello 770/2002 - ORDINARIO

APPENDICE**TABELLA SA - STATO DELLA SOCIETÀ O ENTE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE**

- | | |
|--|---|
| 1) Soggetto in normale attività | 3) Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa |
| 2) Soggetto in liquidazione per cessazione di attività | 4) Soggetto estinto |

TABELLA SB - NATURA GIURIDICA*Soggetti residenti*

- 1) Società in accomandita per azioni
- 2) Società a responsabilità limitata
- 3) Società per azioni
- 4) Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione
- 5) Altre società cooperative
- 6) Mutue assicuratrici
- 7) Consorzi con personalità giuridica
- 8) Associazioni riconosciute
- 9) Fondazioni
- 10) Altri enti ed istituti con personalità giuridica
- 11) Consorzi senza personalità giuridica
- 12) Associazioni non riconosciute e comitati
- 13) Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
- 14) Enti pubblici economici
- 15) Enti pubblici non economici
- 16) Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
- 17) Opere pie e società di mutuo soccorso
- 18) Enti ospedalieri
- 19) Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
- 20) Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
- 21) Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
- 22) Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia
- 23) Società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del Tuir
- 24) Società in nome collettivo ed equiparate
- 25) Società in accomandita semplice
- 26) Società di armamento
- 27) Associazione fra artisti e professionisti
- 28) Aziende coniugali
- 29) GEIE
- 50) Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 23, 25 e 60 della L. 8 giugno 1990, n. 142
- 51) Condomini

Soggetti non residenti

- 30) Società semplici, irregolari e di fatto
- 31) Società in nome collettivo
- 32) Società in accomandita semplice
- 33) Società di armamento
- 34) Associazioni fra professionisti
- 35) Società in accomandita per azioni
- 36) Società a responsabilità limitata
- 37) Società per azioni
- 38) Consorzi
- 39) Altri enti ed istituti
- 40) Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
- 41) Fondazioni
- 42) Opere pie e società di mutuo soccorso
- 43) Altre organizzazioni di persone e di beni

TABELLA SC - SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ENTE RELATIVAMENTE AL PERIODO D'IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE

- | | |
|--|--|
| 1) Periodo d'imposta in cui ha avuto inizio la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa | 5) Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRPEG in società non soggetta ad IRPEG o viceversa |
| 2) Periodo d'imposta successivo a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione | 6) Periodo normale d'imposta |
| 3) Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa | |

TABELLA SF - ELENCO REGIONI E PROVINCE AUTONOME

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
01	Abruzzo	08	Lazio	15	Sardegna
02	Basilicata	09	Liguria	16	Sicilia
03	Bolzano	10	Lombardia	17	Toscana
04	Calabria	11	Marche	18	Trento
05	Campania	12	Molise	19	Umbria
06	Emilia Romagna	13	Piemonte	20	Valle d'Aosta
07	Friuli Venezia Giulia	14	Puglia	21	Veneto

Appendice

Modello 770/2002 - ORDINARIO

TABELLA SG - ELENCO DEI PAESI ESTERI

ABU DHABI.....	238	COSTA D'AVORIO.....	146	LETTONIA.....	258	ROMANIA.....	061
AFGHANISTAN.....	002	COSTA RICA.....	019	LIBANO.....	095	RUANDA.....	151
AJMAN.....	239	CROAZIA.....	261	LIBERIA.....	044	RUSSIA (FEDERAZIONE DI).....	262
ALBANIA.....	087	CUBA.....	020	LIBIA.....	045	SAHARA OCCIDENTALE.....	166
ALGERIA.....	003	DANIMARCA.....	021	LIECHTENSTEIN.....	090	SAINT KITTS E NEVIS.....	195
AMERICAN SAMOA ISOLE.....	148	DOMINICA.....	192	LITUANIA.....	259	SAINT MARTIN SETTENTRIONALE.....	222
ANDORRA.....	004	DOMINICANA (REPUBBLICA).....	063	LUSSEMBURGO.....	092	SAINTE LUCIA.....	199
ANGOLA.....	133	DUBAI.....	240	MACAO.....	059	SAINTPIERRE E MIQUELON.....	248
ANGUILLA.....	209	EAST TIMOR.....	287	MACEDONIA.....	278	SAMOA OCCIDENTALI.....	131
ANTIGUA E BARBUDA.....	197	ECUADOR.....	024	MADAGASCAR.....	104	SAN MARINO.....	037
ANTILLE OLANDESI.....	251	EGITTO.....	023	MADEIRA.....	235	SANTA SEDE (CITTA' DEL VATICANO).....	093
ARABIA SAUDITA.....	005	EL SALVADOR.....	064	MALAWI.....	056	SAO TOME E PRINCIPE.....	187
ARGENTINA.....	006	ERITREA.....	277	MALAYSIA.....	106	SENEGAL.....	152
ARMENIA.....	266	ESTONIA.....	257	MALDIVE.....	127	SEYCHELLES.....	189
ARUBA.....	212	ETIOPIA.....	026	MALI.....	149	SHARJAH.....	243
ASCENSION.....	227	FAEROER (ISOLE).....	204	MALTA.....	105	SIERRA LEONE.....	153
AUSTRALIA.....	007	FAKLAND (ISOLE).....	190	MAN ISOLA.....	203	SINGAPORE.....	147
AUSTRIA.....	008	FJI.....	161	MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE).....	219	SIRIA.....	065
AZERBAIGIAN.....	268	FILIPPINE.....	027	MAROCCO.....	107	SLOVACCHIA.....	276
AZZORRE ISOLE.....	234	FINLANDIA.....	028	MARSHALL (ISOLE).....	217	SLOVENIA.....	260
BAHAMAS.....	160	FRANCIA.....	029	MARTINICA.....	213	SOMALIA.....	066
BAHRAIN.....	169	FUJAYRAH.....	241	MAURITANIA.....	141	SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH.....	283
BANGLADESH.....	130	GABON.....	157	MAURITIUS.....	128	SPAGNA.....	067
BARBADOS.....	118	GAMBIA.....	164	MAYOTTE.....	226	SRI LANKA.....	085
BELGIO.....	009	GEORGIA.....	267	MELILLA.....	231	ST. HELENA.....	254
BELIZE.....	198	GERMANIA.....	094	MESSICO.....	046	ST. VINCENTE E LE GRENADINE.....	196
BENIN.....	158	GHANA.....	112	MICRONESIA (STATI FEDERATI DI).....	215	STATI UNITI.....	069
BERMUDA.....	207	GIAMAICA.....	082	MIDWAY ISOLE.....	177	SUDAN.....	070
BHUTAN.....	097	GIAPPONE.....	088	MOLDOVIA.....	265	SURINAM.....	124
BIELORUSSIA.....	264	GIBILTERRA.....	102	MONGOLIA.....	110	SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS.....	286
BOLIVIA.....	010	GIBUTI.....	113	MONTSERRAT.....	208	SVEZIA.....	068
BOSNIA-ERZEGOVINA.....	274	GIORDANIA.....	122	MOZAMBICO.....	134	SVIZZERA.....	071
BOTSWANA.....	098	GOUGH.....	228	MYANMAR.....	083	SWAZILAND.....	138
BOUVET ISLAND.....	280	GRECIA.....	032	NAMIBIA.....	206	TAGIKISTAN.....	272
BRASILE.....	011	GRENADA.....	156	NAURU.....	109	TAIWAN.....	022
BRUNEI DARUSSALAM.....	125	GROENLANDIA.....	200	NEPAL.....	115	TANZANIA.....	057
BULGARIA.....	012	GUADALUPA.....	214	NICARAGUA.....	047	TERRITORIO ANTARTICO BRITANINICO.....	180
BURKINA FASO.....	142	GUAM ISOLA DI.....	154	NIGER.....	150	TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE.....	183
BURUNDI.....	025	GUATEMALA.....	033	NIGERIA.....	117	TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO.....	245
CAMBODIA.....	135	GUAYANA FRANCESE.....	123	NIUE.....	205	THAILANDIA.....	072
CAMERUN.....	119	GUERNSEY C.I.....	201	NORFOLK ISLAND.....	285	TOGO.....	155
CAMPIONE D'ITALIA.....	139	GUINEA.....	137	NORVEGIA.....	048	TOKELAU.....	236
CANADA.....	013	GUINEA BISSAU.....	185	NUOVA CALEDONIA.....	253	TONGA.....	162
CANARIE ISOLE.....	100	GUINEA EQUATORIALE.....	167	NUOVA ZELANDA.....	049	TRINIDAD E TOBAGO.....	120
CAPO VERDE.....	188	GUYANA.....	159	OMAN.....	163	TRISTAN DA CUNHA.....	229
CAROLINE ISOLE.....	256	HAITI.....	034	PAESI BASSI.....	050	TUNISIA.....	075
CAYMAN (ISOLE).....	211	HEARD AND MCDONALD ISLAND.....	284	PAESI NON CLASSIFICATI.....	799	TURCHIA.....	076
CECA (REPUBBLICA).....	275	HONDURAS.....	035	PAKISTAN.....	036	TURKMENISTAN.....	273
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA).....	143	HONG KONG.....	103	PALAU.....	216	TURKS E CAICOS (ISOLE).....	210
CEUTA.....	246	INDIA.....	114	PANAMA.....	051	TUVALU.....	193
CHAFARINAS.....	230	INDONESIA.....	129	PANAMA - ZONA DEL CANALE.....	250	UCRAINA.....	263
CHAGOS ISOLE.....	255	IRAN.....	039	PAPUA NUOVA GUINEA.....	186	UGANDA.....	132
CHRISTMAS ISLAND.....	282	IRAQ.....	038	PARAGUAY.....	052	UMM AL QAIWAIN.....	244
CIAD.....	144	IRLANDA.....	040	PENON DE ALHUCEMAS.....	232	UNGHERIA.....	077
CILE.....	015	ISLANDA.....	041	PENON DE VELEZ DE LA GOMERA.....	233	URUGUAY.....	080
CINA.....	016	ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO.....	252	PERU'.....	053	UZBEKISTAN.....	271
CIPRO.....	101	ISOLE SALOMONE.....	191	PITCAIRN.....	175	VANUATU.....	121
CISGIORDANIA/STRISCIA DI GAZA.....	279	ISRAELE.....	182	POLINESIA FRANCESE.....	225	VENEZUELA.....	081
CLIPPERTON.....	223	JERSEY C.I.....	202	POLONIA.....	054	VERGINI AMERICANE (ISOLE).....	221
COCOS (KEELING) ISLAND.....	281	JUGOSLAVIA.....	043	PORTOGALLO.....	055	VERGINI BRITANNICHE (ISOLE).....	249
COLOMBIA.....	017	KAZAKISTAN.....	269	PORTORICO.....	220	VIETNAM.....	062
COMORE.....	176	KENYA.....	116	PRINCIPATO DI MONACO.....	091	WAKE ISOLE.....	178
CONGO.....	145	KIRGHIZISTAN.....	270	QATAR.....	168	WALLIS E FUTUNA.....	218
CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL).....	018	KIRIBATI.....	194	RAS EL KAIMAH.....	242	YEMEN.....	042
COOK ISOLE.....	237	KUWAIT.....	126	REGNO UNITO.....	031	ZAMBIA.....	058
COREA (REPUBBLICA DI).....	084	LAOS (REP. DEMOCRATICA POPOLARE).....	136	REPUBBLICA SUDAFRICANA.....	078	ZIMBABWE.....	073
COREA (REP. POPOLARE DEMOCRATICA).....	074	LESOTHO.....	089	REUNION.....	247		

41

02A00220

GIANFRANCO TATOZZI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

(5651317/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.